

BLANKA VUČETIĆ

Knjiga terminacija feudalne jurisdikcije Barban - Rakalj (1576 - 1743)

U V O D

Feudalni sistem u Istri, kojega su zaveli franački vladari, počeo se razvijati već krajem VIII. st. Tokom njegovog daljnjeg razvitka, akvilejski patrijarh isprva predstavlja najjačeg feudalnog gospodara. No pored njega u XI. st. javljaju se i razni svjetovni feudalni gospodari, darivani od njemačkih vladara, a u drugoj polovici XII. st. izdvaja se unutrašnja Istra sa Pazinom u goričko-pazinsku, ili t. zv. istarsku grofoviju.

Prema tome isprva su glavni feudalni gospodari Istre s jedne strane akvilejski patrijarh, koji posjeduje uglavnom zapadno istarske primorske gradove, te samo neke kule i mjesta u unutrašnjosti Istre, a s druge strane svjetovni feud goričkih grofova.

Međutim, pored ovih javlja se i treći pretendent na istarska područja, Mlečani. Ovi su pozivali naročito za primorskim gradovima, koji su bili u posjedu patrijarha. Radi stalnog prodiranja Mlečana utjecaj patrijarha počeo je slabiti, mnoštvo primorskih gradova podvrglo se je stvarno tokom druge polovice XIII. i prve polovice XIV. st. Mlecima, a akvilejskom patrijarhu ostale su još samo neke utvrde i područja, koje je Venecija osvojila u toku rata protiv kralja Sigismunda g. 1411.—1420. Od toga vremena nadalje ostaju najjači feudalni go-

spodari istarskog područja Mlečani i Habsburgovci, koji su nasljedstvom od goričkih grofova još g. 1374. stekli između ostalog i sav njihov posjed u Istri.

*

Barbanska komuna¹ nalazila se je u jugoistočnom dijelu Istre, te je još krajem XII. st. pripadala pulskom teritoriju i bila obvezana na neka podavanja pulskoj općini. Ovo dokazuje prva poznata nam isprava o Barbanu od 10. II. 1199. g. Iz ove, kao i slijedeće isprave od 4. III. 1199. g., dade se zaključiti, da je pulska komuna htjela svoj teritorij proširiti na okolne manje komune, među njima i na Barban. Citiranom ispravom od 10. II. 1199. došlo je između pulske i barbanske komune do nagodbe, pa se u istoj »Pribisclaus gastaldius Barbane« obavezuje u ime svoje i čitave barbanske komune grofu Rugeru podestatu Pule, da će se njemu i pulskoj komuni i dalje godišnje izručivati četvrtina i travarina sa barbanskog teritorija »... et amodo in antea de hinc in perpetuum debent dare omni anno quarte et herbaticum dicto comuni, sicut faciunt alie ville que sunt posite supra territorio Pole...«²

Značajno je, da barbanska i rakaljska komuna³ dolaze u kasnijem historijskom razvoju do tjesnije zajednice, t. j. u XVI. st. i nadalje predstavljaju zajedničko feudalno dobro kuće Loredan.

O sudbini i pripadnosti obih mjesta kroz XIII. st. nemamo provjerenih podataka. Prema mišljenju historičara Benussia gorički grofovi stekli su svoje posjede u Istri od biskupa porečkog, pičanskog, pulskog i tršćanskog, a od akvilejskog patrijarha između ostalih posjeda i Rakalj i Barban.⁴

U pogledu prvobitnih granica obih ovih komuna imamo podatke u istarskom razvodu, t. j. razgraničenju između zemalja patrijarha, istarskih grofova i Venecije u Istri. Ovdje se, između ostalog, spominje također određivanje granica Barbana i Raklja prema okolnim

1 Barbana (Barbanum); comune Barbane (1197); terra Barbane (1330). C. De Franceschi: La toponomastica dell'antico agro Pollae, Atti e mem. LI—LII, s. 150.

2 Kandler: Notizie storiche di Pola, s. 278—279. — Archivio generale di Venezia.

3 *Castellano* di Barbana all'Arsa; Castellare de Rachir (1312); Rector (ecclesie) Castrum Novi (1380); Castel Novo detto Rachel (1508); Castrum Novum Rachel nuncupatum (1523). C. De Franceschi: La toponomastica dell'antico agro Pollae, Atti e mem. LI—LII, s. 155.

4 B. Benussi: Nel medio evo. Cap. III, 9, 15, s. 485.

komunama. U tom istarskom razvodu, oni koji su određivali granice navode i postojanje nekih isprava još iz g. 1150. i 1220., koje su navodno dokazivale već ranije djelomično postavljene granice ovih komuna.⁵

G. 1312. gorički grof Henrik, prilikom udaje svoje kćeri Elizabete za Nikolu od Pramberga, darovao je obojima, kao i njihovim nasljednicima svoje mjesto Rakalj, zajedno sa svim pripadajućim mu pravima i posjedima, time, da će Nikoli od Pramberga na tom području pripadati sva feudalna prava, »... ex nunc assignavit et jure dotis dedit ipsi Nicolao et uxori, et eorum comunibus heredibus castellare suum de Rachir quod est in Istria cum omnibus possessionibus et juribus ad dictum castellare pertinentibus, de quibus ipsum Nicolaum jure recti et legalis feudi investivit...«⁶

Kada g. 1330. akvilejski patrijarh rješava pitanje štete nanesene od strane njegovih podanika goričkoj grofoviji, spominje se područje Barbana kao njen sastavni dio, »... in terra de Barbana ad dictos comitem, et comitatum spectantem...«.⁷

16. X. 1348. donesena je odluka Vijeća umoljenih o rješavanju pitanja štete nanesene na mletačkom teritoriju od strane nekih mjesta, među njima i »... de Castro Novo ... et Barbana ...«, te se na istom mjestu spominju za ovo područje podanici »domino duci Austrie«.⁸

Iz ovih podataka proizlazi, da su Barban i Rakalj svakako već u prvoj polovici XIV. st. spadali području goričke grofovije.

Oba mjesta pripadala su međutim g. 1374., zajedno sa ostalim istarskim posjedima goričkih grofova, Habsburgovcima, i kao habsburgški posjed ostali su sve do g. 1508.

To nam dokazuje u prvom redu činjenica, da se je u prvoj polovici XV. st. istarska grofovija na istočnoj strani protezala do Raše, pa je prema tome logično u sastavni dio ovog teritorija spadao i Barban i Rakalj.⁹ Nadalje oba ova mjesta navode se među ostalim mjestima

5 Dj. šurmin: Hrvatski spomenici, Sv. I., s. 30—44. — Kandler: Cod. dipl. istr. 2, 5. V. 1275. s. 13—20.

6 Kandler: Cod. dipl. istr. 3, 4. IV. 1312.

7 Ibidem, 16. VIII. 1330.

8 Rogitorium pro factis Istriæ, Atti e mem. XIII, s. 276—278.

9 Kandler: Cod. dipl. istr. 5, 1444.

u Pazinskom urbaru od g. 1498.¹⁰ Prema postojećim podacima, kao habsburški posjed, tokom XV. i početkom XVI. st. Barban i Rakalj bili su nekoliko puta i založeni vjerovnicima austrijskih vladara. Tako je car Fridrih III. 1453. g. ustupio Rakalj na 4 godine tršćaninu Lazaru de Belli zvanom Boncine, i ponovno isto mjesto g. 1478. tršćaninu Lorenzu Bonomo. Barban je bio založen g. 1490. za 1000 rajnskih forinti. Car Maksimilijan dao je Rakalj u feud g. 1504. Giovanniu de Taxis, a slijedeće godine pridodao mu je i Barban.¹¹

Na osnovu svih iznesenih podataka ne bi se moglo smatrati tačnim, da se u ispravi od 30. XII. 1397., kojom akvilejski patrijarh imenuje podestata »Albone, Flanone, et Duorum Castrorum in nostra contrata Istrie«, pod »due Castelli« smatra »Barbana ed Arcellae«,¹² nego bi to imalo biti ono mjesto Due Castelli, koje leži iznad Roča (Rozzo). Ovo tim više, što je istarski markizat, odnosno akvilejski patrijarh oko g. 1400. stvarno posjedovao u Istri osam mjesta, među kojima i spomenuto Due Castelli kod Roča.¹³

Isto tako u ispravi od 3. VII. 1420. o uslovima pod kojima se Labin predaje republici Veneciji, spominju se također »duo Castra et Flanona« podvrgnuta Veneciji zajedno sa Labinom, kao dotadašnje područje istarskog markizata. U komentaru k ovoj ispravi autor pod »due Castelli« podrazumjeva Barban i Rakalj,¹⁴ pa bi i ovo tumačenje bilo protivno činjenici, da su oba mjesta pripadala habsburškom području istarskih zemalja sve do g. 1508. Prema tome, i u ovoj ispravi spomenuti »due Castelli« imali bi također biti oni kod Roča, nazvani Černograd i Bjeligrad, koji su stvarno do toga vremena pripadali području akvilejskog patrijarha. Ovo se dokazuje i time, što je i sam Roč već g. 1412. pripao Veneciji,¹⁵ a u toku rata od g. 1411.—1420. i sva ostala mjesta, koja je još do tada posjedovao akvilejski patrijarh.

U ratu između Venecije i cara Maksimilijana g. 1508.—1516. Mlečani su između ostalog osvojili i Barban i Rakalj. Dužd Leonardo Loredan je g. 1508. osnovao, radi boljeg rasporeda primanja prihoda sa osvojenog područja, dva komorna ureda, u Rijeci i Pazinu, te je pod

10 *Urbario della contea di Pisino 1498.* Državni arhiv Rijeka. — Benussi: *Nel medio evo*, Cap. III., 9. 3, s. 475.

11 C. De Franceschi: *I castelli della Val d'Arsa*, Atti XV. s. 216. — M. Tamaro: *Le città e le castella dell'Istria*, Vol. II. s. 691. — *La Provincia dell'Istria*, Anno XI. N.o 7, s. 54: *Notizie storiche di Barbana*.

12 Kandler: *Cod. dipl. istr.* 4, 30. XII. 1397.

13 *Ibidem.* 1400.

14 Kandler: *Cod. dipl. istr.* 5, 3. VII. 1420.

15 *Ibidem.* 18. XI. 1412.

komorni ured u Pazin između ostalih mjesta potpao i Barban i Rakalj.¹⁶ G. 1516. provedena je i formalna strana pripadnosti Barbana republici Veneciji. Barban je naime poslao u Veneciju dvojicu svojih izaslanika »Santo Vizcovich, gastaldo de Barbana, et Marin Vinodolaz«, koji su imali uglaviti predaju Barbana pod vlast Venecije, i to sa osam uglavaka, koji nose naslov »Capitula villae Barbanae«. Najvažniji od ovih uglavaka je prvi, jer se njime podvrgavaju jurisdikciji labinskog podestata. Isprava o predaji datirana je 16. V. 1516. i upravljena podestatu Labina i Plomina time, da ih se ima pridržavati.¹⁷

Tako je Barban došao pod vlast Venecije, no ovakav njegov položaj ostaje nepromijenjen samo do g. 1536. Republika Venecija, otkupivši još po caru Maksimilijanu založeni Barban i Rakalj, stavila je oba mjesta na javnu dražbu, na kojoj su ih kupili plemići braća Loredan za 14.160 dukata. Sam akt kupoprodaje od 23. XII. 1536. sadrži više uglavaka, od kojih je, u pogledu pripadnosti obih mjesta, najvažnije :

Barban i Rakalj prodaju se zajedno sa svim svojim pripadnostima, potpuno slobodni od bilo kojih tereta, izuzevši obaveze daća nametnutih od Vijeća iz Venecije.

Kupac i njegovi nasljednici ne mogu otuđiti prodano dobro u cijelosti niti djelomično osobama, koje nisu podanici.

Rektori (podestati) Pule, Labina i Plomina ne mogu se od sada miješati u sudovanje stanovnicima Barbana i Raklja, niti mogu zapovijedati vlasnicima dobra i njihovim podanicima.

Prodaja je morala biti potvrđena po »Collegio del Principe« sa učešćem glavara Vijeća desetorice i proveditora »di Zecca«. Ugovoru o prodaji slijedila je potvrda dužda Andrije Gritti od 23. XII. 1536., kojom se ujedno prenijelo vlasništvo i posjed na Loredane, »cum omnimodo iurisdictione, mero et mixto imperio, et gladii potestate«, postavljajući kupca i njegove nasljednike sa pravom vladara, i u istom stepenu kao što je bila sama republika prije ove prodaje.¹⁸

16 Kandler: Cod. dipl. istr. 6, 5, VIII. 1508.

17 Senato mare. Cose dell'Istria. Atti e mem. IX., s. 97—100.

18 Ovjerovljeni prijepis ove isprave po Giuseppe Battelu, nalazi se u kodeksu II. dijela barbanske knjige terminaocija: »1767. Visita dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini, giudice delegato«, f. 160—160v. — Državni arhiv Rijeka.

Na taj način Barban i Rakalj postali su g. 1536. jedno feudalno dobro, pod dominacijom vladajuće kuće Loredan. Za razliku od ostalih feudalnih dobara u Istri, ovdje je vlasništvo feuda prelazilo u obitelji Loredan pored muške i na žensku lozu,¹⁹ pa je stoga razumljivo, da je kasnije djelomično vlasništvo toga dobra pripalo i drugim porodicama. Kao feudalni gospodari toga područja svi Loredani nosili su naslov »signor e padron di Barbana, Castel Novo, e loro territorii«.²⁰

Prema postojećim podacima oba mjesta održala su se kao feudalno dobro ne samo do pada republike Venecije (1797), nego i kasnije za vrijeme Austrije, sve do konačnog ukidanja feudalnih prava na bivšem austrijskom području g. 1869.²¹

*

O unutrašnjem uređenju i ustrojstvu barbanske komune starijeg vremena nemamo provjerenih podataka, no iz napred citirane isprave od 10. II. 1199. očito je, da je Barban već u XII. st. imao organiziranu seosku komunu prema starom slavenskom tipu, i da je tu već tada bilo naseljeno hrvatsko stanovništvo. Komunom je upravljao gastald, odnosno župan, te se može zaključiti, da je funkcija gastalda izjednačena sa županom ostalih okolnih komuna, jer na drugom mjestu u istoj ispravi spominju se i župani. Gastald je ovdje ujedno predstavnik barbanske komune i naroda.

Značajno je zatim u ovoj i slijedećoj ispravi od 4. III. 1199. navođenje samih hrvatskih imena: »Stepizus de Plagna«, »Bernardus vicecomes Barbane, Pribisclaus gastaldus Barbane, Mirosclaus et Pridizius«, iz čega proizlazi da su i okolne općine u jugoistočnom dijelu Istre bile već u to doba nastanjene Hrvatima.²²

O uređenju Raklja iz ovog vremena nemamo provjerenih podataka.

Kada su kasnije oba mjesta pripala području goričke grofovije, i još kasnije Habsburgovcima, razumljivo je da su bila podvrgnuta propisima o unutrašnjem ustrojstvu ovih područja. Nemamo podataka o prvobitnom uređenju područja goričkih grofova; posljednji gorički

19 U kodeksu II. dijela barbanske knjige terminacija, terminacije se donose: »per l'illustrissima, ed eccellentissima signora Anna Vendramin relitta Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelno, loro territoria, boschi e parti ecc.«.

20 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I, 1576.

21 G. De Totto: Feudi e feudatari nell'Istria veneta Atti e mem. LI—LII, s. 81, 83. — M. Tamaro: Le città e le castella dell'Istria, Vol. III, s. 700.

22 Kandler: Notizie storiche di Pola, s. 278—281. Archivio generale di Venezia.

grof Albert III. potvrdio je dotadašnje uređenje ispravom od 25. IV. 1365. Tu je uglavnom obnovio podanicima, plemićima i posjednicima njihova stara prava i običaje, naročito sva feudalna i nasljedna prava.²³ Habsburgovci su kasnije zadržali i očuvali uređenje toga područja. Car Fridrik III. povodom žalbe stanovnika na kapetana i činovnike grofovije, potvrdio je i opetovao g. 1444. sva prava podanika iz povelje od g. 1365., naročito ona o uzdržavanju i podavanjima carskim službenicima prilikom njihovog putovanja po tom području, zatim prava o slobodi trgovine, lova i ribolova, te pravo slobodnog izbora župnika.

Pokrajinom je upravljao kapetan sa sjedištem u Pazinu, a u njegovoj odsutnosti namjesnik »luogotenente«. Ostali važniji službenici bili su: gastald, koji se tada naziva »claviculario«, ili »vicedomo, tesoriere, questore«, ili »kastenhalter«, te služba fontika.²⁴

Ovo uređenje u potpunosti je potvrdio i car Maksimilijan, sin Fridrika III.²⁵

Obaveze podavanja feudalnom gospodaru na području pazinske grofovije, koje su normirane Pazinskim urbarom od g. 1498., protežu se također i na Barban i Rakalj. Ova su mjesta, isto kao i ostala, bila obvezana da izručuju godišnje pazinskoj grofoviji četvrtinu i desetinu od žita, vina i janjadi, te neka ostala podavanja. Značajno je, da je Barban ovdje kao i mnogo ranije (u XII. st.) obavezan na izručivanje četvrtine, a spominje se također i župan i podžupan, koji su oslobođeni od obaveze podavanja.²⁶ Može se stoga zaključiti, da je unutrašnje ustrojstvo seoske komune ostalo i do toga vremena uglavnom nepromijenjeno.

U crkvi služilo se je u Barbanu hrvatskim jezikom, odnosno glagoljicom. G. 1444. spominje se »Urbanus plebanus Barbane«, te »suum breuiarium nouum de littera sclaua«. (Ovaj brevijar imao se je prema oporuci župnika Urbana izručiti riječkom kaptolu, pa kada to nije bilo učinjeno, ovaj je protiv toga protestirao).²⁷

Kada je kasnije Barban pripao republici Veneciji, na osnovi napred spomenutih 8 uglavaka »Capitula villae Barbanae« iz g. 1516., on se je ne samo podvrgao jurisdikciji labinskog podestata, nego od

23 Kandler: Cod. dipl. istr. 4, 25. IV. 1365.

24 Kandler: Cod. dipl. istr. 5, 1444.

25 Ibidem.

26 Urbario della contea di Pisino 1498, f. 2v—5v, i f. 24—26.

27 Gigante: Libri del cancelliere, Vol. I., s. 330—331, isprava riječkog kancelara A. di Francesco de Reno od 27. XII. 1444.

sada bio dužan izručivati labinskoj komuni i desetinu od žita, vina i janjadi. Prema istim uglavcima stanovnici su imali pravo na slobodan izbor župana i gastalda, koji vrše sudovanje u prvom stepenu, dok se prizivi imaju upućivati labinskom podestatu. Nadalje sami mogu da izabiru župnika i kanonike, uz potvrdu pulskog biskupa. Imaju pravo lova, ispaše životinja, te pravo prodaje svih proizvoda u svojim lukama, a niti jedan podestat »Magnifico Rector« ne može sjeći općinske šume, jer one služe samo za upotrebu i dobrobit barbanske komune.²⁸ Iz ovih uglavaka vidljivo je, da je Barban iza g. 1516. uglavnom zadržao svoja stara prava, običaje i obaveze, koje je imao za vrijeme Habsburgovaca, a i ranije.

Postavši g. 1536. zajedničko feudalno dobro Loredana, ovi su na tom području preuzeli potpunu upravu, sa vlastitom jurisdikcijom, kojoj su stanovnici ovog feuda bili podvrgnuti gotovo tri slijedeća stoljeća. Barban i Rakalj sada više ne potpadaju pod jurisdikciju labinskog podestata, nego im sudi njihov feudalni vlasnik (»padron«). Prizivi u građanskim sporovima upućuju se auditorima, a u krivičnim avogadorima. Nameti su stanovnika ostali isti kao ranije, te je naglašeno jednom od točaka kupoprodajnog ugovora, da kupac ne može podanicima namete povećavati,²⁹ a od g. 1637. Loredani vrše sudovanje i u drugoj instanci u krivičnim i građanskim sporovima.³⁰

Prema podacima G. F. Tommasinia iz prve polovice XVII. st., ovo feudalno dobro obuhvaćalo je prostor od oko 40 milja. Barban leži oko jednu milju udaljen na zapadnu stranu od rijeke Raše, i oko četvrtinu milje sa strane iste. Nalazi se na uzvisini, te ima u sredini kaštel u kojem se nalazi zborna crkva, stan kapetana i fatora (»fattor«), te magazini za smještaj prihoda vlasnika feuda, a u slučaju rata ova tvrđavica služi za povlačenje stanovnika. Okolica je lijepa i plodna, te bogata pašnjacima i raznim vrstama žita i vina. Rakalj se nalazi južno od Barbana u predjelu Raškog kanala, vrlo je naseljen radi lijepe okolice i zdravog zraka. Samo feudalno dobro graniči na istoku sa rijekom i kanalom Raše, na jugu sa područjem Pule i Vodnjana, na zapadu opet sa Vodnjanom i Sv. Vincentom, te na sjeveru sa Žminjom i Sv. Ivancem. U svemu na tom području može biti oko 300 kuća, a gotovo čitavo stanovništvo sačinjavaju Slaveni, koji se bave zemljoradnjom, izuzevši mali broj onih koji borave u gradu.³¹

28 Senato mare. Cose dell'Istria. Atti e mem. IX., s. 97—100.

29 Viđi pod 18.

30 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 33.

31 G. F. Tommasini: De commentari storici-geografici della Provincia dell'Istria, Libro VII. L'Archeografo Triestino, Vol. IV., s. 490—492.

Oblik upravljanja ovim feudalnim dobrom određen je knjigom terminacija. Taj kodeks sadrži 91 terminaciju, koje su donosili u vremenu od godine 1576. do 1743. razni feudalni gospodari iz porodice Loredan. Sama građa nije donesena sistematskim redom, te često kasnije terminacije ponavljaju propise ranijih terminacija, ili se na njih pozivaju, a među pojedinim terminacijama nalaze se i proglassi, pisma, te molbe stanovnika ove jurisdikcije i t. d.

Samo unutrašnje uređenje feudalnog dobra Barban—Rakalj, prema knjizi terminacija, u glavnim crtama bilo bi slijedeće :

Na čelu feuda stoji kapetan (»capitano«), koji upravlja cijelim područjem, te ima i političku i sudsku vlast. Njega postavlja vladajuća kuća Loredan. Dužan je da stalno boravi na području feuda, a pri vršenju službe pripada mu i pravo na 10 stanovnika Barbana, koji su mu, na čelu sa desetnikom (»caporale«) služili kao vojnici i u slučaju potrebe stajali na raspoloženju sa oružjem.³² Kapetani su u ime Loredana djelomično donosili i razne odredbe; tako je Rocco Antonio Marchese Gravisi g. 1739. donio jedan proglas (»proclama«),³³ a Marc' Antonio Pellegrini u 1742. g. donio je 10 terminacija.³⁴ Međutim nisu mogli donositi nikakve odredbe, koje su se ticala bratovština, bez učešća župana i župnika.³⁵ Izbor župana, podžupana, fontika, i bilo koje druge službe nije se mogao vršiti bez prisustva i učešća kapetana.³⁶ U vršenju sudske vlasti imao je pravo i da sudi konačno, bez prava priziva, i to u građanskim sporovima do 60 lira, a u krivičnim do 30 lira,³⁷ no nije mogao samostalno rješavati slučajeve umorstva, nego je iste bio dužan prijaviti padronu u Veneciju i čekati na njegovo rješenje.³⁸

Prema postojećim podacima, ovim feudalnim dobrom, od njegovog postanka pa do g. 1814. upravljalo je 70 kapetana, i to :

15.. Moscone, 15.. Prianer, 1540. Mario Bertaccio, 1545. Pietro Negri, 1553. Giov. Pietro Ravenoldo, 1555. Agostino Lanza, 1556. Silvestro de Andretis, 1557. Girolamo Pamporga, 1561. Bartolo Fanzago, 1562. Giov. Francesco Gavardo, 1566. Simon Lexich, 1570. Gerolimo de Asola, 1576. Giacomo Proffici, 1577. Petro

32 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 78.

33 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 132.

34 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 141

—160.

35 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 57.

36 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 48.

37 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 58.

38 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 114.

Dragano, 1590. Martin Ergiavaz, 1609. Antonio Capello, 1610. Ottavio Magagnati, 1612. Spinelli, 1612. Ercole Alcurio, 1621. Lunardo da Ca Padoxani, 1634. Anton-Maria Braniporte, 1635. Bortolomio Ziralardi, 1636. Zuanne Primeccio, 1636. Zupan Zuanne Toncovich, 1639. Ettore Vido, 1642. Bortolomio Manzin, 1651. Girolamo Franchini, 1655. Piero Pinco, 1657. Iseppo Brutti, 1659. Girolamo Bonmartini, 1660. Agostin Negri, 1662. Giov. Battista cav. Negri, 1663. Battista Scampicchio, 1664. Iseppo Barbarigo, 1664. Cesare Barbabianca, 1665. Francesco Mladineo, 1674. Nicolò Zoja, 1682. Giovanni Venerio, 1687. Marco Zane, 1694. Giov. Domenico Spiera, 1696. Antonio Corsini, 1698. Alvise Corsini, 1703. Giovanni Francovich, 1717. Antonio Francovich, 1726. Giuseppe Fiorio, 1728. Andrea Canonici, 1730. Anton-Maria Bressanin, 1731. Giov. Pietro Besengo, 1737. Alessandro Gavardo, 1738. Giuseppe Piantoni, 1738. Rocco Antonio Marchese Gravisi, 1741. Vincenzo Urbasio, 1741. Giacomo Vendramin, 1742. Marc' Antonio Pellegrini, 1742. Felice Maria Barbato, 1750. Girolamo Manzioli, 1751. Francesco Candido, 1754. Pietro Paolo Corte, 1757. Nazario Corte, 1758. Anibale Verzi, 1762. Giov. Lucio Capello, 1767. Michiel Angelo Barbini, 1770. Lorenzo Capello, 1777. Giacomo Antonio Pellizzari, 1778. Domenico Coppe, 1790. Francesco Alessio Co. de Bocchina, 1802. Tomaso Adrea Capponi, 1804. Pier Antonio Capponi, 1805. Giuseppe dalla Zonca, i 1814. G. F. Roco.³⁹

U službi kapetana stajao je kancelar («cancelliere»), kojemu je najvažnija dužnost da registrira sve vrsti isprava, oporuke, ili javne akte u zato određene knjige,⁴⁰ te da vodi spisak svih sporova i presuda.⁴¹ Nadalje on je dužan da čuva u kancelariji sve općinske knjige, knjige fontika, i bratovština,⁴² da sredi i čuva u kancelariji sve kancelarijske akte, u čemu ga je nadzirao kapetan.⁴³ Nadalje vodi evidenciju o žitu koje se je dijelilo pučanstvu na dug,⁴⁴ ubire sav novac od tog žita, i o tom dnevno polaže račun kapetanu,⁴⁵ koji je ujedno svakih 6 mjeseci kontrolirao cjelokupno stanje kancelarije.⁴⁶ Dužan je da bilježi imena dužnika bratovština,⁴⁷ sređuje njihove račune i blagajnički no-

39 Ovjerovljeni prijepis ovog popisa po G. Battelu iz komunalnog barbanskog arhiva, nalazi se u II. dijelu barbanske knjige terminacija: »1767. Visita dell'illustrissimo signor Michiel' Angelo Barbini, giudice delegato«, f. 149v. Državni arhiv Rijeka.

40 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 48.

41 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 76.

42 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 31, 86.

43 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 94.

44 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 90.

45 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 93.

46 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 95.

47 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 125.

vac,⁴⁸ te vodi registar o zakupima dobara bratovštine.⁴⁹ Kancelar je bio plaćen za svaki dokumenat po određenoj tarifi, i to bilo za civilni, bilo za krivični.⁵⁰ Kasnije je bilo određeno, da ga se ima plaćati iz prihoda bratovština i fontika.⁵¹ Morao je da ima pomoćnika (»coadiutore«), koji je morao biti Hrvat, odnosno poznavati hrvatski jezik,⁵² što je bilo potrebno radi hrvatskog stanovništva, koje obično nije znalo talijanski, Obojici je bilo zabranjeno da napuštaju teritorij jurisdikcije,⁵³ a isto lako i kapetanu, kao i ovoj dvojici zabranjeno je da se bave trgovinom, zajmovima, ili bilo kakovim drugim poslovima u svoju korist.⁵⁴

Komunu je zastupalo tijelo od 13 osoba, i to 12 sudaca (»giudici«) i pučki prokurator (»procurator del popolo«).⁵⁵ Suci su bili birani na godinu dana, i to naizmjenično, u turnusu tako, da je uvijek na red dolazio najstariji u službi, a bilo je također određeno, da se ne smije birati sudac, koji je u srodstvu do trećeg stepena sa bilo kojim od postojećih sudaca.⁵⁶ Suci su morali u određenom roku u samom mjestu sagraditi kuću i tamo isprva boraviti barem na blagdane, pa je i to bio jedan od uslova za ovu dužnost.⁵⁷ Prema kasnije donesenoj odredbi morali su stalno u mjestu boraviti, a za odlazak iz mjesta bila je potrebna dozvola kapetana.⁵⁸

Stari slavenski tip seoske općine zadržao se je i unutar ovog feudalnog dobra. To nam dokazuje postojanje župana i podžupana (»zuppani e pozuppi«), koji su i ovdje glavari komune te njome rukovode, a prema vani su njeni izaslanici odnosno predstavnici. Oni su kao i suci dužni da stalno borave unutar kaštela, zajedno sa porodicom i svojom imovinom, pod prijetnjom globe i oduzimanja službe.⁵⁹ Kasnije je bila donesena i odredba da nitko ne može biti izabran za tu dužnost tko nema u mjestu svoju vlastitu kuću, a ukoliko je tjedan dana odsutan, gubi ovaj položaj.⁶⁰ Župan i podžupan dužni su da se brinu za opskrbu komune svim što je potrebno, te da o tome pismeno izvjestе kapetana.⁶¹

48 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 129.

49 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 129.

50 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 4—5.

51 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 98.

52 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 94.

53 Ibidem.

54 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 97.

55 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 63, 64 i slj.

56 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 72.

57 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 39.

58 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 105.

59 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 6.

60 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 39.

61 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 29.

Ovlašteni su da sude u prvoj instanci,⁶² ali ne u krivičnim sporovima; također nisu imali pravo da donose ikakove odredbe, pod prijetnjom globe i gubitka službe. Vođenje krivičnih postupaka i donošenje odredaba bilo je zadržano isključivo za kapetana.⁶³ U manjim prekršajima mogli su izricati novčane kazne do 10 lira, koje su se primjenjivale na korist komune.⁶⁴ Dužnost im je trajala godinu dana, a iza toga da bi mogli biti ponovno birani na istu dužnost, nisu je smjeli vršiti najmanje kroz dvije slijedeće godine.⁶⁵ Župani koji su jednom već vršili tu službu, nisu mogli da se za istu natječu zajedno sa podžupanima. Podžupan je mogao postati županom, ali je morao provesti prvo dvije godine na dužnosti podžupana, a slijedeće dvije godine nije smio uopće da vrši tu dužnost. U tom slučaju imao je prednost za taj položaj pred županom, koji je jednom već bio u toj službi.⁶⁶ Naročito strogi propis bio je donesen u pogledu rakaljskog župana; bio je dužan, da sve počinjene delikte na području Raklja odmah prijavi u Barban, uključivši ovamo i umorstva, i to pod prijetnjom novčane kazne, bičevanja, tamnice, izгона, i ostalih kazni, koje je kapetan mogao donositi. Isto tako župan je bio dužan da ubilježi svaku civilnu presudu u posebnu za to određenu knjigu, i da tu presudu strankama pročita.⁶⁷ U odsutnosti kapetana župani i podžupani su izdavali i dozvole za prodaju životinja;⁶⁸ određivali su također ispravnost mjera i utega, te kvalitet mesa određenog za prodaju.⁶⁹ Bili su oslobođeni od plaćanja desetnine.⁷⁰ U slučaju smrti kapetana, dok je to mjesto bilo ispražnjeno, župan je imao pravo da utjera dugove od općinskih dužnika.⁷¹ Nije mogao istovremeno da vrši i dužnost pučkog prokuratora, te fontika, jer je to bilo izričito zabranjeno.⁷²

Daljnja važnija služba unutar feuda je dužnost fontika (»fonticaro«), koji upravlja raspodjelom žitarica za cijelo to područje. Sve vrste žitarica, koje su gastaldi prikupili za crkvu ili bratovštinu s naslova zakupa, ili drugih tereta, izručivali su uz određenu cijenu fontiku; ovaj je zatim uz višu cijenu vršio raspodjelu i prodaju tih

62 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 32.

63 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 24.

64 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 30.

65 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 20.

66 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 113.

67 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 53–54.

68 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 30.

69 Ibidem.

70 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 32.

71 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 41.

72 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 116.

žitarica među pekare mjesta. Na taj način raspolagao je ujedno stalnim prihodom odnosno glavnicom, koja se je primjenjivala u javnu dobrobit, izuzevši njegove troškove. Niti seljaci nisu smjeli prodavati žito nikom drugome osim fontiku. On je bio dužan da dnevno izvješćuje kancelara o količini primljenog žita radi njegove evidencije.⁷³ Količina žita, koje je prodavao nije mogao slobodno raspolagati, nego samo do određene količine po osobi («moza dieci»). Raspodjelu je vršio tri puta godišnje,⁷⁴ a svaka raspodjela morala je biti pismeno odobrena po kapetanu.⁷⁵ Cijene žitu određivali su u zajednici kapetan, pučki prokurator i župan.⁷⁶ Za ispravno vršenje službe fontik je morao položiti jamčevinu («pieggiaria»),⁷⁷ a služba mu je trajala također godinu dana (do Sv. Mihajla 29. IX.). 8 dana nakon isteka roka službe morao je položiti račun o svome radu te izravnati i srediti blagajnu.⁷⁸

Upravitelj crkvenih dobara i dobara bratovština je gastald («gastaldo»). Njegova služba je izborna, a izbjegavalo se je, da itko ponovno vrši istu službu.⁷⁹ Izbor gastalda vršili su članovi bratovštine, i to u kaštelu, u prisutnosti kapetana, župnika i župana, a nisu se u tu službu mogli birati dužnici bratovštine. Izabrani gastald morao je također položiti jamčevinu za ispravno vršenje službe. Svećenicima je ova dužnost bila zabranjena.⁸⁰ Unatoč njegove dužnosti upravljanja, u svojoj djelatnosti gastald je bio dosta ograničen. Tako nije mogao vršiti razdiobu žita ili vina bratovštine bez pismene dozvole kapetana,⁸¹ a nabavke i troškove mogao je činiti samo u vrijednosti do 10 lira.⁸² Rok trajanja službe bio je godinu dana, a nakon toga morao je također u roku od 8 dana položiti račun o svome radu u prisutnosti kapetana,⁸³ i 20 dana nakon toga potpuno podmiriti i srediti blagajnu.⁸⁴ Uz službu gastalda donekle je vezana i služba esatora («esatore»), koji je preuzimao žito od gastalda i dalje ga upućivao prema nalogu kapetana, a isto tako bio je dužan da preuzme u pohranu i svaku drugu količinu žita, koju je tko bio dužan da preda.⁸⁵

73 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 7.

74 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 60.

75 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 55.

76 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 59.

77 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 7.

78 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 10, 124.

79 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 32.

80 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 57—58.

81 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 51.

82 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 52.

83 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 9.

84 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 72.

85 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 92.

Ako usporedimo službu gastalda ovog vremena sa gastaldom iz XII. i početka XVI. st., možemo zaključiti, da se je značaj ove službe dosta izmijenio. Dok je ranije gastald bio predstavnik komune, ovdje je njegova funkcija svedena na isključivo upravljanje prihodima crkve i bratovštine, pa je prema tome mnogo ograničenija.

U prvoj polovici XVIII. st. bilo je na području ovog feudalnog dobra 14 bratovština (»scuole«): Sv. Sakramenat, Sv. Krunica, Bl. Gospa od Pornjane (»della Porgnana«), B. G. Sniježna, B. G. od Centura (»della Centura«), Sv. Nikola, Sv. Ivan, Sv. Petar, Sv. Antun Padovanski, Sv. Antun Opat, Sv. Sebastijan, Sv. Duh, Sv. Eleuterije i Sv. Martin.⁸⁶

Crkve i bratovštine posjedovale su zemljišta nazvana zatike (»zatiche«), koja su bila davana u zakup putem javne dražbe, i to na rok od 5 godina.⁸⁷ Iza toga roka, ukoliko je seljak ostao na zemlji, morala se je isprava o zakupu obnoviti. Obnova zakupa spadala je u dužnost prokuratora bratovštine (»procurator delle scuole«).⁸⁸ Stanovnici su bili i povremeno pozivani putem javnih oglasa na obradu zemalja bratovština, i to pod prijetnjom novčane kazne.⁸⁹ Prihode bratovština ubirali su u zajednici župan i župnik,⁹⁰ a nadzor nad novčanim stanjem bratovštine vodio je kapetan.⁹¹ On je također bio ovlašten da primora dužnike na isplatu duga, pod prijetnjom krivičnog postupka,⁹² a dužnici su mogli svoje dugove isplatiti polovicu u žitu, a polovicu u novcu.⁹³ Troškovi za crkvu mogli su se činiti samo uz odobrenje župana, podžupana, crkvenog prokuratora (»procurator delle chiese«) i župnika, a bila je potrebna i dozvola padrona iz Venecije.⁹⁴

Osim svih napred navedenih službi, značajna je još i služba fatora (»fattor«), koji je neka vrsta upravitelja, odnosno nadstojnika feudalnih dobara i prihoda. On je kao takav dužan da stalno boravi u kaštelu.⁹⁵ Postojale su još i neke niže dužnosti; tako između ostalog neka vrsta žandara ili žbira »cavalier«, kojemu je bila glavna dužnost izvršavanje

86 Volantni papir sa naslovom: »Scuole laiche di Barbana nel 1741« nalazi se u kodeksu, te je vjerojatno savremen, jer se s druge strane nalaze bilješke o crkvenim prihodima iz god. 1767.

87 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 29.

88 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 129.

89 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 142.

90 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 57.

91 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 31.

92 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 126.

93 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 88.

94 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 88.

95 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 42.

presuda, a bio je plaćen po određenoj tarifi za svaki pojedini slučaj u svom poslu.⁹⁶ »Marcari« su bili ubirači daća, koje su podanici plaćali vlasniku feuda;⁹⁷ »Contestabili« neka vrst glavara stražara, koji su imali dužnost da prijave svaku vrst zločina ili prestupa, koji se je desio unutar kaštela;⁹⁸ »giustizieri« su nadzirali ispravnost mjera i utega;⁹⁹ »guardiani« su čuvari kaštela.¹⁰⁰

Važno je još napomenuti službu kamerlenga (camerlengo), koji je ubirao općinski novac i rukovodio blagajnom, no o utrošku novca nije sam odlučivao, nego u suglasju sa kapetanom, županom i pučkim prokuratorom.¹⁰¹

Obaveza podavanja feudalnom gospodaru sastojala se je i ovdje u izručivanju desetine od žita, vina i janjadi. Podanici nisu mogli raspolagati svojim prihodima, niti s njima plaćati ikakove obaveze prije nego što izruče dužnu desetinu.¹⁰² Oslobođeni plaćanja desetine, pored župana i podžupana, bili su samo župnik i kanonici, i to samo u pogledu vlastitih dobara, ili zemlje koju su nanovo obrađivali. Za zemljišta uzeta u zakup, kao i sva ostala, bili su i oni obvezani na ovo podavanje.¹⁰³ Desetinu je ubirao kanevar (»canevaro«), te je o tom polagao račun fatoru, koji je zatim vršio diobu sa barbanskim kaptolom, i izručivao mu četvrti dio. Desetinu od janjadi ubirali su zajedno kanevar i kancelar,¹⁰⁴ a janjad, koja se je uzimala u ime desetine, prodavala se je iza toga na javnoj dražbi.¹⁰⁵ Desetina od žita morala se je isplatiti tokom mjeseca kolovoza, a od vina tokom studenoga, i to pod prijetnjom novčane kazne od 25 lira.¹⁰⁶ Stanovnici Raklja, ukoliko su na barbanskom teritoriju vršili sjetvu, uzgajali vinograde ili ovce, bili su također dužni ovdje plaćati desetinu.¹⁰⁷

Iz više odredaba pojedinih terminacija može se zaključiti, da su stanovnici bili potpuno slobodni, da su mogli biti vlasnici i slobodno raspolagati svojim nekretninama, te svojom imovinom uopće. Sama komuna posjedovala je također zemljišta, i podjeljivala ih na obradu

- 96 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 5.
- 97 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 7.
- 98 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 44.
- 99 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 12.
- 100 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 63—64.
- 101 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 84.
- 102 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 18.
- 103 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 27.
- 104 Ibidem.
- 105 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 112.
- 106 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 37.
- 107 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 28.

pojednim seljacima.¹⁰⁸ Stanovnici su dobivali zemljišta na obradu i od padrona, uz obavezu desetine, te ih nisu mogli na nikakav način otuđivati.¹⁰⁹ Kasnije je bila donesena i odredba, prema kojoj stanovnici Raklja nisu smjeli otuđivati svoja dobra bez dozvole, a stranci nisu mogli uopće sticati nekretnine na području Raklja.¹¹⁰

Sve pismene sastavke, oporuke i isprave u pogledu raspolaganja vlasništvom dužan je bio da sastavlja notar (»nodaro«). Obzirom na hrvatsko stanovništvo od notara se je tražilo dobro poznavanje hrvatskog jezika, a po njemu sastavljene isprave imale su pravnu snagu, jednako kao da su učinjene u kancelariji.¹¹¹ Svakih 15 dana notar je bio dužan da izvjesti kancelara o učinjenim ispravama, što je ovaj morao unijeti u posebnu knjigu i čuvati u kancelariji.¹¹²

Detaljne su još i razne druge odredbe. Naročito je bila zabranjena sječa šuma pod prijetnjom strogih kazni;¹¹³ Kapetanu je bilo zabranjeno da izdaje dozvolu za sječu općinskih šuma, nego su to pravo imali samo župani i podžupani.¹¹⁴ Opsežni su i sanitarni propisi, koji određuju dužnosti liječnika (»chirurgo«), te propisi o bolnici; ovom upravljaju također dva prokuratora. Zatim je određen i kvalitet, te način prodaje živežnih namirnica i vina. Budući da područje ovog feudalnog dobra u to doba nije bilo dosta naseljeno, to su se putem terminacija donosili povoljni uslovi za njegovo naseljavanje. Opširniji su propisi o načinu sticanja i obrađivanja neobrađenih zemljišta, o podnašanju tužbi za počinjenu štetu, o ispaši životinja, o lovu, ribolovu i t. d.

Pored ovih ukratko iznesenih, najvažnijih propisa, bilo je doneseno i mnogo drugih detaljnijih odredaba o pravima i dužnostima podanika.

Potrebno je na kraju napomenuti, da se je na ovom području, unatoč vjekovnih utjecaja i gospodara, i kroz čitavi period dominacije venecijanske porodice Loredan, održalo gotovo čisto hrvatsko stanovništvo. To nam dokazuje i knjiga terminacija, gdje su skoro sva imena i lokaliteti hrvatski. Sam barbanski arhiv, kako se je moglo doznati, izgorio je krajem prošlog stoljeća.

108 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 75.

109 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 38.

110 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 132.

111 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 134.

112 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 164.

113 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 50, 69, 73, 84.

114 Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana, Vol. I. 1576, c. 29.

Primjerak knjige terminacija u prijepisu čuva se u Državnom arhivu u Rijeci. Veličine je 155:205 mm, uvezan u deblji papir, prevučen pergamenom, dobro je sačuvan. Naslov na uvezu: »I. Statuto Municipale di Barbana 1576—1743«, pisan kapitalom. Uvez će biti savremen, ili možda iz druge polovice XVIII. stoljeća. Nešto manjeg formata 145:195 mm su 8 strana indeksa, koji nije foliran, uvezan je naknadno i nalazi se ispred teksta. Na nefoliranom listu slijedi natpis »Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana Vol. I. 1576«, pisan također kapitalnim slovima, pa nije moguće konstatirati da li je to isti rukopis kao na uvezu. Tekst foliran 1—174 (10 praznih listova iza teksta nije folirano). Folij prepisivač naziva carta.

Tekst kodeksa pisan je sa dva rukopisa, ali po papiru se vidi, da je drugi pisar neposredno nastavio posao prvoga. Prvi rukopis obuhvaća folije 1—100, i gotovo sve marginalne bilješke. Obzirom na starost papira, pisar je mogao početi sa prepisivanjem već oko g. 1733. Drugim rukopisom pisan je folij 100—174, zatim indeks, te neke marginalne bilješke, kao i marginalna bilješka »vedi à carta«. Budući da je zadnja terminacija donesena 10. XI. 1743. a i papir je iz g. 1745. možemo zaključiti, da je nastavak prijepisa drugim rukopisom savremen, odnosno iz tih godina.

U istu knjigu posebno je na kraju uvezano 12 folija sa drugim sadržajem, koji nosi naslov: »Concordato dalla Serenissima Republica di Venezia con la Corte di Roma in ordine al Santo Offizio dell'Inquisizione«. Pisano drugim rukopisom, ali po svoj prilici isto iz polovice XVIII. stoljeća.

Prigodom štampanja predmetne knjige ostavljena je stara interpunkcija, a promijenjena je samo u slučaju, ako bi za današnjeg čitaoca tekst postao nerazumljiv. Velika slova unutar rečenice izmijenjena su u mala radi usklađivanja sadašnjem pravopisu. Ujedno su i sve kratice razriješene.

U pogledu prijepisa slova »V« i »u« preuzet je točan način pisanja prepisivača, osim u indeksu pod slovom »U«, gdje je svaka početna riječ u redu prepisana sa »U«, radi razumijevanja nekih riječi, koje zahtijevaju takav način pisanja, na pr. »Uua«.

**LIBRO TERMINAZIONI DELLA GIURISDIZIONE
FEUDALE DI BARBANA**

VOL. I.

1576.

Termination 1

Noi Leonardo Loredan signor, e padron di Barbana Castel Nouo, e loro territorii ecc.

Affinche i sudditi nella materia delle cose comestibili, sapino, come regolarsi, cosi nel uendere quelli, che volessero far beccaria, come gl'altri per comprare, ordiniamo, e terminiamo noi Leonardo Loredan signor e padron di Barbana Castel Nouo, e loro territorii, che le carni, che saranno uendute in queste beccarie, non possino hauer prezzo maggiore che quanto resta da noi stabilito nella seguente forma in pena di L. 25 per cadauna uolta, la metà applicata all'accusatore.

Il manzo, uitello, e uitella si uedeuanno per unze	L. :4
Il castrado la unza	L. :3
La coradella col budello	L. :4
La testa, e piedi	L. :4
Le mulle	L. :4
Il becco castrato	L. :4
La capra, e pecora	L. :2
La coradella	L. :3
La testa, e piedi	L. :3
Le mulle	L. :3
Il capretto da Pasqua fino all'Ascensione cioè fino la domenica doppo, à occhio si uenderà il quarto	L. :10
La coradella, e testa con li penini	L. :5
Le tripette	L. :2
E dal sudetto tempo dell'Ascensione in poi si uenderà alla unza	L. :....

La coradella, e testa con li penini	L. :5
Le tripette	L. :2
Dal sudetto tempo in poi	L. :3
Intendendosi dell'agnello, e capretto.	

2. Carni. Il presente ordine, e terminatione sia eseguito, et osseruato da cadauno inuiolabilmente in pena di L. 25 per cadauno, e cadauna uolta, che contrafarà oltre il douer perder tutte le carni che hauerà uenduto, ouero hauerà dato principio à uender più caro delli sudetti prezzi, et ogni uno.....¹ della qual pena, e carne sarà..... tenuto sacreto, et ita.

3. Contestabile. Essendosi..... ese Antonio Steffanich eletto li pa....
fiera, su suol far in questo..... consuetudine la prima domenica..... signore, che questo commun per ordine..... alli contestabili, che così nel giorno..... (do)ppo della festiuità di misser San Nicolò uengono eletti per le spese, che si fà nelli giorni sudetti L. 10 con li quali conuencono pagar li pifferi, che da terre (c. 2) forestiere uengono ad honorare dette fiere, e preparargli da mangiare per due giorni continui, almeno per cadauna uolta, e similmente al cancellier et offitiale, et altri huomini, che attendono in tal giorno accompagnare essi contestabili, et essendo ogni cosa nei presenti tempi cara fuori di modo, rispetto agli anni, e tempo ch'era, già quando, che fù terminato di dar del danaro del sudetto comun, solamente le lire dieci sudetto, non può egli resistere di gran lunga alla spesa, che si fà per la ragion sudetta, suplicandone à douer prouer prouedere à questo inconueniente in quel miglior modo, che ci hauesso parso, et hauutosi sopra ciò prima ogni debita informatione, così delli zuppani, pozuppi, et altri zudesi di questo luogo come da diuerse altre persone. Per la presente definitiua terminatione sia terminato, statuito, e fermamente ordinato e pronunciato, che de cetera li contestabili sudetti, che à tempo saranno eletti al detto carico, habbino da questo commun L. 25 de piccoli, oltre le solite regalie con le quali pagar debbano alli pifferi sudetti per le loro fatiche oltre le spese di bocca L. 6 di donatiuo accioché habbino causa di uenire nelli giorni sudetti à far anco ogn'altra spesa debita et ordinaria, e così diciamo, terminiamo, e pronunciamo, ecc.

4. Zuppano Castel Nouo. Hauendo anco oculata fide hoggi ueduto, mentre si trouiamo in Castel Nouo per esser assistenti nel far del zuppano giusta l'organatione, che alcuno delli uicini di detto luogo, non solamente uoleua accettar detto carico, ma ne anco intendeuano d'esser proposti. Al che douendosi prouedere, accioché gl'huomini, e commun predetto non uenisse à patire per tal causa

delle cose necessarie. Con la presente definitiua terminatione sia terminato, e fermamente pronunciato, che cadaun di detti uicini possa esser proposto, eletto, e ballottato al carico del detto zuppanato, e quello, che dalla maggior parte d'esso commune sarà eletto, e confermato, non possa per alcun modo rifiutare in pena di L. 50 de picoli applicati a necessari di detto castello, douendo però il detto zuppano hauer contumatia altrettanto di tempo che s'arà quando però egli non contentasse di esser riballottato con gl'altri acciochè ogn'uno possa e debba procurar, et attender, il beneficio del detto commun.

5. Gastaldo di Castel Nauo. Vedi a c. 124

E perche si hà anco inteso che quelli uicini, che uengono ad esser elletti in gastaldo della Madonna di detto luoco, ricusano d'acccettar detto carico, per non cauarne quelli utili, che uorrebbero, il che ridonda in malefitio graue (c. 3) di detta chiesa, con offesa del signor Iddio. Però sia terminato, et ordinato, che de cetero quello, che sarà gastaldo, et eletto al sudetto carico del detto commun, non possa rifiutare per qualsiuoglia causa in pena di L. 50 de picoli applicate alla chiesa, e ciò in conformità di quanto resto terminato altre uolte nel gouerno della chiesa di misser San Nicolò di Barbana, et ita.

6. Fieno per il castello.

Hauendo il magnifico capitano nostro caualcato hoggi nel territorio di Barbana alla ualle deputata per prato, per conto nostro posta nella contrà di San Zuanne, la qual ueduta oculata fide, esser di poco utile per fieno. Instando così Micho Cherboc, che le fosse concessa detta ualle, per poter in quella seminar biauè et altro, offerendosi di uoler condarre à tutte sue spese in castello del suo proprio fieno quanto fosse da esso capitano terminato, e ueduti che se potesse raccogliè in detta ualle, e per conto delli Il che inteso, et hauuta matura con cose premesse. Per la presente terminatione terminiamo, e terminando pronunciamo detta ualle esser goduta e coltiuata dal detto Micho e posterì con conditione ogn'anno di douere, a cominciando dal presente à condur in castello per conto della stalla predetta à tutte sue spese uno carro di fieno buono, e sufficiente douendo anco oltre di ciò pagar la uera e giusta decima delle biauè ò altro, che raccogliè in detta ualle, giusto all'ordination, et ita, ecc.

7. Tariffa del cancellier, e coualier.

Hauendo ritrouati infiniti disordini, e consuetudini senza scrittura di sorte alcuna, interpretate da chi ad un modo, a da chi ad un altro, il che partorisce infinite discordie, scandali, e rumori, trà qualli ui si attroua questo, che non ui è ordine, ne tariffa alcuna delli pagamenti delle mercedi del

cancellier e cauallier di questo luogo; disordine di molto momento. Al che uolendo prouedere e terminare circa li pagamenti del cancellier e cauallier sudetti, tolta prima diligente informatione delli pagamenti, che si fanno nelli luochi circouicini, et hauuto riguardo à gl'anni, che al presente corrono molto penuriosi per essersi incaritato ogni sorte di cosa, e hauuta mira e consideratione alle facende che si fanno, che sono assai poche, e medesimamente, che il cauallier predetto possa guadagnarsi il uitto, e uestito per se e sua famiglia, per hauer occasione d'eseguire com'è giusto et honesto, e considerato maturamente quanto in ciò si conueniua, e specialmente hauto riguardo all'uso, e consuetudine antica circa detti pagamenti hà con ogni miglio modo terminando ordinato le susseguenti tariffe.

c. 4. Tariffa delli pagamenti del cancellier nel ciuile.

Per ogni citatione	L.	: 1
Per ogni termine	L.	: 1
Per ogni dimanda	L.	: 4
Per ogni risposta	L.	: 4
Per production d'ogni scrittura	L.	: 4
Per production di semplice dimanda in scrittura	L.	: 2
Per admission	L.	: 2
Per registro d'ogni scrittura, per ogni facciata	L.	: 3
Per registro, che passi la facciata	L.	: 2
Per ogni esame di testimonio	L.	: 4
E se sopra interrogatorii	L.	: 8
Per atto interlocutorio straordinario	L.	: 4
Per ogni sentenza difinitiuua	L.	: 4
fino à L. 10, e da 10 fino alle 25	L.	:10
E da 25 fino à L. 100	L.	:16
E per ogni summa d'ogni desena	L.	: 4
Per appellation in uoce	L.	: 2
In scrittura	L.	: 4
Per copia di sentenza fino à L. 10	L.	: 2
Da lire 10 fino à L. 100	L.	: 4
E per ogni summa	L.	:10
Per ogni protesto	L.	: 4
Per ogni sequestro sino à L. 10	L.	: 4
E sopra ogni summa	L.	: 4
Per citation in lettere	L.	: 2
Per citation di lettere in assenza	L.	: 4
Per copia	L.	: 4
Per ogn'altra	L.	: 4
Per relation di precetto penal	L.	: 4
Per ogni legalità	L.	: 4
Per abbreviatura d'ogni instrumento	L.	: 4

Per stride	L. : 4
Per testamenti et inuentarii di ducati 10 infra	L. 1 :16
Da ducati 10 fino li 50	L. 3 :—
Per ogn'altra summa	L. 6 : 4
Per estratto d'instromento in publica forma fin L. 100	L. 1 :—
Sopra ogni summa	L. 6 : 4
Per sicurta di ciascum uicin	L. — : 8
Per ogni licenza	L. — : 4
Per nota d'un pegno	L. — : 4
Per deliberation fino à L. 25 s. 4, e per ogni sum- ma, e per ogni lira	L. — : 1
Per le sentenze di fuori per lira	L. — : 2
Per annotation di procura	L. — : 4
Per copia	L. — :12
Per compromesso per parte s. 4	L. — : 8
Per instromento di tutela, e cura	L. — :12
Per accusa di danno dato	L. — : 2
Per copia	L. — : 2
Per stima con la copia	L. — : 4
Per sopra fuoco	L. 3 : 2
Per ogni carta di copia	L. — : 4
Per registro di lettere.....,	L. 6 : 4
Per copia di quelle	L. — :12

Nel criminale

Per denuncia ò querella	L. — : 4
Per uiso e reperto	L. 1 : 4
Fuori di Barbana	L. 3 : 2
Per ogni testimonio à ofesa	L. — :10
Per inquisition d'ogni inquisito	L. 1 : 4
Per proclama d'ogni reo con publication	L. 1 : 4
Per ciascuno atto	L. — : 4
Per difese	L. — : 4
Per ogni testimonio à difesa non citati legiti- mamente	L. 1 :—
Nelli casi lieui	L. — :10
c. 5 Per costituito de plano	L. 1 : 4
Per costituito con opposition	L. 1 :10
Per costituito d'un presentato	L. 3 : 2
Per sicurtà	L. — : 8
Per costituito d'offesi	L. 3 : 2
Per sentenza pecuniaria fin à L. 50 s. 1, e per ogni summa	L. 3 : 2
Per sentenza di bando, ò corporale	L. 3 : 2
Per sentenza di morte, ò bando definitiuo	L. 6 : 4

Per ogni gratia	L. — : 4
Per liberation di bando à tempo	L. 15 :—
Per liberation di bando perpetuo	L. 30 :—
Per ogni carta di copia	L. — : 8
Per copia di sentenza à tempo	L. 1 :11
Per copia di sentenza perpetua di bando	L. 3 : 2
Per ogni altra copia di sentenza	L. 1 : 4

Tariffa delli pagamenti del Cauulier.

Per esecution di sentenze forestiere per	L. : 2
Per esecution delle sentenze della terra fino L. 25	L. : 8
E da li in sù per lira	L. piccoli 3
Con dichiaration, che la prima pignora che si chiama uolontaria sia fatta dalli offitiali, e non consignando il predetto pegno, sia fatta poi la pignora per forza dal cauulier nel modo sudetto. Per ogni presentato alle carceri uolontariamente per casi ubi ingeritur pena sanguinis, che per altri casi non e permesso dalle leggi il proclamar alcun.	L. 6 : 4
Per ogni retento per casi atroci, ò per doue ingeritur pena sanguinis	L. 6 : 4
Per cadauna retention di disobbedienza, ò pur per altro caso lieue in criminale	L. 1 : 4
Per legar alla Tortura al detto cauulier, se saprà legare, ouero ad altri, che facesse detta fattura	L. 5 :—
Per cadaun reo costituito de plano	L. :12
Per cadaun costituito alla tortura	L. : 4
Per andar à ueder alcun cadauere col cancellier per tuor il uisum et repertum sopra il territorio	L. 3 : 2
Per far detta funtione nella terra	L. : 4
Per andar sopra il luoco, che fosse con alcuno in difficultà sopra il territorio	L. 1 : 4
E nel luoco	L. :12
E se occorresse che per l'absenza dell'offitiale, il cauulier sudetto citasse alcun testimonio, ò facesse alcun sequestro, ouero pretesto, sia obligato crrisponder la metà al detto offitiale, si come occorrendo, che anco detto offitiale facesse alcuna esecutione spettante ad esso cauulier gli debba crrisponder medesimamente la metà dell'utile. E se il detto cauulier anderà à Castel Nouo à far alcuna esecutione di sentenza, sia pagato nel modo dichiarato	

di sopra, e di più per la strada L. : 8
 E facendo nel detto luogo alcun precetto penale,
 sequestro, intimatione, protesa soldi 4 per
 cadauno, e similmente per cadauna citation
 de testimonii et intimation à difesa L. : 4
 Ad alcun reo douendo esser pagato per una sola strada, se
 ben facesse diuerse esecutione in un medesimo tempo. Per
 spese di bocca, che farà alli priggioneri habbia (c. 6) soldi 10
 al giorno, oltre la solita regalia delle chiaui, che sono soldi
 10 al giorno.

**8. Pastor
 agli animgli.**

Uendendosi manifestamente, che li danni quotidianamente
 comessi nelle uigne, piantade, horti, ograde, et in ogni sorte
 di seminatione, che sono sopra questo territorio, causano,
 perche gl'animali, così grossi, come minuti uanno uagando
 per detto territorio, et entrano nei seminati à loro piacere,
 senza pastore, ne persona alcuna, che li guardi e custodisca,
 ciò correndo con graue danno delli patroni delle sudette
 uigne, piantade, horti, ograde e seminati, e con malefitio
 anco nostro per la decima, e uolendo noi prouedere anco à
 questo importante disordine.

Per ciò per la presente definitiua terminatione nostra, sta-
 tuimo e terminiamo, che de cetero non sia uicino alcuno, ne
 altra sorte di persona, e sia chi esser si uoglia, che ardisca
 per qualsi uoglia causa lasciar in pascolo alcuna sorte d'ani-
 mali, ò siano grossi, ò minuti, ne in quantità alcuna, benche
 minima, senza pastore, ouero custodia alcuna, in pena in
 caso di contrafattione al padrone d'essi animali di pagar per
 cadauna uolta, che saranno ritrouati senza custodia L. 10 de
 piccoli, la metà della qual pena sia dell'accusatore, et ogn'uno
 possa accusare, e così diciamo, ordiniamo, e terminiamo.

**9. Zuppani,
 pozuppi, e
 giudice ha-
 bitar deb-
 bano in
 Barbana.**

Si uede manifestamente, che ridducendosi ogn'anno di questi
 sudditi ad habitare fuori per il territorio, abbandonano que-
 sto castello, et il luogo, ch'è quasi del tutto dishabitato. Il
 qual importantissimo inconueniente causa due pessimi effetti;
 l'uno, che s'acresce mala qualità d'aria; e l'altro, che occorre
 ben spesso, che li ladri, et assassini, che del continuo pratti-
 cano per questo territorio, e per quelli delli circonuicini uen-
 gono nel luogo à suo bel piacere, rubbando quelle poche
 case, che sono com'è successo una delle notti passate che
 hanno rotto, e sualleggiato la bottega del pozuppo Zuanne
 Toncouich, li quali ladri potriano anco facilmente assediare
 il castello, nel qual non ui sono altri, che il magnifico signor
 capitano, e due guardiani, poco utili à difendersi, et essendo
 stata sempre mente degl'illustrissimi nostri preauttori di far
 habitar questo luogo non solamente dalli zuppani, pozuppi,
 e zudesi, che sono specialmente obligati habitarui dentro,

hauendosi tutti ritirati habitar per il territorio con poco amor della sua patria, ma anco gl'altri uicini, commodi similmente introdur delli forestieri, per aumentare li fuochi per le cause sopra narrate, e per molti altre mouenti l'animo. Però si fà anco publicamente intendere, e per la presente terminatione ordiniamo, e commandiamo, che il zuppano, pozuppo, e giudici debbano nel termine di mesi uno prossimo uenturo esser uenuti con le loro famiglie, e robbe, e specialmente uini e biaue d'ogni sorte habitar qui nel luoco in pena d'immediata priuatione delli loro offitii, e di più di pagar ducati 50 applicati à concieri, e fortificationi del castello, e similmente tutti li uicini commodi che stanno in campagna, uenir debbano almeno uno per casa con le biaue e uini suoi ad habitar à luoco e fuoco sotto la pena sudetta.

Ordinando appresso che tutti quelli, che s'attrouano hauer in questo luoco casali debbano nel termine di detto mese fabricarli, e riddurli habitabili, altrimenti si assegneranno à quelli, à chi uorrà fabricare, e che ne ricercherà si come già da diuersi ne sono dimandati, e richiesti a sua magnificenza, e tanto termina, ordina, e pronuncia, ecc.

10. Fontico.

Trà molti et infiniti disordini habbiamo trouato, ui e quello, il ferrito, et impiagato fontico, al qual e stato leuato per il poco gouerno di chi hebbe la cura, quasi affatto suo poco di capitale, e conuertito in uso e beneficio de particolari, da quali con difficoltà si potrà in breue tempo ricuperare, et hauendo noi considerato longamente il modo, con che si potesse ristorare in parte esso fontico, acciochè riacquissando forze, e facendo capitale potesse sostentar questo pouero popolo nelle sue necessità, essendo che li fontici ueramente sono il beneficio uniuersale. Però habbiamo con le presenti nostre fermamente prouisso, e statuito nel modo (c. 7) infra scritto, col quale non solamente si uenirà à beneficar il pouero fontico, ma anco conseruar le biaue nel luoco, perchè pagandole à prezzo honesto, non saranno così facilmente estratte fuori, e prima.

Che tutti li formenti, segalle, et ogn'altra sorte di biaua, che si ritrouano hauer le chiese, e confraternità di questo luogo, riceute dalli loro gastaldi, così per raggion d'affitti, come d'altro, siano consegnate al presente fontegaro d'esserle pagate in raggion di L. 8 il mozo del formento, di L. 7 il mozo di segalla, secondo fù posto da questo commun, e di L. 4 il mozo d'orzo, delle quali biauex detto fontegaro si farà debitore sopra un libro, in raggion, come s'è detto, douendo poi esso fontegaro à danaro tratto, pagar e sodisfar esse biaue, à chi di raggion s'aspetta, e secondo gli sarà ordinato al modo sudetto.

11. Metà delle biauè del fontico. Che el fonticaro sudetto debba detto formento e biauè dispensare alle pancogole di questo luoco, à danaro contado, con il bollettino però, e non altrimenti, da esserli fatto dalla cancelleria in raggion di L. 8:5 il mozo del formento, di L. 7:5 la segalla, di L. 4:5 il mozo dell'orzo. Douendo restar à beneficio d'esso fontico tutto l'utile, e guadagno, che si detrazerà dalli sudetti formenti, e biauè di più di quello si comprerà, come di sopra, acciochè egli con tal mozo possa far un poco di capitale per publico beneficio, del qual utile ne douerà poi render conto, esso fonticaro à tempo debito, detratto però quell'utile conueniente, chi al presente sarà limitato da noi, honorando zuppan, e procurator del popolo, al detto fonticaro per le sue fatiche. Che le pancogole sudette non possano comprar in altro luogo, ne far pane da uender d'altro formento, ne d'altre biauè, saluo, che di quello del sudetto fontico in pena di L. 50, 'perder il pane, et altre pene corporali ad arbitrio.

12. Che tutti li uicini, che uorranno uender de suoi formenti, ò altre biauè in grossa, ò in minima quantità, non possano quello uender ad altra persona, e sia chi si uoglia, saluo, che al fontico suddetto, al prezzo come di sopra, senza però expressa licenza nostra d'esserli fatta in scrittura, in pena, come di sopra.

13. Obligo del fonticaro. Che fatta, che sarà la descrizione delle biauè, siano in obbligo li uicini, che haueranno formento, ò altre biauè di più di quello gli farà bisogno per uso di casa sua, e seminar, di condur quel soprapù al fontico predetto, che gli sarà pagato al prezzo di sopra dichiarato in pena di L. 50, e di perder le biauè, che gli sarà imposto douer condur al detto fontico, e d'altre pene ad arbitrio.

Che il fonticaro predetto sia obligato riferir alla cancelleria tutta la quantità delle biauè, che alla giornata andarà riceuendo da chi si sia nel detto fontico sotto la pena sudetta. Che il fonticaro sudetto sia obligato dar quanto prima un'idonea e sufficiente pieggiaria del maneggio suo, e così diciamo, e terminiamo.

Nasce ben spetto difficoltà nel crear marcari, così nel tempo di San Giorgio, come di San Michiele, li quali hanno cura di riscuoter da questi sudditi il danaro, che si paga agl'illustrissimi signori nostri, non uolendo alcuno accettar il carico uolontieri, ma si scusano in diuersi modi con danno, et interesse nostro, al che douendo prouedere. Terminiamo, che tutti quelli saranno eletti di tempo in tempo dall'honoran'zo zuppan giusto l'ordinario con douer scuoder esse marche, intendosi anco quelli, che saranno stati eletti dal presente zup-

pan del presente anno, debbano scuoder esse marche senza escu-
satione alcuna, quando però sarà con giuramento da esso
zuppan deposto d'hauer fata l'elettione realmente, e senza
passione alcuna, in pena alli eletti, che rifiutaranno di pagar
L. 25 per cadauna uolta, ouero che non saranno solleciti à
scuoder à tempi debiti, si come gli sarà ordinato dall'hono-
rando zuppan sudetto, quando però gli eletti non hauessero
giusto, e legitimo impedimento, d'esser conosciuto da noi, e
successori nostri, e così diciamo e pronunciamo.

Terminatione 2

c. 8

Noi Leonardo Loredan, signor di Barbana e Castel Nouo.

1. Beccari.

Hauendo inteso, che per non esser alcun obligato far carne
alla beccaria nei tempi debiti, et à sufficienza per bisogno
del luogo e popoli sudditi, ben spesso occorre, che non si
troua carne da comprare, quando pure e maggior bisogno,
ch'e spetialmente nel tempo dell'estate, che s'attrouano molti
ammalati, si come è successo per il passato con patimento
universale, et anco in uilipendio del reggimento, posciache in
tutti gl'altri luoghi circonuicini ui e conduttur della beccaria,
il qual è obligato à mantener di carne à publico beneficio, et
hauendosi offerto al capitano nostro Lucian Basso, e Battista
Petteglian abitanti in questa terra simul, et in solidum
mantener di carni buone, e sufficienti, et à bastanza, et
al'prezzo, e modo secondo la tariffa della carne nuouamente
fatta per tutto carneuale prossimo uenturo, hà però sua mae-
stà accettato il partito d'essi Luciani e Battista, con il patti,
modi e conditioni susseguenti al stipular del qual accordo,
obligo e promissioni furono presenti li sottoscritti testimonii,
e primo:

2. Beccari.

Che li conduttori della beccaria sudetti siano obligati far car-
ne sufficiente, et à bastanza per bisogno di questo popolo tre
giorni alla settimana, cioè il sabbato, il martedì, et il giouedi,
d'esser scorticata detta carne pubblicamente di giorno, e uen-
duta secondo la tariffa della carne nella beccaria deputata,
et alcun altro, saluo, che li conduttori sudetti non possa far
carne da uender in questo luoco, in pena di L. 50, e di perder
la carne, che hauessero scorticato, la metà della qual pena
sia dell'accusatore, e li seui, che cauaranno dalli animali siano
obligati dar all'agente nostro al prezzo ordinario.

3. Beccari. Che li conduttori sudetti, mancando di far carne nelli tempi, e giorni antedetti, e nel sudetto modo, incorrino in pena di pagar del proprio L. 10 per cadaun giorno, che mancassero di far carne, d'esser applicate al beneficio commun, e di più che si possa comprar da chi si uoglia per quel giorno, ò giorni, che mancassero delli animali così grossi, come minuti, e quelli scorticar à tutte spese, danni et interessi delli detti conduttori ogni qualunque uolta, che non si cauasse quello che costassero gl'animali comprati, e scorticati, non potendo de cetero gl'osti comprar alcun animale, ne carne da alcuno, ne in altro luogo per uso della sua ostaria, saluo che alla beccaria sudetta in pena di L. 10 cadauna uolta, che contrafaranno, e la metà della pena sia dell'accusator.

Li sudditi
possino ammazzar i loro animali nella beccaria. Che se alcuno delli uicini uolessero uender alcuno de suoi animali per ammazzar alla sua beccaria, e che non potessero accordarsi del prezzo con li conduttori, chi in tal caso detto uicino, ò uicini, possi essi medesimi far scorticar nella beccaria detti animali per suo conto.

Castrati i nota loro. Che per interesse delli conduttori sudetti sia fatto quanto prima la descrizione delli castrati, che sono sopra questo territorio, accioché non siano trssportati fuori, come ben spesso occorre, e questo, stante l'obbligo, ch'hanno essi conduttori di mantener di carne come di sopra.

4. Erbatico.
Note necessarie per erbatico. Et hauendo ueduto il mal ordine fin al presente tenuto in proposito degl'animali, che uengono in erbadego sopra questo territorio, delli quali si caua molt'utile per beneficio di questo commun, accioche d'anno in anno si possa ueder real conto. e che non sii da mali ministri defraudato, si come uien sospettato, che possi succeder per non farsi nota alcuna nelli libri publici della quantità d'essi animali, che si riceuono, al qual incoueniente, e disordine prouendendosi per tempo questo pouero commun uerebbe à tuor di mezzo d'essi erbatici ogn'anno, per non hauer il suo giusto. Però con la presente nostra terminatione ordiniamo, statuimo e terminiamo, che de cetero il zuppan e procurator di questo luogo che sono, e per tempo saranno, siano in obbligo riceuti, che haueranno animali il qualsi uoglia quantità in erbatico sopra questo territorio uenir all'offitio della cancelleria, e far notar dal (c. 9) cancellier la uera quantità d'animali col nome del padrone loro la qual nota si farà sopra un libro, che si tenirà à quest'effetto, in pena in caso di contraffattione immediate di priuatione delli loro offitii, e da pagar di più L. 100 di piccoli per cadaun, e cadauna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusator, e così ordiniamo, statuimo e pronuntiamo.

- 5. Ospitale.** Abbiamo pure oltre molt'altre prouisioni fatto ristaurare l'hospitale, il quale n'andaua in rouina, e si faceua inhabitabile con molto danno, e patimento de pouerì di Christo, e perché li concieri, et altre prouisioni fatte in quello siano conseruate per commodità et uso d'essi pouerì dall'istesso Christo raccomandati, ecc.
Per la presente nostra terminatione ordiniamo, e statuimo nel susseguente modo:
- 6. Ospitale.** Che siano creati d'anno in anno due procuratori, e gouernatori del sudetto ospitale dal magnifico capitano, che pro tempore sarà à questo gouerno, li quali debbano far custodir, e gouernar li letti, et ogn'altra cosa che sarà di raggion d'esso ospitale, douendo riueder così dette robbe come li pouerì almeno una uolta alla settimana.
- 7. Ospitale.** Item che sia introdotto al gouerno, e guardia d'esso ospitale una donna di buona uita, e sufficiente, la qual habiti nel detto ospitale, cioè nella camera, ch'à quest'effetto è stata fabricata, e gouernar debba, così la robba di quello, come li pouerì ch'in esso capitaranno alla giornata, cioè nelle sue malatie, e soccorrerli in quello potrà, non lasciando far alcun danno, et hauer debba di salario per le fatiche sue, et in aiuto del suo uiuer ogn'anno moza tre di formento, moza 3 di segalla, e moza 3 d'orzo, e similmente 3 quarte di uino d'esserle fatte assegnare del magnifico capitano, signor piouan, zuppan e zudesi di questo luogo dell'entrate delle chiese di San Nicolò, San Spirito, Corpus Domini, e di San Giouanni, a rata, e portione secondo le loro facultà, ecc.
- 8. Ospitale.** Item che li pouerì, ch'entreranno in detto ospital, così terrieri, come forestieri, non possino continuar in esso, stare, et habitare saluo, che per tre giorni susseguenti all'arriu suo, senza però espressa licenza, che gli potesse esser data da chi hauerà il carico per qualche urgente causa, douendosi tener inuentariate tutte le robbe che sono, e che de cetero saranno riposte in detto ospitale per seruitio de pouerì, della quali poi douerà render conto la gouernatrice sudetta, e così diciamo e pronunciamo.

**Terminatione 3.
Die 15 Aprilis 1576.**

- 1.** Inuigilando il clarissimo signor Leonardo Loredan signor di Castel Nouo, e Barbana alla conseruatione de suoi popoli, e prouedendo alli molti inconuenienti e disordini, che del continuo occorrono per le male e pessime amministrationi, che

si fanno in questo suo luogo, si nelli amministrazioni di chiese, come di fontico, e del commun così maltrattato, che peggio non si può dire, e contra la carità christiana, et in pregiuditio de poveri bisognosi. Però per ouiar à così prae operationi ordina, termina, e statuisce in questo modo:

**2. Gastaldi.
Fonticari.**

Che de cetero li gastaldi, seu zuppani di chiese e fraterne, e zuppani di commun, fornito che haueranno l'anno della sua amministrazione nel termine di giorni otto tunc susseguenti senza contradiction ne termination di dilatione, debbano hauer fatto poner nelli libri ordinarii d'esse chiese, fraterne, e così di commun tutti li loro conti del dar et hauer legittimi, e di quel tanto restaranno liquidi debitori, fatti essi conti alla presenza del magnifico capitano, secondo l'osseruanza debbano immediate contar al successore in contadi, e tanti numerati, cioè le chiese, e beni di commun possino hauer il suo debito, e siano illuminate, et officiate rettamente le chiese sotto pena al zuppan di commun della priuatione del zuppato per anni cinque continui, et alli zuppani, ouer gastaldi di chiese de soldi 4 per lira di quanto andaranno debitori del conto, due de quali siano applicati alla cassa (c. 10) delle condanne, e 2 alla chiesa, ouero fraterna, della qual resterà esso debito, ne possi esser scossa la pena, se prima non sarà scosso tutto il capitale intieramente, e possi il debitor summariamente esser astretto, e carcerato.

3. Fonticaro.

Item che de cetero il presente, e successor fonticaro, e fonticari, fornito, che haueranno l'anno del suo maneggio, debbano nel termine di giorni otto tunc susseguenti hauer intieramente saldato la sua cassa, e da qui in poi sian posti tutti li danari d'esso fontico in una cassa à ciò deputata con tre chiaui, qual cassa star debba in casa del fonticaro, una delle qual chiaui habbi à tener il capitano, l'altra il zuppan, e la terza il fonticaro con tenerne particolar conto sopra una polizza nella cassa della quantità del danaro, che si metterà, e trazerà da essa cassa di tempo in tempo, e di quanto farà al successore, ò per altro modo uisti, che fossero li suoi conti, rimarra debitore, pagar soldi 4 per lira, due de quali siano della cassa delle condanne, a 2 à beneficio dal fontico, ne possi esser tolta la pena, se prima non sarà scosso il capitale, affine che il cibo dedicato à poveri sia per sostegno loro, e non de particolari, e di comodi, e di più sia priuo esso fonticaro per 5 anni dell'offitio di fonticaro, e possi esser astretto summariamente, e carcerato, e se hauerà debitori sia contro loro usata l'istessa esecutione, e con la pena predetta.
Die antedicta publicate suprascripte terminationes Barbana et in villa Goritie legente me cancellario, quamplurimis uicinis adstantibus.

Terminatione 4.
Die 12 Aprilis 1583.

1. Il clarissimo signor Leonardo Loredan signor dignissimo di Castel Nouo, e Barbana, esistente nella camera del palazzo uecchio di Barbana sua solita residenza, letti e maturamente considerati gl'ordini sopradetti in materia di chiese, e fontico, quelli in tutto, e per tutto approuà e conferma, dichiarando però, che li soldi 4 per lira, limitati per pena à coloro rimarranno debitori due s'intendano andar al signor capitano, e gl'altri due à beneficio delle chiese, e fontico con le condizioni in detti ordini, e non altrimenti, e questo acciò li debitori, e gastaldi e fonticari habbino causa di saldar quanto prima.

2. **Pegnore.** Si scoprono ogni giorni più li molti disordini, che nascono nel pignorar li debitori, così in questa terra, come nel territorio, perchè il più delle uolte il caualier e official fanno le pegnore senza hauer le sentenze in mano, oltre, che li pegni mobili, che uengono consegnati dalli debitori, ben spesso, ò che dalli detti curiali uengono tratti nelle loro mani, ouero, che li creditori se li fanno consegnare, senza che di quelli sia fatta nota alcuna nella cancelleria, seruendosi di loro, come meglio li pare, con deterioramento d'essi, e danno delli debitori antedetti, sopra di che seguono poi molti litiggi. Al qual importante disordine intendendo l'illustrissimo signor Leonardo Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e sua giurisdictione prouedere, e rimediare con la presente nostra definitiua terminatione pronunciare, et ordinare nel modo, che segue d'esser osseruato dalli antedetti curiali, in pena in caso di contraffazione di immediata priuatione de loro offitti, e d'altre pene ad arbitrio della giustizia.

3. **Pegnore.** Che il caualier et official sudetti non possano pignorar alcuno senza hauer le sentenze in mano, se però il credito non fosse priuileggiato, come mercede, affitti, liuelli, crediti di comunità, chiese et altri di simil natura, li quali si eseguiscono sommariamente, e ciò sotto la sudetta pena, ne possino riceuer spese, senza il capitale.

4. **Pegni.** Che nelle consegnationi de pegni, che fanno li detti curiali, e relationi alla cancelleria, debbano farle con le dette sentenze, e la summa del credito, le quali sentenze eseguite che saranno contro li debitori, restar debbano nella cancelleria infiltrate per cautione de debitori, et acciò, che primo esser uedute da ogn'uno, et in ogni tempo.

(c. 11)

1. Pegni.

Che tutti li pegni mobili di qualunque conditione esser si uoglia, che da detti debitori saranno consignati al caualier, ouero official, debbano quelli immediate presentar nell'officio della cancelleria nelle mani del special cancelliere de quali subito sia fatta nota nelli libri soliti, de quali pegni debba hauerne cura esso cancelliere, et in caso ch'alcuno d'essi pegni, che gli saranno consegnati, fosse per alcun modo smarrito per sua negligenza, debba il detto cancelliere pagar la loro ualuta à chi di raggion aspettarà, eccettuali però li pegni de legnami, cerchi, tinazzi, bottami, et altra sorte simile di legnami, quali debbano esser riposti nella corte del palazzo giusto l'ordinario.

6. Pegni non siano tenuti dal caualier.

Che il caualier et official sudetti, che faranno le dette pegnore, non possino per alcun modo trattener nelle sue mani detti pegni più d'un giorno, ne quelli consegnar alli creditori, etiam che da loro fossero ricercati, ma far le presentatione, e nota di essi alli cancellieri sotto la pena sudetta. Che li sudetti pegni presentati, e notati, non possino esser uenduti, se non con l'assenso, e uolontà delli creditori, altramente facendosi la detta uenditione s'intenda nulla, e di niun ualore, come se fatta non fosse.

7. Biaue si notino.

Et essendo cosa inconueniente, che le biaue, che si riceuono nel fontico non si notificano nelli libri publici d'esso fontico, dal che intrauengono molti disordini e confusioni. Però sia ordinato e terminato, che de cetero tutte le biaue e formenti, che il fonticari torrano nel fontico, sia da chi esser si uoglia, etiam, che siano degl'illustrissimi padroni, debbano esser notati nelli libri d'esso fontico, et in questo caso si tenga libro doppio, cioè notar la cassa d'esso fontico in debito e poi all'incontro in hauer à chi si contarà il danaro. In un altra parte il tal che darà esse biaue, e formenti, et all'incontro il danaro, che se gli contarà à detto conto.

8. Parti del commun de- uono esser notate.

Item, che tutte le parti, che si prenderanno dal commun sia in che proposito si uoglia debbano i cancellieri far nota sopra il libro straordinario della cosa, che si hà trattato, e quante talle fauorabili, e quante contrarie, accioché in ogni tempo si possa ueder, e specialmente il prezzo delle biaue al tempo, che si mette dal detto commun, et interuenga à qualsiuoglia consiglio il magnifico signor capitano, et il suo cancelliere.

9. Cancellier fatti li conti sia pagato. Vedi a c. 125.

Item, che detti cancellieri non riceuano il pagamento delli conti delle scuole, e chiese, se prima non haueranno posti essi conti nelli libri à ciò deputati, e chi li contarà contro il

presente ordine perda l'estorso fatto à detto cancellier, e
ciò signoria magnifica termina, dice, e pronuncia.

10. 11. **Danni** Comettendosi in campagna anco molti danni nelle biau-
deuono es- uigne, et in altro, con danno, e iattura delli particolari pa-
ser notati droni. ciò succedendo perchè non ui è in questo proposito quel-
nel termina l'ordine, che si ricerca, e che uien usato nelli altri luoghi di
di giorni 3. questa prouincia, e uolendosi proueder anco à questo disor-
passato dine, acciochè ogn'uno s'astenga da commetter detti danni,
detto termi- restando nella sua forza, e robore la terminatione fatta li
ne, non si 19. Ottobre 1579, alla quale non s'intende derogare (c. 12)
possi notar. con la presente, si pronuncia, e termina, che di tutti li dan-
ni che quouismodo del cetero si commetteranno sia notata
l'accusa di quelli nell'offitio della cancelleria, con dichiara-
tione della qualità del danno, il luoco, e da chi fatto e causa-
to, e doppo giorni tre del danno commesso, sia notata essa ac-
cusa con la stima altrimenti passato detto termine, e non fatta
essa stima, non possa più esser notata. Dichiarando sopra di
ciò sia fatto un datio delli circonuicini da esser incantato
publicamente sotto la loggia in giorno festiuo, et al più
offerente deliberato per anno uno, e così d'anno in anno; il
tratto del qual datio sia, et esser debba à beneficio di questo
commun, et esborsato dal datiaro nelle mani del camerlengo,
che per tempo seruirà à tal carico. Oltre la stima che se-
guirà delli detti danni da esser pagati al padron del danno,
et incorrer debbano li padroni delli animali, che haueranno
commesso il danno nella pena dichiarita nell'urbaro di que-
sto luogo, cioè fino animali grossi numero 7 soldi 8 per testa, e
dal detto numero in sù per ogni summa L. 10 per lanco, e
delli animali minuti fino al numero di 20 soldi 4 per testa,
e da li in sù per ogni lanco L. 10, la qual pena sia diuisa,
la metà al datiaro, che hauerà esso datio, e l'altra metà
all'accusatore, giusto l'ordinario uso e costume, le quali ac-
cuse doueranno restar comprobate col giuramento solamen-
te di quello, che hauerà trouato li animali nel danno, e che
hauerà instituito l'accusa, e così sia terminato, dichiarato, e
pronunciato.

Adi 6 Maggio 1612.

Publicata soto la loggia publica per me cancellier in-
frascritto alla presenza di molte persone, et in parti-
colar dell'honorando zuppano Riauz, e di misser Carlo
Spinelli fattor.

Nicolò Longo cancellier.

V. Terminatione

Giustitieri.
Scarso.

Inuigilandosi anco del continuo all'utile, e beneficio di questi popoli, e uendendo non ritrouarsi giustitieri, che possano giustar li boccali de uini, le misure d'oglio, le carni, et ogn'altra cosa necessaria al peso, e misura, sia terminato, e pronunziato, che de cetero siano creati due giustitieri, da esso magnifico signor capitano, e successori, uno de cittadini, e l'altro de popolari, li quali debbano di tempo in tempo giustar li sbanni, e saranno con la piera in piazza, e le misure tutte d'oglio, e di carne in pena alli trasgressori, che fossero ritrouati uender scarso, ò misurar tanto d'oglio e carne, quanto di pesar scarso le carni di L. 25, la metà della qual pena sia dell'accusator, et ogn'uno possa accusar, e uolendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio della giustizia, e così ordina, pronuncia e commanda.

Adi 21 Giugno 1612 fù publicata la sopradetta terminatione sotto la loggia cioè di Barbana, legendo io cancellier infrascritto, presente molto popolo, in particolar misser Euangelista Francouich zuppano attuale et il pozuppo Gregorio Malicich, misser Iseppo Decan, misser (c. 13) Antonio Antoniazzo, e molti altri.

Nicolò Longo cancelliere.

6. Terminatione

Noi Leonardo Loredan per grazia di Dio, signor e padron di Barbana, Castel Nouo e suoi territorii ecc.

Uini.

Uolendo dar ferma regola, e norma sicura alli nostri suditi, perchè resti rimediato inconueniente, siamo informati per lettere del capitano nostro, in quel luogo ressidente, seguir circa la distributione de uini si fanno in quelli luoghi nostri, perchè se ben se ne raccoglie al tempo dell'entrate buona quantità, il che denota douerne quei popoli nostri sentir abbondanza, tuttauia perchè li contadini, appresso quali è il neruo, e la quantità maggiore di essi, hauendo facilità, e libertà grande di poter quelli far quello li piace, tenendoli in campagna, oue non così facilmente possono esser ueduti à commetter li contrabandi, arditamente quelli estraggono, e poi essendo ricercati dal capitano nostro à douerne per sustentamento del luogo condur à uendere nella terra, oue essi stessi concorrono à bere, e consummano la magior parte, s'escusano con falsa assertione d'hauerlo consumato nei loro particolari bisogni, se bene per la quantità

ui hanno al tempo dell'entrate hauuto, ripugni al senso il creder, tanta ne possino hauer consummata per il loro necessario uso, onde ne segue, che nell'istesso anno si prouì penuria di quello, che al principio ne ui era grande abbondanza; e conoscendo Noi la regola esser la conseruatione dei luochi, e rimedio agl'abusi, come anco intendendo, et essendo nostra uolontà, che si come per diuina grazia quel nostro territorio à tempo dell'entrate e fruttifero di uini, così anco resti in esso conseruata la fertilità acciò quelli nostri sudditi, che sotto l'ombra nostra uiuono in quella giurisditione, godino di quell'abbondanza, che piace à sua diuina maestà sotto il nostro concederli, ne dalla malitia humana gli sii tramutata in penuria. Però con li presenti nostri ordini,, che uogliamo siino inuiolabilmente obseruati da cadauno sotto le pene in essi uengono descritte, ordiniamo, commandiamo e terminiamo:

1. **Ostero.** Che de cetero ogn'anno si per il presente nostro capitano, come suoi successori deputato un huomo da bene, e fedele, qual habbi il carico di uender uino à minuto in detto luogo di Barbana, con il solito pagamento darsi per la uenditura, al qual tutti li prefatti nostri sudditi siano tenuti portarli la quantità dei uini che li sarà limitato douer dar da uendersi à minuto à beneficio universale à quelli preti, che saranno limitati dal capitano nostro, che pro tempore sarà, hauuta consideratione alla qualità dell'annata.
2. Che tutti li prefatti nostri, ò qualsiuoglia altro niun eccettuato, che raccoglieranno, o incaneuaranno uino in esso nostro luogo di Barbana, ò suo territorio di 20 quarte di uino in sù, siino tenuti portarne due quarte per ogni decena ne haueranno, in modo, che chi hauerà 30 quarte, sii tenuto condurne nella terra sei, da esser consignate à quello sarà deputato à uender esso (c. 14) uino, tre de quali s'habbino uender alla prima metà, e tre alla seconda, ma chi ne hauerà da 30 fino à 35 siino obligati à portarne sette, e da 35 sino 40 siino obligati portarne otto, che sarà l'intiera limitatione delle due per decena, con la dichiarazione di quello si deue far nelli rotti, il che s'intende anco nelle altre summe da obseruarsi nel modo, che sarà descritto. Qual limitatione intendiamo debba esser cauata da quella quantità di uino, che sarà la decima obligata à pagarsi.
3. **Oste e la sua pena.** Che commettendo alcuna fraude detto deputato nel uender essi uini, come sarebbe à chiamarsi hauer riceuuto li uini, se bene non fosse uero, ouero uendendo essi uini fuori di Barbana, ouero dandoli in grosso, uolendo noi, che questa

compartita sii uenduta à minuto, perché ridondi in beneficio universale, ò quelli uendendo à maggiori pretii delli limitati, ò commettendo alcun'altra fraude, uogliamo incorri in pena di corda, priggion, e galera, ad arbitrio de nostri capitani, hauuta consideratione alla qualità della trasgressione, ouero pecuniaria, come per loro coscienza li parerà.

4. Uini non condotti.

Quelli ueramente contadini, ò altri abitanti, che trasgrediranno à condur quella quantità de uini, che per la limitatione sudetta gli toccherà condurre, quando però da nostri capitani gli sarà fatto commandare, come ogn'altro, come sudetto, che hauerà la quantità de uini di sopra descritti, incorrino in pena di L. 50 irremmissibilmente, et in oltre di potersi comprar à tutte loro spese, e danno, tanto uino, quanto sarà quello li toccherà per la limitatione, da uendersi giusta le mete saranno poste, essendo ferma nostra intentione, che siano inuiolabilmente cseguiti li suddeti nostri ordini, auuertendo però ogn'uno, che non gli sarà admissa immaginabil escusatione, con quale pretendessero solleuarsi dalla prefatta limitatione, asserendo hauerla consummata nei loro particolari, e necessarii bisogni, et uso, ò datale in pagamento à debitori, non uolendo immaginabilmente di detta quantità à cadaun tangente possino disponer, ma solamente risseruarla per quella condurre al deputato à uendere à minuto, quando gli sarà ordinato, sotto le suddete pene.

5. Uini di Barbana.

Quanto poi alli uini, che saranno incaneuati in Barbana da padroni, ò altri, uogliamo, et ordiniamo, che cauata la quantità necessaria al loro conueneuole uso, e bisogno il resto siino tenuti uender, quando da nostri capitani gli sarà fatto ordinare à quelli pretti saranno limitati, senza alcuna (c. 15) interpositione, ò dilatione. Però ordiniamo, che tanto à chiara intelligenza d'ogn'uno sii publicato, et inuiolabilmente da cadauno eseguito.

In Venetia adi 6 Ottobre 1614

Leonardo Loredan signor di Castel Nouo, e Barbana.

Terminatione 7.

Adi 18 Maggio 1617 in Venetia.

Baredi.

Sino l'anno 1597. adi 4 Settembre per proueder all'indemnità nostra inherendo alle preuisioni fatte per auanti, fù dal capitano nostro domino Ercole Aluerio terminato, e prouisto, che si potessero conseguire dalli sudditi nostri di Barbana, e Castel Nouo da cadauno, che li riceurasse ogni somma di terreno, che per il corso d'anni 3 continui, non fosse

stato arato sem'nato, zappato, ò coltiuato fatta però prima giustificatione, che per detto tempo talli terreni non fossero stati lauorati, e perchè detta terminatione fù fatta con ottimo, e raggoneuolissimo fine, tanto per ouiar alle liti, che potessero nascer trà quei popoli, e sudditi nostri, quanto perchè li terreni fossero debitamente, et à suoi tempi gouernati, così per l'utile loro, come per l'interesse anco per dell'entrate spettanti agl'illustrissimi padroni, e tuttauia peruenuto all'orrecchie di noi Leonardo Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo, che detta terminatione non e eseguita, anzi da molti uien contrafatto, e che in detta nostra giurisdittione s'attroua molta quantità di campi, quali uanno incolti, et in alcuna maniera non sono lauorati dalli sudditi, in modo che gran parte di questi uà in barredo, ne si può uenir in certa cognitione della quantità del tempo, che uà incolta, ò in barredo, portandosi li sudditi l'un, l'altro rispetto, così che ui sono delli terreni, che già 3, 4, ò 5 anni, e più restando senza lauorati, il che ritorna à grandissimo danno, e pregiuditio, così dell'entrate, decime, et altro spettante à noi, come à tutti quelli habitanti. Però uolendo proueder à tanto inconueniente, e dar modo certo, e sicuro, che tutti li terreni siano indiferentemente lauorati e coltiuati in uirtù della presente terminatione, habbiamo dichiarato, uogliamo, e commandiamo; che attrouandosi così al presente, come per l'auuenire terre, uigne, braide, e piantade non lauorate, coltiuate, e come si dice andate in barredo, che sia lecito à cadauno, sia chi si uoglia poter andar al possesso di tali terre, uigne, braide, e piantade de fatto, e propria autorità quelle potendo lauorar, e gouernar, conforme all'uso del paese, pagando il solito censo, decima e grauezza à noi, come pagano li restanti (c. 16) terreni. Uolendo però, et espressamente ordinando, che non possi esser apreso, et appropriato terreno, uigna, braida, ò piantada alcuna, se non saranno passati gl'anni 3 che non fossero state lauorate, ò lauorati. La qual proua uogliamo, che sia fatta seruatis seruandis, ma summariamente da quel tale, che asserisce hauer prima lauorato il terreno, uigna, braida, ò piantada, e costando esso hauer frà detto termine d'anni 3 lauorato, quello che di nuouo hauesse lauorato il detto terreno, uigna, braida, ò piantada sia immediatamente tenuto rilasciar-gliela, intendendosi hauer persa ogni spesa, fatica, et opera fatta in detti terreni, e beni, ma non constando ut supra, che habbi lauorato auanti siano spirati li 3 anni, che s'intenda pleno jure decaduto dalle raggioni sue, e s'intendino acquistate à colui, che di nuouo hauesse fatta l'occupatione; e della presente nostra terminatione ne farete far publico proclama nei luochi soliti à chiara intelli-

genza d'ogn'uno, et accioché sia inuiolabilmente eseguita, et osseruata. Terminando in oltre, che cadauna altra terminatione fatta in questo proposito, et alla presente ripugnante sia, et esser s'intenda di niun ualore, uigor, e forza, ma solamente la presente habbi ad esser in tal proposito e materia eseguita.

Leonardo Loredan, padron di Castel Nouo e Barbana.

Adi 20 Giugno 1618.

Fù publicata l'antescritta terminatione sotto la loggia presente molto popolo, e specialmente Don Gregorio Rebaz, e Francesco Malazzotti.

Terminatione 8.

Noi Lorenzo Loredan per grazia del signor Iddio signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii ecc.

Uolendo in questo nostro primo ingresso del nostro comando dar particolar ordine, e norma à nostri sudditi, come habbino à uiuere per l'auuenire, perchè così, come e nostro desiderio di paternamente gouernarli, e far con carità siino trattati; così e anco nostra intentione, che uiuano con obbedienza, timor delle leggi, e giustitia, et aquietamento. Però sopra l'informationi sopra ciò hauute da molti, e particolarmente dal nostro capitano sopra le informationi particolar, habbiamo ordinato nel modo infrascritto, uolendo, che inuolabilmente sii tanto osseruato, e da ogn'uno eseguito.

1. Banditi.

Ordiniamo, che li banditi per qualsiuoglia occasione si dal presente nostro capitano, come da suoi precessori, che in sprezzo delle loro sentenze habitassero nelli prefatti nostri luoghi, ò territorii, sotto pretesto d'hauer hauuto salui condotti, ò dalla beate memorie del quondam illustrissimo signor nostro padre, ò da noi, se quelli saranno finiti, debbano nel termine di giorni otto doppo la publicatione del presente nostro ordine andar all'obbedienza (c. 17) delle loro sentenze, altrimenti passato esso termine, essendo trouati nelli prohibiti, possino esser presi, e soggiacciano alle pene tutte nelle loro sentenze contenute, quali irremissibilmente contro di loro siino mandate ad esecuzione, oltre anco il poter impune esser offesi.

2. Condotta dell'entrate alla marina.

Intendendo esserui grande inobbedienza in quelli sono comandati à condur le nostre entrate alla marina, giusto il loro coligo, il che risulta in nostro sprezzo, ne uolendo ciò tollerare. Ordiniamo, che quelli contrafaranno à gl'ordini nostri, e del capitano nostro, quando saranno comandati à far dette angarie incorrino in pena di L. 25, da esserli tolte

irremissibilmente, et applicate alla cassa delle condanne, e se il commandato pretendesse esser aggrauato, possi usar delle ragioni sue imediate hauerà hauuto il commandamento dinanzi al nostro capitano, che per essi termini quello li parerà, alla cui sentenza innapellabilmente debba ogn'uno acquietarsi.

- 3. Debitori di fontico, comunità e scuole.** Essendo informati esserui molti debitori di fontico, comunità e scuole, il che risulta in publico danno, essendo conueneuole il mantener uiui li capitali de fontici, comunità, e scuole, però ordiniamo, che siino da ogn'uno saldati li proprii debiti, intendendo si procedi con ogni uigore contro li fonticari, zuppani, camerlenghi, e gastaldi di scuole, ò altri, che hauessero maneggiato, et hauessero intaccato, e mal amministrato.
- 4. Castel Nouo, senditori di legne.** Perchè li sudditi nostri di Castel Nouo hanno con notabile abuso e troppo ardire fattosi lecito introdur di uender legne delli nostri boschi, e costiere situate nel detto territorio come d'altri boschi à diuersi padroni di barche, che caricano per quelli caricatori circonuicini, facendoli anco portare con notabil nostro danno, per l'obbligo hanno di non dar, ne uender legne ad altri, che al nostro fattore. Ordiniamo che se de cetero li prefatti nostri sudditi, ò qualsiuoglia altro ardirà tagliar, e uender legne ad altri padroni di barca, che à quelli saranno mandati da noi, incorrino in pena per la prima uolta di L. 25 de piccoli per cadauno, da esser applicate la metà al denontiante, e l'altra metà alla cassa delle condanne; et essendo trouato di nuouo contrafar, incorri oltre la suddeta pena pecuniaria in pena di mesi 18 di galera, ò altre pene corporali ad arbitrio de nostri capitani, che pro tempore saranno, hauuta consideratione alla qualità della trasgressore.
- 5. Intacco di fontico e comunità.** Hauendo noi scoperto, che l'intacchi uengono fatti da fonticari, e camerlenghi procedono dalla libertà hanno di maneggiare li denari publici, li quali conuertono in proprii usi, al che uolendo noi quanto più si può ouiare, (c. 18) siamo uenuti in opinione, che siano comprate due casselette, l'una per il fontico, e l'altra per la comunità, ogn'una delle quali habbia due chiaui, nelle quali siano riposti tutti li denari, che doueranno capitar nelle mani del fonticaro, e camerlengo, che pro tempore sarà, l'una delle quali chiaui debba esser tenuta dal capitano nostro, che pro tempore sarà, e l'altra dal fonticaro, e camerlengo, e tutto il danaro riscuoterà di raggion publica di uolta in uolta riponerlo in essa cassella, sotto pena contrafacendo di L. 25 de piccoli, da esser tolte irremissibilmente, et applicate alla cassa

delle condanne, douendo, quando li occorresse per occasion publica spender alcuna cosa, detti fonticari, ò camerlenghi comparir dinanti il nostro catanio, esponendo il bisogno, che secondo la neccessità li lascerà cauar il danaro.

6. Prima di tutto sia pagata la decima

Con il presente nostro ordine facciamo pubblicamente intendere, che debbano li debitori nostri di decima, ò per biaue hauute dal nostro granaro, prima che paghino debitori di sorte alcuna, e disponghin di loro entrate, si di biaue, come di uini, hauerci pagata la decima siino tenuti, et anco il debito, che hauessero sotto pena alli contrafacenti di L. 25 de piccoli per cadauno, da esserli tolte irremmissibilmente, et applicate ut sopra.

7. Biaua da cauallo.

Perché è douere, che col nostro danaro siamo preferiti in questa nostra giurisditione ad ogn'uno, però prohabiamò il comprar biaua da cauallo in molta, ò poca quantità, intendendo noi uolersene seruire per uso della nostra stalla, espressamente comandando, che tutti li nostri sudditi, si di Barbana, come Castel Nouo, ò suoi territorii uolendone uender, debbano andar dal nostro fattore, che gli sarà dato il danaro per nome nostro, sotto pena alli contrafacenti del presente nostro ordine, si compratore, come uenditore di L. 25 de piccoli per cadauno, e cadauna uolta, oltre il perder le biaue, che li fossero trouate uender, ò comprar, la quale, come contrabando sii diuisa con quello la trouasse uendere, contro il nostro presente ordine, ecc.

8. Pernici.

Perché li cacciatori sono cosi temerarii, che se bene gli uiene dal nostro fattore à nome nostro pagato le pernici prendono, per poi inuiarle per nostro uso, uogliono più tosto portarle à uender altroue, alla qual loro malignità, uolendo noi prouedere, espressamente ordiniamo, e commandiamo, che tutti quelli prenderanno nelli nostri territorii di Barbana, e Castel Nouo pernici di sorte alcuna, debbano portarle in palazzo dinanzi al nostro capitano, qual farà tuor dal nostro fattore quella quantità sarà bisognosa per nostro uso, e gli farà dar il suo danaro, e del resto gli farà un bollettino gratis, con quale potranno uender il restante, e cosi doueranno di uolta in (c. 19) uolta fare, e contrafacendo in cadauna parte all'ordine sudeto incorrerà il trasgressore in pena di L. 25 da esserli tolte irremmissibilmente, et applicate alla cassa delle condanne.

Lorenzo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo. Die 15 Septembris 1619. Fù publicato il sudetto ordine sotto la loggia maggior di Barbana per Zan Maria Girardi, leggendo io Ottauio Villi cancellier, presenti molti, e specialmente il

zuppano Euangelista Francouich, e mistro Giorgio Tauro.
Die 21 detto. Fù publicato anco à Castel Nouo nel luoco ordinario per il sudetto cauallier, legendo io Ottauio Villi cancellier, presenti molte persone, e specialmente il zuppano Nicolò Dianouich, et il pozuppo Mattio Bolcouich, et il reuerendo piouan di quel luogo.

Terminatione 9.

Appellationi per l'ordine. Uolendo noi Lorenzo Loredan signor di Barbana e Castel Nouo dar norma à nostri sudditi, come deuono regularsi in caso si sentissero aggrauati dalle sentenze criminali, che dal capitano nostro contro di loro fossero publicate. Ordiniamo, che uolendo uenir dinanzi di noi in appellatione, non debbano partirsi, se prima non haueranno la copia della sentenza contra di loro fosse stata publicata insieme con il processo tutto contro di loro fosse stato formato, insieme partarsi lettere dal nostro capitano d'informazione del caso, altrimenti contrafacendo al presente nostro ordine in alcuna sua parte, gli facciamo intender, che non gl'ascoltaremo, ne gli daremo suffraggio alcuno, ma assolutamente saranno licentati, uolendo si debba passar regolatamente, e con li termini di giustitia.

Lorenzo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo.
D'e 15 Septembris 1619. fù publicato il sudetto ordine sotto la loggia maggior di Barbana per Zan Maria Girardi cauallier, legendo io Ottauio Villi cancellier, presenti molti e specialmente il zuppano Euangelista Francouich, e mistro Zorzi Fauro.

Die 21 detto. Fù publicato anco à Castel Nouo nel luogo ordinario per il sudetto cauallier, leggendo io Ottauio Villi, presenti molte persone, e specialmente il zuppano Nicolò Dianouich, et il pozuppo Bolcouich, et il reuerendo piouan di detto luogo ecc.

Terminatione X.

Vindemmie. De mandato del magnifico signor capitano per il presente publico proclama à intelligenza d'ogn'uno, e per ouiar al disordine, che segue nel uendemmiare le piantade, che ancor le uue non sono mature, il che risulta à danno dell'illustrissimo padrone nelle sue decime li uengono pagate, essendo li uini tristissimi.

Però fà sapere, che non sia alcuna di che grado, e condition esser si uoglia, che ardisca poner mano per uendemmiare nelle loro piantade senza espressa licenza di sua signoria illustrissima sotto pena di L. 25, et altre maggiori (c. 20) pene ad arbitrio della giustitia, concedendo però licenza ad ogn'uno, quanto alle uigne basse il poter uendemmiare à suo beneplacito da già in dietro.

Die 15 Septembris 1619. fù publicato il sudetto proclama sotto la loggia maggior di Barbana per il cauallier leggendo io cancellier presenti molti, e specialmente il zuppano Euan-gelista Francouich, e mistro Zorzi Fauro.

**Adi 9 Settembre 1625. in Venetia.
Terminatione XI.**

L'illustrissimo signor Lorenzo Loredan e padron di Barbana, e Castel Nouo ueduta la supplica presentata per Pietro Re-bich giudice, Zuanne Coslian, già zuppano, e Zuanne dalla Brazza di Barbana, interuenienti per detto commune et intesi li loro grauami, à quali prouedendo terminò Christi nomine inuocato, ut infra.

- 1 Zuppano e
po-zuppo,
e loro contu-
macia.** Quanto all'elettione di zuppano e po-zuppo, che de cetero il zuppano, e po-zuppo, che sarà stato un'anno nel carico, debba hauer contumacia almeno due anni à poter più esser eletto in detto carico, e questo affine il carico sudetto uenghi compartecipato da ogn'uno, et ogn'elettione, che fosse fatta contro il presente ordine s'intendi nulla, e di niun uigore, ordinando, che detta elettione si debba fare per l'auenire à bossoli, e ballotte.
- 2. Restitution
di biaue al
fontico.** Quanto alli pretii delle biaue poste in fontico il presente anno sopra quali gl'interueniente s'aggrauano, sua signoria illustrissima terminò, che li comuni debbano per l'auenire restituire la robba al fontico, e di più dar soldi 4 per ogni mozo, qual s'intendi applicato al fontico per supplimento, e rissarcimento delle spese, che fà douendo restar à beneficio di esso fontico quel più, che auanzarà, battute le spese.
- 3 Misure delle
biaue del
fontico.** Quanto alla misura sua signoria illustrissima termina, che la presente noua misura di Barbana sii aggiustata con la uecchia, e con quella siino tenuti i fonticari dar, e scuoder, proibendo alli fonticari presenti, e futuri il tuor colmi, ma debbano con la medesima misura rasa, con la quale daranno fuori la robba, con l'istessa riscuoter in pena di L. 50, corda, priggion ad arbitrio, hauuta consideratione alle loro trasgressioni.

4. Prezzo alle biade. Quanto al ponerli li pretii sua signoria illustrissima termina, che non dal commune, ma dal suo capitano con l'interuento delli agenti del commune siano posti, come non interessati, et sic ecc.

Io Lorenzo Loredan.

1625 21. Settembre. Fu publicato il sudetto ordine sotto la loggia di questo luogo per Andrea offitial, leggendo io cancellier presenti molti, e specialmente Bartolo de Prat. e misser Vettor Derino, ecc.

Terminatione 12.

1.

(c. 21)

Hauendo noi Lorenzo Loredan signor e padron di Barbana Castel Nouo, e suoi territorii certe informazioni, che li nostri sudditi di detta giurisditione si sono fatti cosi inobbedienti, e temerarii, che non fanno alcun conto delle pene della giustitia, dal che derriua, che non si astengono dal commetter ogni sorte di delitto, e mostrar ogni sprezzo delli ordini de nostri rappresentanti, osando infino oppo- nersi alli loro ministri, ingiuriandoli con parole, e minac- ciandoli di offenderli anco in fatti, come già poco anzi fe- cero, impendendo per quanto, che detti ministri non pos- sino esercitar il loro carico, assalendoli armati d'archibuggi, come già poco hauemo ueduto il proclama contro un tale d'ordine del nostro capitano publicato, per hauerli con uio- lenza tale fatto restar d'esseguire li ordini della giustitia, e questo perchè se bene sono proclamati per dette loro col- pe non curano presentarsi, e restando absentii, se bene ban- diti, non si partono dalle loro case e territorio; abuso di consideratione grande, e che mostra grandissimo sprezzo della giustitia, et in detti contumaci un grand'orgoglio. Onde uoledo noi, che sotto la nostra ombra, ogn'uno uiui timo- roso della giustitia ne scandali tali habbino maggiore fo- mento, e uolendo reprimer tali contumacie, e temerità de tristi, uolendo, che se restano banditi, debbano star alli loro confini, ne in sprezzo delle loro sentenze condannatorie, habbino ardire trasgredirli. Habbiamo commandato siino publicati gl'infrascritti nostri ordini, affine dal presente nostro capitano, e successori, in materia de banditi debba esser proceduto con ogni uigore contro li trasgressori di quelli, et eseguiti pontualmente come stanno.

2. Banditi che rompono i confini.

Se de cetero alcuno de nostri sudditi di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii saranno banditi si dal presente no- stro capitano, come da suoi successori, facciamo intender, e

strettamente comandiamo, che quel reo in termine al più di due giorni doppo la publicatione della sua sentenza banditoria, debba andar al suo confine, ne più per tutto il tempo della sua condanna, sotto qualsiuoglia immaginabil pretesto praticar dentro li confini à loro prohibiti, e questo in pena, oltre tutte le pene saranno contenute nella sentenza banditoria di L. 100 de piccoli, da esserli tolti delli suoi beni generis cuiuscunque, et applicate alli suoi captori; quali L. 100 uogliamo loro siano date oltre la taglia, che loro stata sarà posta nella loro sentenza. Uolendo di più affine s'astenghino di trasgredire di loro confini, che se anco non saranno (c. 22) presi, ma saranno denonciati, hauer rotto li confini, comprobato, che sarà ciò legitimamente. Il denonciante guadagni dette lire cento, come è predetto, e uogliamo di più, che al reo sia radoppiata la pena del suo bando, e questi per la prima uolta fossero ritrouati romper li confini; ma se fossero tanto arditì, e temerarij, che ne anco per questa pena si curassero obbedire, e tornassero la seconda uolta esser denonciati; comprobata, che sarà detta sua contrafattione seconda, in quel caso uogliamo siano, e s'intendano esser banditi definitiue, et in perpetuo da tutta la sudetta nostra giurisditione, con tutta quella autorità maggiore, che in caso de bandi predetti definitiui è ordine in essa, e di più che li siano confiscati tutti li suoi beni, mobili e stabili, da esser applicati un terzo al denonciante, un terzo alla cassa delle condanne, e l'altro terzo à chi farà l'esecutione. essendo ferma e rissoluta nostra uolontà, et intentione, che li banditi pontualmente eseguiscono le sentenze banditorie, che contro di loro sono promulgate. atrimenti col uigor delle pene restino castigati della loro temerità così scandalosa, e di mal esemplo.

E perchè sapiamo anco, che ui sono delli banditi fin'hora, li quali sono così arditì, e temerarij, che non ostante li loro bandi, stanno à loco e fuoco nelli confini à loro prohibiti, praticando publicamente, e conuersando con ogni libertà, con uilipendio del nostro rappresentante, e gran mortificatione delli buoni, e mal esemplo alli tristi, che da questi altri prendono ardire di poco curarsi della giustitia. Però ordiniamo, che questi tali, se il giorno dietro la publicatione della presente nostra ordinatione saranno denonciati, star e praticar dentro li confini à loro prohibiti, incorrino nelle pene sudette in tutto come di sopra è terminato, non derogando però alle sentenze banditorie, che se anco prima fossero presi, non douessero contro li loro esser mandate ad esecutione in tutte le loro parti; ma solamente gli concediamo un giorno di termine doppo la publicatione delli presenti nostri ordini à non esser sottoposti ad esse

pene, ma passato detto giorno siano, e soggiacciano à tutte le pene sopradette, e nelli modi sopradetti, e tanto à lode del signor Iddio, quiete e consolatione de buoni, freno de tristi, e per il douuto rispetto si deue alla giustitia, e suoi ordini, commandiamo, et ordiniamo, e uogliamo sii eseguito ecc.

Io Lorenzo Loredan.

(c. 23). Die Domenica 15 Martii 1626. furono publicate le sopradette terminationi sotto la loggia, publica di questo luoco di Barbana per Giacomo offitial, leggendo io cancellier alla presenza di molti, e specialmente il zuppano Euan-gelista Francouich, il signor Scipion Vodoppia, e misser Vettor Derino.

Molto magnifico signor

Terminatione 13.

Qua occlusi ui mandiamo alcuni capitoli da noi fatti sopra l'istanze stateci fatte dalli agenti di quel commune, però quelli farete à chiara intelligenza d'ogn'uno publicare, essendo intention nostra, che siano in tutte le sue parti eseguiti da ogn'uno, e farete quelli registrare in quella cancelleria à perpetua memoria, e tanto eseguirete. Cancellier ui si raccomandiamo.

In Venetia adi 8 luglio 1627.

Di vostra signoria molto magnifica
affetionatissimo

Lorenzo Loredan.

Terminatione 14.

Lorenzo Loredan per la Dio gratia signor di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii

¹ Non possono
li zuppani e
pozuppi
esercitar
criminalità.
Cancelliere.

L'abuso sin'hora stato esercitato indebitamente dalli zuppani, e pozuppi nelli nostri luoghi di Barbana, e Castel Nouo d'arrogarsi d'esercitar criminalità contro questo anco di mente publica, facendo metter pena alli sudditi L. 10, e poi sotto pretesto d'inobbedienza de loro mandati penali, summariamamente nullo juris ordine seruato, leuargliela, e conuertiselà in proprio uso, e similmente sotto loro nomi far far proclami oretenus sotto l'istessa pena di L. 10, e poi sotto pretesto d'inobbedienza leuargliela, facendo indebiti ciuanzi, et accordi con detti nostri sudditi, il tutto conuertendo in particolar, e priuato commodo, e beneficio, si manifestà per introduction di pessimo esempio, e di grauissimo danno à nostri sudditi, e di quelle male conseguenze, che si

può d'auuantaggio comprender. Si che non deue in alcun modo esser da noi, hora che ne habbiamo hauuta relatione tolerato, ma affatto leuato, e prohibito, e prescriuer conueniente regola, come in tali caso si debba procedere, non potendo, ne douendo in qualsiuoglia modo li zuppani, e pozuppi predetti arrogarsi auttorità alcuna d'esercitar criminalità sotto alcun immaginabil pretesto contro li nostri sudditi, carico peculiar, e risseruato alli capitani, che risiedono in quel luogo, come nostri, rappresentanti da quali se per execution delle cose giudicate, uì fà (c. 24) bisogno braccio della giustitia per astringer alcuno ad obbedire si deue ricorrere, quali con loro mandati, et seruatis seruandis, et citatis citandis in caso d'inobbedienza possono e deueno col castigo astringer gl'inobbedienti, ed eseguire le cose contro di loro giudicati, quali nostri capitani, chi esercitano offitio così eminente, se non possono, ne deueno in proprio commodo conuertirsi esse spese, molto manco può farlo chi non hà auttorità tale.

Però prohibiamo, che de cetero li zuppani e pozuppi di Barbaña come Castel Nouo non possino, ne debbano sotto loro nome far far alcun proclama, ma solo sii risseruato ciò alli nostri capitani, che pro tempore saranno, come nostri rappresentanti, ne meno di loro ordine far far alcun precepto penale per qualsiuoglia causa, ò occasione à nostri sudditi, e molto meno procurar di riscuoter alcuna benche minima quantità di danaro, ò riceuer sotto qualsiuoglia pretesto d'inobbedienza di sudditi, ò altro, sotto pena alli contrafacenti d'immediata priuatione del suo carico, e di mai più poter hauer carico publico in detti nostri luoghi, e di ducati 25 da esser applicati la metà al denunciante, e l'altra metà alla cassa delle condanne, e gl'officiali, ò altri ministri, che facessero essi proclami, ò mettessero pene contro il presente nostro ordine, incorrer debbano in pena di tre tratti di corda, potendosi hauer nelle mani, e di restar di poter mai esercitar più alcun offitio nella nostra giurisdictione, e restando absenti, d'esser banditi ad arbitrio delli nostri capitani, come anco di aggiongerli maggiori pene, si come gli parerà meritar le colpe, et al cancelliere che quelle notasse s'intendi immediate priuo del suo offitio. E per dar regola ferma, e scritta, come in materia de danni, si debba proceder senz'aggrauar maggiormente li nostri sudditi, terminiamo, come qui sotto sarà dichiarito.

2. **Dannatori e** Che per ogni cauallo, et ogn'altra sorte d'animal
pena loro. grosso, che sarà trouato dar danno nelle uigne, seminadi, ò prati risseruati da segar per fieno, se sarà di giorno paghi soldi X per testa

L. —:10

Se sarà di notte paghi per testa	L. 1:—
Se saranno animali minuti fino 20 paghino essendo giorno soldi due per testa	L. —: 2
Da uinti fino 40 paghino	L. 2:—
E se sarà di notte paghino il doppio	
Se sarà trouato alcuno pascolar à posta li suoi animali, paghi	L. 10:—
Se alcuno si farà lecito far strada, oue non deue per le uigne, o beni d'alcuno, se sarà à piedi (c. 25) incorri in pena di L. 2 per cadauno	L. 2:—
Se sarà à cauallo incorri in pena di	L. 3:—
E se sarà col carro incorri in pena di	L. 5:—
Se alcuno si farà lecito andar alla caccia, mentre ui saranno le biaue in campagna, e transitarà per li seminati d'alcuno incorri in pena per cadauno di	L. 5:—
Come il simile se transitarà per le uigne, mentre ui sarà una ò saranno lauorate	L. :
E se saranno così inobbedienti, che non si curino di detta pena, e tuttauia diino danno, risseruiamo alli nostri capitani il proceder criminalmente contro detti temerarii, si come li parerà per loro coscienza.	
Se sarà trouato alcuno rubbar li frutti ad alcuno, se sarà di giorno incorri in pena di lire due per cadauno	L. 2:—
Se sarà di notte in pena di	L. 5:—

**Furti d'erbami,
e pena.**

Come anco il simile s'intendi se saranno trouati rubbar verze, aglio scalogne, capuzzi, rape, ò altra sorte d'erbazi, dichiarando, ch'essendo trouati più di due uolte uno à far detti furti, ordiniamo sii proceduto contro di lui criminalmente, e castigato, sicome parerà alli nostri capitani, come anco se sarà trouato alcuno rubbar l'una, ò biade, intendiamo si procedi contro tali malfattori criminalmente, potendosi conuincer con un solo testimonio.	
Se alcuno abbeuererà li suoi animali nelli lagni de particolari senza loro licenza incorri in pena di lire tre per cadauna uolta	L. 3:—
Se alcuno uorrà tener porci nel luogo nostro di Barbana, uogliamo quelli tenghino serrati nelle sue stiuè, e lasciandoli uagar per il luoco paghi per cadauno	L. 5:—
Se ueramente per il territorio, ò à Castel Nouo daranno danno, incorrer debbano in pena di lire tre per cadauno	L. 3:—
Dichiarando, che incorrano nelle sudette pene, oltre l'esser	

tenuti rifar il danno, e sarà creduto al padron ouero alli saltari, oue sarà quanto alle sudette pene pecuniarie. Dichiarando di più, che oltre alle pene pecuniarie suddette sarà tenuto il padre per il figlio, et il padrone per il famiglia.

Se alcuno taglierà alcun albero fruttifero incorrerà in pena di

L. 25:--

Se alcuno taglierà legname nelle zattiche de particolari, ò scuole, ò in altri beni de particolari incorri in pena di

L. 5:—

Terminiamo di più che tutte le accuse sudette siano annotate nell'offitio della nostra cancelleria sopra un libro (c. 26) à ciò deputato, douendo il cancellier per sua mercede hauer soldo uno per notar essa accusa, et un altro soldo se alcuno ne uorrà la copia

L. —: 2

Quali accuse uogliamo siano scosse dal camerlengo di Barbana per quelle di Barbana e suo territorio, e quelle di Castel Nouo da un camerlengo, che per ciò douerà da quel commune esser eletto, qual al fine de suo maneggio douerà di quelle render conto, uolendo per l'auenire, ch'una parte resti à beneficio del commun, et una parte à beneficio della chiesa, ò di Barbana, ò Castel Nouo, sotto la giurisditione de quali saranno state riscosse le dette accuse, e doue saranno saltari siano diuise per terzo, douendone anch'essi hauer una parte, e non come fin hora e stato fatto conuertite in particular uso delli zuppani.

3. Accusa sli data in termine di giorni 3. e dopo giorni 3 notata la stima.

Dichiarando, che uogliamo, che l'accusatore sii tenuto nel termine di giorni tre doppo hauerà saputo esserli stato fatto il danno hauer data la sua accusa, altrimenti passato esso termine, non uogliamo possi più darla.

E similmente uogliamo, che nel termine di giorni tre doppo hauerà fatta la sua accusa, debba hauer fatta notar la stima del danno, altrimenti non facendola notar in esso termine, non fossi più farla notare e se sarà notata sii di niun ualore, ò rillieuo. Qual stima legitimamente notata, come di sopra, uogliamo habbia termine mesi due à poterla giuridicamente riscuoter dal dannatore, quando però egli non si obblighi uolontariamente à pagargliela, affine se il dannatore uolesse sopra essa difendersi, con la longhezza del tempo non sii leuata la sua raggione, e non dimandandola in detto termine non possi più pretender cos'alcuna.

4. Non si accusi se non ui e danno.

Auertendo di più, che quando non ui e danno, non uogliamo si possi instituir accusa, eccetto il lasciar uagar li porci per Barbana, et il far strada per li luoghi d'altri. Terminando, che alcun altro non possi accusare se non li **patroni**,

ò li saltari, proibendo al cauallier, et officiali il potersi ingerir in dette accuse, et ogn'accusa da loro data sii di niun ualore, eccetto per il uagar delli porci nel luoco di Barbana, che gli concediamo in quella sola occasione il poter essi anco dar l'accuse, e con seguir la loro portione.

5. Accuse di Castel Nouo E perchè sarebbe molto discommodo à quelli di Castel Nouo per esser lontani da Barbana il douer per ogn'accusa andar à farla notar in cancelleria, si contentiamo possino notarai dal reuerendo curato, ma siane poi mandate al cancellier. **possino notarai dal reuerendo curato, ma siane poi mandate al cancellier.**

affine si possi ueder se sarà osseruato quanto si è detto, e poi il zuppano che s'attrouarà habbi obligo di mandar tutte esse accuse di domenica in domenica al cancelliere (c. 27) affine quelle registri in libro, in pea al zuppano, mancando d'esser lui sotto posto al pagamento del danno.

Lorenzo Loredan.

1627 domenica. Die 28 Febbraio. Furono publicati li sudetti proclami nel luoco solito di Barbana per Giacomo offitil, leggendo io Ottauiu Villi cancellier, presenti molti sudditi, e specialmente il giudice Piero Rebich, Bernardo Petriseuich, e misser Vettor Darino.

Termination 15

Hauendo l'illustrissimo signor Lorenzo Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii inteso quanto gl'hà esposto il reuerendo signor Piero Antonio Scampichio piouano, et il reuerendo signor padre Mattio Toncouich canonico di detto luoco, à nome del loro capitolo, e per interesse proprio, nec non il zuppano Zuanne Toncouich interueniente à nome delli 12 deputati di detto luoco, e uiste le scritture inanzi sua signoria illustrissima presentate, et inteso in uoce quanto gl'hanno esposto tutti li sudditi per detti sopra che douendosi metter ferma regola, et ordine in scritto affine per l'auuenire inuiolabilmente da tutti à chi si aspetta, sii osseruato. Christi nomine inuocato terminando, e comandando nel modo infrascritto.

1. Esenti il piouan e cononici di Barbana Che il reuerendo piouan, e cononici di Barbana s'intendino liberi dal pagamento della decima di quelli beni però, possedono per patrimonio, ouero che di nuouo mettersero in coltura, ma per li comprati, ò che pigliassero affitto, ò d'altri siino tenuti pagar la decima.

2. **Caneuaro** Che li sia concesso poter tener il loro caneuaro al tempo
tenga una **che si** riscuote le decime, fino si uiene alle diuisioni una...
chiaue della si sopra il granaro, come sopra le caneue, affine di compa-
caneua e gnia del fattore di sua signoria illustrissima, uedino il con-
granaro. to delle decime, douendo però sempre esso caneuaro chia-
 mato dal fattore esser in obligo andar all'esatione predetta,
 non ritardando in conto alcuno quella, e se per causa legi-
 tima non potesse, debba mandar persona con la chiaue, sot-
 to pena ai caneuario in caso della contrafattione alle cose
 sudette di L. 25.
3. **Diuisioni** Che si debba per l'auenire dalli fattori di sua signoria il-
delle decime. lustrissima far le diuisioni con il reuerendo capitolo di Bar-
 bana delle biaue per tutto il mese d'ottobre, e quella delli
 uini per tutto il mese di nouembre susseguente, e se ui
 saranno ressidui da scuotere, debbano anch'essi esser diuisi,
 douendo il fattore assegnar al caneuaro prefatto la quarta
 parte, che li tocca per il capitolo, quale debba per lui ri-
 scuoterla.
4. **Pagamenti** Che tutte le decime si di biaue, come di uino debbano
di decime. de cetero capitar nelli granari, e caneua dell'illustrissimo pa-
 dron, proibendo ad ogn'uno, et esser chi si uoglia di poterne
 riceuer alcuna, benche minima quantità di altro luoco, che di
 essa caneua, e granaro, non intendendosi però in questi com-
 presi li ressidui, che doppo saranno fatte le diuisioni restas-
 sero à scuodersi.
5. **Decima di** Che li fattori habbino obligo, quando andaranno alla decima
agnelli uoda **(c. 28)** delli agnelli, e capretti chiamar anco il caneuaro di
il caneuaro reuerendo capitolo, e li cancellieri che pro tempore saranno,
e cancelliere. senza quali non si possa contar detti animali, douendo però
 il caneuaro e cancellier subito sarà cominciato andarsi ad
 essa decima, continuar ad esso carico senza intermissione, e
 mancando per loro colpa, quando però li sarà intimato an-
 darui, incorri il caneuaro in pena di L. 25, e di perder la
 sua portione, et il cancelliere di priuatione del suo carico.
6. **Sudditi di** Che de cetero seminando li sudditi di Castel Nouo nel terri-
Castel Nouo torio di Barbana, debbano anco tibbiar le biaue nel territorio
seminando di Barbana, per douer pagar la decima con quello di Barbana
nel territorio affine il reuerendo capitolo possi conseguir il suo quartese,
di Barbana come il simile douerà eseguire se teniranno uigne, se uera-
paghino la mente teniranno casa, e tegor nel territorio di Barbana,
decima in ouero alloggiarano nelli tegori d'altri sudditi nel predetto
esso. territorio per più di X giorni, ordiniamo debbano pagar la
 decima delli agnelli, e capretti col commune di Barbana, ma

pascolando per transito, non intendiamo siano tenuti pagar la detta decima con detto loco di Barbana.

- 7. Corrisposi-
one al reuerendo ca-
pitolo.** Che li gastaldi delle scuole di Barbana debbano prontamente pagare le loro seruitù al reuerendo capitolo delli primi danari però, che caueranno si di biauè, come uini, affitti, ò altro, per il tempo però, che haueranno seruito.
- 8. Danaro che
si caua dal
scrigno.** Che de cetero se occorrerà cauarsi danaro dal scrigno da cadauna borsa delle scuole di detto luoco, non si possi cauare se non sarà presente oltre il signor capitano il reuerendo piouano, il zuppano, che tengono la chiaue, anco il pozuppo, che sarà pro tempore attuale, et il procurator delle scole senza il consenso della maggior parte de quali non si possi ne cauar, ne spender alcuna minima quantità d'esso danaro, douendosi tener conto particolare, così di quel danaro si ponerà in cassa, come di quello si cauarà fuori d'essa per spender in un libro à ciò deputato, qual libro debba esser tenuto sempre nel scrigno.
- 9. Cere et
aglio.** Ch'essendo bisogno di comprar cere, oglio per la chiesa debba il gastaldo far l'istanza si al presente capitano, come suoi successori, perchè sii cauato la quantità sarà necessaria dal scrigno, qual capitano douerà far ridurre tutti li sopra notati, quali se per la maggior parte rissolueranno li sii data, all'hora si possi cauar di scrigno la quantità sarà giudicata bisognosa per dette spese.
- 10. Capitano
mostrì il
saldo dal
scrigno.** Che sempre gl'agenti del commune uorrano uedere il conto delli danari stati scossi dal presente capitano di raggion delle scole sii tenuto mostrarglielo senza contradittione.
- 11. Uno pagar-
si subito dal
capitano.** Che togliendosi il presente capitano ò successori per loro uini di raggione di scuole, debbano accordarsi col gastaldo di quelle, e pagarglielo subito.
- 12. Scritti et
affitanze** Che li scritti d'affitanze di beni di scole debbano esser fatti alla presenza del signor capitano si presente, come successori, quali (c. 29) habbino la soprintendenza solamente di guardar, che non uenga fatto pregiudicio alle scole, et in caso per iustitia gli paresse tagliar gl'atti fatti dalli deputati, non possino loro affittar ne alienar, ma ritornino essi deputati à ballottar le cose rette, salue le appellationi à chi se sentisse aggrauato auanti noi.

- 13. Regalie proibite.** Proibiamo, che de cetero ne il presente capitano, ò successori ne zuppani, ò pozuppi, che pro tempore fossero, ò altri sotto qualsiuoglia nome, non possino tuor da sudditi, ò forestieri alcuna benche minima cosa sotto nome di regalia, ma debbano uolendo il tutto pagare, soto pena alli contrafacenti di priuatione del loro carico.
- 14. Regolazione della contumacia de zuppani.** La contumacia però delli zuppani, e pozuppi si contentiamo riddurla ad un anno solamente.
- 15. Contamento de debitori de forci à gastaldi.** Che il denari delli debitori delle scole debbano esser contati alli gastaldi di quelle, e non in mano delli capitani, e contando alcuno diuersamente, non li possa esser fatta buona la partita, douendo hauer obbligo il gastaldo, che scuoderà, poner quello in cassa, almeno in termine di giorni otto doppo hauer scosso con la presenza di tutti li suddeti, che debbano esser presenti all'aprir del scrigno, sotto pena al gastaldo in caso di mancamento, se ui sarà suo difetto di L. 25.
- 16. Proibisce al capitano tagli de boschi del Commun.** Che sia proibito si al capitano presente, come à successori di dar licenza ad alcuno, che tagli nelli boschi del comune, ma sia risseruata l'autorità sopra quelli alli zuppani, e pozuppi di detto luogo.
- 17. Autorità al zuppano per proueder il commun.** Che sii obligato il zuppano, ò pozuppo, che pro tempore sarà far alli tempi debiti istanza alli nostri capitani, perchè uenga fatta quella prouisione sarà necessaria ò di uini, ò d'ogli, quale non li possi dalli capitani esser impedita, ma hauer solo debbano soprintendenza, affine le cose del comune uengano ben gouernate.
- 18.** Quanto alli guardiani castello terminiamo, che siano obligati far quanto per il passato s'è osseruato risseruando di prouedere quando mostrassero, che fossero più del douere strusciati.
- 19. Compra di biue.** Che niun possi comprar formento, ò biaue di sorte alcuna, e li capitani, zuppani et altri, sia chi esser si uoglia à minor prezzo, che à quello sara limitato in fontico, soto pena alli capitani di priuatione del loro carico, et à gl'altri di L. 50 de piccoli, e di perder tutto il formento, che haussero comprato contro il presente nostro ordine.
- 20. Persona per uender il uino delle scole.** Che parendo alli capitani per il bisogno del luogo far incauear li uini delle scole in una sola caneuua, possino farlo douendo però da quelli gastaldi, che saranno in quel tempo tra di loro esser eletto un sicuro, et idoneo, qual habbi a tener

le chiaui della caneua, oue saranno riposti essi uini, potendo trà essi diuidersi, come meglio li parerà quell'utile, che li peruenirà per la uenditura di quello, douendo chi hauerà in custodia essi uini esser obligato alla conseruatione di quelli, non includendosi però se si guastassero senza loro fraude.

- 21. Zuppani** c. 30
aggiustino le misure, e pesi. Che li zuppani e pozuppi possino giustar le misure si de staroli, pesi, stadiere, et altre misure, e ueder se si uende giustamente con quelle, e trouando mancamenti, ò fraude debbano ricorrer dalli nostri capitani, affine come nostri rappresentanti, seruatis seruandis, et citatis citandis possino applicarli li condegni castighi, che meritaranno le trasgressioni saranno trouate.
- 22. Stime di carni offese da farsi da zuppani.** Che li zuppani, ò pozuppi habbino autorità di metter il prezo e stimar le carni, che fossero menate in beccaria offese da lupi, ouero hauessero qualch'altra macchia, e similmente giudicarle se sono atte da uenderle, restando quanto alle altri carni li prezzi fermi, secondo sono hora, e sii osseruato il far menar li rodolli delle carni alli tempi debiti dalli suddeti zuppani, quali s'intendono, che ui sii qualche trasgressore del loro obligo, debbano ricorrer dinanzi li nostri capitani, quali anco doueranno esser prima seruiti.
- 23. Autorita' de zuppani per l'extration d'animali.** Che in assenza delli nostri capitani li zuppani, e pozuppi possino dar licenza d'extrazer li animali da uendita alli sudditi, douendo però esser fate prima le stride di dette uendite, affine se li sudditi uolessero quelli ricuperare, possino farlo, il che sii anco osseruato dalli nostri capitani nelle stride sudette.
- 24. Pan scarso.** Concediamo alli zuppani, e pozuppi, che trouando il pane da uender scarso dal calamiero, che sarà fatto pro tempore possino per una uolta tanto far quello perder al contrafaciente, e dispensar in publica piazza à poueri, ma se trouaranno la seconda uolta qual tale à contrafare debbano darne relatione alli nostri capitani, affine possino applicarli qual castigo che meritarà le sue colpe.
- 25. Zuppani possino poner pena di L. 10.** Concediamo che occorrendo alli sudditi di Barbana hauer il braccio del zuppano, ò pozuppo possino far metter pena alli sudditi fin L. 10, perchè obbediscano, come se occorrerà far nettar le strade, cisterne, possino astringerli con metterli detta pena, ma se nascerà occasione, che si uogli leuargliela, uogliamo siino tenuti ricorrere dalli nostri capitani, come nostri rappresentanti, quali seruatis seruandis, et citatis citandis, taglino, ò confermino essa pena, ne possino essi zuppani in alcuna maniera loro ingerirsi in dette pene, per appropriar-

sele, ma debbano andar à beneficio del commune, proibendo
anco alli nostri capitani il potersi appropriar pene di sorte
alcuna.

- 26. Regolation
circa accuse.** Che la materia delle accuse resti ferma, come nel antecedente
nostra terminatione habbiamo terminato, regolando però
quella quanto alla diuisione delle pene, che una parte sia
del'accusator, l'altra del zuppano.
- 27. Castelani
habitando in
Barbana si-
ina sotto-
posti a tutte
le funtioni.** Che li sudditi di Castel Nouo se teniranno case nel territorio
di Barbana, terminiamo debbano esser sottoposti à far tutte
le funtioni, come fanno gl'altri sudditi di Barbana, ma se so-
lamente ueniranno laorar beni, non debbano esser sotto-
posti ad altro, che al pagamento (c. 31) delle decime, e mar-
che, che si buttassero sopra i beni.
- 28. Animali di
Castel Nouo.** Che li sudditi di Castel Nouo se ueniranno in erbatico nel
territorio di Barbana debbano riconoscer il comune per l'erbe
di soldi 50 per quarnaro.
- 29. Circa il da-
naro delle
scole.** Che de cetero d'anno in anno debba il capitano si presente
come successori, quando si maturanno li gastaldi alla presen-
za del gastaldo nouo, e uecchio, e procurator delle scole far
contar il danaro sarà in cassa di cadauna scola, à scola per
scola, qual conto douerà esser sottoscritto dal piouano, il
qual douerà esser assistente à ueder contar il detto danaro.
- 30. Animali in
erbatico.** Che uolendo i zuppani, e pozuppi tuor animali in erbatico
debbono riddur il comune, e dichiarir la quantità ne uoranno
tuore, e secondo quello rissolueranno possi esser tolta quel-
la quantità uorrà il commune, e non più, non potendo li capi-
tani impedire, ò sminuirgliela, ò astenergliela, douendo restar
in libero arbitrio ad esso commune.
- 31. Dispensa
delle biaue
di scole.** Che de cetero si debba osseruar nelle dispense delle biaue
fanno li gastaldi delle scole di San Nicolò, che non debbano
tuor maggior augumento delle biaue saranno dispensate, che
quanto tutto il fontico nella dispensa d'esse biaue.
- 32. Ambascia-
tor contro
il capitano.** Che se il commun uorrà mandar ambasciatore contro i capi-
tani ouero altri non possino li capitani impedirli le loro ballo-
tationi. ¹
- 33. Pascola
per caualli
e manzi.** Che per l'auuenire sii proibito il pascolar nel Prostimò di
Barbana giusta l'antico confine, ma resti preseruato per
gl'animali cauallini, e manzi d'arar, ne meno possa alcun
tener seruato alcun luogo nel detto Prostimò, ò far erbe.

- 34. Termine a gastaldi e fonticaro.** Che de cetero li capitani debbano conceder termine alli gastaldi, procuratori, ò altri agenti di communità, ò fonticari giorni 20 doppo fatti li loro conti à saldare quanto resteranno debitori, quali passati, e non fatto il loro saldo incorrino nelle pene ordinarie.
- 35. Cancellier oblige.** Che il cancellier sia tenuto dar la copia delli affittuali, e quantità de loro debiti alla gastaldi, e camerlenghi di commun, affine possino per tempo riscuoter li debiti.
- 36. Capitano legne.** Che de cetero debbano li capitani dar alli sudditi per pagamento delle legne li conducono per suo uso L. 1 per carro, douendo però il zuppano se nascerà difficoltà di poca quantità di legne, che fossero condotte giudicar se li conuenirà la sudetta mercede.
- 37. Libri.** Che li libri delle scole, fontico, e communità debbano star nella cancelleria, douendo il cancellier hauerne cura d'essi.
- 38. Regalie.** Che il contestabile nelle fiere possi tuore per sua regalla nella fiera di San Nicolò l'ordinaria regalia di soldi quattro per bottega.
- 39. Animali.** Che amazzando li sudditi animali, e uolendo uender li suoi siano obligati darli al fattore di sua signoria illustrissima, per il prezzo li potranno uender ad alcun altra persona, e uedendoli ad altri senza prima offerirli ad esso fattore cadino in pena di L. 25.
- 40. Autorita' dei zuppano per giudicare.** Che li zuppani, e pozuppi possino giudicar in prima istanza (c. 32) come hanno fatto per il passato.
- 41. Zuppano e pozuppo esenti di pagar la decima.** Che li zuppani, e pozuppi siano esenti di pagar le decime giusta l'ordinario.
Datum Venetiis die 8 Julii 1627. in domo supradicti illustrissimi domini Laurentii Lauretani.
Io Lorenzo Loredan sopradetto.
1627. Adi 8 Agosto furono publicate le sudette terminationi nel luoco solito per Giacomo offitial, leggendo io cancellier, persente moltitudine di popolo, e specialmente il zuppano Zuanne Toncouich et il signor Zuanne dalla Brazza.
1652. 14 Luglio. Furono publicate tutte le sudette terminationi nel luoco solito per Zuanne Perdul cauallier, leggendo io Giouanni Antonio di Piccoli cancellier, presente moltitudine di popolo, e specialmente P. Mattio Lesca, zuppano Simon Lesca, Chergo Chergorinich, et Iuan Chergorinich.

Terminatione 16.

1634. 14 Luglio in Barbana.

Uolendo l'illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana Castel Nouo e suoi territorii proueder ad alcuni disordini et abusi che occorrono alla giornata nell'elettione, che si fà de gastaldi delle scole pie hà sua signoria illustrissima annullata per adesso l'elettione fatta nella persona di ordinando, e terminando che nell'auenire debba seruarsi l'ordine seguente:

Gastaldi e ordine d'elegerli.

Che prima, che si uenghi alla ballotatione, il capitano nostro dar giuramento a coloro, che nominaranno alcuno, che li nominati da loro, siano persone habili, e sufficienti per detta carica, et habbino beni stabili, e doppo ballottabili conforme alla nostra terminatione delli e colui, che hauerà più uoti debba esercitar detta gastaldia, non potendo più rifiutare, solo in caso di pura neccessità la qual uogliamo sii conosciuta dal nostro capitano, dispensando per all'ora, e far nuoua elettione. Non uolendo però che siano di nuouo ballottati coloro che altre uolte hanno esercitata detta carica, ò pagata detta pena, sino che non l'hauranno esercitata tutti gl'altri uicini atti, et idonei ad esercitarla, e doppo si ritorni dal principio con l'istesso ordine à riballottare di quelli, che altre uolte l'hanno fatto, di modo che andando al rodollo il peso sia diuiso frà tutti egualmente, e così crear anco li fonticari, camarlenghi, e li debitori di scuole, e commune non possano far nessun carico, ne ingerirsi in cose del commune, ma nelle gastaldie lo rimettiamo al nostro capitano.

1637. adi 20 Nouembre.

Supplica presentata nel Magistrato illustrissimo de feudi per il nobil homo Francesco per causa della seconda istanza della giurisdizione di Barbana in Istria.

c. 33

1637. adi 29 Nouembre.

Supplico.

Gl'illustrissimi signori Girolamo Pisani, Piero Barbaro, e Girolamo Venier, honorandi sopra li feudi, udito il nobil homo signor Francesco Loredan fù di signor Lunardo dimandante douer esser da sue signorie illustrissime et eccellentissime esaudita la sua riuerente supplicatione presentata sotto il 20 stante, et ad esso confermata l'antica solita giurisdizione di giudicar per esso, ò suoi uice gerenti la giurisdizione della seconda istanza in appellatione, così in ciuile, come in criminale delli luoghi di Castel Rachel, e villa Barbana nell'Istria, sicome hà fatto per il passato e lui, e li suoi maggiori giusta in tutto,¹ e per tutto li suoi titoli e continuato esercitlo

sino alli presenti tempi. Onde sue signorie illustrissime il tutto ben inteso, e maturamente considerato tutti tre unanimi, e concordi, ueduta la sopradetta supplicatione, e scritture con essa prodotte, nec non hauute le debite informationi dal consultor in jure et auuocati fiscali della serenissima signoria Christi nomine inuocati hanno esaudita la sudetta supplicatione, terminando, che possa continuare nell'esercitio della prima, e seconda istanza, com'hà osseruato per auanti, et in tutto, e per tutto, come di sopra, ordinando cosi douer esser annotato.

Girolamo Pisani
Pero Barbaro
Girolamo Venier

Proueditori sopra li feudi

Ventura Oliuieri vice segretario
delli feudi.

Illustrissimo signor signor padron di Barbana ecc.

Prostimo.

E' stata antica, et inueterata consuetudine, che nel Prostimo di questo luoco ogn'uno con li suoi animali poteua pascolare liberamente la Vigilia di Natale con due altre giorni susseguenti, senz'incorrer in alcuna sorte di pena, e da essi giorni in dietro fosse proibito pascolare il monte per restar riseruato per gl'animali da lauoro; e chi oltre essi tre giorni pascolaua essi luoghi decedati cadeua in pena di L. 2, quando erano accusati. Par che hora ad istanza d'alcuni di queste(:) terra contro l'antiche institutioni sii stata alterata tal pena, poiche in luogo di esse L. 2 al presente accusano L. 10, ch'è la total rou'na delli pouerì suoi sudditi. Per ciò io Andrea Dragoset procurator, e per nome dell'uniuersità d'esso popolo, con affetto d'umil riuerenza supplico uostra signoria illustrissima, uoglia terminare, che tal nouità non siano permesse, ma che si debba osseruar quello; che si soleua per il passato, che così facendo darà occasione, che li detti suoi sudditi non andranno cercando altre contrade, et ella ne riceuerà l'intiere sue decime, essendo ch'anche al presente accusano anco nelle costiere; cosa che mai è stata usitata, poiche per auanti si faceuano le cortine, et hora non si può ne anco passare, come si soleua per il passato, et sic ecc.

Adi 28 Nouembre 1630. (c. 34) presentata per Andrea Dragoset procurator del commun instando.

Adi 29 detto.

Terminatione 17.

L'illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron di questo luogo uista la sudetta suplica, et inteso quanto in uoce gl'è stato esposto hà terminato sopra essa nel modo infra scritto.

1. **Dannificatori del Prostimo e loro pena.** Quanto alla pena d'esser tolta alli dannificatori del Prostimo descritto debba esser di L. 2 per testa ogni contrafattor, qual pena non debba esser alterata da alcuno sotto qualsiuoglia altro pretesto in pena di L. 25 à chi contrafarà alla presente terminatione, oltre la restitutione delle pena fosse tolta contro il presente ordine di sua signoria illustrissima.

2. Quanto poi alli confini contentiosi del Prostimo signoria illustrissima admette il capitolo presentato hoggi, sopra il quale debba seruatissimamente esser esaminato risseruandosi pronunciar poi la sua definitiua sentenza nel suo ritorno farà in questo luogo.
Io Francesco Loredan.

Douendo io Andrea Dragoset in esecuzione di quanto s'hà con la supplica esposto à uostra signoria illustrissima à compiacenza della sua giustitia, prouar s'intende ut infra. Che già tre anni sono in circa, che sono stati allungati il confini delli luoghi deccedati, cioè del Prostimo nominato delli manzi, poiche per auanti detti anni tre, si poteua liberamente pascolare ogni sorte d'animali per tutto detto Prostimo attorno il monte, poiche detto monte era à detto tempo solamente proibito, essendo à detto tempo in detto Prostimo assai cortine d'animali sine ecc.

Terminatione 18.

In nomine domini nostri Jesu Christi 1631. 16. Gennaio.
L'illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron ecc., essendo in Castel Nouo alditto tutto il commune sopra le difficoltà delle terre siue strade grate dai uicini, et intese le ragioni delli detti terminò nel modo infrascritto.

1. **Strade non si orino.** Che de cetero non ui sii alcuno, ch'habbia ardire arar terre, che prima siano state strade publiche in pena di L. 25, e da esserli destrutti i seminati.

Quanto à quelli hanno terminato sin'hora possino per quest'anno seruar il raccolto, e di poi più non seminarui sotto le pene sudette, douendo restar libere esse strade.

Dichiarando di più, che chi hauerà fatto fossi in esse strade debbano ritornar à tutte loro spese à serrarli, e ridur esse strade praticabili, e leuar le matiere sotto tutte le pene sudette. Douendo di più se alcuno (c. 35) hauerà serrato strade con pensier d'ararle, ma fin hora non seminate, leuar subito gl'ostacoli, e desister di più ingerirsi in esse sotto tutte le pene sudette, douendo restar il pascolo commune à tutti.

In Visita.

Volendo l'illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo e suoi territorii proueder à molt'inconuenienti, ch'in questa uisita hà fatto de suoi popoli hà scoperto seguir con pregiudicio de suoi interessi et insieme dar norma, che ridondi in augumento di questo suo luoco, però con gl'infrascritti suoi ordini commette, che inuiolabilmente sii da chi esser si uoglia chi tocca eseguito nel modo infrascritto, che da sua signoria illustrissima resta fermamente deliberato.

1. Vini con acqua proibiti.

Espressamente proibisce de cetero à tutti li suoi sudditi niun eccettuato si di Barbana, come Castel Nouo, e suoi territorii il poter far, ò far far uini con acqua, non intendendo, che possono prima habbino pagato le loro decime uitiar in conto alcuno li uini, in pena contrafacendo di perder tutto il uino fatto contro il presente ordine suo, et in oltre d'esser tenuto à pagar la decima giusta la liquidatione per sua consuetudine sarà fatta dal decimatore della sua zetta, in contanti al maggior prezzo correrà il uino quell'anno.

2. Vendemmie.

Perchè li uini riescono di mala qualità per farsi le uindemmie intempestiue, non osseruandosi la regola di non uendemmia, se non in tempo l'uee siino mature, al qual inconueniente prouedendo sua signoria illustrissima ordina, che de cetero non possi, ne ardisca alcuno, e sii chi esser si uoglia uendemmiar nelle sue uigne basse, ne meno le piantade, se non li sarà concessa licenza, e sua signoria illustrissima ordina, che non sii data ad un solo particolare, intendendo, che tali licenze siino di niun ualore, ma quando si conoscerà l'uee esser giunte alla staggione d'esser mature, all'hora il capitano à quel tempo sarà, faci intender con un publico proclama, che si conceda licenza alli patroni di poter uendemmiar le loro uue, e chi uendemmierà prima della publicatione del sudetto proclama incorra irremissibilmente in pena di L. 25, la metà de quali s'intenda applicata al denunciante, e l'altra metà alla cassa delle condanne, e perche l'uee delle uigne basse uengono mature inanzi quelle delle piantade, per ciò commanda, che quando sarà concessa la licenza di uendemmiar le uigne basse, non possono li patroni uendemmiar le piantade, sino che non si publicarà l'altro proclama à suo tempo, che concedi anco (c. 36) il uendemmiar quelle sotto pena alli contrafacienti come di sopra di L. 25 da esser applicate nel modo sudetto.

3. Pagamenti di decime.

Perche resti rimediato in qualche parte alle fraudi uengone commesse al pagamento si farà à sua signoria illustrissima delle decime. Però commanda, che de cetero, li sudditi niun

eccettuato, etiam religioso, quando hà obligo di pagar decima, non possi leuar dall'ara le sue biaue di qual siuoglia sorte, ne meno trausar li uini, ò metter in quelli mano, se il decimatore della loro cetta non sarà presente à douer misurar, si dette biaue, come uini, sotto pena al padrone contrafarà, ò permetterà sii contrafatto al presente ordine, di perder irremissibilmente tutta la quantità delle biaue, ò uini hauesse contro il presente ordine leuati senza la presenza del decimatore. Douendo hauer obligo li decimatori sempre saranno chiamati andar personalmente à far il loro carico, proibendoli espressamente mandar alcuno in loro luoco, saluo non fosse in caso di malatia, nel qual caso solamente si contenta sua signoria illustrissima possino mandare in suo luoco ma persona idonea, e sufficiente, e non putti, e contrafacendo li decimatori, e prouando li sudditi per loro solleuo, ch'hauesero chiamati essi decimatori, ne si habbino curato andarui, onde necessitati per non lasciar le loro entrate in pericolo. siino stati necessitati leuar le loro biaue dall'ara, ouero trausar li uini in tal caso sua signoria illustrissima ammonisce li decimatori, che per tal mancamento à quelli sua signoria illustrissima dà parte delle biade del suo granaro quell'anno non si darà parte di sorte alcuna, se sarà difetto del cancuaro, ò fattore, quali incorrino irremissibilmente in priuazione del loro carico.

4. Condur la decima.

Similmente sua signoria illustrissima ordina, che tutti li sudditi niun eccettuato, ch'hanno obligo di pagar decima, etiam se sarà religioso, siino tenuti portar esse decime, se saranno di biaue nel suo granaro, proibendo il poter dire, che si conuengono à conto di quella parte deue hauer, ouero à conto di regalia se li paga, perche sua signoria illustrissima, come padrone uuole, che prima tutto capiti nel suo cumulo, e tutti da lui poi riconoscano quella portione s'aspetta sotto qualsiuoglia titolo, facendo intender alli contadini, che mai s'intenderanno disobligati dal pagamento delle loro decime, se non l'haueranno fatto nel modo predetto, et hauendolo fatto diuersamente, saranno astretti tornarli à far un'altra uolta, e quelli doueranno hauer parte, non haueranno alcuna portione di sua parte, se prima non haueranno pagato quella quantità di decima fossero tenuti pagare.

(c. 37)

5. Circa la corresponsione à benefattori della decima.

Proibisce espressamente ad ogn'uno sotto qualsiuoglia immaginabil pretesto il potersi seruir d'alcuna quantità della decima di biaue, ò uini, se prima sua signoria illustrissima non hauerà fatto scielta di quella quantità uorrà lui per uso suo, e poi di mano in mano sii dato ad ogn'uno quello li aspetta, essendo termine molto temerario l'usitato sin'hora nel uolersi gl'altri seruir prima di sua signoria illustrissima.

- 6. Fattor non tenga uini o biaue nel granaro o canera del padron.** Proibisce de cetero alli suoi fattori il poter tener nel suo granaro, ò caneue altre robbe, che non siino della sua decima, sotto pena di perder quella quantità di biaue, ò uini s'attro-uassero in esse caneue, ò granari contro il presente suo ordine, non potendoli ualer il uoler prouar, che li hauessero com-prati, non intendendo à patto alcuno, che in essi suoi granari ò caneue ui sii riposta cosa, che non sii di sua libera ragione.
- 7. Tempi di esser pagata la decima.** Ordina anco, et espressamente commanda, che tutti li suoi sudditi niuno eccettuato, debbano hauer pagato la decima delle biaue per tutto il mese d'agosto, e quella delli uini per tutto il mese di nouembre, e questo per reprimer la temerità d'alcuni, che sono cosi contumaci, che hora, che siamo in fe-braro, non hanno ancor compito di pagar le loro decime, e chi contrafarà di non far detti pagamenti alli prescritti ter-minà, incorra irremmissibilmente in pena di L. 25 da esserli tolta, senz'admeterli scusa imaginabile, la metà d'esser appli-cata al denunciante, e l'altra metà alla cassa delle condanne. E se per sorte li tempi portassero, che li sorghi non fossero battuti, si concede quanto solo ad essi sorghi tutto il mese de-cembre, per poter pagar la decima anco di quelli, quel pas-sato incorrano nelle pene sopradette. Dichiarando, che anco ad essi sorghi li padroni haueranno obbligo chiamar il decimatore, e leuandoli dall'ara, doue li bat-teranno senza la sua presenza incorrano in tutte le pene ol-trescritte, contro quelli leuaranno l'altre biaue dall'ara, com'è predetto.
- 8. Circa l'alienar terreni per ciuanzo. Cancelliere pena.** Volendo rimediare ad un abuso introdotto con pessimo esem-pio à danno delle ragioni di sua signoria illustrissima, dalli sudditi, qualli si fanno lecito con pessima corruttela far mer-cantia delli terreni aratiui di questa giurisdittione, de quali in tanto ne sono padroni, in quanto li lauoranno, et il supre-mo dominio è stato, et è sempre di sua signoria illustrissima padrone della giurisdittione, quale liberamente concede esse terre ad ogn'uno, per uniuersale, e sola ricognitione della de-cima di quanto raccolgono in esse, e non lauorandole per il spatio di tre anni, possino da ogn'uno esser supplicate dinanzi (c. 38) li capitani suoi, ò rappresentanti, quali affine sortisca l'effetto desiderato della coltiuatione hanno obligato infor-marsi ch'il terren supplicato sii stato uacuo per tre anni, con-cedendolo al supplicante, li contadini si hanno imaginato far indebiti ciuanzi, e quello non possono lauorare, e che per es-pressa uolontà di sua signoria illustrissima, e ch'in tal caso sii liberamente concesso ad un' altro lo possi, ò uogli lauorar nel modo predetto, loro perche prestino il loro assenso, uoglio-no donatiui, ò fingono stipular instrumento di uendita d'essi terreni, chiamandoli suoi, se ben mentitamente.

Onde à questo disordine prouedendo sua signoria illustrissima, fa chiaramente intender, che se ui sarà alcuno de cetero, che sii cosi ardito di uender di tal sorte di terreni, ò uero par lasciar il possesso di quelli ad altri sotto immaginabil pretesto, etiam di donatiuo, torrà mercede di sorte alcuna, incorra in pena potendosi hauer nelle mani d'hauer tre tratti di corda, e star tre mesi in priggion serrata, e di restituir il doppio di quello si comprobasse hauesse hauuto per tal occasione, e non potendosi hauer nelle mani oltre la restitutione nel modo predetto, incorri anco in pena di L. 100, la metà delle quali sino dell'accusatore, e l'altra metà sii applicata alla cassa delle condanne, et il comprador che uclontariamente contro il presente ordine darà alcun pagamento, ò donatiuo per terre della natura sudetta, incorri similmente nella sudetta pena pecuniaria delle sudette L. 100 d'esser applicate, come di sopra, oltre che guadagnaranno li denuncianti il prezzo predetto fosse stato esborsato contro l'intentione di sua signoria illustrissima per terreni della natura sudetta, proibendo alli cancellieri sotto pena di priuatione del loro carico il stipular istromenti di uendite di simile natura.

9. Zuppani habitino in Barbana. E perche le terminationi sin'hora publicate, ch'obligano li zuppani, e pozuppi ad habitar in questo luoco nel tempo del loro officio, affine li sudditi, che ricorrono da essi per suffraggio del loro carico, non restino strusciati, non uengono osseruate, e uedendo sua signoria illustrissima ciò derriuare dal non hauer essi zuppani, e pozuppi proprie habitationi in questo luogo, il che causa anco, che sii inhabitato, onde uolendo proueder all'habitatione d'essi quanto più si può, e rimediare anco alli disordini. Termina che de cetero non possi esser eletto alcun al carico di zuppan, ò pozuppo, se non hauerà attualmente casa da starui di sua libera raggione, e propria, e gl'eletti contro il presente ordine s'intendino, cassi, e debbano deuenire à noua elezione; obligando li zuppani e pozuppi per il tempo del loro offitio à douersi ogni giorno ritrouar nel luogo, e mancando per una settimana (c. 39) restino priui del loro carico.

10. Simile de giudici. Similmente sua signoria illustrissime ordina, che de cetero non possi esser eletto alcun al carico di giudice, se non hauerà in questo luoco casa propria, nella quale sii obligato tener le sue biade, e uini, et habitarui almeno le feste, et ogn'uno, che sarà eletto contro il presente ordine, prouata che sii la trasgressione di quello in alcuna delle sudette parti, s'intendi casso, e non possi più esser adnesso alla banca in pena di L. 100 al zuppan, ma debba esser fatto in suo luogo.

- 11. Giudici habbino casa in Barbano.** Paramente sua signoria illustrissima commanda, che li giudici, che sono attuali, e che non hanno casa propria, debbano nel termine d'anno uno prossimo hauerne fabricato una propria, altrimenti passato esso termine, ch'hauerà à cominciare dal loro giorno della publicatione delli presenti ordini siino, e s' intendino cassi, ne possino esser admessi alla banca à sentar come giudici, ma debba esser fatto un loro luoco nel modo predetto, in pena al zuppano di quel tempo, che non facesse far essa nuoua elezione, e che permettesse essi giudici ingerirsi nel carico del zudegado contro la forma del presente ordine d'incorrer in pena di L. 100, e d'esserle leuate irremissibilmente.
- 12. Benestanti debbono far casa per tener l'entrate et habitarui almeno le feste.** Similmente sua signoria illustrissima ordina, che tutti li capi di casa, persone commode debbano sotto pena di L. 100 et altre pene ad arbitrio di sua signoria illustrissima nel termine d'anni uno prossimo seguente haueri fatto far una casa in questo luoco, doue li sarà dissegnato dal capitano per tenerui le loro entrate de uini, e biaue, et habitarui almeno le feste, douendo per ciò hauer la calcina di bando, ordinando per ciò sua signoria illustrissima, che dal commune sii subito fatto una calcasa à beneficio solamente di queste fabriche quale debba esser fatta in luoco più difficile da potersi rubbare, secondo quanto terminerà il nostro capitano, prese le douute informationi, e se sarà alcuno così temerario, che senza licenza di detto capitano in scrittura e maggior summa ne torrà di quello li sarà concessa, incorri in pena, potendosi hauer nelle mani di L. 100, da esser applicate à beneficio del commun. Dichiarando anco, che le case ordinate nella presente terminatione doueranno almeno esser con una stanza in solaro, e coperte, ò di lastre, ò di coppi. e chi fabricarà diuersamente, non s'intenderà hauer adempito li requisiti della presente terminatione, e tanto ad honor di Dio, buona regola del suo luoco, sua signoria illustrissima terminando comanda sii pontualmente da ogn'uno à chi s'aspetta eseguito, e fatto eseguire.
- 13. Casali da fabricarsi.** E per leuar le confusioni sua signoria illustrissima ordina, che chi pretende (c. 40) esser padrone delli casali, che sono in questo luoco, debba nel termine di mesi uno hauer cominciato à dar principio à fabricarui in essi, e poi nel termine predetto del predetto anno hauer perfettionato la fabrica, altrimenti passato esso mese, che s'intenderà cominciar dal giorno della publicatione delli presenti ordini, e trouandosi casali, che d'alcuno in essi non sii stato posto mano nel modo prefatto, sua signoria illustrissima dà autorità al suo capitano, che possa concederli ad ogn'uno li supplicarà, e doppo passato esso mese non sii ascoltato alcuno sopra il possesso de detti casali, ma l'inestito resti libero padrone con l'obbligo

predetto di fabricarui nel termine predetto, qual passato, e non fabricando li possi esser leuato, e concesso ad un'altro, e lui incorri in pena di L. 50, d'esser applicate à beneficio del commune, e per dar commodità alli sudditi che possino con maggior facilità far le fabriche sudette, sua signoria illustrissima si contenta li possi esser dato il legname necessario per esse fabriche del suo bosco senz alcuna spesa. Dichiarando, che haueranno obbligo tuor la licenza in scrittura, che li douerà esser fatta gratis, e sottoscritta dal suo capitano, e poi haueranno obbligo portarla al fattore di sua signoria illustrissima, a far il taglio con la sua presenza, e contrafacendo incorrino nelle pene contro li dannificatori del bosco, douendo il cancellier tener registro d'esse licenze.

Io Francesco Loredan.

1631 4 Febraro. Furono publicate l'antescritte terminationi in palazzo all'audienza, presente molto popolo, e particolarmente il signor Euangelista Francouich, il zuppano Zuanne Toncouich, et il pozuppo Luca Laich, (!) e molti altri.

1621 16 Febraro domenica. Furono publicate l'antescritte terminationi hoggì sotto la loggia per Mattio offitial, leggendo il cancelliere presente molto popolo, e specialmente il signor Simon Basso, et il signor Zuanne dalla Brazza. /

1631. 15 Febraro.

Presentata per il pozuppo Luca Caich, e Rade Petriseuich. Illustrissimo Signor signor padron collendissimo.

Essendo stato sempre costume osseruatisimo, che tutti li vostri diuotissimi sudditi si hanno seruito (à memoria d'huomini) per pascolo delli loro animali attorno al castel di Barbana giurisdittione di vostra signoria illustrissima senza imibitione, ne contradittione alcuna, non solo de rappresentanti publici di vostra signoria illustrissima, merighi, giudici, consiglieri, e molto illustrissimi signori capitani, come etiamdio dalli illustrissimi antecessori, e precessori di vostra signoria illustrissima, et hora ci uiene leuato questo jus dal zuppano Zuanne Cosglian, zuppano Zuanne Toncovich, e dal signor Euangelista Francouich, e desiderando noi tutti della Terra di Barbana, di Golesena, Melnizza, tutti nostri diuotissimi sudditi, che da vostra signoria illustrissima ne sia confermato di poter pascolare essi nostri animali per tutte quelle costiere circonuicine d'intorno esso castello, e Gradische, che non solo à noi poueri, e diuotissimi sudditi (c. 41) di vostra signoria illustrissima, sarà di commune beneficio, ma anco acresceranno le decime e primitie à vostra signoria illustrissima, essendo che per il passato sempre s'hanno seruito gli nostri preauttori, e noi d'esso pascolo, come habbiamo predetto; però fidati noi tutti nella benignità, e bontà di vostra signoria illustrissima d'esser gratificati d'una si giusta dimanda,

che così humilmente, e diuotamente, ricerchiamo con l'offersegli humilissimi seruitori, e sudditi con il baciarli la uesta per segno di riuerenza.

2.

Oltre che per il passato hanno li signori zuppani Zuanne Ergliauaz, Luca Rosanich, Gregorio Recich, Tomaso Petriseuich, e zuppano Cosglian, misser Euangelista Francouich, et altri hanno tenuto cortiui, e pascolati li loro animali senza contraddittione alcuna nelli detti luoghi, hora riuerentemente da noi supplicati, come in caso di negatiua dai nostri contrarii, se ne farà proua condecete con testimonii degni di fede, e non negando questa conseguenza, hauerà vostra signoria illustrissima per uero, e comprouato, sperando la conferma-tione come fù per il passato, e come desideriamo.

1631. 15 febraro.

Terminatione 19.

**Pascalo interno
Barbana e
Ograda di
Rado.**

L'illustrissimo signor Francesco Loredan, signor e padron uista la sudetta supplica, licentiò li presentanti, non uolendo far nouità alcuna, ma che sii aperta la strada appresso l'Ograda di Rado uerso sirocco per transito per andar nelle costiere giusto l'antica consuetudine. Hauendo l'illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo intesa l'istanza del zuppano Zuanne Toncouich, e Mico Crucogna procurator del commun, eletti dal medesimo commun con parte delli 3 instante per trattar gl'interessi d'esso, e zolendo prouedere, che per la morte del signor Lunardo da cà Padouani capitano, seguita in questi ultimi giorni, non resti ritardata l'esatione de debitori del commun, e scole, anzi sia usata ogni diligenza, perche paghino, acciò col danno, che si deue riscuotere, possi li predetto commune far quelle prouisioni solite de uini, et altro concernente all'utile, e beneficio di quel popolo, et intendendo anco di regolare certi altri particolari, che tendono à beneficio commune. Cristi nomine inuocato, ecc.

**1. Facoltà al
zuppano e
cancellier
per la morte
d'un capita-
nio.**

Terminando hà terminato ut infra, che il zuppano attuale di Barbana habbia autorità di far astringer per giustitia tutti li debitori del commune, quanto delle scole al pagamento di quanto sono liquidi debitori, e ciò mentre la giurisdittione di Barbana starà senza capitano, al quale poi resti l'autorità risseruata di tal riscossione, e se alcun debitor sarà degno di qualche suffraggio, si contentiamo, ch'il cancellier nostro possi darglielo, et habilitarlo al pagamento, come li parerà conueniente per giustitia.

Che tutto il danaro, che si riscuoterà da debitori sii posto nella cancelleria in un scrigno con due chiaui, una de quali restar debba appresso il cancellier, e l'altra appresso il zuppano attuale, il qual possi à tempi debiti ualersi di quel danaro, per far (c. 42) le solite prouisioni per utile, e beneficio di quel popolo. Douendo il cancellier esser consapeuole, per uedere che riesca fruttuoso l'impiego del sudetto danaro, del qual danaro il predetto zuppano sii tenuto renderne conto al zuppano che subentrarà in suo luoco.

2. Esatione del fattor. Che il fattor nostro debba al presente riconoscer il commune di soldi sei per ogni passo di legne, per quanti passi sono stati sin hora tagliati nel bosco di raggione del commune, cosi sotto la fattoria del uici passato, come del uida fattor presente, che sono passa 588 quarti 3, et importano L. 176:12, e cosi anco sii eseguito per l'auuenire, douendosi poner in scrigno il detto danaro, con obbligo il zuppano di renderne conto, ut sopra.

3. Legno dell' Arsa. Che li sudditi, che hanno caricato le legne dell'Arsa il presente anno, tagliate al molino di San Nicolò, non ostante, che sian più corte dell'ordinario, siano pagate in raggion di soldi 30 al passo, se cosi è consueto del che debba al cancellier prenderne informatione, douendo però restar sottoposti li medesii sudditi à caricarle per il medesimo prezzo anco gl'anni uenturi, quando saranno tagliate nel medesimo luogo, se bene fossero più lunghe dell'ordinaria misura.

4. Calcina del commun. Che tutti quelli, che non saranno interuenuti alla spesa, et all'operatione della calcara, uolendo calcina per uso di fabbriche in Barbana, siino tenuti dimandar licenza al zuppano e pagar soldi quattro per ogni brenta, che pigliassero, il qual danaro resti applicato à beneficio del commune, e sia posto in scrigno, ut supra, restando liberi, et esenti da tal pagamento quelli, che haueranno operato, è saranno concorsi nella spesa, come anco quelli, che uolessero calcina per causa di fabricar chiese, ò case di chiesa, et anco per il castello. Date in Venetia li 14 luglio 1633.

Io Francesco Loredan, signor di Barbana, e Castel Nouo.
Adi 24 Luglio giorno di domenica 1633. Furono pubblicate le sopradette terminationi per Mattio official al luoco solito leggendo io Ettore Vita cancellier alla presenza di molto popolo, et in particolare del zuppano Zuanne Toncouich, e il signor Euangelista Francouich, e misser Zan Antonio de Piccoli testii.

Terminatione 20.

Registro d'una simile esistente appresso il signor Vincenzo Gualtieri.

Orto del fattor. Parendone cosa conueneuole, che il fattor habbia ancor lui commodità d'orte in castello per uso di casa sua, per ciò concediamo licenza à Voi Vincenzo Gualtieri fattor attuale, che possiate quella parte di muro dell'orto del capitano uerso la strada, disfarla, e farla di nouo in modo, ch'il uostro orticello uenghi ad esser dentro esso muro potendoui ancor porre mezza uanezza d'orto d'esso capitano per esser molto grande, e questo, perche u' possiate ambi accomodar, seruendoui della medesima porta del castello.
In Venetia, li 15 april 1635.
Francesco Loredan.

(c. 43)

Termination 21.

Sit nomen Domini benedictum.

Dall'autorità dell'illustrissimo, e eccellentissimo signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territorii uien spedito per capitano de medesimi luochi l'illustrissimo signor kaulier Giouanni Battista Negri, qual si come subordinarà tutte le sue attioni, e giuditii al sapientissimo intendimento di sua eccellenza, cosi uolendo prescriuer adequate, e corrispondenti pene alli delitti proibiti dalle leggi diuine et humane, per diuertir à questi sudditi raccomandati alla sua diligenza, quegl'atti, che inquietano la concordia, e che risultano in nocumento de priuati, quindi auuiene che prescrutando sua signoria illustrissima più opportuni, e giouuoli rimedii per il mantenimento della quiete, e felicità de medesimi sudditi, rissolue nelli oggetti della pace produttrice d'ogni bene li primi riguardi del presente suo gouerno, per tenerli costantemente fissi nella conseruatione di quella, la quale non potendo meglio stabilirsi, che nell'osseruanza delle stesse leggi diuine et humane dirette à gloria di Dio, e beneficio degl'huomini, ordina, et espressamente commanda, implorato prima l'altissimo creator del suo aiuto, della Vergine Santissima, e di tutti li cittadini colesti.

**1. Bestemmia-
tori.**

Che non ardisca alcuno sii chi esser si uoglia in publico, ne in priuato proferir parole oscene, maledittioni, bestemmiar il Santissimo nome di Dio, della gloriosa Vergine Maria, ne Santi del paradiso, ma uiuer debba da religioso christiano, potendo li trasgressori esser denunciati da cadauno, che oltre la scretezza guadagnaranno premio di L. 50, di quelli de denunciati, e questi conseguiranno castighi afflittiu, e pecuniari ad arbitrio della giusttia.

- 2. Feste.** Le feste comandate da Santa chiesa siino da tutti indeferentemente santificate, et osseruate conforme i precetti di Dio, proibendo sua signoria illustrissima il lauorar in quelle sotto graui pene ad arbitrio.
- 3. Armi.** A diuieto d'ire, risse, perfidio, et odio, che souente partorisce la maluaggità, et empietà degl'huomini, ordina, e commette, che alcuno non ardisca cagionar, ne tentar risse, ò rumore con armi, ne senza, ancorche non cagionasse, succedesse effusion di sangue, ne anco sotto pretesto di metter di mezzo poner mano all'armi, sotto pene rigorosissime ad arbitrio.
- 4. Pesì.** Tutti quelli, che uendono, comprano, ò negotiano nel termine di giorni otto habbino obligo di far aggiustar li loro pesi, e misure soggette al bollo, esser bollate da chi ne hà carico, ouero da chi per sua signoria illustrissima sarà deputato in pena di L. 50, la metà all'accusatore, e l'altra ad arbitrio.
- 5. Vagabondi.** Tutti parimente quelli, che uiuono scandalosamente da uagabondi, e senza professione con titolo di braui, partir debbano nel termine di giorni tré fuori di questo luoco, e sua giurisdittione, non osando alcun fomentarli (c. 44) sotto le pene statuite dalle leggi.
- 6. Spalleggiatori de banditi.** Per tener lontani gl'huomini sicarij, e banditi che ben spesso in onta delle loro sentenze ardiscono penetrar in questa Giurisdittione, commorando licentiosamente in essa, et aggiungendo male à male, con scontento, e terrore de buoni, però in conformità delle leggi, e salue, e risseruate tutte le terminationi, e prohibitioni di tal materia stabilite da sua eccellenza, et altri precessori; commanda che tutti quelli ascetaranno, alloggiaranno, fomentaranno, fauorizzano, e in altra maniera haueranno intelligenza, ò participatione con alcuno di detti scelerati, banditi, e maluiuenti, siino castigati irremissibilmente conforme à dette leggi, terminationi, e proclami, e gl'accusatori oltre l'esser tenuti secreti, conseguiranno li benefitii, e taglie, à loro promesse dalle medesime, potendo anco da ogn'uno esser presi, e condotti nelle forze e facendo ressistenza ammazzarli, ch'oltre li predetti benefitii conseguiranno l'armi. cauallo, danari, et ogn'altra cosa, che si ritro-uassero hauer adosso.
- 7. Obligo a contestabili.** Doueranno li contestabili, ò giurati delle ville, e comuni sempre che sarà ueduto alcun de banditi, ò gente in setta armata dar campana martello, e quello, è quelli inseguirli, prender, et etiam ammazzarli impune in caso di ressistenza, e non obbedendo ogn'uno al presente ordine, oltre la refattion

d'ogni danno, che patissere gl'offesi, saranno castigati di pene corporali, e pecuniarie ad arbitrio di sua signoria illustrissima. L'istesso obligo habbino anco contro quelli, che anderranno alle case di qualsisia persona, ouero alla strada, e che cometteranno homicidii, ò forza, ò rapti, incendii ò uolentza nella uita, ò nella robba, e ritenendo li delinquenti in flagranti crimine, e ammazzarli haueranno tutti li benefitii, esentioni, e taglio in uirtù delle parti dell'eccellentissimo Consiglio di dieci, quali tutte saranno rigorosamente eseguite contro essi contestabili, giurati, ò communi in euento mancassero al loro debito.

In oltre comanda, che tutti quelli alloggiassero per forza in casa di quelli entrassero simil sorte di gente, ò uenghino subito à denontiarli, è mandino immediate le denontie alla giustitia, e contrafacendo si precederà contro di loro, come se uolontariamente gl'hauessero dato ricetto, pratica et hauuta intelligenza con loro.

8. Contestabili, loro obligo. Et essendo neccessario, che tutti li misfatti passino à notitia della giustitia per consolatione degl'offesi, e per reprimere l'audacia de maluiuenti, comanda sua signoria illustrissima, che tutti li contestabili, giurati delle ville, ò cette, debbano denonciar tutti li casi di morte, ferrite, rapti, furti, adunationi, archibuggiate, se bene non colpissero, che succederanno ne medesimi luochi, immediate, ò almeno il giorno seguente, sotto pena in caso di contrafattione di priggion (c. 45) galera, corda, pecuniaria, et altro ad arbitrio, douendo sotto le stesse pene gl'offesi auuisar li predetti rappresentanti il loro comune imediate, per poter adempir i proprii doueri.

9. Chirurghi. Ciascheduno, che con titolo di chirurgho, così della giurisdittione, come forestiero medicarà alcun ferrito, ò offeso, debba con suo giuramento e polizza di mano, sapendo scriuer, ò non capitando all'offitio della cancelleria denontiar doppo la prima uolta l'hauerli medicati con l'espressione del nome, et habitatione loro, e ciò sotto le sudette pene.

10. Armi da fuoco. Che alcuno non possi portar in questo luoco sii chi si uogli archibuggi, et altre arme da fuoco con la rota, ò azzalini congiunti alla cassa, ma gionti alle porte del medesimo debbano disgiungerli, sotto pena irremissibile di priggione, di tratti tre di corda, et altre afflitiue, e pecuniarie ad arbitrio di sua signoria illustrissima, hauuto riflesso alla qualità, e quantità del delitto, e delinquente.

Dichiarando in oltre, che siano proibiti terzaroli, e pistolle à chi si sia etiam senza la rota, ò azzalini, non intendendo siino portate sotto le predette pene, ne anco per il territorio, ne meno archibuggi curti di qualsisia sorte, con applicatione, che sarà stimata conueniente à denontianti.

- 11. Caminar di notte.** E per rimouer à tutto potere l'occasion delle risse, e scandali soliti auuenire per il licentioso caminar di notte e portar armi, sua signoria illustrissima efficacemente comanda, che non sii alcuno, che si faci lecito doppo un'hora di notte caminar per questo luoco con armi offensiuue d'alcune sorte sotto pena di corda, et altre maggiori, e di perdita d'armi, e di pagar L. 100 de piccoli alli captori, ò denontianti.
- 12. Prohibition d'armi.** L'armi pure proibite dalli leggi, come stilli, arme stillate, balle di ferro, et altre simili non possono esser portate ne di notte, ne di giorno, ne occulte, ne palesi si in questo luoco, come nel territorio, ma come armi detestate dalle stesse restino totalmente proibite, potendo li trasgressori esser da chi si sia accusati, et habbino li accusatori il premio di L. 100, e li trasgressori cadino in pena anco corporale ad arbitrio.
- 13. Non s'impediscono i ministri nell'eseguir.** L'esecutioni, che faranno questi ministri si ciuili, come criminali non siino da chi si sia impedito sotto seuerissime pene corporali, e pecuniarie. Saranno anco seueramente puniti quelli, che non minaccie, lusinghe, ò donatiui impedissero, che li ministri non denonciassero li delitti, e facessero il debito suo, come sono tenuti.
- 14. Danni.** Non ardischi alcuno inferir danno, oltraggio, ò ingiuria nelli beni, e robba del prossimo sotto pene seuerissime ad arbitrio, e refacimento del danno.
- 15. Estrattion di comestibili.** L'estrattion di robbe pertinenti al uitto, e uestito fuori di questo territorio siano afatto espressamente proibite, senza (c. 46) espressa licenza sottoscritta da sua signoria illustrissima, che li sarà gratiosamente concessa con la sola preauerenza di mantener abbondanti li sudditi nelle cose del uiuere, il che s'intende d'animali, biaue, minuti, uini, et ogn'altra cosa sotto pena di perder esse robbe, cani et animali, barche, et altro, con che fossero condotte, e saranno anco seueramente castigati si li uenditori, come li compratori con quelle pene, che pareranno alla giustitia.
- 16. Debroua bosco.** Le selue ò bosco della Dobroua, fondi dell'Arsa, e costiere siino pontualmente rispettate, ne presumi alcuno resider in essi luochi sotto le pene dichiarite nelle terminationi.
- 17. Beccari.** Quelli, che conduranno animali à scorticare, e scorticaranno, debbano condur, e amazzar animali sani nella pubblica beccaria, e non altroue, debbano ogni uolta, che ammazzaranno far consapeuole sua signoria illustrissima, e contrafacendo incorrino ad ogni pena.

- 18. Non si uende senza licenza.** Quelli che condurranno qualsisia sorte di robba per uender, non possino scaricarla, che nella publica piazza, ne uenderla, se non ottenuta la licenza da sua signoria illustrissima in pena oltre la perdita della robba ad arbitrio.
- 19.** S'astenga parimente chi si sia pascolar, ò inferir danno nelle piantade di sua eccellenza, sotto pena di L. 5 per animal grosso, e di L. 1 per animal minuto in tempo di giorno, e di notte sii duplicata la pena.
- 20. Pena agl'incendiarli.** Sii uietato pure l'incendiar li boschi di Barbana, e Castel Nouo sotto pena di L. 100 di piccoli, e seguendo il suo arresto sii condotto in una galera dei condannati à seruir per huomo da remo per anni due con tutti li ordini dell'eccellentissima camera dell'armamento, ma non seguendo la sua retentione sii bandito da predetti luochi, e territorii per anni X, e paghi anco le predette L. 100.
- 21. Obligo de molinari.** Li molinari habbino obligo nel termine di giorni otto far aggiustar da chi s'aspetta le loro misure, con le quali riscuotono le macinature, non douendosi d'altre seruire, che delle aggiustate in pena di L. 25, e di star in fondi di torre un mese continuo, e siino sotto le stesse pene tenuti ad accomodar li ponti delli molini in guisa, che seruino di transito senza uerun pericolo delle genti.
- 22. Strade non si sporchino.** Le strade praticate dalle persone, come pure le porticcie delle case habitate, non siino deturpate con immondezze d'alcuna sorte, sotto irremmissibile pena di L. 25 la metà all'accusator, e l'altra ad arbitrio.
- 23. Caricar legne.** Non possi alcun patron di vassello, barca, ò barcarolo caricar legne d'alcuna sorte nelli porti dell'Arsa, se prima non li saranno consegnate dall'agente di sua eccellenza, ò da chi per lui interuenisse, sotto pena di bando, priggion, e corda.
- 24. Legne delle zattiche.** Il taglio nelle zattiche, ò bosci comunali sii permesso con espressa proibitione di uender detti legni ad altri, che (c. 47) à sua eccellenza, quando concorresse la sua uolontà in pena di L. 100, corda, e priggion, ouero rimanendo absente di bando d'anni cinque, quali habbino mai, à principiarli, se non precece l'estorso delle dette L. 100 d'esser applicate, ut sopra.
- 25. Non si tagliano uifi et altro.** Il chiuder strade publiche, boschi comunali, usurpation, inuestition di terre, il spiantar uide, ò arbori d'alcuna sorte nel territorio di Barbana, e Castel Nouo, resti proibito à chi si sia, senza espressa licenza di sua signoria illustrissima sotto pena di L. 50 e di tratti tre di corda.

- 26. Pancagole.** Quelle donne che intenderanno far pane à uender debbano in termine di giorni tre notificarsi nell'offitio della cancelleria con obbligo di far il pane giusto al calamiero di formento netto, e semplice, non sotrido, in pena oltre la perdita del pane di L. 25 per cadauna uolta.
- 27. Pernici.** Alcuno sia chi si sia non osi ucellare à pernici per asportare, ò uenderle fuori del territorio, ma habbino obbligo gl'uccellatori capitar in questo ad offerirle à sua signoria illustrissima, acciò possi esser fatta la prouisione neccessaria per sua eccellenza, promettendoli il solito, e cortese pagamento d'esse in pena à trasgressori di L. 100, bando, priggion, ecc., la metà della qual pena sia dell'accusator, che anco uolendo sarà tenuto segreto.
- 28. Porci.** Li porci stiino serrati nelle loro stanze, ne uadino uagando per il luoco sotto pena à padroni di L. 5 e d'esser ammazza i detti animali senza ueruna pena.
- 29. Pena a forestieri d'uccellar.** A tutti li forestieri sii uietato il capitar sopra questa giurisdittione e di Castel Nouo per ucellar, ò prender alcuna sorte di saluaticini, sotto pena seguendo la loro captura di L. 50 applicata all'accusator, potendo ciò ciascheduno denontiare, e rimanendo absenti, siino banditi dalli luoghi predetti, e loro territorii per anni cinque, quali non habbino à principiarli, se prima non depositaranno le predette L.50, e nella stessa pena incorrino li territoriali, che per tal effetto con li predetti s'accompagnassero.
- 30. Caccia con reti. Vedi a c. 138.** Che non sia alcuno di questo territorio, ò Castel Nouo, che ardisca andar alla caccia di lepri ne di giorno. ne di notte con reti, sotto pena à chi quelle esercitasse, ò tenesse in casa oltre la perdita delle stesse di ducati 25, la metà della quale sia dell'accusator, che uolendo sarà tenuto secreto, e l'altra ad arbitrio.
- 31. Non si elega zuppan ecc. senza il capitano.** Tutte le ridduttioni ò consigli di zuppano, ò pozuppo, fonticaro, et altri offitii senza l'interuento, e presenza di sua signoria illustrissima siino proibiti, e l'elettione di niun ualor, et in oltre di L. 100 à contrafattori.
- 32. Debitori de luoghi pii.** Gl'intachi, e debiti de gastaldi, camarlenghi, e fonticari, come d'altri debitori priuati à scuole, fontico, e comunità, siano rissarciti, e sodisfatti nel termine di giorni 8 prossimi uenturi pontualmente, quali spirati, saranno rilasciate contro li predetti le più ualide, e rigorose esecutioni ad effetto, che li luochi pii incontrino nel loro sospirato soccorso.

(c. 48.)
33. Debitori di decima. Tutti quelli, che mancassero d'hauer sodisfatto l'ordinaria decima à sua eccellenza dei uini, biade, agnelli, si del prossimo caduto anno, come delli preandati, debbano nel termine precitato adempir detto pagamento, perche trascorsi, saranno con le più ualide forme sollecitati alla sodisfattione douuta.

34. Solo il cancellier stipuli. Resti poi totalmente proibita à chi si sia la facitura dei testamenti, istromenti, carte dotali, o altro publico atto, sotto pena oltre l'annullatione de medesimi di ducati 50 douendo quella esser sola, e spetial fontione del cancellier nostro, et incorso s'intendi anco chi quelli facesse scriuer nella stessa pena. Quelli, che ueramente in trasgressione di questa uolontà espressa della giustitia, e d'altri proclami de precessori s'hauesse fatto lecito fabricar detti atti, debbano nel termine di giorni tre prossimi uenturi presentarli nell'offitio della cancelleria per esser in essa conseruati, non potendo esser tratti da chi si sia in pena di ducati 50 sopradetti, la metà de quali saranno dell'accusator, al quale sarà concessa, e mantenuta secretezza.

Tutti li predetti ordini dati, così nel luoco di Barbana, come Castel Nouo, e loro territorii siino pontualmente eseguiti sotto le pene in esse dichiarite, e rispettiamente di bando, prigion, corda, galera, perdita di robbe, cani, animali, et etiam della uita, et altre pecuniarie corporali, secondo la disposition delle leggi, la qualità della trasgressione. e l'arbitrio della giustitia con risserua di regular nell'auenire nel modo, che meglio complirà à beneficio uniuersale, et al publico interesse. Laus Deo semper.

1662. 29 Gennaio giorno di domenica. Publicati in Barbana al luoco solito in frequenza di popolo.

Termination 22.

Pena a beccari.

Volendo l'illustrissimo signor, kaulier Giouanni Battista Negri per l'illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi distretti, capitano de medesimi diuertire alle fraudi potessero praticarsi da persone poco timorose del signor Iddio, e rispetteuoli della giustitia nell'ammazzar animali minuti, e uenderli in altro modo à danno totale di questi sudditi non solo, ma de forestieri ancora, ciò contra la mente della giustitia, benche non prendi prima alcuna licenza conforme uien stabilito con altri proclami, perciò sua signoria illustrissima, adeguandosi alli medesimi col tenor del presente proclama à chiara intelligenza d'ogn'uno fà saper, et intender, che in auenire non sii alcuno sia chi esser si uoglia ardisca sotto qual si sia pretesto, ò immaginato colore ammazzar alcuna sorte d'animali

minuti, come grossi, se prima non hauerà ottenuto la debita licenza da sua signoria illustrissima giusto il consueto, e praticato in pena contrafacendo oltre L. 25 di tratti tre di corda, e perdita della robba fosse ritrouata senza la licenza sudetta, da esser il tutto mandato ad irremissibile esecuzione, (c. 49) e così douerà eseguirsi. 1662. 30 Aprile publicata.

Termination 23.

**Armi, e loro
prohibitione.**

Resto con publici proclami dall'illustrissimo signor kaulier capitano nell'ingresso suo à questa reggenza proibito il portar in questo luoco archibuggi, et altra arma da fuoco con la ruota, ò azzalini congiunti alla cassa, ma che ogn'uno douesse arriuato alle porte del medesimo disgiungerli, sotto pena di corda, priggion, galera, e pecuniaria ad arbitrio; ad ogni modo uedesi apertamente non hauer detta proibitione conseguito alcun effetto, mentre licentiosamente, et in sprezzo delli stessi proclami, ardiscono molti temerarii capitar in questo luoco con detti archibuggi, e uagar sino nella stessa piazza. et in faccia della stessa della giustitia con pessimo, e scandaloso esempio de buoni, onde essendo à tanta rilassatezza necessario con tutte le uie pccssibili rimediare. Sua signoria illustrissima fà nouamente intender, et espressamente proibisce il portar detti archibuggi in questo luoco, ma gionti alle porte debbano disgiungerli dalle casse in conformità degl'altri ordini in ciò publicati sotto pene à cadaun trasgressore in tre tratti di corda, priggion, e galera, et in altre pecuniaria ad arbitrio, douendosi con tutto potere tener lontani i scandali, et i pericoli, che partorisce la dilatione di simili armi. Adi primo Ottobre 1662. giorno di domenica. Pubblicato sotto la loggia in frequenza di popolo.

Termination 24.

Molino di Blas. Con graue indolenza è stato rappresentato all'illustrissimo, et eccellentissimo signor Lunardo Loredan de quondam Francesco signor, e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territorii da domino Iseppo Manzini, che possedendo egli un molino nelle pertinenze di Blas, da alcuni di detto luoco di Castel Nouo li uenga non solo perturbato il dominio sopra d'esso, uolendo al loro arriuo à proprio piacimento ualersi ad esclusione di quelli, che iui precedentemente gionti con la biauua si ritrouassero, ma minacciato anco nella uita, mentre in più occorrenze à fatica dalle loro insidie, e minaccie si è sottratto, non potendo però l'eccellenza sua tollerare un così graue disordine, che sconuolge il buon uiuere, et infesta la

libertà à chi deue goderla immune, et imperturbabile. Però col tener del presente publico proclama, che douerà esser publicato in questo luoco, e successiuamente in quello di Castel Ncuo. oue resti affisso in luoco cospicuo fà intender, et espressamente comanda à tutti, e sia chi esser si uoglia alla giurisdittione soggetto.

Che nell'auuenire sotto qualsisia alcuno ardisca portarsi al molino, et iui con atti imperiosi, e di sprezzo inquietar le genti, che nel medesimo si ritrouassero, e pretender (c. 50) la precedenza da ogn'uno in tutte le mole indiferentemente ma ualersi delle prime in ordine, che cortesemente dallo stesso signor Manzini uengono, e saranno loro concesse in modo, che l'altre libere, et inuiolabili esistono. Dichiarando anco, che s'intendino habilitati all'uso delle prime macine nelle proprie occorrenze, e per macinar biade loro particolari, e ciò in pena al presente proclama à chi contrauenisce di priggion, bando, corda, e galera ad arbitrio della giustitia, nella quale s'intenderanno incorsi quelli, che sotto pretesto di proprie l'altrui biade introducessero, e sarà summariamente contro li trasgressori eseguita. In quorum, ecc.

Barbana 3 April 1663.

Lunardo Loredan padron, e signor.

6. detto.

Termination 25.

Dobroua.

Hà riferito l'offitial hauer de mandato dell'illustrissimo signor kauulier capitano fatto publico proclama, che alcuno sia chi esser si uoglia non ardisca sotto imaginabil pretesto inferir danno nel bosco di ragion dell'eccellentissimo padron nominato Dobroua con incendio in particolare in pena di L. 25 et altre ad arbitrio. In quorum, ecc.

Detto.

**Niuno tagli nel
bosco del
commun.**

Hà riferito il detto hauer de mandato ut sopra fatto publico proclama, che alcuno sia chi esser si uoglia, non presuma far tagli di qualsisia legname nelli boschi comunali per chi si sia, se prima non si saranno dati in nota nell'offitio della cancelleria, e preuia licenza del zuppan attuale in pena di L. 35, de quali 25 applicate al reggimento, et altre al zuppano medesimo. In quorum, ecc.

Termination 26.

Noi Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

A tal segno sono cresciuti li detestandi abusi, e pessime corruttelle introdotte dalla malitia de tristi, che con maniere sagaci fraudolenti, e dannate sono intenti, e propensi non solo all'espilatione de luochi pii, chiese, fontici, e comunità, ma procurano con ogn'arte, e studiano con ogni diabolica inuentione il desolamento delli medesimi, che per ciò chiamata la paterna, et auttoreuole carità nostra à diuertimento non solo di tal reprobe consuetudini, ma il fondamento stabile per il buon governo delli sopracennati luoghi, e per dar una nostra ferma alli gastaldi di luoghi simili, at acciò restino con pietà christiana restaurate non solo le chiese rouinose, ma sian ornate, e proiuste di quanto è neccessario al culto diuino à gloria di sua diuina maestà à contento e consolatione de buoni, chiamata la diuina assistenza, così stabiliamo, et ordiniamo.

- 1. Non si riceu-
anno manzi
in pagamen-
to di debiti
delle scole.**

Dannato il modo introdotto de sudditi nostri di Barbana, e Castel Nouo debitori del scole di consegnar alle medesime par pagamento (c. 51) delli loro debiti manzi inuentati, facendosi poi retroceder dalle dette scole ad affitto, riuscendo tal'hora pagamento fititio, si che restano in tal forma deluse, e del capitale, e dell'affitto, mentre tali consegne uengono fatte da persone affatto aliene dal pensamento di sodisfare il loro debiti. Onde anco in ciò li gastaldi à cui incombe la riscossione di detti affitti, essendo inesigibili, soggiacicono à graui perdite, per ciò resti proibito alli capitani nostri il poter riceuer la sodisfattione predetta nella forma sopranarrata in pena di priuatione del loro carico, et al cancellier ò ragionato, che girasse la partita, e procurator delle scole, che li retrocedesse di L. 50 per cadauno, e cadauna uolta, e priuatione del loro carico.
- 2. Beni delle
scole ad af-
fitto. Vedi a
c. 129. Pa-
gina 57 nu-
mero 5. to.**

Essendo tenuta la maggior parte delli beni d'esse scole ad affitto da diuersi sudditi nostri senza istromento, ò scritto à cautione d'esse; sia stabilito, che tutti quelli hanno beni di simile natura debbano darli in nota nell'offitio della cancelleria nel termine di giorni 15 doppo la publicatione, che seguirà d'ordine del presente capitano nostro, acciò siano posti al publico incanto, e dati all'affittual più offerente con le sue pieggiarie d'approuarsi pur dal detto nostro capitano, piauano, e zuppano e procurator delle medesime scole, et in caso, che dalli detti nostri sudditi fossero state fabbricate case in essi beni per permanenza della loro famiglia, debbano esser dalli medesimi capitano, piauano, zuppano, e procurator fatti stimare, e postoli l'affitto meritaranno essi beni esserli fatto

poi il suo scritto con le sudette cautioni d'approuarsi, come sopra.

- 3. Gastaldi non dispensino l'entrata delle scole.** Sia leuata alli gastaldi la pessima autorità della loro malitia d'arrogarsi nel dispensar le biaue, e uini delle scole, mentre quelle con male arti conuertiscono in proprio uso, ouero à prezzi uilissimi uendono con tanto detrimento delle medesime, ne possino sotto qualsisia escogitato pretesto dispensare, e ualersene di benche minima summa, in pena à chi contrafacesse al presente ordine di ducati 25 per cadauna uolta, ma occorrendo farne dispensa, ò esito debbano farla con preula licenza in scritto del capitano nostro, gl'incarichiamo ouer per coscienza hauer riguardo al bisogno di detti luoghi pii, et auuantaggi delli medesimi.
- 4. Riscossione delle biaue delle scole.** Hanno con pessima corruttella introdotto li gastaldi delle scole di riscuoter le biaue di ragione delle stesse in campagna alle loro case, e poi portarle in Barbana al tempo delli loro saldi, onde ne nasce, che dal commodo della distanza uitiano esse biaue, cambiando le buone in altre di pessima qualità, oltre che li debitori medesimi fanno la consegna di robba uilissima; però uogliamo, che de cetero li gastaldi debbano riscuoter esse biade dalli debitori, siue affittuali in Barbana alle case della scuole, che à ciò saranno destinate, et inanzi le riceuino portar le mostre alli capitani nostri, acciò possino (c. 52) esser riconosciute buone, e sufficienti per poterne poi à suoi tempi far gl'esiti senza discapiti, et ad auuantaggio d'essi luoghi pii, in pena à chi contrafacesse à detto ordine nostro, ouero commettesse qualche fraude per cadauna uolta di L. 25 oltre esserne obligati al refacimento del danno, che per loro cagione, ò disubbidienza hauesse patito la scola.
- 5. Summa che possono spender i gastaldi.** Insoportabile riesce il detestando abuso introdotto delli gastaldi nel far spese non solo capricciose, e superflue, ma anco aggrauarle di spese da loro finte, e non seguite, al che douendosi in ogni forma prouedere con ottimo rimedio, sia fermamente stabilito, che in auuenire non possino li gastaldi far spesa alcuna, ch'ecceda L. 10 senza la licenza in scritto del capitano nostro, e che pro tempore sarà, et in caso di contrafattione, oltre, che non li sarà bonificata la spesa fatta contro quest'ordine, caschino in pena di L. 25 per cadauna uolta.
- 6. Obligo a gastaldi nel spender.** E perche l'ingordiggia delli sudditi è cresciuta à tal segno, che sempre uanno inuentando noui modi, per profittar à se stessi, et à desolar dette chiese, onde in coltiuar li beni, piantade, e uigne delle medesime, fanno spese che di gran lunga eccedono l'utile, et entrate, che si ricauano. Decretiamo però,

ch'il capitano nostro insieme con il pievano, zuppano, e procurator delle scole debba con dilligenza portarsi sopra essi luoghi, e far stimar quello si possi spender per l'ottima coltura d'essi beni, e tanto debba alli gastaldi esser bonificato, quanto sarà stimato. in pena à quel capitano nostro, che facesse girar partita contro il presente nostro ordine di priuatione del carico, et al cancellier, ò raggionato, che la girasse di L. 50 per cadauna uolta, e priuatione pure del carico loro.

7. Pasti.

Il scrupoloso modo dalli soprascritti introdotto del pasteggiar li confratelli delle scole, à spese delle stesse con tanto dispendio, scandalo, e mormoratione, mentre quello uen con tanta ingordigia diuorato potrebbe riuscir proficuo alle necessità, che prouano li sacratì tempii: sia del tutto proibito, ne sia alcuno così ardito, sotto qualsisia color per l'auuenire osi di far simili pasti sotto pena di L. 25 per ogni uolta contrafacesse, et in pena alli capitani, che permettessero il giro di tali partite, e cancellieri, ò raggionati, che li girassero, come si è detto di sopra.

Ma se per alcuna ordinatione testamentaria, ò altra simile le chiese fossero beneficiate di qualche facultà, con obligatione di far il pasto alli confratelli, in tal caso contentiamo, che segua, limitato però dalla coscienza del capitano nostro, hauuto riguardo al numero delli confratelli, alla conditione delle persone, et all'entrate che di quel bene ne caua la chiesa.

8. Per le chiese di Pessacco et altre.

Perche con nostro sommo dispiacere intendiamo, che l'entrato (c. 53) della Beata Vergine di Pessacco, dell'altar di San Antonio da Padoua posto nella chiesa della Beata Vergine della Sorgnana, e di San Martino nelli Bicichi, che restino gouernate da gente di poca coscienza, che dispongono al loro beneplacito delle loro sostanze, senza renderne conto al alcuno, stabilimo, che quanto prima siano registrati li loro haueri, hauendo cadauna di loro il suo libro separato con gl'ordini, governi, e modi si stilla nelle altre scole, e chiese.

9. Sozzeda di scole.

E perche più che in altra qualsisia cosa inferocisce l'ingordigia di certi huomini tristi, negl'animali di ragione di dette scole da loro tenuti in sozzeda, quali con uarie, e detestabili forme e fraudi, giornalmente li uanno minuendo, et annihilando. Decretiamo, che di tutte le scole, che s'andaranno diuidendo, debbano li capitani nostri, e procuratori di scole, che pro tempore saranno, fatta seguire diligente nota della portione, che peruenirà alla chiesa, quella dar à persone idonee, e sicure ad inuentario, come si stilla, et all'usanza del paese, hauute le pieggiarie, come di sopra si è detto, approuate dal capitano, pievano, zuppano e pozuppo.

10. Casselle delle chiese. E perche frà gl'altri sensibili pregiuditii, che sentono le chiese di Castel Nouo considerabile à l'espilatione praticata delle cassellette dell'elemosine, che uien dilapidata dalli gastaldi senza renderne conto benche minimo. Vogliamo che li gastaldi attuali d'esse chiese, debbano in giorni 15 doppo la publicatione delli presenti ordini nostri, hauer fatto sopra cadauna d'esse cassellette due chiaui differenti, l'una de quali debba star appresso il capitano nostro, e successori, ne possino esser aperte le cassellette, e non alla sua presenza, in pena alli gastaldi trasgredendo tal prouisione di L. 50 e priuation del carico.

11. Zuppano di Castel Nouo notificati i delitti. E perche con nostra somma displicenza, con graue scontento de sudditi ci uien rappresentata, che delli delitti seguono in Castel Nouo li capitani nostri non ne hanno notitia alcuna, onde ben spesse uolte la giustitia, non potendo hauer li suoi effetti restano li poueri oppressi, e li maluiuenti impuniti, per ciò espressamente comandiamo, che da qui inanzi tutti gl'homicidii, latrocinii, questionii, risse, et ogn'altro delitto niun eccettuato, che succeder potesse in detto luoco, e suo territorio, sia fatto dal zuppan presente, et altri, che saranno pro tempore salui li suoi priuileggi capitar à notitia della giustitia in Barbana per il suo ufficiale. ouero per mezzo d'altre persone, quelli con pericolo di uita il giorno stesso, ò almeno il seguente, e non essendo pericolo almeno giorni tre doppo seguito l'accidente in pena ad esso zuppano di L. 50, corda, prigion, bando et altre ad arbitrio, hauuto riguardo alla qualità del delitto, e trasgressione.

(c. 54)

12. Notar le sentenze di Castel Nouo. E perche con sommo nostro scontento intendiamo, che le sentenze ciuili del zuppano e pozuppi di detto luoco, non sono notate il giorno stesso, che sono proferite, ma ben qualche mese doppo, con l'occasione, che le parti uanno in appellatione inanzi li capitani nostri. onde con la lunghezza del tempo puo esser sia caduto dalla memoria loro quello hanno giudicato, il che riesce à graue detrimento di prediletti nostri sudditi con poco decoro della giustitia.

Decretiamo però, che in auuenire le loro sentenze siano scritte in un libro à ciò deputato alla presenza delle parti alla banca, inanzi siano publicate, come si stila delli zuppani, e pozuppi di Barbana, altrimenti s'intendino, e siano di niun ualore, come se fatte non fossero.

13. Entrate della comunità di Castel Nouo. Merita correptione l'audacia d'alcuni di detto luoco, che usurpandosi gl'haueri, et entrate della comunità, e conuertendole in uso proprio, causano poi moltissimi disordini con poca decenza anco del luoco medesimo, onde oulendo leuare così

putrido abuso, uogliamo, che giorni otto doppo la publication delli presenti ordini nostri, debba il zuppano di detto luoco hauer dato in nota nell'offitio della cancelleria tutte l'entrate, utili, e prouenti della comunità stessa, acciò sia sopra un libro à ciò destinato, tenuta regola distinta dell'entrate, e spesa d'essa comunità, che douerà esser praticata dal cancellier di Barbana, in pena al detto zuppano contrafacendo di dar la presente nota, ò occultando qualche parte di ducati 50 applicati alla fabrica del loro campanile, d'esserli irremissibilmente leuati, e priuation della carica.

14. Entrate della comunità di Castel Nuovo come si deuono spender. E per dar regola adeguata anco alle spese, che doueranno farsi dell'entrate d'essa comunità, stabiliamo, et ordiniamo, che non possa alcun zuppan, pozuppo ò giudici spender ne in poca, ne in molta quantità di danaro di detta ragione se non con preuia licenza delli capitani nostri, che douerà esserli fatta in scritto, in pena à contrafacienti di L. 25, e priuation del carico, non potendo alcun capitano nostro farli girar esse partite, in pena di priuation del carico, et al cancellier o ragionato che la girasse di L. 50.

15. Giudici restaurino le case. Essendo cosa disdiceuole, ch'il luoco nostro di Barbana resti cosi deturpato dalle fabriche dirroccate, ch'in esso s'attrouano, causato solo dall'absenza de giudici di detto luogo, per ciò assolutamente commandiamo, che li presenti giudici debbano hauer riddotto in perfetto acconciamento tutte le loro case esistenti in detto luoco nel termine di mesi tre prossimi in pena di ducati 50, et esser priui per anni X di tal carica.

16. Dispense del fontico. Vedi a c. 127. Manifesti, e corriggibili sono li pessimi abusi introddotti dalli fonticari di Barbana nelle dispense, e riscossioni di biade di raggio del medesimo, perche essendo instituito quello à suffraggio, e solleuo de poueri sudditi, nulladimeno li fonticari per auuantaggio de proprii interessi, e senza alcuna (c. 55) licenza de capitani nostri in diuersi tempi, et anco di nome, dispensano esse biade à loro congiunti, ò per altro negotio interessati, e in quantità considerabile, onde accade poi, che li più bisognosi sudditi nostri, riccorendo per hauer qualche suffraggio al tempo delle loro semine, et altre maggiori urgenze, s'attroua il suo capitale già dispensato, onde rimangono delusi delle loro speranze con tanto loro disauuantaggio, e pregiuditio, oltre che per le cause sopracennate li fonticari al tempo di riscuoter esse biade, ne riceuono di pessima qualità per ciò uolendo rimediare à disordine cosi importante, fermamente stabiliamo, che de cetero niun fonticaro possi dispensar benche minima quantità di biade d'esso fontico à chi si sia senza la preuia licenza del capitano nostro, che douerà esserli fatta in scritto, et acciò tutti li bisognosi pos-

sino esser suffragati incarichiamo il capitano nostro, e che pro tempore sarà che giorni 8 almeno inanzi seguiranno esse dispense, faci in giorno festiuo, et in frequenza di popolo tar publico proclama, acciò quelli ne hauessero penuria possino con mezzo di tal notitia capitar à riceuer il solleuo, ne possi esser fatta à niun capo di casa dispensa ch'ecceda la summa di moza 12. Nel tempo poi della riscossione non possino riceuer in pagamento essi fonticari altra qualità di biade, che quella li sarà prefissa portatane prima la mostra al capitano nostro, che riconoscerla debba per sufficiente, in pena chi contrafacesse alli presenti ordini nostri di ducati 50 per cadauna transgressione d'esserli irremmissibilmente leuati, et esser priu d'essercitar carica per il corso d'anni X.

17. Ordine per l'appellazioni. Disordine corrigibile ueggiamo praticarsi dalli sudditi nostri di Barbana, Castel Nouo, mentre sentendosi lesi da sentenze tanto ciuili, quanto criminali da capitani nostri, capitano inanzi di noi con suppliche, per impetrar il taglio delle medesime, il che causa, che da noi commesse sopra le prime loro istanze le risposte alli medesimi, conuengono essi sudditi con loro graui dispendii capitar di nuouo inanzi di noi. Per stabilir però un'adequata, e congrua regola, stabiliamo et ordiniamo, che de cetero li sudditi nostri, che si sentiranno aggravati dalli capitani nostri per sentenze ciuili, e criminali, mandati assicurazioni, o qualsisia altro atto, debbano passar per uia d'appellazione, acciocnè in un stesso tempo, udite le ragioni del rappresentante nostro, e quelle di sudditi, amministrar possiamo eguali à tutti gl'effetti di giustitia.

18. Terminatione per proseguir l'appellazioni. Et acciò sapino il termine essi sudditi, entro il quale doueranno progredire esse appellazioni, stabiliamo, ch'entro il termine di mesi due nell'estate, che principiarà il primo Aprile, e finirà l'ultimo Maggio, debbano hauer spedite le loro cause, altrimenti decadano (c. 56) dal beneficio dell'appellazioni. E il presenti ordini nostri siino publicati in Barbana, e Castel Nouo à chiara intelligenza di ogn'uno. Io Francesco Loredan signor di Barbana. e Castel Nouo. Venetia 6 Gennaio 1663. more veneto.

Giouanni Andrea Salaroli cancellier.
1663. 3 aprile. Publicati in Barbana alla presenza di sua eccellenza in frequenza di popolo.

Terminatione 27.

Capitale sia scasso prima della pena. Non possino li capitani sotto qualsisia pretesto, o colore riscuoter, ne conseguir pene di sorte alcuna, benche minima quantità, se non sarà fatta la real, e uera sodisfatione del ca-

pitale, et approuata, dal piouano e zuppano predetti, e mancando d'osseruar à quanto sopra è stabilito, non possono poi di tutti li soldi facessero fare sentir utile imaginabile di pene, che gl'aspetasse.

Lunardo Loredan padron.

1664. 14 Gennaio. Publicati li soprascritti ordini in Barbana sotto la loggia, leggendo io Giulio Longo cancellier in frequenza di popolo, e specialmente del zuppan Grubisca Biletta, e del pozuppo Micho Colich. 1665. 25 Maggio. Publicati in Castel Nouo d'ordine dell'illustrissimo signor capitano Francesco Mladineo sotto la loggia doppo l'elettione del zuppan Piero Clunich in concorso di molto popolo. sic, ecc.

Termination 28.

Noi Leonardo Loredan de quondam Francesco signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii.

Manifesti, grauissimi, importanti, e pessimi sono li disordini, corruttelle, abusi, e pregiuditii, ch'in questa nostra uisita habbiamo osserauto praticarsi, non solo nel maneggio delle scole, fontico, e commune di questo luoco, ma nel governo anco de nostri amatissimi sudditi, in contrauentione de sapientissimi decreti de maggiori nostri, introdotti parte dalla malitia, e sagacità de tristi, et altri per deficienza di bone regole; alla correctione de quali uenendo chiamati dall'istanze fatteci, l'autorità nostra uolendo stabilire quei instituti, da noi stimati, fondamentali più ualidi al mantenimento, e solleuo d'essi luochi pii, quiete, e consolatione de predetti nostri sudditi; fatto maturo riflesso alle considerationi apportateci, suffragati dalla diuina assistenza, rilasciamo le seguenti terminationi, salue però tutte, e risseruate quelle de maggiori nostri, à quali in conto alcuno non s'intende derogare, anzi resti chi si sia obligato alla pontual osseruanza.

- 1. Capitano solo non delibere in materia di scolarie.** Non habbi ne il capitano attuale, ne successori facolta di terminar ne deliberar cosa immaginabile nella materia delle scole, se non con l'interuento, e parer del zuppano, e piouano, à quali resti efficacemente raccomandata l'esatione de crediti d'esse scole.
- 2. Obligo al capitano, zuppano, piouano. Vedi a c. 127.** Li predetti capitano, piouano, e zuppano debbano almeno una uolta al mese radunarsi insieme, e discorrer sanamente sopra (c. 57) gl'interessi e crediti delle medesime con esso capitano, la reintegratione de loro capitali dilapidati dagl'amministratori con le debite esecutioni, e douendo al giro della scrittura assisterui tutti tre, in mancanza d'uno de quali non possi esser deliberata cos'alcuna.

- 3. Soldo in scrigno.** Inherendo ad altre terminationi, che fossero in tal proposito sii stabilito fermamente, che tutto il danaro effectiuo si riscuoterà di raggion delle chiese, ò si cauarà dalle loro entrate sopraauanzato alle spese neccessarie, sii riposto nel scrigno d'esser chiuso con 3 chiauì, una de quali douerà esser tenuta dal capitano, la seconda dal piouano, e la terza dal zuppano, non potendo esser estrasso, ne speso, se non per importantissimo bisogno, concorsoui il concorde assenso di tutti tre li predetti, ò almeno di due d'essi.
- 4. Giri a caution delle scole.** Resti proibito alli deputati, siue giudi'ci d'affittar, uender, ò in altra forma disponer degl'animali, ò beni delle chiese predette, senza la presenza, et assenso delli predetti capitano, pieuano e zuppano, douendo di quanto forse unitamente cosi terminato, affittato, ò uenduto esserne girata subito, et immediate nota nel libro delle scole à loro cautione.
- 5. Caualcata sopra i beni delle chiese.** Siino obligati il capitano, pieuano, zuppano, e giudici caualcar sopra i beni delle predette, e sopra il luoco affittar li medesimi al più offerente, ouero il publico incanto, douendo esser eretto nel catastico nei libri delle medesime d'essi beni, con la specificazione del nome dell'affittual, e della quantità, e qualità dell'affitto, non potendo però esser fatta affittanza alcuna per più tempo di anni cinque, quali terminati debbano rinouarsi gl'incanti, et esser concessi à più offerenti, douendo la fontione sudetta esser fatta da tutti li predetti senza immaginabil aggrauio ad esse scole di alcuna, niuna eccettuata spesa.
- 6. Sozzada delle scole.** E perche dall esser ridotti in chiapo, siue lanco gl'animali grossi di San Nicolò, siamo uenuti in cognitione per informationi sincere ciò risultar in graue discapito della medesima, superando di gran lunga la spesa gl'utili, che ne uiene à sentire. Terminiamo però, che detti animali siino insocecati à persone sicure, et approuate dalla conscienza de predetti capitano, pieuano, e zuppano con l'ordinaria contributione di moza uno formento per capo ogn'anno, e ciò per anni cinque, quali finiti siano nella forma solita diuisi, trà la scola, et il sozzale con li frutti cresciuti in detto tempo, douendosi poi della portione douuta al luoco pio farsene nuoa sozzada à persone sufficienti, e ciò con l'ordinaria pieggiaria.
- 7. Election de gastaldi.** Non possino li confratelli delle scole far election di gastaldo in altro luogo, che nella corte del castello, e ciò la mattina alla presenza delli tre predetti, restando esclusi dal electione quelli, che fossero registrati debitori in qualsisia delle scole

predette, ò non conosciuti sufficienti all'aministratione, questa cognitione restando appoggiata all'anima, e prudenza delli sudditi.

(c. 58)

8. **Pieggiarie de gastaldi.**
Vedi a c. 124.
Li gastaldi pure, che saranno eletti debbano in conformità delle terminationi de nostri antichi nel termine di giorni tre seguenti all'elettion loro dar idonea, e sufficiente fideiussione de beni amministraranno, da esser approuata dalli medesimi in loro conscienza.
9. **Ch lericinon siino gastaldi.**
Sii uietata espressamente, non solo ad essi confratelli l'elettioni di gastaldo d'alcuna persona clericale, ma anco ad essi capitano, pieuano, e zuppano quelli approuare, et ammettere, restando, et intendendosi ogn'elettione, che fosse fatta contro il presente nostro decreto nulla, e di niun aulore essendo espressa intentione nostra, che gl'ecclesiastici non s'ingeriscano in tali maneggi attinenti solo à persone secolari.
10. **Pasto de confratelli.**
E perche dalla uision de libri delle stesse scole chiaro si comprende non poter l'entrate delle medesime supplir all'ingordiggia d'alcuni, che nel pasto solito farsi à confratelli si estendono in spese eccessiue, però sii stabilito, che in auuenire sii limitata detta spesa à proportione dell'entrata, rimettendo la liquidatione di ciò alla conscienza de predetti capitano, pieuano, e zuppano, quale fatta, douerà esser notata nel libro delle medesime, per douersi regolare li gastaldi con la norma della medesima, à quale non doueranno imaginabilmente contrauenire in pena di non esserli cos'alcuna bonificata nel girar de loro conti.
11. **Riscossioni per le scole.**
Corregendo il pregiuditio, che rissentono dette chiese nell'esatione di grano, et altre biauè, quali uengono riceute à prezzo più alto di quello uiene uenduto; ordiniamo, che non compresi gl'affitti fermi, siino gl'altri riscossi à prezzi correnti delle piazze, acciò nella uendita, ò dispensa poi non debbano risentir discapito immaginabile, quale succedendo per loro malitia, si annotato à debito del contrafaciente à questa nostra uolontà.
12. **Iuditii del signor capitano.**
Possi il capitano nostro giudicar difinitiuamente, et innappellabilmente sino L. 60 nel ciuile, e sino L. 30 del criminale, e seguendo l'appellat'one d'alcuna sentenza eccedente la summa sudetta debba esser annotata, e proseguita nel termine di mesi 6 à principiarsi à die late sententie, qual tempo spirato s'intendi detta appellatione nulla, e possi esser eseguita la sentenza predetta in tutte le sue parti, non potendosi ne anco chi si sia appellare degl'atti esecutiui, e dipendenti da sentenza.

- 13. Esecuzioni summarie.** L'uso scommunicato inuentato in questa giurisdittione da alcuni di far sequestri, ò astringer con mandati penali li debitori per debiti priuati. tanto in uirtù di sentenza, quanto prima d'esser fatta la cognitione del credito, sii totalmente proibita, ma possino bene li creditori passar seruatis seruan-dis alle solite esecutioni, intrommissioni, e deliberationi, sino all'intiero loro pagamento, non intendendo, ch'altri habbino ne godano il beneficio delle predette summarie esecutioni, che (c. 59) li luochi pii, crediti d'affitti, e simili.
- 14. Habitar Barbana.** Che tutti li zuppani, pozuppi, giudici, procuratori di commun debbano uenir ad habitar questo luoco con le loro famiglie, et entrate nel termine di mesi uno prossimo in pena d'esser priuati delli loro offitii, e di pagar ducati 50 applicati al conciere di questo castello, e similmente ogn'altro uicino comodo debba sotto la pena predetta, uenir ad habitar almeno uno per casa con le loro entrate, ordinando, che tutti quelli hanno casali in questo luogo, debbano hauer quelli accomodati nel termine di mesi uno prossimo uenturo, quale cosummato, sarà inuestito gratis à chi ne farà l'istanza.
- 15. Taglio di legne per passo soldi 6 alla cancelleria.** Tutti quelli tagliaranno nell'Arsa, e nelle costiere della comunità, siano obligati notificar la uera quantità nell'offitio della cancelleria, acciò la medesima possi sentir il beneficio delli soldi 6 per passo d'esserli in conformità de suoi priuileggi contribuiti dall'agente nostro, e ciò in pena di L. 25 per cadauna uolta contrafaranno, et in oltre di pagar intieramente ad essa comunità il ualor intiero delle legne haue-ranno tagliate, douendo li detti soldi 6 esser poi dalli rap-presentanti medesimi spesi nell'opere bisogneuoli, e neces-sarie.
- 16. Obligo à pescatori.** Li conduttori del porto de Pessacco debbano ogni uenerdi, sabbato, quadagesima, e uigilie comandate far capitar per uso degl'huomini del luogo li soliti oblighi unze 12 almeno di pesce, e ciò in pena di L. 25 mentre contraueniranno.
- 17. Prezzo del pesce.** Per limitar fermo prezzo al medesimo pesce, dichiariamo, che alli territoriali, e terrieri, non possi il pesce bianco esser uenduto à maggior prezzo di soldi 6 per uncia, e la minuda-glia à soldi 3 tutta la quadagesima. Il rimanente dell'anno non intendiamo sia uenduto, che à soldi 4 cioè il bianco, e per metà quello d'inferior conditione.
- 18. Exation degl'effetti del fontico. Vedi a c. 131 à tergo.** Volendo à tutto nostro potere rimediare alli pregiuditti fatti al fontico, mentre si scopre, che à tempi andati il suo capi-tale esisteva in danaro, e formento, et hora dalla malitia, et iniquità de tristi è stato conuertito in pura uena; attione

però troppo indecente, et incompatibile. Vogliamo però, che da qui auanti sii fatta l'esatione in tanto formento buono, e sufficiente, il prezzo del quale douerà esser prefisso dal capitano, zuppano, e procurator della comunità, acciò in questa forma ricuperi l'antico suo decoro, e facendo la riscossione in altra forma, il fonticaro incorri in pena di ducati 50 applicati al conciero d'esso fontico.

**19. Pascolo
del bosco
Dubroua.**

E perche ueniamo informati, che molti in sprezzo de proclami fatti da capitani nostri, ardiscono pascolar i loro animali caprini nel bosco della Dobroua, il che tende alla rouina del medesimo, non permettendo la uoracità di tali animali, che le piante giouani crescano; onde stabilendo ferma regola alla praua loro natura. Terminiamo, che in auuenire alcuno non ardisca pascolar, ne far pascolar detti animali in esso bosco sotto pena di L. 50 per cadauna fiata (c. 60) alla sodisfattione della qual pena siano obligati li patroni per i famigli, e li padri per li figlioli, la metà della quale conseguirà il denunciante, e l'altra applicata s'intende per la restauratione del castello, potendo chi si sia accusare.

**20. Quali pieg-
gi interdetti**

Li fattori, religiosi, et altri ministri della corte non debbano esser riceuti per pieggi de gastaldi, ne meno obligati alla giustitia, in pena è chi notasse l'atto di ducati 50.

**21. Dispense
del fontico.**

Non possi il fonticaro far maggior dispensa, che di moza dieci per suddito, douendosi far tre dispense, cioè una nelle semine, la seconda à Natale, e la terza per le feste di Pasqua, dichiarando in oltre, ch'il medesimo non debba far prestanza alcuna, se non con mandato sottoscritto dal capitano nostro, nel qual douerà esser espressa la quantità, che douerà dispensare, essendo obligato à riscuoder li soldi 4 per mozo in danaro effectiuo, d'esser impiegato in quello sarà dalla prudenza delli capitani nostri, à beneficio d'esso fontico stimato oportuno.

Siino li presenti nostri decreti publicati et osseruati da chi si sia soto le pene in essi contenuti, hauendo tutto à lode del signor Iddio, solleuo de luochi pii, e consolatione de sudditi diuoti terminato, e stabilito.

1667. 19 Marzo giorno di sabbato.

Publicato nel castello di Barbana in frequenza di popolo et alla presenza di sua eccellenza.

Supplica del popolo.

Illustrissimo, et eccellentissimo signor signor padron
collendissimo.

La uenuta di vostra eccellenza in questo felicissimo castello, non è derriuata d'altro mottiuo, che per consolar questi suoi riuertissimi sudditi, et in particolar quelli, che sono oppressi

in qualche conto. Per tanto il giorno di hieri con sua licenza s'è radunato il popolo, e presa parte à tutti uoti, che debbasi rappresentarle con il tenor della presente diuotissima supplica presentata da noi Mille Belauich zuppano attuale, Micho Rebich pozuppo, e Zuanne Billich procurator del popolo, rappresentanti questo commune, come vengono pregiudicati sopra quanto qui sotto di capo in capo le sarà notificato, affine dall'humanità sua uenga col solito della sua paterna carità, e retta giustitia rimediato à consolatione d'oppressi, à lode, e gloria di vostra eccellenza, e conseruatione de suoi popoli, e tanto prostrati diuotissimi implorano per la confirmatione in tutte le sue parti.

1. Resti informata vostra eccellenza, come da questi molto reuerendi del capitolo, et altri destinati al decimar delle biaue, e uini, uengono sottilmente, e con tutto rigore decimati à giustissime misure, et al pagar delle decime conuengono dare misure abbondanti, mercheche(!) ciò uiene giustamente operato dal signor suo agente, perche gli serue per il suo calo, e si come è di raggione, ch'egli riceua così abbondante misura, così è di giustitia, che ancor noi misuriamo le (c. 61) nostre entrate nella stessa forma, cioè con la quarta del castello, e che la brenta detta mezzena sia aggiustata dal zuppano, e procuratore del popolo à giusta misura di cinque staroli giusta l'antica consuetudine.
2. Instano riuerentemente, che gl'agnelli, che li sudditi deono dare di decima, possano esser da loro ricuperati con l'esborso di L. 2:10 per sino il giorno di Santa Elena, e passato detto tempo siino tenuti quelli, che li compreranno leuarsi uia dal chiappo delli padroni.
3. Li boschi di commune sono affatto tutti tagliati, e perche col tempo potrebbero riauersi, mentre si tralasciasse di tagliar per qualche tempo in quelli, il che non solo sarebbe d'utile dei sudditi, ma anco della serenissima sua casa, onde sopra ciò facciamo istanza, che dall'eccellenza vostra uenga con terminatione proibito à chi si sia il tagliar alcuna sorte di legne per il tempo d'anni X, con pena di quanto parerà alla sua intelligenza, eccettuato però quella quantità di legne, che l'eccellenza vostra mandasse à leuare per suo uso, e che li suoi ordini fossero fatti uedere à noi altri ogni uolta, che si uorrà seruire affine.
4. Prouiamo non poca difficoltà à macinare le nostre biade nelli molini giacenti in questa giurisdittione, perche li padroni d'essi uogliono più tosto fauorire li forestieri, che noi altri, il che ne portà graue pregiuditio, perche non solo perdiamo molte giornate con le persone, ma con li animali ancora,

et essendo ben di douere, ch'in questo particolare godiamo qualche priuileggio, ricorriamo à piedi di vostra eccellenza, e diuotissimi la supplichiamo si degni gratiarne, che in tutti li molini soggetti à questa giurisdittione debbanno per nostro particolar commodo esser risseruato una mola, sine monastazzo à fine possiamo subito mac'nare con le solite contributioni.

5. S'hà per inueterata consuetudine, ch'ogn'anno il zuppano attuale aggiusta le sue misure delle contributioni delli molini, al quale per tal effetto si deue contribuire formento stara uno per monastazzo, e da poco tempo in qua si fanno lecito li presenti d'essi riceuer dette contributioni à misura, che à loro piace non aggiustata, onde sopra ciò vostra eccellenza si degnarà terminare, che si come si è praticato per il passato debbasi de cetero continuare.

6. Perche l'abbondanza da per tutto uiene gradita, e desiderata, e la presente veniamo à supplicar l'eccellenza vostra si contenti permettere, ch'in ogni tempo dell'anno possi tragitare pane, e uino forestiero, eccettuato il tempo, che si uenderà le sue entrate senz'alcun ostacolo di chi si sia.

7. Le scole della Beata Vergine Maria di Pessacco, e di San Antonio di Padoua, ogn'anno fanno qualche poco di uino d'entrata, e d'elemosina, e perche l'esito di quello si proua difficultà il farlo, onde per auuantaggio di dette scole supplichiamo la benignità sua, si uogli degnare per l'amor di Dio, e di detti Santi di permettere. che il detto uino si possi liberamente e senz' (c. 62) alcuna opositione di chi si sia uendere nelli giorni delle loro solennità, cioè quello della Beata Vergine li 5 Agosto, e li 13 Giugno quello di San Antonio, non ostante che si uendesse quello dell'eccellenza vostra, il che le porterà pochissimo, anzi niente di pregiuditio all'esito delle sue entrate.

8. Non u'è esempio, che giammai in questo luogo ui siino stati altri ministri, offitiali, caualieri. ch'un solo, se non da poco tempo in qua s'è introdotto, che due seruano à graue danno, e pregiuditio de sudditi, perche ogni uolta, che si portano alle nostre case si portano uniti, et intendono hauer doppio pagamento, per il che noi ricerchiamo auanti l'eccellenza vostra, e la supplichiamo riuerentemente, che de cetero sii terminato, ch'un solo habbia à seruire per nostro solleuo, giusto l'antica consuetudine, e poi se il caualier uolesse tenersi un compagno, che possi farlo, ma à sue spese.

E di raggion che li molini di questa giurisdittione per beneficio di questo popolo, habbino à preferire in ogni tempo le pancogole, che mantegono di pane questo luogo. quando si portaranno in quelli per macinare formento, ma perche dalli molinari uiene loro usata ogni stranezza, rissoluiamo per tanto humilissimi ricorrere inanzi l'eccellenza vostra, supplicandola, che si degni per effetto di giustitia terminare, che de cetero ogni uolta, che dette pancogole, sine pistore portaransi alli detti molini, debbano li molinari immediate macinar loro tutta quella quantità di formento, che portaranno per far pane da uendere, e che siino preferite à chi si sia, perche in ogni tempo si possi trouar del pane in questo castello.

1671. 8 Luglio.

Lettera dell'auogador di commun presentata per Mattio Matic di Barbana per nome, ecc.

**Sentenza de
faudi.**

Spectabiles, et egregii uiri cum ex terminatione spectabilium dominorum prouisorum super feudis 26 Nouembris 1637. Iuris dicendi ciuilibus, et criminalis, tam in prima instantia, quam in appellatione de Castro Nouo, et villa Barbane competat uiris nobilibus hominibus ser Leonardo, et ser Hijeironimo Lauretanis fratribus et filiis quondam uiri nobilis Francisci. Ideo vestras rogo spectabilitates, ut non procedant super appellationes coram uiros spectabiles interpositas nomine Georgii, siue Jure filii Joannis, siue Jure Rassa, et Gregorii Pecutis à sententia damnatoria in prima instantia contra eos lata sub die 21 ianuarii proxime decursi à capitaneo eorundem uirorum nobilium hominum jurisdictionum Barbane sed iudicium ad eosdem uiros nobiles homines, ut iudices in secunda instantia non presentibus remittant, iuxta terminationem predictam que penitus est seruanda, pro ut iustum est. et sic exequantur, et exequi faciant, et de executione rescribant. Nicolaus Bembo aduocatus communis Venetiarum die 28 Junii 1671. Tergo. Spectabilibus et egregiis uiris dominis potestati capitaneo ac Consiliariis Justinopolis honorabilibus

Giuoanni Antonio Contesini coadiutor
pretorio Capodistria de mandato.

(c. 63)

Termination 29.

1673. 11 Decembre.

**Parte presa
dalli
zuppani.**

Ridotti, e congregati li spettabili giudici al numero di 8 nel palazzo alla presenza dell'illustrissimo signor capitano, compresa la persona dell'honorando zuppan attuale Mille Bella-uich, per parola datagli essendo lui infermo, quali posero

parte di spedir à Venetia auanti sua eccellenza per conseruatione de loro priuileggi, e per rappresentarle diuerse ragioni in confirmatione dell'elettione di canonico seguita nella persona del signor Gregorio Contussich, qual parte fù da essi presa à tutti uoti, e fù eletto per noncio il zuppano Micho Colich.

Detto.

Terminatione 30,

Comparsero alla presenza dell'illustrissimo signor capitano gl'infrascritti spettabili giudici, quali considerano, che succedendo ogn'anno il giorno della presentatione della Beata Vergine graue sconcordia per la qualità delle candelle, che si dispensano, che però istano, che sii limitato de cetero il peso alle candelle si dispensaranno affine di diuertire ogni controuersia, e fù con l'assenso di sua signoria illustrissima terminato ut infra.

Corretta. Cera. Che all'illustrissimo signor capitano in detto giorno sii dato un candellotto di peso unze 2.

Al molto reuerendo signor piouan una candella di unza una
Alli signori canonici una candella di unza mezza per cadauno.
Alli spettabili giudici una candella di unza mezza per cadauno.

Al signor cancellier una candella di unza mezza.

Al signor fattor di mezza unza.

Al procurator del popolo di mezza unza. Deuendo cosi esser eseguita, ne alterata in alcun tempo la presente terminatione, e ciò à diuersione di molte controuersie, e per minor danno della chiesa et alli sudditi si darà una candella d'un soldo conforme il consueto.

Li giudici furono:

Zuane Nacinouich
Micho Colich
Sime Creglia
Tome Rouich
Mica Rebich
Iue Borrina, e
Micho Bellauch.

**Guardiani del
castello.**

Item consideriamo, che atteso non uoler li guardiani del castello esercitar il proprio impiego nelle forme è stato praticato sotto pretesto di non esserui alcun ordine positiuo concernente le loro obligationi, onde per troncar ogni difficoltà, et à chiara intelligenza de guardiani attuali, e successori, estesero le seguenti incombenze d'esser adempite per essi giusto à quanto è stato per l'adietro senza alcuna oppositione dalli guardiani predetti praticato, e prima:

1. Siino obligati aprir la mattina la porta del castello, e la sera serarla, douendo tutto il giorno assistere sopra d'essa, senza partirsi, se non l'occasione di douer portar lettere per sua eccellenza, oue saranno inuiate, et in caso d'altra qualità doueranno ricercar licenza dall'illustrissimo signor capitano
2. Doueranno sonar alle processioni, et à membri dell'estate.
3. Haueranno obligo di scopar la corte da un capo all'altro del castello, unir le immondezze in monte per esser caricate fuori da sudditi.
(c. 64)
4. Debbano portar le lettere dirette à sua eccellenza, e concernenti, gl'interessi di sua eccellenza padron in qualsisia luogo della prouincia, e non altri particolari.
5. Che tanto uniti, come separati habbino obligo gouernar il cauallo dell'illustrissimo signor capitano attuale, e successori, e scopar le scale, e ballodor del palazzo.
6. Che debbano agiutar à scaricar, e portar in stalla il fieno dell'illustrissimo signor capitano presente, e successori.
7. Che debbano coltiuar l'horto di sua signoria illustrissima, chiuderlo occorrendo di spine, et aggiustar le pergole à spese però dell'illustrissimo signor capitano.

Termination 31.

1674. 12 Genaro.

Predicatore.

Ridotti, e congregati li signori giudici al numero di 12 nel palazzo alla presenza dell'illustrissimo signor capitano, quali esposero, ch'hauendo questi giorni passati inteso dal reuerendo piouano frà Giouanni di Veglia predicator eletto da questi sudditi ancor sotto li 8 Settembre prossimo passato, qualmente monsignor illustrissimo, e reuerendissimo vescouo di Pcla, non gl'habbi uoluto dar la beneditione per uenir à predicar la prossima uentura quandragesima in questo luogo, hanno però essi spedito inanzi monsignor illustrissimo, e reuerendissimo vescouo il pozuppo Mica Rebich, et il giudice Iue Borrina con la copia della ballotatione predetta, acciò sii ueduta la uerità, e data la beneditione al detto reuerendo padre, à quali fù risposto non gliela uoler altrimenti dare, che però istano, che da sua signoria illustrissima, loro

sia permesso eleger, et inuiar due d'essi giudici in Venetia à piedi di sua eccellenza padron per rappresentargli questo fatto, e riceuer le sue sapientissime deliberationi.

La qual istanza non uenendo admissa da sua signoria illustrissima per execution degl'ordini di sua eccellenza riceuti in lettera 19 Decembre prossimo passato, fù nouamente supplicato esso illustrissimo signor capitano da essi spettabili giudici di scriuer questo particolar à sua eccellenza, et instar per parte loro per la conformatione, e laudo di detta ballottatione, acciò li sudditi non perdano, ne restino pregiudicati nel loro jus, il che fù da sua signoria illustrissima gratiosamente promesso di tanto effettuare.

Termination 32.

1674. 30 Marzo.

Regolatione
delle
candelle.

L'illustrissimo, et eccellentissimo signor Girolamo Loredan udita l'istanza del reuerendo signor piouano Drusetich, e considerato quanto è stato dal signor capitano, e giudici terminato circa la dispensa delle candelle, che si fà ogn'anno il giorno della Purificatione della Beata Vergine, moderando detta terminatione hà dichiarando, che in auenire le candelle siano dispensate nella seguente forma, e peso, ne sia alterato da chi si sia il presente decreto.

Al signor capitano candella di peso di unza una.

Al reuerendo signor piouan una di unza mezza.

Al signori canonici, e giudici d'onze quattro.

Al cancellier, fattor, e procurator del popolo d'onze quattro.

Tanto ord'nando sii de cetero eseguito, ne alterato sotto pretesto immaginabile, ne à pregiudicio delle scole. che ne (c. 65) fanno la spesa. Nella presente uisita internatosi con l'application de suoi zelantissimi oggetti alla conseruation de luochi pii, e dei popoli amatissimi l'illustrissimo, et eccelentissimo signor Girolamo Loredan, signor e padron di Barbana, Castel Nouo e loro territorii, hà ricauato pregiudicate non solo le ragioni de luochi publici, ma le particolari con la dimenticata pontualità, et obbedienza de più decreti, e prouisioni lasciate da suoi maggiori. le quali alle presenti non ripugnanti s'intendino riconfermate, ne punto derogate, che con malamente dirigendosi questi affari, si consumano l'entrate da cattive conscienze, s'abbandona il douere, e la riuerenza douuta alla chiesa agl'altari, et alla giustitia con così repressibil esempio, che si può dubitarne quelle disauenture, che frequenti nella giurisdittione auuengono à popoli d'essa, à che bramoso di dar un riparo di uaglia, ben aggiu-

stato all'importanza del bisogno, estende le seguenti ordinazioni, quali doueranno esser pontualmente, e da tutti indifferentemente eseguite.

- 1. Spese non siano fatte inscie sue eccellenze.**

In primo capo, acciò le scuole si solleuino dalle calamità, e dilapidationi, ne quali restano costituite dalla poca carità d'alcuni, che insinuano spese più tosto capriciose, che necessarie. Sii in auuenire proibito spender benche minimo danaro della medesima ragione sotto alcun escogitato pretesto, uerun eccettuato senza preuia licenza di sue eccellenze padroni, i quali conosciuto il bisogno concorreranno pontualmente à concederla, ne possano li gastaldi ò altri esser astretti ad obbedire qualsiuoglia mandato, che facesse effetto contrario al presente ordine indirizzato à leuar grauissime inconuenienze, e pregiuditii.
- 2. Forma di contamenti.**

Tutti quelli che contaranno danaro da estintion de loro debiti, ò per altra causa, debbano far tal contamento in presenza del capitano, pieuano, zuppano, procurator delle scole, e fattore, quali senza trattenerlo punto appresso di sua eccellenza, debbano immediate ripporlo in scrigno, douendo esser fatta nota immediate sopra i libri à ciò destinati, per cautione delle persone, che lo esborsaranno in pena à chi facesse tal contamento di non esserli bonificato à prò cos'alcuna.
- 3. Si notino l'affittanze.**

Non sii lecito ad alcuno, ne debba chi si sia trattener appresso di se animali delle scole, introdursi à lauorar, uigne, e piantade delle medesime, se prima non faranno far il scritto d'affittanza loro, con specificatione degl'affitti, che douran contribuire, e che sin ad hora con poca conscienza han goduto li medesimi, e chi se ne troua hauer debba nel termine di giorni 8 prossimi uenturi far formar il suo scritto nel libro à questo effetto destinato, perche contrafacendo à queste mostre dichiarazione oltre che restaranno priuati degl'animali, ò altro ch'hauessero, saranno criminalmente corretti ad arbitrio della giustitia.
- 4. Pasto de confratelli.**

Essendosi inueterato, et antico il costume di far ogn'anno un pasto, ò disnare à confratelli delle scole medesime, con (c. 66) obbligo li medesimi di render coltuate le loro uigne, et altro, sii però in auuenire permesso à gastaldi la continuatione di detto disnare, quale dal capitano, pieuano, procurator, et altri, à cui s'incombe douerà esser limitato, e regolato à misura dell'entrate loro, non potendo alcuna restar aggrauata di maggior spesa di L. 50, etiam che fosse numerosa di confratelli per por freno alla rilasciata libertà in questo genere di colpa, e per redimer dalla sospensione nella quale possono incorrer per mancanza di danari.

5. **Zuppano e pozuppo habitar debbano in Barbano.** Habbia il capitano presente, e successori spetioso incarico di far attualmente soggiornar in questo luogo il zuppan, e pozuppo, i quali contrauenendo à questa nostra rissoluta uolontà, siano rimossi, immediate dalla carica, et eletti altri nella medesima in loro vece.
6. **Fabricar casali debbano i giudici in pena.** Li deputati, ò giudici del popolo, che sono attuali, e che non hanno casa propria, debbano nel termine di mesi sei prossimi uenturi da pricipiarsi à die publicationis, hauerne fabricata una propria, quali spirati, ne eseguendo tale loro obligatione siino cassi, ne possino esser più admessi alla banca à sedere come giudici, ma debba esser fatto in luoco loro con l'obligationi predette, in pena al zuppano di quel tempo, che non facesse seguir detta noua electione, e che permettesse essi giudici continuar nel zudegado con la forma della presente ordinatione di L. 100, da esserli irremissibilmente leuata, et applicata all'uso dell'altre condanne. Quali giudici anco habbino obligo di condur in questo luogo nelle stesse loro habitationi la maggior parte dell'entrate, e di capitarui senza escusatione ueruna almeno ogni festa in pena pure della stessa priuatione del carico.
7. **Gradischie e Prostimio.** Per ouuiar agl'inconuenienti, anzi reprimer la malitia d'alcuno, che tende à pregiuditi dell'uniuersale, sii de cetero proibito à chi si sia introdur in alcun tempo à pascolar gl'animali minuti nelli recinti di Gradischie e Prostimio; negl'altri luoghi sempre stati risseruati per animali da lauoro in pena à trasgressori di L. 25 per cadauna fiata fossero ritrouati, ò accusati d'esser stati in essi, alla qual pena douerà soggiacer il padre per il figliolo, il padrone per il famiglio, et in oltre di tre tratti di corda mentre capitarà il trasgressore nelle mani della giustitia.
8. **Passaggio d'animali per Barbano.** A preservation della salute humana, e reprimer le cause che originano l'insalubrità dell'aere in questo luogo, sii uietato il far passaggio, e transitar per il medesimo in alcun tempo, sotto pretesto alcuno con animali uachini, e simili in pena pure di L. 25 per le quali s'intenderanno obligati li padri, e li padroni come di sopra.
9. **Banditi.** Tutti li banditi da questa giurisdittione, e Castel Nouo uerun eccettuato. ch'in ontà, e sprezzo delle loro sentenze licentiosamente uanno uagando per il territorio, e soggiornano nelle loro case, debbano nel termine di giorni 3 prossimi partire fuori delle medesime, et uscire da confini sotto pena non solo d'esser (c. 67) impune ammazzati, ma d'esser loro non potendosi hauer nelle mani atterrate da fondamenti le loro case, ne sii alcuno cosi temerario, che ardisca ricettarli, accompa-

gnarli, spaleggiarli, fomentarli, ò in altro modo prestarli agiuto sotto pena d'incorrer nelli stessi bandi, e nelle sopraccennate correttioni, e castighi douendo li communi unirsi, inseguirli, et ammazzarli, che oltre faranno cosa grata al signor Iddio, e alla giustitia, guadagnaranno le taglie promesse nelle loro sentenze, e purgaranno da membri così putridi, et infetti la giurisdittione medesima.

- 10. Caccia de lepri con reti proibita.** Non possi alcuno andar alla caccia de lepri con reti sotto le pene statuite da nostri maggiori, ac etiam di tre tratti di corda mentre saranno accusati, e possino per freno di tanta temerità anco li denontianti esser tenuti secreti.
- 11. Erbatichi per consar l'orologio.** Li danari, che si riscuoteranno de presenti erbatici siano applicati all'aggiustamento, e conciero dell'orologio, e soprauandandone sii disposto à beneficio della communita, e delle cose più neccessarie, essendo indecente, che un capitale con insigne perisca, e uadi à male dall'ingiurie, e mal gouerno di coloro, à cui s'incombe tal diligenza.
- 12. Obligo del conduttur per il pieuano.** Habbi obligo espresso, et irrefragibile il conduttur attuale del porto di Pessacco, e successori di far tener al pieuano tutti li giorni di quadragesima, uenerdi, sabbato, e uigilie comandate due unze di pesce al prezzo lo contribuisce al capitano, et altri ministri, quali, doppo fatta la scielta del medesimo capitano, frà di loro ripartir debban egualmente li detti oblighi, e la qualità del pesce senza preferenza immaginabile, restando anco incaricato esso conduttur, e successori di farlo capitar sufficiente, e di buona conditione, essendo mostruosità contraria al giusto et all'honesto, che gl'esteri siino nella conditione migliore del pesce preferiti al rappresentante, ministri, et alli sudditi naturali, et in oltre sii tenuto egli conduttur oltre gl'oblighi predetti far capitar unze 12 di pesce per uso, e beneficio degl'habitanti.
- 13. Biade non si dispensino da forestieri.** Non possi alcun forestier dispensar nella giurisdittione à questi sudditi biade d'alcuna sorte, se dal capitano nostro, e deputati non li sarà prefisso il prezzo, in pena della perdita di quelle, delle barche, ò altro, con che fossero condotte, e d'esser castigati ad arbitrio della giustitia, essendo giunta à termine tale da loro ingordiggia, che hà fatto arriuare li poueri sudditi nel profondo d'una deplorabile pouertà, e miseria.
- 14. Guardiani.** Chi sarà eletto guardiano del castello in auenire come gl'attuali, douerà continuamente assistere alla custodia del medesimo, senza mai allontanarsi da quello sotto alcun escogitato pretesto, se non in caso fossero spediti à portar, ò

andar à tuor lettere di sue eccellenze, douendo il rimanente (c. 68) del tempo impiegarsi, et applicarsi in quel esercitii, che sono anticamente stati costumati.

- 15. Accuse.** L'accuse de danni, ch'in auuenire saranno date, siino notate in offitio confermate le stime giudicate in prima istanza dal zupano, poscia riscosse dal camarlengo, debbano correr à beneficio della communità, come anticamente è stato usitato.
- 16. Agnelli di decima.** Li sudditi della giurisdittione restino ageuolati far la riscossione degl'agnelli di decima sino Santa Elena quel prezzo saranno uendutti dall'agente di sue eccellenze, ma passato detto termine siino astretti à pagarli L. 3:10 l'uno, non douendosi per altra causa alterare questa limitazione.
- 17. Decima de uini all'agente, e misura.** Concorrendo sua eccellenza ad esaudire l'istanze de sudditi supplicanti, hà fermamente stabilito, che la riscossione de uini di decima in auuenire sii fatta con la misura della quarta ordinaria di questo luogo, douendo sopra cadauna esser corrisposti boccali quatro di buona misura all'agente, acciò le depositioni de uini non gli rieschino di pregiuditio, ne gli cagionino danno.
- 18. Armi da fuoco.** Che alcuno non possi portar in questo luogo, sia chi esser si uoglia archibuggi, ò altra arma da fuoco con la ruota, ò azzalino congiunto alla cassa di giorno, ò di notte, ma gionti alle porte del medesimo debbano disgiungerli, sotto pena irremmissibile di tre tratti di corda, et altre afflitiue ad arbitrio della giustitia, dichiarando in oltre, che siino proibiti li terzaroli, e pistolle à chi si sia, etiam senza la ruota, ò azzalino, non intendendo siino portate sotto le predette pene, ne anco per il territorio, come ne meno archibuggi corti di qualsisia sorte, con applicatione che sarà stimata conuenirsi à denuncianti.
- Il che sii ad onor del signor Iddio, de suoi tempii, conseruatione de sudditi, e loro mantenimento eseguito, stabilito, e confermato Laus Deo semper.
- Girolamo Loredan.

Termination 33.

1674. 3 Aprile.

Veduta, e considerata da sua eccellenza signor Girolamo Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo e loro territorii l'humil supplicatione delli zuppan, e pozuppo attuali, per nome proprio, e d'altri giudici, rappresentanti le raggioni di tutto il commune, hà sopra li particolari, e capi in essa contenuti terminato, ut infra.

1. **Regola per riscuoter la decima.** Sopra il primo capo dichiara, che i sudditi siino decimati à misura e con la quarta, che pagano la decima, ch'è di 36 boccali, et il zuppano, e pozuppo uadino ad aggiustar la brenta, ò mezen, con quali riscuotonsi le decime de grani à giusta misura di 5 staroli.
2. **Ricupera d'agnelli.** Sopra il secondo habilita i sudditi à poter ricuperar gl'agnelli sino Santa Elena e passato detto tempo debbano trattenerli à loro rischio appresso di se per tutto il mese di giugno, quale, spirato, restar debbano à rischio di quello li comprerà dall'agente di sua eccellenza, e uolendo ricuperarli li sudditi (c. 69) sino Santa Elena debbano contar li soldà 50 per agnello.
3. **Proibito il taglio nel bosco del commun.** Sopra il terzo sia esaudita la loro istanza, non potendosi tagliare ne boschi della comunità sotto alcun pretesto, se non per caricar barche, che fossero spedite da sua eccellenza per uso di sua casa con ordine speciale; e ciò proibito resti per anni X continui, potendo però li sudditi per semplice uso delle loro non d'altrui piantade tagliar pali ne predetti boschi, non douendone uender ad esteri. E chi riceuerà le lettere di sua eccellenza hauerà obligo di mostrarle al zuppano, e po-zuppo, e giudici, che all'hora saranno.
4. **Rimeste al giudico del signor capitano.** Sopra il 4. 5. e 9. Capitolo concerneti particolari di precedenza ne molini dell'Arsa di questa giurisdittione e di pretese contribucionni, habbino obligo essi giudici di far conuenir i padroni de molini, e far in contraddittorio auanti il signor capitano, decider le loro pretensioni.
5. **Uenda il forestiar.** Sopra il sesto. Concedo sua eccellenza, che in tempo non si uenderanno le sue entrate in questo luoco, possino uendersi anco da foresti uino, e pane.
6. **Uendita nelli giorni festiui della Beata Vergine, e San Antonio** Sopra il settimo. Che il giorno di San Antonio di Padoua, e della Beata Vergine della Neue, che uiene alli 5 Agosto possino li gastaldi d'esse scuole uender alla Porgnana, et à Pessacco l'entrate delle medesime solamente. non potendo sotto il manto di quelle uender essi gastaldi li uini di loro, ò altra raggione in pena di L. 25.
7. **Mercede al caualier.** Sopra l'ottauo, che andando il caualier, et offitial à far esecutioni contro sudditi, non possi hauer che l'ordinario pagamento douuto ad uno d'essi, etiam che andassero più ministri unitamente à far dette esecutioni et sic, ecc.

Girolamo Loredan.

Termination 34.

Supplic.

Illustrissimo eccellentissimo padrone.

E uso antico, che alli segrestani di questa colleggiata ueni-
uano corrisposte annualmente L. 50 per loro mercedi, ch'es-
sendo poi da questi honorandi deputati tal summa conosciuta
non bastante alle fatiche, ch'esercitano nella loro carica li
hanno acresciuto altre L. 10, si che in tutto douerebbero
tirare L. 60. Questi poueri in uece d'ottenere profumatissimo
il loro ciuanzo, com'è di douere uengono strusciati, e date loro
tante biade alla metà, e pure dalli passati regenti li ueni-
uano dati detti danari in tanti contanti. Oltre di ciò dalle feste
del Santissimo Natale, come da quelle di Ressurrettione e
ordinario, ch'essi sagrestani ortengano un ducato per cadauna
d'esse solennità per la fontione di far lauar i drappamenti di
chiesa, e fregar li cesendelli, e candellieri degl'altari, ne al
presente possono ottenere un minimo soldo; cosa ueramente
aliena dalla carità mentre il trattener mercede de poueri,
sono tante lingue che continuamente addimandano uendetta
appresso sua diuina maestà. Per il che si supplicala sopra-
grande bontà di vostra eccellenza terminare, che per l'auue-
nire sii corrisposto à sagrestani quel tanto, che sempre s'hà
costumato, ne al presente si possi seruire di nouità, la qual
cosa sanno essere alienissima dalla piamente di vostra excel-
lenza, alla quale ossequiosissimi s'inchinano. Gratie, ecc.

Termination 35.

1674. 3 Aprile Barbana.

Sacrista.

Alli sagrestani di San Nicolò per ogni loro pretesa mercede
siino corrisposte L. 60 solamente dalla scola, la metà in biade
e l'altra (c. 70) metà in danaro, et il presente sii registrato in
libro à chiara, e perpetua intelligenza.
Girolamo Loredan.

Termination 36.

Proclama.

Vacando per la morte del quondam reuerendo signor piouan
Gregorio Colich ultimo possessore, un canonicato in questo
luogo, e douendosi far elettione per seruitio del signor Iddio,
e dell'anime di questi sudditi, però col presente publico pro-
clama rilasciato dall'illustrissimo signor dottor Nicolò Zoia,
per gl'illustrissimi, et eccellentissimi signori Leonardo, e Gi-
rolamo fratelli Loredani, capitano di Barbana e suoi terri-
torii, si fà publicamente intender à chiunque intendesse con-
correre à detto beneficio à duer nel termine di giorni 3 pros-

simi uenturi darsi in nota in quest'uffitio della cancelleria, uenendo stabilita la ballotatione per il lunedì prossimo di Pasqua uentura, et sic, ecc. aliter. ecc.

1674. 19 Marzo.

Publicato sotto la loggia per Francesco Furlan caualier di corte ascoltando molte persone.

detto.

Comparse in offitio il signor piouan Gregorio Rados, et intendendo concorrer al detto beneficio si diede in nota per concorrente.

22 detto.

Comparse in offitio il reuerendo signor piouan Giacomo da Colle, e si diede in nota per concorrer al canonicato, et sic, ecc.

25 detto.

Il molto reuerendo signor piouan Francesco Orlouich si diede in nota per concorrer al canonicato.

detto.

Il molto reuerendo Don Mattio da Torre si diede in nota per concorrente al canonicato.

Primo April.

Comparse in offitio il molto reuerendo signor Don Domenico Lucianis, e si diede in nota per concorrente al canonicato.

Detto.

Termination 37.

Esclude dal concorso al canonicato gl'esteri.

Sua eccellenza Girolamo Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo considerate le persone, e le qualità de sudetti concorrenti hà escluso dal concorso al canonicato il reuerendo signor piouan Francesco Orlouich, come sacerdote imperiale, habilitando tutti gl'altri al concorso sudetto, douendosi anco de cetero praticar inuiolabilmente l'esclusion de preti imperiali à tale concorrenza sic mandans, ecc.

Detto.

Electione del canonico.

Ridotto, e congregato buon numero de sudditi di Barbana alla presenza di sua eccellenza signor Girolamo Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territorii per far elettione di canonico in luogo del già reuerendo signor piouan Gregorio Colich, ultimo possessore di detto beneficio, precorsi però tutti gl'editti inuitatorii à tal concorso, ut moris, et iuris est, comparuero auanti l'eccellenza sua li reuerendi

signori piouan Giacomo da Colle, e Domenico Lucianis, instando esser ballottati per il canonicato, onde non essendo comparso alcuno delli datisi in nota, ne persona immaginabile per loro nome, sua eccellenza termino, che li predetti due fossero ballottati.

Per canonico di Barbana

Il reuerendo signor piouan Domenico Lucianis
d'Albona

P 33 C. 103

Il reuerendo signor piouan Giacomo da Colle

P. 103 C. 33

(c. 71)

Il principal oggetto di sue eccellenze padroni predetti fù sempre di stabilire con prouide osseruazioni ottime regole, non meno per il mantenimento de luochi pii, per la depuratione degl'errori, che con pessimi abusi, e pernitiöse corrutteile fossero inuentati à pregiuditio de medesimi, si anco per la quiete produttrice d'ogni bene, e commodo maggiore de sudditi prediletti, hauendo essi applicato il loro suiscerato zelo con uiue comminationi à frastornar il pensiero, non che le deliberationi à trasgressori de publici diuieti. In correlatione di che uersando à questo passo il feruore di sua eccellenza signor Girolamo Loredan signor, e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territorii, al sentore hauuto d'esser ampiate le corruttelle, alterate, e trasgresse l'institutioni de suoi preauttori, et auualorati notabili inconuenienti con graue, et essentialissimo pregiuditio delle scole, fontico, e communità, e de sudditi medesimi, staccatosi in tempo improprio con tanto disaggio dalla patria, fidata la propria persona al rischio, et instabilità del mare, è comparso in questo luogo, oue ricauati i più chiari, e fondati lumi d'abusi e corruttelle predette, in materia nella quale uengono chiamate quelle rissolutioni, che dipendono da chi ueste il manto souranno del gouerno de popoli, e della giustitia, e che in quanto si possa, uagliano à prouedere alli disordini, che macchiati d'offesa contro i sudetti luochi pii, e popoli, drizzano à ferrire apunto le raggioni de medesimi con pregiuditio, e desolatione loro. Con i rifflessi però di tenerli luntani, ed à reprimerli con seuera mano, estende li seguenti decreti, d'esser irremissibilmente osseruati, uenerati, et eseguiti da ogn'uno, sotto le pene in essi stabilite, et altre ad arbitrio dell'eccellenza sua.

1. Banditi.

In primo luogo uedendosi manifesto il sprezzo de temerarii banditi da questa giurisdittione, ch'in ontà delle sentenze loro continuano con spauento de buoni, e degl'offesi trattenersi ne luochi à loro proibiti, l'eccellenza sua ordina, e statuisce, ch'un bandito ammazzando un'altro bandito di bando superiore, ò uguale al suo, oltre la consecutione della taglia annotata nella sentenza dell'ucciso, resterà assolto, e libero del suo

bando, non potendo però godere di questo indulto quello ammazzasse un bandito l'inferior bando al suo, salue sempre, e risseruate tutte l'impunità, e benefitii ad ogn'uno, che ammazzasse essi banditi.

2. Banditi d'altra giurisdiction. E perche intende l'eccellenza sua con suo graue spiacere, ch'alcuni banditi d'altri reggimenti ardiscono tratenersi in questa giurisdictione di Barbana, e Castel Nouo contro l'espressa intentione di sua eccellenza. Ordina però, et espressamente comanda, che nel termine di giorni 3 debbano partire, e sfrattare da detti ristretti in pena d'esser impune morti, et ammazzati.

3. Spalleggiatori de banditi. Quelli ueramente, che ardissero spalleggiarli, accompagnarli, e ricettarli, incorrino in pena per la prima uolta di tratti 3 di corda, e la seconda di mesi 18 di galera, essendo costante intentione di sua eccellenza di tener lontani membri così putridi, et infetti.

(c. 72)

4. Salui condotti proibiti. Non possino li capitani attuali, ne successori conceder salui condotti ad alcuno de predetti banditi in pena della priuation della carica loro, e così banditi, non ostante essi salui condotti, che contro la forma della presente terminatione li fossero concessi, possino esser impune ammazzati.

5. Fabricar case in Barbana. Inherendo ad altra terminatione in questo proposito rilasciata, sua eccellenza espressamente comanda, che li giudici attuali, e che pro tempore saranno, debbano nel termine in essa contenuto, hauersi fabricato una casa propria in questo luogo, qual spirato, ne obbedendo alla presente, sii il contraueniente casso dalla carica, et eletto alla medesima altra persona con l'obbligo stesso, e per l'intiera osseruanza della presente, ne sii speciosamente incaricato il capitano attuale, e successore sotto pena della priuation della prefettura stessa.

6. Regola per election de giudici. Douendosi applicar le prouisioni per corrisponder al giusto, et all'honesto, e per troncar il putrido disordine nell'electione di giudici, che uogliono aggregar à se stessi persone della propria famiglia, e loro congiunti, ageuolando però il modo à concorrenti, et acciò l'electioni restino libere. Espressamente ordina, che de cetero non possi esser eletto giudice attuale alcuno, che sarà della famiglia delli giudici pur attuali, et à quelli congiunto sino al terzo grado, et ogni electione fatta contro la presente sii di niun ualore, ma debbasi deuenir à noua electione d'altra persona.

- 7. Obligo à gastaldi solder in giorni 20. Vedi a c. 126** Vedendosi apertamente gl'intachi d'amministratori di queste scole, e fontico, ascendenti à rilleuantissima somma, sotto uani pretesti di non poter esiger quanto nelle polizze li uiene assegnato, il che essendo aerea inuentione, hauendo fatto far l'esperienza, che molti gastaldi, ch'hanno sollecitata la riscossione à tempi opportuni, hanno anco pontualmente saldate le loro casse; ad oggetto però di leuar in auuenire introduzione così pernitiiosa, l'eccellenza sua commanda, ch'ogni gastaldo 20 giorni doppo fatto il suo conto, debba hauer intieramente saldato il suo maneggio, e cassa, altrimenti sii proceduto contro di lui criminalmente, douendo esser carcerato senza speranza d'esser liberato, se non farà preceper l'intiera sodisfattione del suo conto.
- 8. Tempo di far conti à gastaldi. Vedi a c. 124.** E perche dal ritardo, che si pratica nel far i conti ad essi gastaldi, e fonticaro, incontrano essi, et i medesimi luochi nei pregiuditi, mentre inoltrandosi la staggione, dissipano li debitori l'entrate, ne uogliono più à pagare quanto sono tenuti. Rimediando però à disordine tale, sua eccellenza stabilisce, che in auuenire alli gastaldi delle scole, e fonticaro siino fatti li conti per tutto il mese d'agosto, ma non possino esser astretti à pagar pene, se non spirato il giorno di San Michel immediate seguente al loro conto.
- 9. Regola per diuertir gl'usurpi della Dubroua.** Per proueder all'occupacioni, et usurpationi, che sono state, e uengono fatte da alcuni temerarii di terre uicine al bosco della Dubroua, ne quali anco hanno costruiti i proprii domicili, (c. 73) scorzando gl'arbori per maggiormente dilatarsi in esso. Impone sua eccellenza, che li medesimi confinanti al bosco sudetto debbano nel termine di giorni 15 prossimi uenturi giustificar il titolo del loro giusto possesso, il che effettuando resti perticata la terra, che li disgiunge dal bosco stesse, e fattone à loro spesa registro in officio della cancelleria à perpetua intelligenza, acciò non possino inoltrarsi nel modo d'auuantaggio di quello li sarà perticato.
- 10. Tagli proibiti.** Non possi in auuenire da chi si sia esser fatto benche minimo taglio ne boschi, e costeriere dell'eccellenza sua, tanto per condur legne à marina, e caricar barche per Venetia, se da sua eccellenza non saranno trasmessi speciali ordini in questa materia, à chi douerà ciò fare.
- 11. Riscossioni di scole e fonticari ristrette in un anno.** Nascendo dallo souerchia procrastinatione praticata da gastaldi nel riscuoter le polizze, notabil disturbo liti, e controuersie con debitori, et affittuali, mentre morendo gl'uni, e gl'altri, uengono gl'eredi à soggiacere alla sodisfattione di quello forse da loro maggiori sarà stato pagato. Onde recidendo inconueniente tale, sua eccellenza prefige à gastaldi

deposti anno uno, à sollecitar da debitori loro la sodisfattione, altrimenti spirato detto tempo, non si ascolterà ne esaudirà alcuna loro istanza, ne pretesa, e così s'intende de fonticari.

- 12. Riposition, et estrattion del scrigno. Danaro del scrigno. Vedi a c. 128.** Debba ogni domenica riponer in scrigno il danaro, che s'andar riscotendo, douendo esser nel libro in esso esistente descritto il giorno, mese, anno, il nome dell'esborsante, la causa dell'esborso, la quantità, e qualità del danaro, ne sia estratto dal medesimo scrigno alcuna benche minima quantità di danaro, se non precederà ordine positiuo di sua eccellenza.
- 13. Danaro subito in scrigno.** Siano obligati li gastaldi delle scole immediate, che haueranno esitato il uino d'esse, d'esborsar in scrigno il danaro ritratto, altrimenti siino astretti criminalmente alla sodisfattione.
- 14. Non si riceuano stabili in pagamento da gastaldi.** Resti totalmente proibito il riceuer beni stabili in pagamento da debitori delle scole, e fontico, ma uagliino i capitani ad astringerli nelle persone proprie, come è stato predetto, acciò li predetti luochi incontrino una uolta nel loro meritato solleuo, essendosi scoperto, che detti stabili rissultaranno in graue malefitio del publico e priuato.
- 15. Pagamento.** Perche graue è il danno, che rissentono le scole nella riscossione, che fanno li gastaldi, mentre si fanno lecito con poca coscienza d'esiger, ch'in uece di formento, che realmente sono tenuti corrisponder gl'affittuali di zattiche, e manzi, grani d'altra qualità; onde rimediando à tal pregiudicial commutatione, sua eccellenza statuisce, che de cetero essi debitori non possino sodisfar i loro debiti, et affitti, se non con l'istessa qualità di robbe, che sono obligati, e non con diuerse qualità, e chi è tenuto corrisponder danaro, debba in contanti farne il pagamento.
- 16. Oblighi al caualier, contestabili e zuppani di Castel Nouo.** Rimanendo impuniti graui delitti, per causa di non esser portate le douute notitie alla giustitia, con graue scontento de poueri offesi, e douendosi reprimer l'audacia (c. 74) di maluiuenti, ordina sua eccellenza, et espressamente commanda, che il caualier, et offitiali, come anco i contestabili delle chiette (!) siino obligati personalmente notificar tutti li casi, che succederanno nelle loro ville, cioè ferrite con pericolo, rapti, furti, adunationi, archibuggiate, se ben non colpissero, risse, custioni, e ciò imediate, ò almeno il giorno susseguente, sotto pena in caso di contrafattione, di priggion, corda, galera, e pecuniaria ad arbitrio della giustitia; douendo sotto le medesime pene quelli, che saranno offesi, auisare essi contestabili, perche possino adempire alla predetta stabilita incombenza, et il zuppano di Castel Nouo habbi obligo espresso

di spedir il suo offitiale à denonciar nel termine prescritto tutti li delitti predetti sotto le stesse pene, nelle quali incorrerà l'istesso offitiale, mancando d' eseguir l'ordine presente.

17. Metodo per pagar i debiti delle scole e fontica. Bramando, e uolendo sua eccellenza, che hormai una uolta li debitori delle scole e fontico saldino li loro intachi, hà con pari solleuo di quelli, e questi deliberato, che li medesimi siano ageuolati à pagar ut infra.

Che chi sarà debitor sino L. 150 in due raccolti prossimi, e li debitori dalla predetta summa in sù diueranno pagare in tre anni uguali portioni, essendo tenuti à pagar la prima rata al raccolto prossimo uenturo, et sic successiue; ne possi il capitano farli gratia, ne diminutione alcuna. anzi debba far puntualmente eseguire quanto di sopra uien stabilito.

18. Proibisce il taglio ne boschi di Pisino. Capitando continui reclami dal reggimento di Pisino de danni. e tagli incessanti; che uanno inferendo questi sudditi ne boschi di quel contado, à diuertimento però di quei sconcerti, che facilmente insorger potrebbero. Sua eccellenza proibisce, à cadauno soggetto à questa giurisdittione, che sotto qualsisia pretesto, colore, ò forma, non ardisca andar à tagliar, ò far tagliar legne d'alcuna sorte ne boschi predetti, in pena di ducati X per la prima uolta. e tratti tre di corda potendosi hauer nelle mani. E la seconda incorrino in pena de predetti ducati X, e mesi 18 di galera. potendosi hauer nelle mani, e restando absentì incorrino in bando ad arbitrio della giustitia, hauuto riguardo alla qualità, e quantità del delitto ne possi liberarsi dal predetto bando, se non precederà l'esborso de ducati X predetti.

19. Vieta le caccie de pernici e lepri. Vedi a c. 137. Volendo sua eccellenza per conuenienti rispetti frenare la licentiosità di quelli uanno tutto il tempo dell'anno alla caccia de lepri, e pernici, e distruggono non tanto la specie di detti animali, ma anco danneggiando le biade, e piantade de sudditi. Ordina però espressamente ch'alcuno, e sia chi si uoglia non possi ucellare in questa giurisdittione, ne in quella di Castel Nouo à lepri, ne à pernici con schioppi, reti, ò cani, dal primo giorno di quandragesima sino passato il giorno di San Martino, in pena à trasgressori di ducati uno per (c. 75) cadauna uolta, la metà applicata al capitano, e l'altra metà al denunciante, che uolendo sarà tenuto secreto, e per l'esecutione della presente ne sii incaricato il capitano attuale, e successori.

20. Fasani. Quelli poi che ardissero prender, ò ammazzar fasani in qualsisia luogo della giurisdittione di Barbana, e Castel Nouo, cadino nell'irremmissibil pena di ducati X, d'esser immediate leuata, et applicata al denunciante, che uolendo sarà tenuto secreto.

21. Pescatori di Pessacco. Debba cadauno, che riceue pesce per obbligo dalli pescatori di Pessacco sodisfarlo di uolta in uolta, et essi pescatori habbino obbligo di portar pesce di buona qualità, ne possin esse liberi dal portar detto pesce i giorni stabiliti, che solo quando gli sarà impedita la pescaggione da pessima, et euidente contrarietà di tempo.

22. Pena a raptori. Li rapti, che incessantemente uengono commessi in questa giurisdittione, con aprensione del libero arbitrio, uilpendio delle leggi diuine, et humane, contro l'indennità dell'onore, e riputatione delle famiglie, contro la libertà, e publica riuerenza; chiamano da chi siede nel trono della giustitia, e da chi tiene l'incombenza suprema di far osseruar le leggi, che sono le regole dell'attioni, e della uita; una prouisione più seuera per scurtà, e quiete de sudditi, che però l'eccellenza sua ordina, et espressamente commanda nella più rissoluta forma, che alcuno sotto qualsisia pretesto, uerun eccettuato, etiam di matrimonio, e sia di che condition esser si uoglia; non ardisca in auenire rapire alcuna dongella, ueduoa, maritata, ò libera, sotto l'irremmissibil pena d'anni 5 di galera, potendosi hauer nelle mani, e di ducati 50 applicati alla rapita, e restando absenti soggiacciano alla pena di bando perpetuo, e della confiscatione di tutti i beni loro, non potendogli esser fatta sopra di ciò gratia alcuna da capitani nostri.

23. Beni comunali possono esser concessi. Sopra l'inuestitura de beni comunali, et incolti giacenti nel fondo dell'Arsa, et altri luochi, ricercati à sua eccellenza da diuersi sudditi, possa e debba il capitano riceuer sopra il luoco le proprie informazioni, assieme con giudici, e ad essi supplicanti esser concessi, et inuestiti.

24. Tutte le predette terminationi, et ordini da chi s'aspetta siino eseguiti et obbediti, cosi in Barbana, come in Castel Nouo, come anco le terminationi di sua eccellenza, e suoi maggiori in altri tempi stabilite, a publicate, alla presente non ripugnanti, sotto le pene in esse contenute, et il capitano attuale, e successori habbino special incombenza di quelle far eseguire pontualmente, essendo tale l'intentione dell'eccellenza sua.

25. Le biade delle scole di questo luogo, dettrato il sufficiente per il gouerno di piantade, e di confratelli, siano dispensate à sudditi al prezzo, e nella forma si fanno di San Nicolò, e riscuotersi il danaro à tempi stabiliti, qual sii posto in scigno nel modo predetto, et sic, ecc.

Girolamo Loredan.

(c. 76) 1674. 3 Maggio. Publicato alla presenza di sua eccellenza in frequenza di popolo nella camera del signor fattor in Barbana.

8 detto.

Publicato sotto la loggia per Francesco Venier caualier leggendo io Giulio Longo cancelliere in frequenza di popolo, frà quali li molto reuerendi signori piouani Vido Drusetich pieuano, e Zorzi Raico canonico testimonii.

Termination 38.

Noi Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Obligò al cancellier per le condanne.

Douendosi per buona regola tener libro à parte delle condanne pecuniarie, ch'il capitano della nostra giurisdittione, presente, e successori fanno à rei spediti, e publicati nel publico arrengo, siamo uenuti in rissolutione d'ordinare con la presente terminatione, ch'ogni 6 mesi il cancellier di quel luogo faci un ristretto diligente di tutte le medesime condanne, e resti con lettere del capitano nostro à noi inuiato per quelli rifflessi, che ci pareranno proprii, douendo pure le spese tutte, che si faranno de danari delle condanne stesse, esser registrate nella cancelleria, e così douerà esser pontualmente eseguito, senza ommissione alcuna. In quorum, ecc.

Data in Venetia li 10 Nouembre 1687.

Francesco Loredan padron di Barbana.

1687. 13 Nouembre. Publicata al luoco solito per Francesco de Cap. i¹) in frequenza di popolo, fra quali il zuppano Zorzi Celia, Jadre Rebich, e Martin Ossipich testii.

Ex offitio fù notificata l'oltrascritta terminatione al signor Giacomo Barbato deputato all'esation delle condanne.

Termination 39.

Noi Francesco Loredan signor di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Omicidii deueno esser par. tecipati a sua eccellenza.

Colo mottiuo ch'habbiamo hauuto delli omicidii, che si commettono nella giurisdittione nostra di Barbana, ecc. Perche gl'effetti della giustitia restino ben incaminati, habbiamo uoluto con la presente terminatione espressamente ordinare, che di tutti li casi, che succederanno di morte sia à noi portata la notitia, e l'informatione giurata dal nostro capitano, di quanto sarà stato rilleuato con la formatione di processo affine possi riceuer quelli ordini, che saranno proprii, e di giustitia, e così douerà esser pontualmente eseguito, per esser poi spediti li medesimi processi, conforme le commissioni, li uerranno prescritte, douendo esser publicata la presente in Barbana al luoco solito ad intelligenza di cadauno.

1) Kratica za prezime, koje se ne može razriješiti sa sigurnošću. Možda Capponi, jer se kasnije ovo ime pojavljuje u obnašanju službi.

Data in Venetia li X Nouembre 1687.

Francesco Loredan signor di Barbana.

1687. 23 Nouembre giorno di domenica. Publicata la soprascritta terminatione in Barbana per Francesco de Cap. i²) caualier di corte al luoco solito, leggendo io Giulio Longo cancelliere, molti ascoltando, frà quali il zuppan Zorzi Riaco, Jadre Rebich con Martin Ossipich, ecc.

Termination 40.

(c. 77)

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii.

**Prezzi di biade
sian rilleuati
con fedì.**

Osseruando noi le pessime introduzioni di poner li prezzi delle biade à misura di gran lunga più alta della praticata nelle terre circonuicine, e da quello, che corre in questa medesima piazza, e questo con discapito delle scole, e pregiuditio ancora de medesimi sudditi, ueniamo in rissoluzione di comandare, che in auuenire li prezzi delle stesse biade sian ben si stabiliti dalli agenti del commun con l'interuento del capitano com'è solito, e terminato li 9 Settembre 1625. Ma però non habbino li medesimi arbitrio di oltrepassare più d'una libra li prezzi correnti di questa, e dell'altre piazze uicine, quali doueranno esser rilleuati con fedì riconosciute in cancelleria prima di stabilire la metà di detti prezzi.

**Metodo per
pagar i
debiti della
scole.**

Copia autentica delle mete stabilite accompagnate con le fedì sudette doueranno esser ogn'anno à questa parte trasmesse. Ma perche è giusto che li debiti corsi sino à questo tempo con le scole, siano sodisfatti con l'istessa proportione, e misura, con che sono stati contratti, per questo tutti li debitori di biade riceuuti delle mete passate, doueranno pure sodisfarsi con li prezzi delle medesime, potendo seruir di regola l'ultima stabilita prima della presente regulatione. In ordine à questo douerà il capitano far liquidar il debito si trouerà à cadauno sino à questo tempo, per esserne tenuto registro separato dall'auuenire, et il pagamento di quello esiger con la regola sopradetta.

Venetia li 27 Settembre 1689.

Francesco Loredan signor e padron di Barbana.

Termination 41.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

2) Isto kao na prethodnoj str. 207

**Modo di solder
i maneggi
della scola.
Vedi a c.
126.**

Introdottosi un importante abuso nei sudditi nostri di Barbana, e di Castel Nouo debitori delle scole, che maneggiando nel corso d'un anno con titolo di gastaldi l'entrate delle medesime, restano sempre non solo diffettui di grosse summe, ma conuertiscono con malitiosa forma in tante biade, e con queste scontano i debiti stessi, perche poste in rigorosi prezzi le mete, uengono à rilleuar indebiti cianzi. Essendo però nostra intentione che à tutti gl'interessi siano leaute le fraudi, e massime doue si tratta del maneggio dell'entrate de luochi pii. Veniamo in rissoluta opinione di terminare, come facciamo, acciò nell'auuenire si inuiolabilmente eseguito, che tutto il danaro, che di raggion delle scole stesse fosse stato da gastaldi, riscosso, così di liuelli affitt', uendite de stabili, uini et altro, sia consegnato in danaro, tollerando solo nella difficultà dell'esito delle biade, che possino consegnar biade, fatta però preuia diligenza per l'esito stesso in pena al cancellier di pagar del proprio se facesse li soliti giri diuersamente et ita ecc.

Francesco Loredan signor e padron ecc.

(c. 78)

Termination 42.

Noi Francesco Loredan signor padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Rincuate il comando al zuppano, pozuppo e giudici di habitar Barbana.

Vedendo noi di quanto pregiuditio sia al luogo di Barbana l'innosseruanza degl'ordini e terminazioni de nostri prudentissimi preauttori, ne uolendo, ch'habbi l'abuso maggior tolleranza, ma che resti il tutto ridotto alla primiera obbedienza. Terminiamo, che quel zuppano. e pozuppo, e giudici compresi gl'attuali, che non habitassero Barbana con le loro famiglie, e robbe nel tempo delle loro cariche, siino non solo priui d'essercitar le medesime per anni X continui, ma debbano pagar la pena di ducati 50 applicata alli ordinarii bisogni del castello, e quelli, che non hauessero case, habbino l'habilità di costruirne sopra casali, che li saranno assegnati dal capitano nostro, al qual sia commessa la pontual osse-ruanza di questa nostra rissoluta uolontà. et sic. eccc.

Venetia li 3 Luglio 1690.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.

Termination 43.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

**Non possi il
cancellier
far il relasse-
tur, se non
sara stata
pagata la
condanna.**

Scopertasi nella riscossione della condanne, che sono state fatte da capitani nostri pro tempore, essentialissimo abuso, introdotto dalla facilità degl'esatori, di confessar il contamento d'esse, benche non praticato, per esimer dalle carceri i rei, il qual poi, ò difficilmente s'esige, ò si fa inesigibile, ne uolendo noi, che più s'auuanzi con pregiuditio di quella cassa, e con indecoro della giurisdittione. Decretiamo, che in auuenire non possa farsi dal cancellier nostro relaxatione dalle priggioni d'alcun reo condannato in danari, se non sarà stato fatto l'effetiuo contamento della condanna in mano dell'esator alla presenza del capitano nostro, e tanto eseguirà in pena di paga del proprio.

Venetia 31 Agosto 1690.

Francesco Loredan signor padron di Barbana, ecc.

Terminatione 44.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

**Scielta X huo-
mini per il
capitano.**

Perche la giustitia habbia quel douuto rispetto, e possa nell'occasioni sue premurose conseguire quell'esecutioni, che fossero da capitani nostri conosciute conuenienti, e proprie à decoro della stessa, et à depressione de tristi, e maluiuenti. Ordiniamo, e commandiamo al capitano attuale, che debba far scielta de dieci de sudditi nostri habitanti in Barbana, e quelli arrolati habbino con l'assistenza d'un caporale à seruir col nome de soldati à sua dispositione, ritrouandosi pronti con le loro armi ogni qualuolta che uenissero commandati dentro però Barbana, in pena à disubbidienti d'esser corretti ad arbitrio della giustitia. In quorum, ecc.

Venetia primo Nouembre 1690.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana. Castel Nouo et ecc.

Terminatione 45.

(c. 79)

Noi Francesco Loredan signor padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Calcara.

Come che siamo benignamente concorsi à permetter al capitano nostro la costruzione d'una calcara, per seruitio delle chiese, castello, e de sudditi; così è nostra ferma intentione che non sia conuertita in particolar prouecchio de sudditi, che malitiosamente se ne uogliono d'essa non per uso di fabriche,

ma per uenderla, ò permutarla, con dannatissimo esempio; e però ordiniamo al capitano nostro, che pro tempore sarà, ch'ogni uolta, che uenisse con nostra permissione costrutta alcuna calcara, per seruitio le luochi accennati, non sia data ad alcuno calcina sia chi esser si uoglia, sotto nome di recognitione, regalo, ò costume, ma solamente à quei sudditi, che uolessero fabricar in giurisdittione, preuia però la pieggiaria d'impiegarla nel termine di mesi sei, altrimenti siano obligati à sodisfarla al prezzo corrente, il qual danaro sia impiegato per hora in seruitio delle publiche cisterne, et in altri tempi nelli bisogni del castello, e tanto, ecc.

Termination 46.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Volendo noi stabilire il migliore, e più cauto ordine tanto sopra il giro della scrittura, come sopra l'amministrazione del soldo delle condanne, e spese solite praticarsi con il modo ecc. Stabiliamo la presente terminatione, che douerà dare l'intiera regola à questa materia. e douerà hauere la più puntuale osseruanza.

1. Cassa delle condanne.

Oltre il libro della cassa di dette condanne, che douerà tenere appresso di se il fattore, che sarà anco l'esator delle medesime douerà esser tenuto altro libro consimile dal cancelliere, in cui sia formato debitor il reo della summa prescritta al tempo della condanna, et all'incontro creditore quando che sodisferà la medesima, costituendo nell'istesso tempo debitrice di detta summa la cassa tenuta dal fattor, qual nel debito, e credito de nomi particolari, duerà caminare poi al libro tenuto dal cancellier, che douerà seruire di scontro.

2. Modo di far le spese dalla detta cassa.

Non si potrà mai in alcun tempo ne dal fattor, ne dal capitano, ne da chi si sia altro disporre, ò impiegare alcuna beche minima parte del danaro di dette condanne, se prima non si hauerà auuisato à Venetia à noi l'occasione, et il bisogno della spesa da farsi, e se ne hauerà da noi riceuuto in risposta la permissione.

3.

La nota delle spese, che occorrerà douerà esserci inuiata con la dichiarazione distinta della qualità e bisogno dell'opera, con le polizze fatte dagl'operarii, del conto, et importar della stessa, il tutto sotto scritto dal capitano, cancellier, e fattor.

4.

Fatta la spesa sudetta in ord'ne alle nostre commissioni, douera il fattor tener registrati in filza li riceueri di tutti (c. 80) gl'esborsi fatti, dichiarando, che al fattore ne suoi conti non

sarà fatta bonificatione per qualsisia causa d'altre spese, che di quelle, che farà uedere prima con le nostre lettere d'ordine preciso di fare, e poi con il rincontro de sudette riceueri farà ueder adempite.

Data in Venetia 11 Giugno 1691.

Francesco Loredan signor di Barbana, ecc.

Termination 47.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

**Beni delle (1)
chiesa a
liuello per-
petuo.**

Hauendo nella uisita nostra fatta in questa giurisdittione riceuuto uarie suppliche de sudditi, che ricercano, terre, e beni di chiesa à liuello perpetuo, e fatto da noi maturo riflesso al seruitio maggiore de luochi pii, siamo uenuti in opinione d'annuire all'istanze, ma prima d'assegnar à supplicanti l'intessione della gratia, uogliamo ch'habbiano à precedere giuste, e fedeli stime, le quali non s'intendino mai di niun ualore di quello corressero presentemente in affitto, e praticati gl'incanti soliti, acciochè siano auuantaggiate le uendite delli medesimi luochi pii, à quali debba assister il capitano nostro, e procurator delle scole, e siano deliberate al più offerente, con espressa dichiarazione, che habbia la preferenza in parità d'offerta quello, che fosse per raggion d'affitto possessore, e pescia il uicino, e confinante, douendo dar pieggiaria idonea per la manutentione dello stesso da conoscersi capace dal cancellier, e procurator delle scole.

E perche siamo concorsi di consolar ancor quelli, che ricercano terre in affitto di raggion de luochi pii, terminiamo, che correr debba l'ordine sudetto di quelli, che oulessero far liuello, hauendo à precedere le stime, e gl'incanti soliti, et hauer la prelatione quelli, che fossero attualmente in possesso, e li uicini in parità d'esibitione, et offerta.

Per quello concerne poi l'istanza delli altri sudditi per l'investitura de beni incolti d'ogni genere, concorriamo clementissimi ad essaudir le loro supplicationi, con la consideratione de prudentissimi decreti de nostri preauttori, e col'oggetto principale di ueder coltinuata questa giurisdittione, incharichiamo il capitano nostro, zuppan, e procurator del popolo far l'assegnationi ricercate, con i riflessi, che non sia di pregiuditio ad alcuno, danno de uicini confinanti, et ossequare le terminationi stesse in questo proposito.

Barbana in visita 28 Ottobre 1691.

Francesco Loredan padron di Barbana, ecc.

Supplica de giudici di Barbana, e procurator del popolo.

Il zuppano Zorzi Raicouich ecc., in ordine al pane fà istanza, che sia posta una pistoria, perche in quella si faccia il pane per il bisogno del popolo al prezzo, come nella meta, e questo del (c. 81) formento, ò della chiesa, ò di Vostra eccellenza, e se le donne che ordinariamente lo fanno, non uolessero più farlo sii ritrouato altri.

1. Pregano perche vostra eccellenza gli lasci il uino, che le tocca di decima à quel prezzo, che le piace, e si contenterebbero sino à San Zorzi d'Aprile à 5 soldi il boccale, e doppo sino al nouo à soldi 6.

2. Che siano accommodate le chiese, e le case delle chiese. che piauono tutte.

3. Che non possino esser fatte spese senza l'assistenza del zuppano, procurator del popolo, e pozuppo, e più parte de giudici e così li pagamenti, e di monsignor pieuano, ne accordar maestri.

4. Desiderano saper il conto del scosso, e del speso, come di danari del scrigno, e ueder quello ui è in scrigno.

5. Che ogni 8 giorni siano posti i soldi in scrigno, come si andaranno riscotendo.

L'anno passato l'illustrissimo signor capitano hebbe formento moza X, à L 7:15 il mozo, e uino boccale 16 à L. 9, fanno in tutto L 216:10 della scola di San Zuanne, ne si sà doue siano andati i danari, dimandando conto.

Occorrendo far esecutioni contro gl'inobbedienti, e debitori delle scole, ò chiese, pregano che sii mandato solo l'offitiale, non molti soldati, come si usa in danno de sudditi, non potendo però per debiti leuar i manzi, che seruono per lauorare la terra, e trouandosi poi, che non sia obbedito l'offitiale, siano castigati i rei.

6. Che facendo pagamento di quasiuoglia sorte per quasiuoglia debito, gli siano da chi riscuote fatte le riceute

7. Che sian posti i banchi de reuerendi canonici, doue sono sempre stati, e così quelli de giudici, non intendendo, che l'illustrissimo capitano stii auanti li giudici, ma dopo i banchi de detti giudici nel luogo delle donne, doue le piace.

8. Che hauendo l'illustrissimo signor capitano sospeso due altari nella chiesa, che non ui si può celebrare senza licenza d'alcuno, cioè gl'hà leuati dal luogo doue erano, dimandano,

che siino restituiti nel primo stato à sue spese, e perche bisognarà che monsignor uescouo li benedica, anco questa spesa sii fatta à suo danno.

9. Che hauendo hauuto un'anno sterile, et in molti luochi la tempesta, restano poco habili al pagare intieramente i debiti, ch'hano con le scole, però uorrebbero esser compatiti, e pagar à misura del loro potere.
10. Che il uino della scola di San Zuanne dettrato il bisogno per le piantade, et altro, sii uenduto, e posti i soldi in scrigno, ma subito, e se l'illustrissimo signor capitano attuale uuole uino, se ne compri essendo sempre stato questo per il popolo, e del tratto del uino sii rissarcita la chiesa, che casca.
11. Che non possino gl'arciducali, ò imperiali condur legne forti in Pessacco perche ne portano, e le danno per poco, e causano, che quelle de sudditi bisogna darle per poco, ò che restino da uender, essendo questo un'abuso introdotto da due, ò tre anni in qua. Nel ritorno poi che gl'imperiali (c. 82) fanno à casa, tagliano in bosco di vostra eccellenza, doue danno in biauè, danneggiano la caccia, e rompono le strade.
12. Che uolendo il capitano di Pisin caricar i tolpi debba dar una pieggiaria in cancelleria di vostra eccellenza per i danni, che dassero tanto in legne, quanto in biauè, come in strade, e paghino un tanto.
13. Che il porto di Pessacco sia libero, cioè che sia pagata vostra eccellenza del suo fondi, e poi lasciata la libertà alli padroni di comprare doue uogliono, e che resti proibito à chi si sia far mercantia di legne, e topli cioè comprar legne e tolpi per tornar à uenderle, e non potendosi aggiustare d'accordo con il paron, debbano esser impassate le legne et obligato il paron sudetto à pigliarle giusto alla metà.
14. Che andando à macinare alli molini di Blas, et in Arsa siino i sudditi preferiti à chi si sia essendo i molini di raggion di vostra eccellenza.
15. Che non possa l'illustrissimo signor capitano ingerirsi nelle cose delle carratade, et adimandano conto delle due carratade passate.
16. Che i sudditi di Castel Nouo non possino uenire à tagliar ne boschi, ò costiere di Barbana, hauendo ancora i suoi boschi,

e però non passino i confini, non uolendo, che ne boschi s'ingerisca altro, che il zuppano attuale.

Il zuppano Zorzi Raico	Zuppano Nacinouich
Pozuppo Dletich	Zuppano Zuanne Borrina
Zuppano Colich	Zuppano Matte Cherboc
Zuppano Jadre Dragoset	Zuppano Zuanne Gabar
Zuppano Matte Contich	Pozuppo Paue Bellauich
Zuppano Giacomo Vucota	Giudice Jure Mircouich

Vicenzo Rossich procurator del popolo. Andrea Bogouich camerlengo

Umilissimi sudditi di vostra eccellenza implorano la gratia à nome di tutto il popolo.

Termination 48.

1691. 28 Ottobre.

Veduta, e considerata da sua eccellenza signor Francesco Lorédan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo e loro territorii, l'umil supplicatione del zuppano, pozuppo, giudici, procurator del popolo, e camerlengo attuali per nome proprio, e di tutto il commun; hà sora li particolari, e capi contenuti in esso, terminato ut infra, ecc.

1. Bisogno del pane.

Quanto al primo della pistoria, douerà il capitano nostro usar ogni diligenza, acciò non supplendo alla medesima le donne, che ordinariamente fabbricano il pane, sia ritrouata altra persona, che ne assumi l'obligatione, et intendendo sua eccellenza esserui difficultà à ritrouar chi s'incarichi in questa fontione, eccita ogn'uno di loro à procurare, e suggerir al detto capitano persona idonea, e disposta, come promette sua eccellenza medesima usar diligenza di espedirne alcuna anco da Venetia.

In detta pistoria si faccia il pane al prezzo, come nella meta e s'habbia à supplire con il formento delle chiese, ò della casa di sua eccellenza.

2. Sopra il secondo sua eccellenza disporrà sopra il uino, che le tocca di decima (c. 83) secondo la qualità dell'annate, ò scarse, ò abbondanti, con attentione, che al luogo non manchi la prouisione necessaria.
3. Sopra il 3 determina in rissoluta maniera il pronto, e perfetto ristauo delle chiese, e case delle medesime, alla quale opera si douerà metter mano immediate, che la staggion sarà opportuna, uenendo la medesima considerata al presente troppo auanzata, e pericolosa perli lauori di noue fabbriche, hauendo in tanto commandato la cognitione del bisogno, e della spesa di cadauna.

- 4. Spese per le chiese, non siano risolte senza il zuppano, pozuppo, procurator delle chiese, piauano et auuisato a Venetia.** Sopra il 4. o e 6. Conferma con la più efficace rissoluzione le terminationi multiplici, e rissolute de suoi maggiori, circa il riporsi ogni 8 giorni il soldo riscosso di raggion delle chiese in scrigno, e circa l'obbligo di non poter rissoluer spese senza la cognitione, et assenso del bisogno anco del zuppano, procurator delle scole, pozuppo, e monsignor piauano nel far pagamenti, ò accordar maestri senza l'assistenza de medesimi, aggiungendo, che doue il zuppano ò pozuppo saranno lo stesso, ch'il procurator delle scole, habbia all'hora oltre i detti ad interuenirsi anco uno de giudici di maggior età, douendo pure osseruata l'ordinatione di non potersi eseguire alcuna delle sudette spese straordinarie, senza hauerne prima partecipato il bisogno à Venetia, con nota segnata dalli sudetti, e riceuuta con nostra lettera la permissione; auuertendo, che in auuenire non sarà fatta bonificatione d'alcuna spesa, che mancasse d'alcuno de sopradetti requisiti.
- 6. Facoltà anco de giudici di contar il dinaro del scrigno.** Sopra il qu'nto. Essendosi fatto numerar il soldo del scrigno alla presenza del zuppano. pozuppo, e piauano, resta in libertà per le nostre passate terminationi anco ai giudici il poterlo far mostrare à loro piacere ne hauendosi potuto terminare compitamente li conti del scosso, e del speso, per il che portiamo à Venetia li libri, per hauerui sopra un perfetto, et esato conto, et esame; al ritorno del cancellier haueranno un'intiera notitia per renderli sodisfatti nella loro giusta curiosità.
- 7.** Sopra il 7 del uino, e formento riceuuto dal capitano nella prossima occasione de conti al gastaldo, che lo hà consignato, douerà esser adempito il pagamento per quello sarà rilleuato il debito.
- 8. Esecutioni per le scole, e prohibitione di leuar i manzi.** Sopra l'8. Esaudiamo le loro istanze, che occorrendo far esecutioni contro debitori delle scole, e chiese, sia mandato l'offitiale, e non molti soldati, perche poi non trouandosi obbedito l'offitiale, siano castigati li rei, e stabilito pure, che non si possa per li debiti sudetti leuar li manzi necessarii al lauoro delle terre.
- 9. Riceute de uono farsi da chi si sia.** Sopra il 9. Siano esauditi, e resti terminato, che in auuenire di qualsiuoglia pagamento per qualsiuoglia debito le siano da chi riscuote fatte le sue riceute.

(c. 84)

- 10. et 11. Luoco in chiesa del zuppano, pozuppo, e giudici.** Sopra il X et XI. Sia stabilito, che secondo il solito non habbia ad hauer in chiesa luogo sopra il zuppano, pozuppo, e giudici, che la sola persona del capitano, e non altre, douendo pure esser sodisfatti, circa il rimetter il coro, et altari nel

primo sito, risseruandosi di terminar sopra la spesa, nota della quale ordiniamo sii stabilita, e trasmessa à Venetia per cometter l'esecutione.

12. Sopra il 12. Essendo con caritateuole p'età sua eccellenza concorso ad habilitare in rate conuenienti le suppliche particolari de debitori, à quelli si riferisce.
13. **Uino della scuola di San Zuanne.** Sopra il 13. Stabilisce che il uino della scola di San Zuanne, et altre che hauessero entrate in uino, debba esser uenduto nella staggione, che corre il maggior prezzo di uini, e se uenduto prima, s'intendi però sempre al sudetto prezzo, et il capitano nostro con le sudette conditioni possa goder la libertà permessali dalle terminationi.
14. 15. 16. Sopra 14. 15. 16. Per quello riguarda la proibitione agli'imperiali, l'aggrauio al capitano di Pisin, e l'obligatione alli padroni di barche, essendo punti, che ricercano molteplici informazioni, e uarietà de riflessi, si risserua di deliberar opportunamente il più conferente.
17. **Molini.** Sopra il 17. Che la preferenza di macinare alli molini di Blas, et Arsa, si osserui la pratica giusta, e solita, e s'hanno sopra ciò qualche raggione particolare, possino conuenir auanti il capitano nostro li padroni di detti molini, e definir giuridicamente le loro pretese.
18. **Carratade.** Sopra il 18. Si stabilisce che nelle carratade del commun non possa il capitano nostro hauer alcuna ingerenza maggior del consueto, e di quella haueuano i suoi precessori, lasiando gl'ordini, che nelle due carratade passate, ne renda pronto, et esato conto.
19. **Taglio de boschi de sudditi di Barbana re. et proibito a quelli di Castel Nouo** Sopra il 19. Quanto al taglio de sudditi di Castel Nouo ne boschi de sudditi di Barbana, sia una parte, e l'altra alla praticata ordinaria, e consuetudine antica, non intendendo al presente sua eccellenza, che sopra ciò insorgano nouità. Essendosi poi stato presentato dal procurator del popolo à nome della comunità altra supplica, concernente altri particolari, rissoluemo stabilire la nostra uolontà anco sopra li stessi ut infra.
20. **Danaro della comunità.** Che li soldi de fondi della comunità, et altri danari di raggion della medesima, che riscuote il camerlengo, habbino ad esser riposti in una cassella custodita dal capitano, sopra cui ui siano due chiaui, l'una tenuta dal capitano medesimo, e l'altra dal camerlengo, e procurator del popolo, come coman-

dano l'antiche terminationi, ne possa il danaro sudetto esser impiegato in spesa alcuna, senza l'assistenza, et assento del capitano, zuppano, camerlengo, e procurator del popolo.

21. Beccari.

Quanto alla libertà poi à sudditi d'ammazzar, e uender animali, come sopra; l'obligationi à beccari di uender il seuo, habbino ad esser obbedite le terminationi, che dispongono in questa materia, et il fegato, e spienza si uendano conforme (c. 85) il solito.

Termination 49.

Adi 28 Ottobre 1691.

Furono publicati li sudetti ordini nel palazzo alla presenza di sua eccellenza molti presenti.

Francesco Loredan padron di Barbana.

Bosco Dubrou. E perche nel bosco della Dubroua di raggion dell'illustrissimo padrone uengono commessi danni inestimabili, con notabile sua lesione, il che lo manifesta l'ultima rouina in quello fatta, al che per indemnità delle raggioni di sua signoria illustrissima douendosi prouedere, inherendo anco à quanto la beata memoria del quondam magnifico signor Aluerio capitano prossimo precessore, intendeuà terminare, col tenor del presente capitolo sua signoria magnifica ordina, statuisce, et espressamente commanda, e sii chi esser si uoglia, condition, ò sesso, che ardisca sotto qualsisia immaginabil pretesto inferir danno d'alcuna sorte, benche minimo in detto bosco, sotto pena al contrafaciente, ò contrafacienti, hauendosi nelle mani per la prima uolta di ducati X, e tre tratti di corda, e non potendosi hauer nelle mani d'esser bandito da questo luogo, Castel Nouo, e suoi territorii, e 15 miglia oltre li confini, per anni 3 continui, con taglia di L. 100 et in oltre di pagar la pena sudetta delli danari X, per quali tutti i suoi beni s'intendano obligati al pagamento, e non hauendo beni, non s'intendi pricipiarli il tempo del bando, se non hauerà pagata la pena sudetta. Se ueramente tali condannati saranno ritrouati la seconda uolta dannificar, incorrino in pena potendosi hauer nelle mani delli ducati X sudetti, e d'esser mandati à seruir in galera con ferri alli piedi per mesi 18, e restando banditi, oltre la pena sudetta pecuniaria incorrino anco in pena di bando ad arbitrio di sua signoria magnifica, e successori. Dichiarando di più per intelligenza da cadauno, che per estirpar al tutti li malfattori in esso bosco in casi tali sarà creduto al guardiano, che sarà deputato alla custodia di quello con la semplice sua affermatione con giuramento, ò presentando qualche segnale, che hauesse leuato alli danni-

ficatori, e ciò per troncar la malitia di quelli, che sapendo di non potersi trouar testimonii nelli boschi, uanno con questa fiducia à dannificare, sicuri, che se ben fossero ritrouati non potrà il denunciante comprobar loro la trasgressione, e delitto, e per totalmente leuar l'occasione à malfattori di far danno in detto bosco con la facilità hanno di trouar compratore del legname stesso, sua signoria magnifica però espressamente proibisce ad ogn'uno, e sia di che condition, sesso, qualità esser si uoglia il comprator di tal sorte di legname sotto pena alli contrafacienti di L. 50 de piccoli d'esserli irremmissibilmente tolte per cadauno, e cadauna uolta.

Auertendo di più alli compratori, ch'è tanto à coure à sua signoria magnifica la conseruatione di detto bosco, ch'è risoluto an ogni suo potere di rimediar à danni d'esso, che basterà al denunciante presentando un legno toltoli in casa, o in altro luogo lo ritrouarà riposto, nell'offitio della cancelleria, qual sia (c. 86) di scorzo consimile à quello di Dubroua, se loro poi non giustificaranno doue sarà stato tagliato, saranno criminalmente castigati, potendo di più il comprator accusar il uenditor, et il uenditor il comprator, et il primo, che sarà à dar la denontia, e comprobata la uerità guadagnerà l'impunità, e li rei saranno sottoposti à tutte le sudette pene d'esser applicate secondo la qualità della loro trasgressione in conformità di quanto hà di sopra à capo per capo ordinato. Dichiarandosi di più, che tutte le pene pecuniarie sudette s'intendino, e siino applicate alli denunciant', e sii in libertà d'ogn'uno accusare li trasgressori.

Lunardo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo.

1613 die ultima Maii. Publicata in palazzo in publica audienza, alla presenza del signor capitano presenti misser Euangelista Francouich, e misser Francesco Melazzo, testii.

Die domenica 2 Junii furono publicati gl'ordini sudetti in castello alla scala del palazzo, presente moltitudine di popolo, et in particolare il zuppano Gregorio Malinich, et il pozuppo Juan Toncouich, misser Lucian Basso procurator del popolo, misser Francesco Melazzo, e molti altri, et sic. ecc.

1691. 28 Ottobre.

Fù republicata in uisita al loro solito d'ordine di sua eccellenza signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana Castel Nouo, e suoi territorii, molti presenti, e specialmente il zuppano Zorci Raico detto Celia, e pozuppo Gregorio Dletich, et Andrea Bogouich guardiano attuale del bosco della Dubroua, sic, ecc.

Terminatione 50.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana Castel Nouo, ecc.

Tutto che li molteplici terminationi de nostri sauii maggiori prouedano sufficientemente quanto ricerca il buon ordine, e per il giro della scrittura, e per la buona amministrazione delle rendite di coteste scole; tuttauolta conosciamo neccessario per estirpar gl'abusi, e leuar ogni scusa alle trasgressioni di raccogliere nella presente con chiarezza alcune delle sudette più importanti ordinationi, e aggiunger alcun'altra, che conosciamo dall'osservationi fatte poter riuscire molto gioueuole al sudetto ottimo fine.

- 1. Libri delle scole custodirli debba il cancelliere.** Tutti li libri delle sudette scole doueranno stan in cancelleria, et esser custoditi dal cancellier, che sarà sempre obligato render conto de medesimi, ne sopra li stessi potrà scriuere altra qualsisia persona, fuori ch'il sudetto cancellier.
- 2. Libro del scrigno debba star in esso.** Il solo libro del scrigno douerà esser custodito nel scrigno medesimo, e sarà tenuto coll'ordine instituito de colti per cadauna chiesa, e cassa relatiua à detti, ma in quello non potrà scriuer partita altri, ch'il detto cancellier, e le partite di debito doueranno esser scritte à nome per nome, et à partita per partita col tempo distinto d'anno, mese, e giorno dell'esborso nel stesso, che nel medesimo estratto, e le partite delle spese con tutte le sudette distintioni, et in oltre col richiamo degl'ordini di Venetia, polizze, riceueri, ò altro rispettuamente à quello comandano le terminationi in questo proposito, e particolarmente il capitolo (c. 87) quarto della termination 48 relatiua anco ad altre anteriori, à cui in tutte le sue parti si riferimo.
- 3. Prohibitione a gastaldi di dispensare le rendite delle chiese. Cancellier.** Perche s'è osseruato introdotta da qualche tempo la libertà à gastaldi di dispensar à suo beneplacito le biade delle scole à loro consegnate, il che rissulta à pregiuditio publico, e priuato proibimo in auenire à gastaldi di dispensar minima quantità d'esse rendite delle scole, douendo loro esser semplici custodi delle medesime, con obligo preciso di restituir l'intiero, che haueranno riceuuto in consegna, e sarà passato in man loro senza minima diminutione a titolo di dispense, ò altro, e chi sarà difettiuo nella restitutione sudetta, s'intenda reo d'intacco, et oltre l'appostatione del deb'to si proceda contro d'esso criminalmente. Per le rendite poi annuali, che ueramente non hauessero potuto riscuoter, li sarà solo dato il debito senz'altra colpa, per stringer al pagamento tanto loro, e soui pieggi, come gl'affittuali, ò liuellari principali debitori. Per rilleuare però nella facitura de conti se li gastaldi restituiscono non solo l'intiero della consegna, ma del riscosso, e poter distinguer, se ui sia intacco di reità criminale, sarà obligo del cancelliere ogn'anno al tempo de conti sudetti far comparire li debitori principali, e uerificar col confronto delle

note d'essi gastaldi il netto della riscossione per proceder rispettuamente con la distitione sudeta. **Vedi a c. 125 à tergo.**

- 4. Cancellier.** Per procurar poi l'esito delle sudette biade usaranno li capitani nostri ogni diligenza per farne la uendità à soldo contante, il prezzo della quale auuisaranno sempre, che l'occasione il permetta anticipatamente à noi, per riceuer il nostro assenso, e quando l'incontro non ammettesse questa dilatione, rissolueranno sopra li stessi prezzi li stessi capitani nostri con l'assenso del cancellier, pieuano, zuppano, e maggior parte de giudici, e trasmetteranno doppo à noi la notitia confermata dalli sudetti, e registrata dal cancelliere.
- 5. Esito delle rendite delle scuole.** Quando poi mancasse ogn'appertura di uendita in giurisdittione e in prouincia, l'auuisaranno opportunamente à Venetia, che non mancaremo noi di procurar à questa parte l'incontro, che se la scarsezza di qualche annata rendesse urgente la dispensa delle sudette biade frà li sudditi della giurisdittione, ogni uolta, che ne siano portati à noi opportunamente i riccorsi con gl'attestati del bisogno dal capitano nostro, pieuano, e giudici, non mancaremo all'ora d'hauerui sopra quei caritateuoli riflessi, che meritarà l'occasione, e dichiareremo à quel tempo la nostra uolontà circa l'ordine, con che douerà seguire in tal caso, così la dispensa, come la restituzione.
- 6. Conti de gastaldi, e fondi di cassa. Vedi a c. 131.** Ogn'anno nel tempo, che si fanno i conti à gastaldi, douerà anco il cancellier alla presenza del capitano, pieuano, zuppano e (c. 88) pozuppo, e procurator delle scole, restringer i conti anco su' i libri del scrigno, contar il danaro, e far il fondo di cassa, trasmettendo ogni uolta à noi sudetto ristretto, e fondo sottoscritto dalli sudetti. non douendo il cancellier mancar ogn'anno à questa esecuzione in pena di priuation del carico.
- 7. Riceuuta ó copia della partita.** Ad ogn'uno de debitori, che farà esborsi li sarà dal cancellier fatto il suo riceuer, ò data copia di partita in conformità del capitolo 9 nella sudetta termination 48.
- 8. Debitori delle scuole possono pagar parti con soldo, e parti in biade.** Nella terminatione 40. di 27 Settembre 1689. habbiamo dichiarato per le ragioni in quella espresse, che à debitori delle scole sin à quel tempo, sia ualutato quello pagassero in biade ai prezzi della metta, come che haueranno contratto il debito, ma non per questo habbiamo inteso deliberare, che tutto esso debito douesse esser pagato in biade. Però uolendo meglio dichiarirci e determinare insieme una discreta ageuolezza à debitori; dichiaramo con la presente, che i debitori sin'à quel tempo possono pagar i loro debiti la metà

in danaro contante, e la metà in biaue, douendo per la sola portione pagata in biaua regolarsi con la misura del prezzo sudetto, in conformità della sudetta terminatione, e con quest'ordine doueranno pure esser considerate l'habilità concesse da noi nell'ultima uisita.

9. Ne libri delle scole à miglior ordine, e chiarezza, saranno instituiti i monti delle biade col metodo prescritto al cancellier nostro.
10. **La sottoscrizione del pieuano, zuppano e pozuppo.** In tutte quelle occasioni, che per le nostre terminationi uien comandato à cautella la sottoscrizione del pieuano, zuppano, pozuppo, et altri, secondo in quelle, dichiaramo, che per quelli non sapessero scriuere, non possa supplire lo stesso pieuano, ma debba sottoscriuer per loro il canonico di maggior età.
11. **Capitano non possi far terminationi in materia delle scole.** Non possano li capitani nostri sotto alcun titolo, ò pretesto far terminationi, ò dispositioni sopra stabili delle scole, alterar i patti de liuelli, ò affittanze delle medesime doppo stabiliti, senza la nostra precisa commissione, proibendo al cancellier registrar alcun atto, contrario alla presente terminatione.
12. **L'ordine d'affittanze e liuelli.** L'ordine poi, con che si douerà proceder nell'occasione di far nuoue affittanze, ò liuelli de medesimi luochi pii, con il modo di praticar le stime comandate uien stabilito nella terminatione 47, alla quale si rimettiamo. Tanto ci è parso comandare con la presente terminatione essendo salue, e confirmate anco tutte l'altre à questa non ripugnanti.

Venetia adi 12 Decembre 1691.

Francesco Loredan padron di Barbana.

1691. Adi 26 Decembre. Publicata la sudetta terminatione in Barbana al luoco solito molti presenti, e specialmente il zuppano Zorzi Raico detto Celia, et il pozuppo Chergo Dletich testii.

(c. 89)

Terminatione 51

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc. Essendo altrettanto costante l'animo nostro nel uoler esiger da cotesti sudditi una perfetta obbedienza, quanto nel uoler consolarli in tutto in permetter la ragione, e la conuenienza sopra i molti capi presentati à nome di cotesto popolo, dal pozuppo Chergo Dletich, e zuppano Mat-

tio Contich, habbiamo stabilite le seguenti deliberationi, che doueranno esser publicate, à notitia, et intelligenza d'ogn'uno.

1. **Legno.** Confermiamo, che le legne, che uengono condotte al porto di Pessacco, siano riddotte alle misure di giusti passi e sodisfatte giusto all'ordinario in raggion di L. 5 per passo.
2. Douerà pure la sodisfattione stessa esser fatta alcuna detrattione, è diminutione.
3. Restano pur consolati con gl'ordini, che si dano, che li creditori sian pontualmente spediti, e non trattenuti molte giornate in Barbana.
4. Li pagamenti non doueranno farsi, che à moneta corrente, e ualutata al prezzo, che uniuersalmente corre nella giurisdittione, e prouincia.
5. Si da miglior ordine per la più celere espeditione delle barche, che con nostra permissione ueniranno al carico.
6. **Cancelliere.** Il soldo assegnato al cancellier d'utilità sopra i soli uecchi debitori sino il giorno della terminatione, è stato da noi riconosciuto giusto alle fatiche multiplici, et straordinarie, che hà douuto, e douerà far esso cancellier, quali rissultano anco à benefitio, e sodisfattione d'essi debitori nella chiarezza de loro conti, tanto più, che non arriua la pena ancora alla misura stabilita anticamente contro debitori renitenti, ch'era di soldi 4 per quello apparisce dalle terminaitoni, e tanto più ch'essi debitori sono sempre fauoriti d'habilità, e tolleranza nel modo, e tempo de pagamenti. Tuttauolta uolendo usare anche in ciò gl'atti della nostra benignità, rissoluemo moderare la sudetta contributione d'un soldo, nella metà, douendo in tal misura intendersi regolata la prima terminatione, et esser registrato il presente capitolo sotto la medesima, per regola, e se ui fosse altro modo di riconoscer moderatamente esso cancelliere più grato, e più desiderato dall'uniuersale di cotesti sudditi, come ci fanno creder li sudetti zuppano, e pozuppo, quando ci sia suggerito ui haueremo consideratione, e prenderemo le conuenienti rissolutioni.
7. **Cancellier.** Presa aggiustata informatione del giusto, e della pratica della prouincia, prescriueremo nella tariffa la mercede al cancelliere per gl'atti di rimessa, o pace.
8. Stabiliremo pure il conueniente, e giusto.
9. **Frasche del boscho.** Le frasche del boscho doueranno esser ripartite agl'operarii, douendo anche il guardiano hauerne ugualmente che gl'altri la (c. 90) sua portione; e non più.

10. Cancellaria.

E giusto che li libri, et atti della cancelleria siano conseruati nella medesima, e già s'era dato l'ordine, e si conferma il medesimo, perche subito accommandata la medesima cancelleria iui si riponghino, e ci conseruino.

11. Pali.

Confermiamo, che la legne delle costiere, e valli del commun siano risseruate secondo il solito all'uso delle case e per i pali di piantade dentro la sola giurisdittione, et in conformità dell'antiche terminationi.

12.

Hauendo già stabilito, che tutte le legne condotte al porto di Pessacco siano comprate da nostri agenti per conto della nostra casa, il che risulterà anco à beneficio de sudditi, che non doueranno dipender dall'incertezza dell'occasioni, e dai struscii di padroni di barche, resta superflua ogn'altra specificatione.

Ben si assicuriamo, che conuinti sempre più i medesimi sudditi dal testimonio dell'affeto, e predilettione, con che anco nel presente ricorso si disponiamo renderli consolati, e contenti, uoranno sempre più con gl'atti della loro ubbidienza, rassegnatione, e prontezza rendersi degni delle nostre gratie, et amore, e non obligare il nostro animo ai rigori della giustitia, in ordine à che attenderemo le notitie dell'esecutione data alla terminatione, che commanda à giudici casa propria. e l'habitar in Barbana. 12 Giugno 1692. 1692. 22 Giugno. Pubblicata la sudetta termination in Barbana sotto la loggia in concorso di popolo, presenti li zuppiani Giacomo Vucota, e Zorzi Raico detto Cella testii.

Terminatione 52.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Cancellier.

Essendosi per nostra commissione dispensate dal capitano di Barbana à quei sudditi diuerse biade di ragione di quelle chiese, con habilità di sodisfarle intieramente al futuro raccolto, alli prezzi, che le sono stati prescritti, e perche l'ordine della scrittura uadi bene à cautione de luochi pii, e de debitori, comandiamo, che sia instituito un libro di dispense, nel qual ogn'anno dal cancellier siano distintamente notate tutte le biade, che da gastaldi, d'ordine del capitano nostro saranno consegnate, per esser uendute, e dispensate come sopra col douuto credito, e debito rispettuamente, cosi pure li pagamenti, che nelli tempi stabiliti ueniranno fatti da sudditi debitori, che riceueranno dette biade, quali passati mancando d'effettuarli, habbino dal capitano ad esser astretti con la pena di soldi 2 per lira, come fanno

nel pagamento d'altri debiti, così sia in auuenire pontualmente eseguito, et adempita intieramente nel resto l'altra terminatione di 12 Decembre 1691.

Marche e curratade.¹

Terminiamo parimente, che in auuenire le tanse delle marche, e carratade siano fatte in castello da chi s'aspetta con la presenza del nostro capitano, da esser poi tenuto il registro delle medesime nella cancelleria, con libertà ad ogn'uno (c. 91) de sudditi di uederle in ogni tempo, per diuertir quei disordini, che potessero accader à loro pregiuditio.

Publicata la presente sia registrata per la sua pontual esecuzione. Venetia li 10 Maggio 1694.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.

1694. 27 Giugno. Publicata la sudetta termination in Barbana sotto la loggia in concorso di popolo, leggendo io Gian Domenico Spieza cancellier, presenti il zuppano Zorzi Raycouich, et il giudice Antonio Greglia, testii

Terminatione 53.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana Castel Nouo, ecc.

Omicidii.

L'indulgenza praticata da capitani nostri nell'alternatiue delle sentenze criminali ne casi d'homicidii deliberati, hà causato, che la malitia de tristi, fomentati dall'indulgenza del castigo essercitato in altri, ed in essi stessi si siano rilasciati in simili, e maggiori eccessi, de quali essendo noi chiamati all'opportuno rimedio. Statuimo, et espressamente ordiniamo, che de cetero li capitani nostri non si facino lecito nelli predetti, e più graui casi pronunciar sentenze alternatiue pecuniarie, ma debbano dirigersi col metodo delle leggi, e terminationi nostre in tal materia disponenti, in pena d'incorrer nella perdita della carica, douerà esser la presente publicata, e registrata nel libro delle terminationi, ad oggetto habbi ad esser pottualmente osseruata, e obbedita. In quorum, ecc.

Venetia li 27 Settembre 1695.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo ecc.

1695. primo Ottobre giorno di domenica. Publicata la sudetta termination in Barbana sotto la loggia in concorso di popolo, presenti il zuppan Zorzi Raycouich, e pozuppo Dletich testii.

¹) Caratus, tal. carato. Mjera odnosno utez za dragocjene kovine; 144 karata sačinjava unču, a 8 unci mletačku marku (V. Mažuranić: Prinosi za hrv. pravno-povjestni rječnik, Sv. I., s. 115.)

Terminatione 54.

Noi Francesco Loredan signor e padron di Barbana Castel Nouo ecc.

Fiera nella domenica delle Pentecoste.

Hauendo sempre noi con particular, e filial diletzione amati li sudditi nostri, e nell'aperture tutte le loro bisogni dimostrato gl'effetti del paterno nostro amore. In correlatione di che, et accio habbino li stessi forma, e modo di porcurar gl'auuantaggi ne loro interessi. Statuimo, e decretemo fiera franca ogn'anno la domenica delle Pentecoste, potendo in questo giorno tutti, e cadauni siano chi esser si uoglia, tanto terrieri, quanto forestieri uender, comprar, e condur ogni qualità di robbe in questo luoco, senza esser obligati ad alcun aggrauio, ne impediti d'alcuno, e far con tutta libertà tutto ciò, ch'è solito, e permesso farsi nelle publiche fiere à consolatione, contento, et utile universale, e douerà esser la presente publicata, e registrata nel libro delle terminationi ad oggetto habbi ad esser pontualmente osseruata, et obbedita. In quorum ecc.

Venetia 14 Agosto 1696.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo ecc.

(c. 92) 1796. 21 Settembre. Publicata la sudetta termination in Barbana sotto la loggia in concorso di popolo, leggendo io Giouanni Domenico Spieza cancellier presenti il zuppano Micho Colich, et Andrea Bogouich, testimonii.

Terminatione 55.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana Castel Nouo ecc.

Esattore. Non si riscuota pena se non è pagato il capitale. Vedi a c. 126 a tergo.

Essendo stata d'ordine nostro fabricata una casa, la quale douerà seruire per fontico di queste uenerande scole à diuertimento delli continui intacchi, che vengono fatti dalli gastaldi per causa d'hauer in loro potere il maneggio delle biade, et altro di raggione d'esse gastaldie à pregiuditio delle rendite di queste uenerande chiese, che tutte si rendono in ressidui, con li quali deuesi mantener il culto diuino à decoro, e riueranza di sua diuina maestà, et esaltatione della fede christiana. Per ciò à scanso di tanti disordini douerà ogn'anno de cetero nella domenica delle Pentecoste esser eletto da questi popoli una fedele, e sicura persona, che douerà prestar le solite, e praticate idonee pieggiarie, la quale col nome d'esattore douerà riceuer dalli soliti gastaldi in consegna tratte le biade di raggione del loro maneggio, anco da debitori uecchi, et ogn'un'altro, che fosse obligato

dal capitano nostro, e successori pagar in biade, e poi dispensarle, ò consegnarle doue fosse disposto, e comandato dal capitano nostro con suo positiuo bolletino respettiuamente, in pena à quell'esatore, che ne facesse dispensa senza il bolletino predetto, d'esser processato criminalmente, come intaccatore, oltre l'esser obligato sotto summarie esecutioni, di douer immediate, farne il pagamento, e suo saldo, e per maggiormente tener lontano simile dannato, e grauissimo intacco, sarà tenuto in oltre pagare per pena soldi due per lira al capitano attuale, e successori dell'intacco stesso, che non doueranno esser riscossi, se prima non sarà pagato il capitale, ne potendo esser in alcun tempo, ne per qualsisia causa, color, ò pretesto habilitati in rate, ne anco per gratia per il saldo dell'intacco predetto, mà con tutto il giusto rigore farne seguir il pagamento stesso in soldo effectiuo alli prezzi che le biade predette si esiteranno per comando nostro. La scrittura di questo maneggio douerà esser sola, e particolare fontione del cancellier attuale, e successori, come anco del fontico di questa communità con l'ordine incaminato di tener per cadauna scola un libro d'anno in anno con li monti della qualità delle biade separati, e cassa de monti stessi, come anco altro libro di scosso di tutte le scole, dal quale si potrà hauere la summa di tutte le biade saranno (c. 93) in essere(!), e sapere l'entrate separate da biada à biada di cadauna scola dagl'altri libri. Per la qual fatica, e maneggio di scrittura, saranno tenuti, et hora per obligati li gastaldi, e fonticari, che saranno corrisponder al detto cancellier, e successori li soliti pagamenti, ch'essi faceuano alli loro scriuani, de quali saranno hora liberi, cioè li gastaldi della scola di San Nicolò del loro proprio ducati quattro et altrettanto il fonticaro, li gastaldi di San Sebastian ducati uno, San Eleuterio ducati uno, San Pietro ducati uno, San Spirito ducati uno, e dall'altre scole ducati 2 per cadauna, con obligo al cancellier di scriuer à detti gastaldi, e fonticaro nelle uachette particolari quanto occorresse à loro cautione.

Cancelliere.

Volendo anco che de cetero sia tenuto, et obligato il cancellier, e successori riscuoter con tutta diligenza, e uigilanza il danaro delle biade di quelle chiese, che saranno state dispensate ne tempi prescritti douendo poi far di giorno in giorno il contamento di quello hauerà scosso in mano del capitano nostro, che sarà tenuto farli la sua riceuuta d'anno in anno à cautione del cancelliere predetto, che tanto resta dichiarato, e terminato per esser pontualmente eseguito da cadauno sotto le pene predette, e maggiori ad arbitrio sic mandans ecc.

Venetia li 10 Maggio 1697.

Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.

1692. 2 Giugno giorno di domenica. Publicata la suddetta terminatione in Barbana sotto la loggia in concorso di popolo, leggendo io Giouanni Domenico Spiezia cancellier, presenti il zuppano Celia, e Vido Chergassich, testii.

Adi 23 Ottobre 1639.

Prezzo del uino Hauendo il zuppano Zuanne Toncouich fatto ridur il comune **deue essere** in castello per douer poner il pretio al uino di quest'anno, il **posto da** molto illustre signor Bartolo Manzini s'hà opposto à detta **capitano.** loro pretensione, hauendo ueduto, che nella presente terminatione al capitolo primo uindichiarito(!), che li capitani habbino tal autorità di poner detto prezzo, e fatta leggere detta terminatione coram populo, e quella tradota in lingua(!) schiaua dal medesimo Iue Toncouich per maggior loro intelligenza, non fù alcuno che rispondesse alcuna cosa, onde sua signoria molto illustre uolendo eseguir detta terminatione alla presenza di tutto il popolo à posto il prezzo al uino di quest'anno à ragione di L. 7:4 la quarta, qual douerà seguir per tutto l'anno, e così per l'auenire sua signoria molto illustre delibero ogni anno douer eseguire per non pregiucar à suoi successori.¹

(c. 94)

Terminatione 56.

Noi Francesco Loredan kaulier, e procurator di San Marco, Signor, e padron di Barbana Castel Nouo e loro territorii. Con molt'ammirazione intendemo, che l'offitio della cancelleria nostra di Barbana, sia sin hora stato esercitato con inacuratezza tale, che nell'attual uacanza di cancelliere hà lasciata scoprire molta irregolarità nella formatione di quelli processi criminali, e ciuili, e nell'estesa, e conseruatione degli altri atti stipulati; attrouandosi tutti sciolti la maggior parte in disordine; benche dourebbero esser ligati in uolumi, e custoditi con la più attenta diligenza. Come però siamo accertati che un rilieuante disordine, possa esser stato originato dalla distrattione de cancellieri applicati, più tosto alla particolari loro interessi in giurisdittione, che all'incombenze del loro ministero, e dalla mancanza de coadiutori, che suppliscono alle molte occorrenze dell'offitio; così chiamato il zelo nostro alla possibile emendatione dellì corsi pregiuditiali difetti, et al diuertimento di quelli, che inferirebbe la continuatione di sì corriggibile disapplicazione, uenimo in deliberatione d'incaricare, non solo il cancelliere che sarà da noi eletto, e successori ma anco il capitano nostro attuale e

¹) Ovaj posljednji dio terminacije naknadno je unesen rukopisom, kojim su u kodeksu pisane terminacije od broja 59 pa do kraja.

successori, all'intiera, e pontual esecuzione della presente terminatione, che douerà esser publicata in Barbana, e registrata nel solito libro delle terminationi.

Primo. Coadiutore deue esser illirico. Che il cancellier, che sarà eletto, e successori sia tenuto prouedersi immediate d'un coadiutore di cognitione, e che habbia la lingua illirica, da esser approuato, et adnesso dal capitano nostro, per tenerlo sempre pronto alli bisogni dell'offitio in pena della priuation della carica.

Secondo. Che tanto il cancellier, quanto il coadiutore, non possano partir di Barbana, ne dalla giurisdittione, senza preuio assenso del capitano, che resta espressamente incaricato à diuertire le occasioni tutte delle loro absenze, accettuate quelle, ch'egli conoscesse ineuitabili in pena, ut supra.

Terzo. Il cancelliere deue legar in uolumi tutte le parte dell'offitio. Che il cancelliere, che sarà prossimamente da noi eletto, debba nel termine di mesi sei far ligar in uolumi coperti, con le loro tabelle, tutte le carte, e processi ch'esistono sciolti, et in fasci, nella cancelleria, con quella distintione, e diligenza, che sarà conosciuta bisogneuole, alla quale douerà pure inuigilare il capitano, ad oggetto, che terminata quest'operatione, ch'efficacemente gli raccomandiamo, ne sia formato esato inuentario di tutti li uolumi, che saranno ligati, d'esser custoditi dal cancelliere, e li uolumi posti nelli armari serrati con chiauue douendo sempre in auuenire di capitano in capitano susseguirsi nella medesima diligenza di ligar, come sopra, tutti li atti, che sotto la loro reggenza fossero per stipularsi in pena, ut supra.

(c. 95)

Quarto. Che il cancelliere sudetto sia nella maggior possibile ristrettezza di tempo obligato, registrare nel libro nuouo rosso dorato intitolato raspe, tutte le raspe delle sentenze criminali publicate dal signor Marc'Antonio kaulier Corsino fù capitano nostro, e successiuamente tutte le altre delli capitani posteriori, e susseguitar nel registro stesso di tutte le altre sentenze criminali, che pro tempore saranno publicate in pena ut supra.

Quinto. Il capitano deue riuedere ogni 6 mesi la cancelleria. Che di sei in sei mesi sia il capitano attuale, e successori tenuto, come espressamente lo incarichiamo uisitare, e riuedere il stato della cancelleria sudetta, ed osseruare nelli processi, et atti, che correrano, se ui fosse qualche mancanza, ò abuso, impartendoli facultà di corregerla, e riordinare quelle formalità, e regole, che trouarà agiustate al buon ordine, ed all'importante preseruazione delle scritture sotto le pene riseruate al nostro arbitrio.

Sesto. Li quadri delle fedi.

Che in auuenire sia tenuto il cancelliere comprare col proprio li quadri in stampa delle fedi di Sanità.

Settimo. Prohibitione al capitano, cancelliere, e coadiutore di far negotii o acquisti.

Che tanto il capitano, quanto il cancelliere, e coadiutore non possano sotto qualsisia imaginabile pretesto, far inuiar, ne piantar alcun negotio di bottega, ne di qualunque altra sorte ne acquistare stabili, formar liuelli, censi, affitti, socede d'animali nella nostra giurisdittione di Barbana, e Castel Nouo, ne finalmente impegnarsi in qualunque sorte d'interesse, ò prouento, che distrahere li potesse dalla pontualità, et attentione continua alli loro impieghi in pena della immediata priuatione della carica ex offitio, e della perdita delli negotii, animali, capitali, e stabili, che hauessero formato, ed acquistato, da esser applicati ad arbitrio nostro.

Venetia il 3 Gennaio 1708 more veneto.

Francesco Loredan kaulier e procurator. signor e padron di Barbana.

Adi 17 Febraro 1709.

Fù publicata la soprascritta terminatione in Barbana la loco solito in concorrenza di popolo, e specialmente il zuppano Iue Paulich, e Micho Celia testimoni.

(c. 98)¹

Terminatione 57.

Noi Francesco Loredan kaulier e procurator di San Marco, Signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e territorii loro.

Veduta la riuerente supplicatione delli fedelissimi sudditi nostri li giudici, e comune di Barbana de di 29 Marzo 1709. imploranti, che à solleuo delli gastaldi, e fonticaro di queste scole, e fontico, fosse regolata la terminatione nostra 10 Maggio 1697. in quella parte che obliga li gastaldi, e fonticaro stessi à sodisfare col proprio le mercedi di quel nostro cancelliere per la laboriosa scrittura, ch'egli tiene di quelle loro rendite, e maneggi.

Hauuta sopra la medesima l'esate informationi del capitano nostro, et esaminata con tutto il maturo riflesso la materia, troiamo che li gastaldi senza salario, ne emolumento alcuno, contribuendo una benemerita attentione all'esatione delle rendite, e crediti delle scuole stesse. si rendono capaci non solo della nostra gratitudine, ma anche dell'implorato solleuo. Però non derogando in alcun altro punto alla terminatione predetta, modificandola in quella parte sola, che concerne la sodisfattione delle accennate mercedi, terminiamo, e terminando decretiamo:

¹ Listovi 96 i 97 u kodeksu su prazni.

li cancellier de- Che de cetero le mercedi del cancelliere sudetto per la scrit-
ze esser pa- tura, e molta fatica, ch'egl'impiega in quest'incombenza siano
gato delle pagate col danaro, ò rendite di cadauna scola, e fontico à
scuole per le scritture. raguglio della summa, che cadaun gastaldo, e fonticaro
doueua contribuire fin hora col proprio, già prescritta dalla
terminatione predetta. Onde il solleuo de amministratori
habbia à promouere in loro sempre maggiore la uigilanza al
uantaggio de pii luochi, et all'incremento della gloria del
Signor Iddio interponendo in ciò l'autorità nostra sic mandate.
Venetia li 25 Maggio 1710.

Francesco Loredan kaulier, procurator.

Adi 8 Gugno 1710.

Fù publicata la soprascritta terminatione in Barbana sotto la
loggia loco solito in frequenza di popolo, e trà gl'altri il zup-
pano Ghergo Grabar, et il giudice Matte Rossich testiii.

Terminatione 58.

Noi Francesco Loredan kaulier, e procurator di San Marco,
Signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e territorii loro.

Presentataci per parte di tutto li reuerendo capitolo della
chiesa nostra colleggiata di Barbana, ministri, et abitanti
(c. 99) nel detto luoco, riuerente supplicatione, con cui ci ri-
cercano che restino dichiariti il capitolo 33 della terminatione
15, e li capitoli settimo, ed ottauo della terminatione 32.
Hauute sopra le medesima l'esate informazioni del capitano
nostro, e ben ponderata da noi la neccessità, che li sudetti
supplicanti tengono di mantenere cauallo, del quale hanno ad
esser proueduti li primi per assistere à sudditi nell'ammini-
stratione de sacramenti, gl'altri per le funtioni del ministero,
e loro occorrenze, e considerata la conuenienza, che anche al
detto luoco resti risseruato sito per il pascolo de loro caualli,
e manzi, senza, che ad essi uenghi turbato da uerun altro e
uniformandosi anco alla pratica uniuersale degl'altri luochi
della prouincia, condescendiamo à benignamente esaudirli,
che però spiegandoli capitoli delle sopraccennate terminationi
dichiariamo.

Pascolo del
Prostimo.

Che il pascolo di caualli, manzi, et animali minuti nel Pro-
stimo di Barbana, e nel distretto di Gradischie, sia proibito,
et interdetto per li animali sudetti à chi si sia, duoendo il
medesimo esser risseruato per li soli caualli, e manzi da
lauoro, quando ue ne fossero degl'habitanti di Barbana,
esclusi sempre li manzi et altri animali de sudditi non habi-
tanti in Barbana sotto le pene comminate nella sudetta
terminatione.

Pascolo di Gra- Che li sudditi non habitanti in Barbana, che hanno terreni aratiui nel Prostimo, e Gradischie, non possano pascolar li manzi, con quali arassero, se non per quel solo tempo, che laourando con li medesimi, respirassero per qualche breue spatio dal lauro, e non per dimora maggiore.

**diachio, o
Prostimo**

Che con la presente sia confermato il capitolo 8 dell'asudetta terminatione 32, e nouamente proibito il passaggio de manzi, e uacche, et altri animali per Barbana, à solo riguardo della possibile presseruazione dall'infettione dell'aria, che suole facilmente introdursi dalli animali stessi sotto le pene cominate nella terminatione predetta 32.

Venetia li primo Agosto 1713.

Francesco Loredan kaulier, e procurator signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, ecc.

(c. 100)

Adi 13 Agosto 1713.

Fù publicata la soprascritta riuerita terminatione al luoco solito in concorso di molti, frà quali il zuppano Vincenzo Ros-sich, il giudice Micho Celia, Jure Celia suo fratello, e Gia-como Mircouich del quondam zuppano Jure testii.

1723. 16 Maggio republicata(!) la sudetta terminatione al loco solito sotto la loggia in frequenza di popolo.¹⁾

Terminatione 59.

Noi Giouanni Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

**Assegnamento
al chirurgo
e speciale.**

L'aria inclemente, che con frequenti annuali infermità, e male influenze infesta la salute delli sudditi della nostra giurisdictione di Barbana, chiamato il zelo, e premura, con cui desideriamo la loro preseruazione ad approuare tutti li mezzi ualeuoli à diffenderla, e conseruarla consistente, et immune, non solo dall'incomodi, ma anche prouederla del bisogno necessario quando piace à Dio incomodarla. E perche li sudditi siano sempre fin hora stati assistiti da chirurgo da essi, secondo l'antica consuetudine di etmpo in tempo eletto con il solito salario annuo in grani, cioè formento, segalla, et orzo secondo le forze di cadauno de sudditi, non ostante perche il scorso emolumento, e la difficoltà d'essigerlo disanimano al concorso li migliori profesori, ò necessitano li condotti ad abbandonar l'impiego, come s'è sperimentato nel ultimo chirurgo Negri; però bramando noi, che sia non solo assicurata l'essatione del salario medesimo ma anche, che li sudditi restino proueduti di (c. 101) chirurgo, che sia an-

¹⁾ Ovaj posljednji pasus također je naknadno unesen rukopisom, kojim su pisane terminacije od broja 69 pa do kraja.

che speciale capace à mantener una buona speciaria di formaci, e medicine ualeuoli à supplire all'occorenze dell'infermi; siamo con tutta la paterna nostra carità concorsi ad'aggradire li suggerimenti dell'attuale nostro rapresentante, e le uoluntarie esibitioni del capitolo della colleggiata di Barbana, giudici, et interuenienti delle scuole, e del fontico, et altri particolari per formare un acrescimento incontante effettiuo al salario in grani, con quale possa sostenersi il chirurgo, e speciale con la bottega sudetta; e perche prouisione si necessaria, e salutare habbia ad esser dureuole nella possibile sicurezza dell'essatione, e nella pontualità dell'incombenze del chirurgo, e speciale sudetto habbiamo uoluto firmarla con la presente terminatione da esser sotto le pene qui comminate inuiolabilmente eseguita.

Primo. Chirurgo e speciale. Che secondo l'antica consuetudine, et uso comune nostro di **Barbana** sia con le formalità solite eletto in chirurgo per quel tempo, che sarà stimato proprio da capitani nostri, il quale habbia ad'essiger annualmente da cadaun suddito, che hà manzi un starol di formento, da chi non hà manzi, ma animali minuti un starol di segalla, et da chi non hà manzi, ne animali minuti un starol d'orzo alli tempi del raccolto, come fù sempre praticato in pena à renitenti, e difettuii passato San Michiel da esser summariamente (c. 102) pignorati, e di pagar il grano, che douessero à L. 3 per starol sia, che sorte esser si uoglia.

Secondo. Che essendo il chirurgo stesso speciale, et hauendo bottega di speciaria buona, e basteuole per l'occorenze del luoco, e sudditi habbia ad esser li contribuito annualmente, et per il primo di maggio d'ogni anno di sua condota ducati dieci dalla cassa delle chiese, ducati otto dalla casa delle condanne in contante effettiuo, e dal fontico ducati otto in tanti grani misturati, e tutti essi ducati siano da L. 6:4, dalla cassa del capitolo della colleggiata sudetta spontaneamente concorsi ducati cinque da L. 7:6, e cadauno de giudici, e procurator del popolo L. 3 in contante, come uoluntariamente si sono esibiti, e dalli particolari poi secondo le loro esibitioni fatte al sudetto nostro rapresentante, ma se il chirurgo non sarà speciale, e non hauerà bottega di speciaria come sopra, cessi alle chiese, condane, fontico, capitolo, giudici, et altri la contributione in contante, et habbia in tal caso à conseguire il solo salario in grani, come fù fin hora praticato.

Terzo. Che il chirurgo, e speciale, che sarà elletto come sopra habbia à impiantar immediatamente la casa qui in Barbana per abbitare à loco, e fuoco di continua permanenza, non potendo partire dalla giurisdittione senza preuia licenza del capitano

nostro in pena dell'immediata priuatione della (c. 103) condotta.

Quarto.

Che sia il medesimo chirurgo tenuto uisitare cadaun suddito infermo gratis per la prima uolta, et apparli la uena, ò applicarli le uentose pure gratis per la prima uolta non solo nell'infermità, ma anche per le purghe, e per le altre operationi, ò uisite sia pagato come fù sempre f n hora praticato.

Quinto.

Che le medicine, che somministrasse il speciale medesimo all'infermi siano pagate secondo la tarifa veneta in pena al speciale in caso di contraffazione di essere processato criminalmente, et da esser priuato della carica.

Venetia li 3 Maggio 1716.

Giouanni Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo

Terminatione 60.

Noi Giouanni Loredan signor, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii

Fù con prouida intentione, e con più terminationi stabilito da maggiori nostri di felice memoria, e specialmente con quelle delliberationi prime: 28:32, e 42, che li zuppano, pozuppo, giudici, procurator delle chiese, e del popolo hauessero ad habbitar nella Terra nostra di Barbana, e tener in contio, e colmo le loro case con il sempre lodeuole oggetto, che non solo si multiplicassero anche in questa maniera li habbitanti, ma anche per la continua permanenza si rendesse sempre pronti alle loro incombenze nelle materie del foro loro, di quelle chiese, e del comune.

Non ostante abusatisi essi sempre (c. 104) di qualche conuienza di capitani nostri dissimulanti la loro continua assenza se ne ressero così osseruabili nell'innobedienza delle terminationi sudette, che lasciandosi à pena uedere in Barbana in qualche giorno festiuo incuranti di capitarui in qualche altro giorno, obligano li capitani nostri à sospendere la consumatione di molti affari delle chiese, e del comune per difetto del loro prescritto, e necessario interuento, ò à trauagliare nel spedirsi à chiamare per lo più inutilmente per non potersi, ò non lasciarsi loro trouare con incremento sempre notabile de pregiudicii delli lochi pii, e del comune.

E come il più forte mottiuo del loro ritiro nasce dalla mala consistenza delle loro case, e dal totale sprouedimento di qualunque notabile necessario all'habbitatione, così essendo hormai intolerabile il contumace pernitioso abuso siamo deuenuti alla risoluta deliberatione di far da essi render in-

tieramente eseguite le terminationi sedutte, e di restituir la possibile decenza, consistenza, e prouisione alle loro case, perche leauto ogni pretesto dall assenza habbiamo à permanerui con quella continuatione, che essigge l'indispensabilità delle loro incombenze. Con la presente però terminatione da esser publicata in Barbana per la sua inuiolabile osseruanza stabilimo, e commandiamo.

Primo. Giudici Che in piena essecutione delle sudette terminationi siano li tutti deuno hauer casa in Barbana, a habitarla. zuppani, e pozuppi annuali, giudici tutti, procurator delle chiese, e del popolo obligati ad habbitar effettivamente (c. 105) e continuamente in Barbana nella maniera, e forma, che prescriuono le sudette terminationi; non potendo alcuno d'essi partirsene sotto le pene comminate nelle dette terminationi della priuatione della loro carica, e della perdita al pozuppo, zuppano, e procurator delle chiese delli emolumenti delle loro cariche da esserli imediatamente leuati, et applicati al ristauero delle case, e mura del castello. ;

Secundo. Che tutti li giudici e procuratori sudetti, debbono hauer, e posseder realmente, e con giusti titoli, e proprietà, e non à pigion, nella terra sudetta tenendola in contio, e colmo proueduta di utensili alla continua permanenza sotto la pena sudetta.

Terza. Che sia espresamente obligato il capitano nostro ad immedie riueder personalmente cadaune delle loro case de giudici, e prescriuerne quando trouasse necessario, e conueniente al restauero, e prouisioni accennate relatiuamente alle presenti et alle mentouate terminationi in tale materia.

Quarta. Che portando il bisogno ad'alcuno de zuppani, pozuppi, giudici, e procuratori sudetti di passare alle loro case in campagna, et alla coltura delli loro stabili, debbono ricercarne la permissione al capitano nostro, che potrà concederla per quel tempo, che trouasse conueniente.

Quinto. Che per ciò, che concerne li altri casali in Barbana possedutti da altri particolari siano intieramente eseguite le terminationi del numero 18, e 26 in tal materia disponenti, e ciò sotto le pene nelle medesime comminate.

(c. 106)

E perche intendemo, che la terminatione del numero 26 al capitolo ottauo sia stata eseguita solamente nel punto, che concerne l'amministrazione delle rendite della scola della Beata Vergine di Pessacco, ma non per anche per la chiesa di San Martino delli Bicichi, li cui beni uengono senza titolo dete-

nuti da quelli villici, e le rendite distratte senza, che ne rendono alcun conto con rileuante pregiudizio del pio luoco, e così incremento di disordine intolerabile.

Sesto. Li beni delle chiese di San Martino siano amministrati, come quelli dell'altre scuole. Però comandiamo, che in esecuzione della terminatione del numero 26 al capitolo ottauo sia la chiesa di San Martino riduta alla conditione, regola, e amministrazione delle altre chiese, e scuole di Barbana, douendosi in tempo far da chi s'aspetta l'ellectione de gastaldo, che douerà maneggiare, e renderne conto delle rendite, come li altri gastaldi dell'altre scuole.

Settimo. Che li beni, stabili, liuelli, affitti, animali, et altri effetti di qualunque sorte della detta chiesa di San Martino siano catasticati nelli libri delle chiese à cautione della medesima, e ciò tutto sotto le pene contenute nella terminatione sopra accenata.

Venetia li 17 Settembre 1716.

Giouanni Loredan signor, e padrone di Barbana, e Castel Nouo.

1716 — 26 — Settembre.

Publicata nella camera dell'udienza in castello sedendo l'illustrissimo signor dottor Antonio Francouich capitano preleggendolo me Adrea Tomaso Capponi cancelliere alla presenza del zuppano attuale Mico Celia, pozuppo attuale Tome Dletich, et tutti li altri giudici, e procurator del popolo Nicolò Filippouich.

(c. 107)

Adi 17 Settembre 1716. Domenica.

Publicata sotto la publica loggia nella maggior frequenza del popolo preleggendolo me Andrea Tomaso Capponi cancelliere molti presenti, et ascoltanti, et precipue il reuerendo signor Don Mattio canonico Sain, et il zuppan Mico Celia.

Terminatione 61.

Laus Deo semper.

Ancorche per molte riuerite terminatione(!), e proclami sia prouisto all'importante materia de boschi di questa giurisdictione di raggione di sua eccellenza signor, e padrone, non ostante sono tanto frequenti e molteplici li danni, che uengono inferiti ne medesimi, che han'chiamato la prouida sublimè sapienza dell'illustrissimo, e eccellentissimo signor

e padron di Barbana Castel Nouo, e loro territorii, à comandarne con nuoue uenerate commissioni di 16 febraro decorso li più risoluti compensi ualeuoli à reprimere la disobediencia, et à promouere li preseruazione di si preciosi capitali.

**Proibitione de
danni nelli
boschi Du-
broua, Arsa,
Costiere.
Vedi a c.
122.**

Eseguendo però l'illustrissimo signor docttor Antonio Francouich capitano prontamente l'ossequiato incarico fà pubblicamente intendere, e separe à cadauna persona sia di che qualità esser si uoglià, che solue, e risseruate semper le terminationi, e proclami in tal proposito disponenti non debba sotto qualsisia immaginabile pretesto inferir alcun benche minimo danno tanto nel bosco Dubroua, quanto in quelli della Valle dell'Arsa, e costiere di raggione di sua eccellenza signor, e padron sotto pena à cadaun contrafaciente capitando **(c. 108)** nelle forze della giustitia d'anni tre di prigione, ouero di mesi dieciotto di galera ad arbitrio della medesima, e restando li rei absentii, di bando perpetuo da Barbana, Castel Nouo, e suoi territorii, e quindeci miglia oltre li confini con confiscatione de beni, e d'anni cinque di galera, con taglia a'li captori di lire trecento di suoi beni, se ne saranno, se non, per metà di quelli di questa cassa delle condanne. Incorreranno irremisibilmente nelle stesse pene anche quelli, che comprassero, o sotto qualunque altro colore riceuessero legne, che fossero state tagliate, o leuate da detti boschi potendo essere denunciati da chi si sia con l'ordinarie formalità; duoendo li guardiani, che sono destinati alla custodia di detti boschi attentamente inuigilare all'adempimento delle loro incombenze, e rileuando trasgressioni, portarne le più pronte, e destinte notizie alla giustitia, altrimenti in caso di mancanza o altro difetto s'intenderanno pure essi guardani incorsi irremisibilmente nelle sudette pene, et altre ad arbitrio. Et il presente dourà essere registrato in ogni processo, che de cetero fosse per questa materia formato, e posto nel libro delle terminationi per la sua douuta, e pontual osseruanza in quoruom ecc.

1721.. 9 Marzo. Publicato al luoco, et hora solita sotto la loggia di Barbana, molti presenti **(c. 109)** ed ascoltanti, e particolarmente il zuppano Mico Celia et il capitano Nicolò Spada. Fù approbato il sudetto proclama da sua eccellenza signor, e padron con sue riuerite lettere del numero 26 de di 10 Maggio 1721, e comandato il suo registro nel presente libro afine, ecc.

Terminatione 62.

**Tagli proibiti
nelli boschi
di cantado
di Pisino.**

Una delle più importanti materie, che abbia promesso alla giustitia di segnare le douute prescritzioni, e stata quella de boschi del cantado di Pisino, qui confinanti, perche douesse ogni uno di questi sudditi astenersi d'apportarli alcun benche

minimo danno, ma ben si rispettarli, come uole il giusto, e la ragione, ciò non ostante è stato alcuno così ardito, e temerario, che s'è auanzato contro il rigore del diuieto, et hà dato motiuo alli rappresentanti di Pisino di ricercarne le più conuenienti sodisfationi. Hora l'illustrissimo signor dottor Antonio Francouich per l'illustrissimo, ed eccellentissimo signor Antonio Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii capitano de medesimi uolendo nella più risoluta forma prouedere in pontual obbedienza à quanto gli è stanto ingiunto, e comandato dall'eccellenza sua con uenute lettere de numero 3 firmate 20 Luglio decorso in questo proposito, fà publicamente intendere, e sapere, che inherendo alla riuerita terminatione del numero 37 à capitolo 10 non ardisca qualunque persona soggetta à puesta giurisdittione sotto qualsisia pretesto, colore, ò forma (c. 110) andar à tagliar, ne far tagliar legne d'alcuna sorte ne boschi austriaci predetti in pena non solo pecuniaria, priggione, galere, e bando prescritto in detta terminatione, ma anco d'altre maggiori pecuniarie, ed afflittive con confiscatione de beni, e bando perpetuo secondo la qualità de così, oltre l'immediata summaria essecutione per risarcimento de danni, che fossero inferiti onde restino questi del tutto rimossi e uoglia finalmente col rigore delle pene, che saranno inuiolabilmente praticate contro colpeuoli ridotto nella douuta rassegnatione, et obbedienza ogni suddito, che tanto ecc. in quorum, ecc.

Adi 8 Agosto 1723.

Fù publicato il sudetto proclama sotto la loggia di Barbana in frequenza di popolo, e furono presenti particolarmente il zuppan Mico Celia, e Sima Spada ambi di questa giurisdittione.

Terminatione 63.

Noi Antonio Loredan signor, e patron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Che lo contra-
dotti non
possano ec-
ceder il ter-
zo della
dotte.

Intendemo con ammiratione, che nella giurisdittione nostra di Barbana, e Castel Nouo sia da alcuni anni introdotto nelli contratti di nozze con tal qual abuso di repromesse, ò sia contradotte, che fanno li parenti dello sposo, ò pur le sposo stesso eccedenti di molto la dotte costituita dalla sposa, ò da suoi parenti. Nouità ueramente pernicioso promossa (c. 111) dall'auida premura d'acrescere la fortuna della sposa con sensibile aggrauio dello sposo, suoi parenti, e descedenti contro l'antico uso della giurisdittione, contro la pratica uniuersale, e contro le leggi ancora. Uolendo però noi rissolutamente estirpare un abuso sì ingiusto, dannoso, e reprehensibile, terminiamo, e statuimo:

Primo. Che nelli contratti di nozze, che de cetero si faranno, non passa esser scritta alcuna repromessa, ò sia contradotte dello sposo, ò suoi parenti alla sposa, che ecceda il terzo della dette costituita dalla sposa, ò suoi parenti in pena della immediata nullità de contratti, et al cancelliere, che la scriuesse della priuatione della carica; ma sia sempre la repromessa, ò contradote ridotta alla regola e quantità sopra-detta del terzo solamente, e non più.

Secondo. Che tutte pure le repromesse, ò contradotte eccedenti il terzo della dotte, che seguissero in fede, ò alla presenza de testimoni, ò in qualunque altra immaginabile forma, maniera, ò patto uoccale, etiam con titolo di donno, che fosse contrario esplicitamente, ò implicitamente presente terminatione, sia parimente casso, nullo, e di niun ualore, come se fatto non fosse; essendo ragioneuole, e naturale, che le femine migliorino, e deteriorino le fortune (c. 112) delle case, nelle quali passano à marito.

Terzo. E perche la nostra decima degl'agnelli di Barbana, e Castel Nouo uiene per lo più affittata ad un solo di quelli beccari, che con la pontualità de pagamenti continua da più, e più anni auantaggiarsene dell'utile, che ne ritrae, uenimo da giusta distributiuu chiamati à cercare modo di non lasciar questo benche giusto uantaggio perpetuare in un solo de sudditi, ma ad apprire à tutti la uia di poterle lecitamente, e con nostra sodisfatione approffittarsi delle stesse nostre rendite; uolendo però e statuimo.

Li agnelli di decima siano uenduti al publico incanto. Che de cetero la decima stessa degl'agnelli sia posta al publico incanto. e deliberata al più offerente, per quel tempo, che parerà al capitano nostro con tutti li suoi modi, pattia, conditioni, et obligationi solite, e prescritte dalle terminationi in tale materia disponenti, à quali mai possa con la presente derogarsi, e l'abbaccante, ò conduttore dourà prestare idonee pieggiarie da essere approuate dal nostro capitano.

Quarto. Se il conduttore stesso degl'agnelli di decima difettesse nelli pagamenti al tempo, che sarà obligato farli; uolemo che in-cora nella pena di pagar al capitano nostro soldi due per lira, come pagano li gastaldi delle chiese, che uanno diffettiu, e sia astreto al pagamento del capitale, e pene con (c. 113) essecutione reale, e personale; interponendo sopra ciò l'autorità nostra, sic mandans ecc. in quorum fidem ecc.

Venetia li 22 Marzo 1724.

Antonio Loredan signor, e padron.

Daniel Moro segretario.

Terminatione 64.

Noi Lunardo Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Li zuppani non possono concorrere alla carica di zuppano con li pozuppi.

Chiama prouida corretione l'abuso introdotto nella nostra giurisdittione di Barbana, che li giudici di Barbana zuppani stati una uolta in tal carico uenghino nouamente elletti nella medesima, anche in concorrenza d'alcuno de pozuppi; e conosciendo giusto, e ragioneuole, che resi questi capaci col proprio pontuale seruitio ascendino, e godino della primaria carica di quel comune; uolemo, che da qui auanti quelli, che hanno sostenuto in attualità la detta carica di zuppano, non habbia ad esser nouamente elletto nella medesima. benche compita la contumacia prescritta dalla terminatione 15 al capitolo 14, douendo restar libero il concorso alli soli pozuppi, acciò possono ottenere con ogni conueniente facilità la carica di zuppano; ma perche si rende necessaria sufficiente esperienza per sostenere con probità, e giustitia esso zuppanato, comandiamo, che li pozuppi habbino prima ad hauer seruito in attualità di pozuppo il corso intiero di due anni preuia la solita contumacia (c. 114) doppo il quale restino abilitati al concorso del zuppanato, onde nelle molte incombenze di quel impiego supplischino al douuto seruitio de sudditi, e della giustitia con nostro aggradimento; et il presente decreto sarà registrato nel libro delle terminationi per la sua pontual osseruanza, incaricando li capitani nostri à farlo eseguire, che tanto, ecc. in quorum ecc.

Datum Venetiis in nostro palatio sub die 22 Junii 1730.

Lunardo Loredan signor, e patrone di Barbana.

Adi 20 Agosto 1730. Fù publicato in Barbana ecc.

Terminatione 65.

Noi Lunardo Loredan signor, e padron di Barbana, e Castel Noue ecc.

Casi d'omicidio siano partecipati a Venetia.

Frà gl'instituti più salutari stabiliti dalla prudenza de nostri maggiori importante sopra gl'altri è quello della terminatione numero 39, che comanda parteciparci tutti li casi d'omicidio. Douendosi però proseguire nella pratica di tale ottima prescrizione anche nell'auenire, ed essendo necessario all'oggetto stesso d'aggiungere un tempo congruo, et adeguato, nel quale sian spedite l'informationi medesime; resta perciò terminato, e decretato inherendo alla predetta terminatione, che il capitano attuale di Barbana, e successori debba partecipare con

le solite formalità li casi d'omicidio alla suprema nostra autorità entro il termine di messi uno, et attendere le nostre deliberationi per li douuti effetti di giustitia. Il presente sarà registrato nel libro delle terminationi per la sua pontual assecutione, et osseruanza in quorum ecc.

Venetii in nostro palatio sub die primo Augusti 1730.

Lunardo Loredan signor, e padron di Barbana ecc.

(c. 115)

Terminatione 66.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territorii.

Non potendosi preuedere tutti i casi possibili per impedire i disordini, è neccessario secondo li accidenti dar regola adeguata per il buon gouerno, il che ci obliga al presente dichiarare la nostra uolontà, acciò li nostri fedelissimi sudditi di Barbana restino rettamente amministrati da quelli, à quali spetta secondo le loro incombenze.

Per tanto hauendo esaminato l'impiego de zuppani, de procuratori, e de fonticari, et hauendo udito in contradictorio il zuppan Iue Colich, et il zuppan Giacomo Mircouich appellante il primo la sentenza del nostro capitano, che stabilisce poter il secondo concorrere alla carica di zuppano di quest'anno per non trouarsi lo stesso in alcuna carica riserbando alla nostra decisione quando sarà il tempo. se possi sostenere nello stesso tempo anco le cariche di procuratore, e fonticaro, le quali giusto al torno ad esso s'aspetano quest'anno. Caso non preuisto da nostri precessori perche rarissimo; ueniamo in rissolutione di stabilire, terminare, e commandare.

Che niuno possi sostenere piu cariche.

Che in auenire non possi alcuno sostenere nello stesso tempo le cariche di zuppano, procuratore, e fonticaro, che da noi restano stabilite incompetenti; ma uolendo altre sì, che i nostri fedelissimi sudditi possono elleggere per zuppano quello, che credessero di maggior uantaggio della nostra giurisdictione, in conseguenza di maggior probità, fedeltà, et intelligenza, permettiamo libero il concorso alla carica di zuppano attuale, ch'è la principale nella nostra giurisdictione doppo il capitano nostro, anche à quelli, à quali in quell'anno toccasse (c. 116) giusto il torno le cariche di procuratore, e fonticaro con questo però, che uenendo egli eletto zuppano, habbia nell'anno susseguente terminato il di lui impiego di zuppano ad intraprendere le cariche posposte di procuratore, e fonticaro, le quali douranno nella di lui attualità di zuppano esser essercitate da quello, dal quale giusto il sudetto torno

gli deue succedere, mentre da queste non uogliamo assolutamente alcun essente; per ciò nelle prosime sante feste di Pentecoste tempo destinato per l'ellectione delle cariche, resterà permesso al zuppan Giacomo Mircouich il poter concorrere per zuppano attuale con le condizioni di sopra stabilite. terminate, e commandate.

Dourà la presente essere registrata nel solito libro delle terminationi ad uniuersale intelligenza, e per la sua pontual, e perpetua osseruanza, come pure secondo il solito publicata ad uniuersale intelligenza.

Venetia li 2 Maggio 1733.

Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Terminatione 67.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, loro territorii ecc.

Speditaci dal capitano nostro supplica de giudici, zuppani, pozuppi, e procuratore del popolo à nome de quel comune con le di lui informazioni sopra l'esposte ricerche trouiamo giusto deliberare per annular l'introdotti abusi, perciò ordiniamo, commandiamo, e terminiamo.

Capitolo. Che debba tutto il capitolo secondo l'antico costume portarsi à leuare graduitamente ogni cadauere deffonto della giurisdictione dalla chiesa di San Antonio Abbate, ne possi mai prendere alcuna ricognitione (c. 117); se non per li consueti funerali, officii, e messe.

Cassetta dell'elemosino. Che la chiaue della cassetta dell'elemosine del uenerabile habbia secondo l'inuetterata pratica à star sempre presso al procuratore delle chiese, ne possi mai detta cassetta essere aperta, se non alla presenza del capitano nostro pro tempore.

Sacrista. Che secondo il solito habbia da esser ogni anno dal corpo de giudici eletto un sacrista, à cui incomba con inuentario formato dal cancelliere presente il capitano nostro riceuere tutte le sacre suppellettili, argenti, e cere della chiesa, cautelarle con idonea piegiaria, custodirle, e poi con l'ordine sopradetto terminato il suo anno consegnarle al successore, sempre però con la soprainendenza del signor pieuano per al distribuzione delle dette cose.

Il bisogno
della cere.

Che il sudetto sacrista pro tempore à tempo opportuno fatta nota del bisognuole si di cere, che di suppellettili necessarie, et altro spetante al seruitio della chiesa firmata dal signor pieuano, dourà presentarla al capitano nostro, il quale doppo essaminata per moderarla se fosse esorbitante, dourà à noi spedirla per le prouiggioni. La presente dourà essere registrata, e publicata per la sua puntuale osseruanza.

Datta dal nostro palazzo di Venetia li 12 Marzo 1736.

Giouanni Loredan fù del signor Andrea.

Terminatione 68.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, loro territorii, ecc.

Prouedutosi con terminatione 23 Luglio 1730 all'essorbitanti spese con le (c. 118) quali distruggendosi procurano li nostri sudditi del corpo de giudici d'arriuare alla carica di zuppano, il che contro il giusto escludeua sempre i meni oppullenti, trouiamo necessario prouedere egualmente per l'ellectione del pozuppo per euitare tutti i sconcerti, et acciò da ogni uno del corpo sudetto dei tredici giudici si possi regolarmente godere delle primarie cariche, senza la loro rouina, per tanto ordinamo, commandiamo, e terminiamo.

Torno de
pozuppi.

Che si debba da qui auanti eleggere in pozuppo quello trà pozuppi, che più anciano di carica non hauesse essercitato. che una soluolta la stessa carica, e così suseguentemente ogni anno, fin che ui sono pozuppi non abilitati giusto alla terminatione citata 1730 alla carica di zuppano. Terminato il torno de pozuppi, come si ordina, habbia ad esser elletto in pozuppo il giudice più anciano di carica, e così fino ui sono giudici non per anco stati pozuppi.

In questa maniera senza spesa, e senza contrato, tutti goderranno delle cariche, ne alcuno sarà escluso dall'impotenza, ne dalla forza. Ma perche forse può succedere, che qualche anno non ui siano pozuppi, che habbiano essercitato due uolte la detta carica; commandiamo, che in quel caso debba senza contradictione eleggersi in zuppano il più anciano trà zuppani non di ettà, ma di zuppanato, e così qualuolta succedesse simil caso, seguitando il torno de zuppani sempre per ancianità di carica.

Ben uediamo, che in pochi anni tutti (c. 119) arriueranno ad essere zuppani, e che li ordeni prescritti non ouleuanno per impedire le concorrenze, ed in conseguenza i disordini; perciò anche sopra questo bramando, una perpetua quiete ne nostri sudditi, risoluiamo ponerui regolato compenso.

Terminato il turno de giudici per pozuppi, e de pozuppi per zuppani secondo il stabilito dourà pricipiare il turno de zuppani sempre per ancianità di carica à proueder à tutto, sicche non essendoui, ò pozuppi per essere abilitati al zuppanato, ò giudici per esser pozuppi, si deue elleggere pozuppo dal turno de zuppani sessi, principando dal secondo più anciano di carica, il quale nell'anno seguente dourà hauere contumacia per zuppano, e succedere poi, terminata la stessa contumacia al zuppanato, e il simile dourà esser osseruato ogni qualuolta succeda il caso supposto.

Sarà incombenza del capitano nostro il far publicar, e registrar sesondo il solito questa nostra risoluta uolontà, che uogliamo infalibilmente osseruata.

Datta dal nostro palazzo di Venetia li 12 Marzo 1736.

Giouanni Loredan fù del signor Andrea.

Terminatione 69.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Intendendo inoltrarsi ormai troppo l'abuso da alcuni inchieltatori di uua pregiudiciale à sudditi, et alle nostre rendite, habbiamo essaminate le terminationi in tal proposito, restano intieramente confirmate, e fatto maturo riflesso sopra la supplica di essi inchieltatori accompagnataci con le informazioni dal capitano nostro (c. 120), ueniamo in deliberatione per consolarli nelle ricerche, senza pregiudicio de sudditi, ne delle nostre rendite, di manifestare nostra risoluta uolontà da esser eseguita soto li più rigorosi castighi, perciò ordiniamo, commandiamo, et determiniamo.

Uua.
Vedi a c.
135.

Che resti permesso à sudditi di poter uendere in giurisditione qualche parte d'uua delle loro entrate, come pure comprarne secondo i loro bisogni, sempre però alla metta stabilita da capitani nostri pro tempore, la quale sarà fissata secondo l'abbondanza, et il metodo della prouincia, e non altrimenti, et in caso di trasgressione incorreranno li trasgressori. oltre la perdita dell'uua nella pena di L.50 d'applicarsi alla cassa delle condanne.

Prohibitione di
uender uini
de partico-
lari.

Per sicurezza delle nostre decime, e rendite dourà l'agente nostro fatti li uini, la uendita de quali resta prohibita à chi si sia niuno eccettuato dalli 23 Aprile sino li 29 Settembre, com'è l'antica consuetudine, dourà portarsi nelle canee d'ogn'uno, niuno eccettuato à decimare, perche entrata la decima della miglior qualità resti permesso à possessori de uini passato il tempo proibito, la uendita delli stessi alla metta

stabilita dalli capitani nostri pro tempore sotto la pena della perdita del uino, e di L. 50 d'applicarsi, come sopra, alla casa(!) delle condanne.

Dourà la presente esser registrata nel solito libro delle terminationi ad uniuersale intelligenza, e per la sua puntuale (c. 121) osseruanza, come pure secondo il solito publicata.

Datta dal nostro palazzo di Venetia li 12 Marzo 1736.

Giouanni Loredan fù del signor Andrea.

Terminatione 70.

Noi Giouanni Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii ecc.

Boscho Dubroua, Arsa e costiere.

Fù da nostri preauttori in diuersi tempi con rigorose terminationi proueduto per douuto rispetto ai boschi di Dubroua, Valle, e costiere dell'Arsa di nostra ragione, e oulendo assolutamente l'essecutione di quelle, crediamo opportuno la publicatione delle stesse inserite nella presente, perche non si possi uantar ignoranza, anzi perche uenghi à cognitione de nostri sudditi quanto ordiniamo, comandiamo, e risolutamente uogliamo.

Giusto dunque alle terminationi 21. a, capitoli 16, 37. a, capitolo 10, 49. a, resta espresamente, e rigorosamente prohibito ad ogni uno di qualunque conditione, e sesso, il poter in auenire nei boschi di Dubroua, Valle, e costiere dell'Arsa di nostra ragione far alcun benche minimo taglio sotto le pene dichiarite nelle stesse di corda, galera, bando, et altro, anzi perche ben spesso in onta à dette terminationi habbiamo frequenti reclami della disubidienza, rissoluiamo le cominatie alla terminatione 61.a, 9 Marzo 1721, che r'accomfermiamo in tutte le sue parti, e uogliamo, che ogni prima domenica di mese in ora di concorso nel luoco solito uenghi publicata à parola per parola colla presente, et inserita in tutti i processi concernenti tal materia.

Ma perche è nostra risoluta uolontà, che (c. 122) la stessa resti intieramente eseguita, prohibiamo al capitano nostro l'arbitrar sopra la medesima, uolendo à noi solo riseruato un tal arbitrio, perciò dourà il sudetto capitano nostro senza remissione per l'intiero eseguirlo.

Resta pure anche sotto le più rigorose pene ad arbitrio della giustitia, ed in tutto come la terminatione sudetta 9 Marzo 1721 prohibito à chiunque esser si uoglia il portar alcun danno al taglio della Valle dell'Arsa, e costiere, che si eseguirà di nostro ordine da quell'agente, che da noi si spedisce à tal effetto; come pure nella fabrica del carbone, et altro, ne alcuno hauere tanto ardire d'apportare, ò disturbo, ò pre-

giuditione benchè minimo alla sudetta gente. che uogliamo in tutto, e per tutto riguardata, e rispettata, restando espresamente comandato al capitano nostro il douer pontualmente inuigillare, e trouando contrafacenti al nostro risoluto uolere deuenire contro essi sumariamente ai più rigorosi castighi.

**Accusa secreta
per taglio
del bosco.**

E perche questa nostra ferma uolontà uenghi intieramente eseguita, sia permesso ad ogni uno il portar legitima accusa con la sicurezza del secreto, e che prouata per tale otterà di premio ducati dieci da L. 6:4, all'esborso de quali dourà essere soggetto l'accusato conuinto oltre la pena afflittua. Et in caso forse il reo talmente miserabile, che da suoi beni non si potesse riccauar (c. 123) la detta summa, dourà suplire la cassa delle condanne come uiene espresso nella sopracitata terminatione.

La presente dourà secondo il solito à publica cognitione essere registrata, e publicata secondo uiene ordinato, come pure inserita in tutti i processi di tal materia.

Datta dal nostro palazzo di Venetia 11 Ottobre 1736.

Giouanni Loredan fù di signor Andrea signore, e padrone di Barbana ecc.

Terminatione 71.

Noi Leonardo Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Giunta con nostro sommo stupore all'eccesso la disobediencia alle publiche terminationi in più tempi emanate da nostri maggiori per tutelare, e mantenere lontane dalle fraudi le rendite delle scuole, e fontico di coteste nostre giurisdictioni ueniamo in deliberatione di rissolutamente ordinare la pontuale essecutione all'accenate terminationi senza derogare in alcuna parte le medeme, e statuire, e comandare quello, che dourà dar regola alli disordini comparsi nei giri della scrittura, por freno agl'intachi delle rendite accaduti, et alle mancanze de ministri infedeli.

**Primo. Pieg-
giaria de
gastaldi, es-
satore, e
fonticaro.
Fonticaro
che non dc.
se pieggiaria
decada dal
carico.**

Che à cautione sempre necessaria de più louchi habbiano li gastaldi d'ogni scuola, l'estatore, et il fonticaro, che pro tempore saranno eletti à prestar nel termine di giorni ter susseguenti à quello della loro elletione idonea pieggiaria sul pieno del precettato respituamente dalla (c. 124) terminatione 28 al capitolo 8 non meno, che dalla terminatione 50, da esser la pieggiaria istessa approbata, e decretata dal capitano nostro preuia l'informatione, e parere, per quello riguarda l'essatore, e gastaldi del pieuano, e procurator delle scuole. Ogn'uno

de gastaldi, e così l'essatore, che ne diffettasse l'addempimento incorri nella pena di L. 50 applicata alla cassa delle chiese, e sia non ostante tenuto all'essercitio della carica in consonanza alla terminatione prima al capitolo quinto. Il fonticaro poi decadi immediate spirati li giorni trè sudetti dal beneficio di sua elletione per hauerli à sostituire con le consuete formalità altra persona capace con l'obbligo della sudetta fideiussione.

Secundo. Pena a gastaldi, essatore, e fonticaro, che non rendessero i loro conti giorni otto dopo San Michiele. Cancelliere non possi essiger pagamento da gastaldi e fonticaro, se non dopo fatti li conti.

Tuttoche nel capitolo ottauo della terminatione 37 resti stabilito, che alli gastaldi, e fonticari siino fatti li conti del loro maneggio dentro il mese d'agosto, con tuttociò in forza della consuetudine resta protrata la facitura de conti stessi doppo il giorno di San Michiele 29 Settembre, il cui hà termine il loro carico. Senza però in minima parte derogare l'ordinatione antedetta uniformando il nostro sentimento all'uso inueterato, resta da noi gratiosamente permesso al'succitato tempo il rendimento de conti à predetti fonticaro, e gastaldi; ma perche habbiamo l'esperienza, che da molti de medemi ne uiene maliciosamente negletto anco per anni, e mesi l'adempimento con euidente pregiudicio de pii luochi, così in risoluta forma (c. 125) ordiniamo, che que'fonticari, esatori, e gastaldi, che per l'auenire mancassero al rendimento de loro conti giorni otto doppo il succitato di San Michiele incorino nella pena di L. 50 applicata metà alla cassa delle chiese, e l'altra à nostro arbitrio. Li cancellieri poi à quali incombe la facitura de conti stessi non possono giusto à quanto prescriue la terminatione quarta al capitolo nono essiger dalla cassa delle scuole, e fontico il respetiuo pagamento assegnatoli, se prima non hauerano addempito intieramente il proprio incarico con l'estesa in libro de conti medesimi sotto pena à chi ghele esborsasse di pagar del proprio cominata nella terminatione, e capitolo succitato.

Terzo. Cancelliere douora notare li nomi de debitori de luoghi pii.

Stabiliti ne tempi espressi nell'antecedente capitolo à gastaldi delle scuole, et altri, i loro conti sarà precisa incombenza del cancelliere di registrare nel già instituito libro estrato li nomi di tutti quelli, che remanessero debitori con la specificatione della qualità, et ammontare del loro debito, onde possa con ciò sortire la propria douuta essecutione il capitolo terzo della terminatione 50.

Quarto. Debitori de luoghi pii dovranno essere astretti ai pagamenti da capitano. Pena a debitori de luoghi pii, et a gastaldi che non soddisassero nel termine di giorni 20. Adempito da cancellieri il proprio incarico con le praticate appostazioni nel libro estrato, douerà il capitano nostro nell'oggiotto di rimouere li pregiuditii ben rimarcabili, che uengono inferriti à pii luoghi astringer li debitori al saldo del loro dare in danaro come lo uole la (c. 126) terminatione 41 dentro il termine di giorni uinti spirati li quali senza l'effetto del saldo sudetto habbiasi à procedere contro li deffettuii crimalmente, come resta precettato nell'altra del numero 37 al capitolo settimo nella riserua delle reali essecuzioni contro li pieggi.

Quinto. Forza per astringer li particolari debitori si diano a gastaldi e fonticaro. E perche è di giustitia, ch'anco li gastaldi tenuti nel termine dichiarato al saldo del loro maneggio habbiano la facilità dell'essatione di tutto quello. e quanto risultasse à loro credito per le mancanze de particolari contribuenti uerso le scuole anticitate doueranno esserle ad ogni loro richiesta dal capitano nostro soministrate forze sufficienti per sortirla, onde col scorrer del tempo non perdino l'attione di farlo come lo esprime il capitolo secondo della terminatione 37, il che tutto s'intende statuito anche per li fonticari.

Sesto. Pena all'essatore e fonticaro nel dispensar le biade senza boletico. Habbia ad hauer l'intiera, e puntuale sua essecutione la terminatione 55 anco per quello riguarda la dispensa delle biade di ragg'one delle scuole senza il uiglietto in scritto rilasciato dalla cancelleria, e sottoscritto dal capitano nostro in pena all'essatore, che s'arroggasse arbitrii contrarii, ad una tal prescrizione d'essere crimalmente inquisito come intacatore degl'effetti de pii luoghi, come uiene di comandare la terminatione medesima. La proibitione d'esse dispense senza il requisito del sudetto bolettino s'intendi estesa anco per le biade del fontico in pena à fonticari disobedienti de L. 50, e ciò (c. 127) per il fine, che diffusamente leggesi nel capitolo 16.to della terminatione 26.ta.

Settimo. Riduzione de capitano, pieuano, e zuppano per trattare delle cose della chiesa. Interdeto già nel capitolo primo della terminatione 28.ua al capitano nostro la deliberatione di qualunque benche minima cosa spetante all'interesse delle scuole senza il parere del pieuano, e zuppano, restano questi per l'essecutione di tanto tempo negletta del capitolo secondo della terminatione sudetta incaricati à ridursi assieme almeno una uolta al mese per consigliare, discutere, e concretare ciò che fosse del uantaggio delle scuole predette si in riguardo alla rascosione de rileuanti crediti, che tengono, come per la reintegratione de loro capitali sommamente dilapidati. Nel caso, che essi pieuano, e zuppano diffetassero l'adempimento d'una tal loro incombenza alla notitia, che ce ne peruenisse si riseruiamo la forma d'astringerli anco con la cominatiua di quelle pene,

che ci pareranno adeguate per rimouer una ulterior trasgressione.

Ottauo. Dinaro
deue riporsi
nel scrigno.
Vedi a c. 73.
Capitano
non può far
pagamenti
ne disponer
del dinaro
senza pieua-
no, e zup-
pano.

Abusiua poi non che pregiudiziale all'interesse de pii luochi, che lo fa constar l'esperienza de casi per il passato occorsi, la libertà di trattenerne fuori dello scrigno il soldo, che uiene rascosso dalli administratori de medesimi, e da altri particolari debitori resta fermamente stabilito, che di otto in otto giorni habbiassi à riponer nel scrigno stesso il danaro tutto, che fosse nel frà tempo esato giusto à quanto nella terminatione 48.ta (37) al capitolo quarto (12) fù altre uolte comandato.¹

(c. 128) Ferma sempre l'inibitione al capitano nostro di disponer in pagamenti, ò altra qualunque benche minima summa del soldo medesimo senza l'interuento del pieuano, zuppano, et altri, à quali incombesse l'assentirui, douendo per le spese straordinarie essere eseguito quanto il medesimo capitolo comanda la participatione, e permissione nostra. Per la puntuale essecutione del premesso, e per li contamenti, che succedesse di fare, doueranno il pieuano, e zuppano unirsi in ogni dcmenica al signor capitano, che dourà in ogni caso della di quali negligenza renderci solecitamente partecipati per quelle maggiori, e più risolute ordinationi, che competissero.

Nono. Giri nel
libro scrigno.
Libro gior-
nale.

Dal cancelliere; cui speta, sia in ogni uno de giorni, che uenisse, in ordine al di sopra preccettato, riposto dinaro nello scrigno fatto imediate nel libro del scrigno stesso, il giro de succeduti contamenti con la specificatione del loro quantiatuio, del nome di chi li hauesse essequiti, e le causa, e ciò giusto à quanto uiene positiuamente stabilito al capitolo 12.o della terminatione 37.ta. Per facilità de riscontri, che occorressero di ciò, che di otto in otto giorni sarà stato registrato nel libro scrigno il cancelliere tenghi libro separato d'anno in anno intitolato giornale, che confronti col libro scrigno.

Decimo. Af-
fitanze de
beni delle
scuole si ri-
nouino ter-
minato ogni
quinquenio.
Ad 51. Pena
a chi tenes-
se beni delle
scuole senza
affitanza.

Rimarcatosi poi con serii riflessi il notabile pregiudizio, che uiene ad esser inferito à pii luochi dalla trascuraggine sempre maliciosa degli affittuali de beni de medesimi di rinouarli scritti, tuttoche terminato di più anni il quinquenio delle loccationi accordategli de (c. 129) beni stessi, nel possesso de quali arbitrariamente li mantengono senza alcun legitimo titolo. Ordiniamo in risoluta maniera, che tutti quelli, da quali dettenuti. ò in forza d'anteriori affitanze, ò pure d'una spuria intrusione case, et altri beni delle scuole, habbiano nel termine di giorni quindici con le formalità solite praticarsi à stabilire de beni sudetti la locatione, onde habbiano respetiuamente la necessaria rimotione l'inualso abuso, e la loro

¹) Ranije citirane terminacijs, donose istu odredbu

douuta essecutione il capitolo secondo della terminatione 26.ta, et il quinto della 28.ta. Chi si rendesse inobediente al comando, sia come usurpatore de beni d'esse scuole punito ad arbitrio del capitano nostro preuia la formatione di processo.

Undecimo. Obbligo del procurator delle scuole circa l'affitanza delle medesime. Obbligo al cancelliere circa l'affitanza de beni delle scuole. Pena al procurator delle scuole s'andassero inaffittati li beni delle scuole. Terminato d'ogni locatione il quinquenio sia del procurator delle scuole solecitata, mediante gl'incanti, una nuoua affitanza col possibile uantaggio de luochi pii, e con quelle conditione, che restassero essprese nel asserito capitolo secondo della terminatione 26.ta. E perche mai habbia il procurator suddetto il pretesto d'ignorare gli scritti dell'affitanze, che di tempo in tempo spirassero, forse per uiciosamente negligere l'adempimento del proprio incarico, sarà preciso obbligo del cancelliere di consegnar da esso d'anno in anno una nota distinta delle locationi predette, di che tenirà un particolare registro. Sia l'accenato procuratore in caso di difetto tenuto à corrisponder del proprio in cassa delle scole l'importar dell' (c. 130) affitto de que'beni, che per sua patente incuria rimanessero inaffittati, ne possa esserle fatta dal capitano nostro minima gratia.

Duodecimo. Catastico dell' beni delle chiese. Sia con la più possibile breuità formato, e stabilito, mediante un general sopra loco un nuouo catastico de stabili tutti di ragione delle scuole e questo ad ogetto di fondatamente rileuare gl'usurpi, che fossero stati perpetrati de stabili stessi, il quantitatio di questi, et il prezzo, onde possa à raguaglio dell'uno, e dell'altro, rimosse le sino ad hora corse conniuenze fissarsi soura ogni uno d'essi un'annuo corrispondente affitto, e repristinarsi in tal forma à douuto uantaggio de pii luochi l'intiero delle sue rendite.

Decimotercio. Debitori del fontego paghino in formento. Sarà della benemerita attentione del capitano nostro il procurare che da fontecari sia fatta l'essacione in tanto formento da debitori del fontico, come lo prescriue il capitolo 18.o della terminatione 28.a per il fine salutare, che resta nel medesimo espresso.

Decimoquarto. Contrati non si riscuotano, se non sarà soldato il capitale. Non dourà il capitano nostro riscuoter alcuna pena sopra gl'intachi delle scuole, se prima non sarà pagato il capiatle giusto la terminatione 55, e debba inuigilare, che li boletini, che ueranno rilasciati dalla cancelleria, e da lui sottoscritti sia eseguita la terminatione 26.ta capitolo 16.to, che comanda la dispensa à suffraggio, e soleuo de poueri sudditi, e non à uantaggio de particolari interessi.

Decimaquinto. Finalmente il cancelliere dourà ogni anno eseguire pontualmente il capitolo sesto della terminatione 50 circa il far li conti ai gastaldi, restringer li medesimi sù i libri del scrigno, trasmetter à noi il (c. 131) sudetto ristretto, e fondo sottoscritto dalli sudetti, non douendo mancar il cancelliere ogni anno à questa essecutione in pena di priuatione del carico.

Publicata la presente ad uniuersal cognitione, e notificata al pieuano, zuppano, e procurator delle scuole sia registrato nel libro delle terminationi, onde habbia à sortire per sempre la sua inuiolabile essecutione et sic.

Datum Venetiis in nostro palatio die 20 mensis Junii 1739.

Lunardo Loredan signore, e patrone.

1739 — 5 Luglio. Publicata al luoco, e con le forme solite moltissimi presenti, et ascoltanti, e specialmente il zuppano Giacomo Mircouich et Antonio Sain Pechizza.

1739. 6 Luglio.

Fù datta notitia della terminatione altre scritta al reuerendissimo signor Don Tomaso Raico pieuano, al zuppano attuale lue Colich Clacco, et al zuppano Chergo Belauich procuratore delle scuole come riferse Zan Battista Steffani caualiere di corte.

Terminatione 72.

L'illustrissimo signor Rocco Antonio marchese Grauisi per sua eccellenza Leonardo Loredan signore, e padrone assoluto di Barbana, Castelnuouo, e loro territorii, capitano de medesimi.

Inherendo à uenerati comandi del eccellenza sua, come da comisione in lettera segnata numero 20 adi 3 Marzo 1739 à scanso de notabili abusi, e pregiudittii dolosamente introdotti da sudditi di Castelnuouo nella uendita de loro stabili, e particolarmente à sudditi esteri cosa, che ad altro non tende, che all'eccidio, e totale rouina de sudditi stessi, che resi pocco à pocco spoliati delle loro sostanze (c. 132) si fano lecito di cometere de dannabili furti, et altre punibili mancanze; così con l'auttorità del medesimo nella più rissoluta forma ordina, e espresamente comanda.

Sudditi di Castel Nouo non possono alienare i loro beni a conuillici senza licenza.

Che in auenire non sia chi ardisca sotto alcun colore, ò pretesto di uendere, ò alienare stabile alcuno, ne trà loro stessi, ne ad esteri, il compratore di perdere ciò, che hauesse comprato doppo un tal diuieto intendendosi à drittura deuoluto di ragione del fisco, et al uenditore di perder altre tanto d'equivalente da essere contato nella publica cassa delle condane, et in caso di difetto, ò per impotenza, ò per altro sarà proce-

duto summariamente, restando condanato il uenditore nelle carceri di questo castello ad arbitrio senza aspetar alcuna gratia, e secondo i casi restarà parimenti punito il uenditore anche con la pena di galera ad arbitrio, ecc.

Esteri non possono acquistare nella villa Castel Nouo.

Ma perche non sia alcuno, che habbia motiuo di dolersi di douer con il proprio perire ordina, e commanda l'inota pietà, e munificenza di sua eccellenza Leonardo Loredan signore, e patrone, che in casi tali di possitiua urgenza ricorrer deouono li sudditi con supplica accompagnata coll'informazione del suo capitano, che conosciuta la giusta, et urgente sarà per annuire la gratia con l'esclusione però sempre degl'esteri compratori è quali rissolutamente non intende, che siino deuolute le sostanze de suoi sudditi

(c. 133) Tanto dourà essere eseguito, et inuiolabilmente osservato sotto le pene espresse, ed altre maggiori ad arbitrio ecc., ordinando, che doppo la publicatione sia registrato nel libro delle terminationi per l'effetto stesso, sic mandans, ecc.

Fù il proclama soprascritto approbato da sua eccellenza signore, e patrone, come in di lui ossequiate lettere del numero 25 in datta 22 Giugno prosimo passato.

1739. 5 Luglio.

Fù il proclama sudetto pubblicato in Barbana, et in Castelnouo, presente et ascoltante numeroso popolo.

Terminatione 73.

Noi Lunardo Loredan signore, e patrone di Barbana, Castelnouo, e giurisdizioni.

Nodaro.

Dimostra l'esperienza, che nell'occorrenze, che giornalmente risorgono à quelli, che desideranno nel termine della uita disponer la loro ultima uolontà, derriuanò pregiudittii, e confusioni per la scarseza di chi può essercitare tal opera, che anco ricerca la lingua illirica. Hauute sopra ciò molte supplicheuoli istanze da nostri fedelissimi zuppani, pozuppi, giudici, e procuratore del popolo rapresentanti il comune per l'elletione necessaria di soggetto capace ad essercitare la carica di nodaro, come dal nostro zio rettor e procurator furono beneficati con la scielta del quondam signor Ottauio Quelis l'anno 1695 conosciuta molto importante. Perciò applicato il nostro animo à tal prouisione necessaria, che mira al bene comune, consolatione, e sodisfatione de sudditi deueniamo in rissolutione di scielgere la persona del signor Vicenzo Urbasio di cotesto castello di Barbana, (c. 134) il quale tenendo li requisiti necessarii à noi humiliati, e ben ponderati di

quanto può occorrere, e la lingua insieme possa in cotesto castello, e giurisdizioni essercitar la facultà di nodaro, si che ogni sua scrittura, testamento, procura. instramento, et ogni altro atto solito à formarsi da nodari sia ualido, come se fosse formato in quella cancellaria, et il presente decreto sarà publicato, e registrato nel libro delle terminationi per la sua osseruanza, incaricando li capitani nostri à farlo eseguire; in quorum, ecc.

Datum dal palazzo nostro in Venetia li 9 Settembre 1739.

Lunardo Loredan padrone di Barbana, Castelnouo, e sue giurisdizioni.

1739. 20 Settembre.

Fù con le solite formalità publicato in frequenza di popolo presenti frà gl'altri il zuppano Iue Colich Clacco, e Matte Coroman.

Terminatione 74.

Noi Leonardo Loredan signore, e patrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii.

Essentialissimi li pregiudittii, che rissentono le rendite nostre à motiuo si della uendita de biade, che fano li sudditi nostri prima di quello uengono decimate, come dell'inchiesta d'ueue, che uengono fatte d'alcune persone forrestiere, conforme l'esperienza, et il fatto lo dimostrano, ed impegnono à rimouerli con auttoreuole forma, mentre lasciando liebro l'adito a così perniciosissimi abusi uiene à rimarcarsi notabile pregiudittio alle decime nostre di Barbana, Castel Nouo, e giurisdizioni.

Salue però, e riseruate le terminationi in tal proposito disponenti, non meno, che li proclamati emanati. et alla presente non repugnanti, commandiamo, et in ressoluta forma ordiniamo.

(c. 135)

Uue possono comprarsi, e uendere alla metà stabilita dal capitano. Uue non possono essere vendute a forestieri. Pena a chi uendesse uua a forestieri.

Che d'ora in auenire libera resti à sudditi la facultà di uendere uue à sudditi, et abitanti di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii, giusto la meta imposta dal capitano nostro, e ciò à beneplacito, si de uenditori, che de compratori, bastando à noi di non restar pregiudicati nel giusto delle nostre decime; ma solo resti, e s'intenda espresamente proibito à chi sia de sudditi nostri il uender uua si in poca, che in molta quantità in qualunque tempo à persone forastiere sia di che conditcne, grado e sesso esser si uoglia, sotto qual si sia pretesto, ò colore, e ciò in pena della perdita dell'ueue, che fossero statte carparate, comprate, ò contrattate, e di L. 200,

si al compratore, che al uenditore, oltre l'essere l'uno, e l'altro criminalmente inquisiti per il lieu delle stesse, e per l'altre corporali riseruate al'arbitrio del capitano nostro, à cui impartiamo un'ampia facultà di procedere ad ogni notitia, che uenisse à riceuer di qualunque trasgressione al presente nostro risoluto commando. Ogn'uno sia chi si uoglia, possa denunziare li delinquenti, potendo il comprator accusar il uenditor, e cosi questo il comprator, douendo liquidata la contrafazione oltre la respetiua impunità, conseguir il denontiante, che uolendo sarà tenuto secreto, L. 50 dal corpo della sù ascrita pena pecuniaria, che douerà essere per metà applicata alla cassa delle condane, e l'altra ad arbitrio nostro.

**Prohibitione a
uender
biade.**

Nelle pene tutte succitate s'intenderà pure incorso chiunque, che sotto qualsisia pretesto uenderà grani (c. 136), e biade alla menuta, et all'ingrosso di qualunque sorte, non potendo da chi si sia esserne datta benche minima quantità à ueruno de sudditi, e forestieri, se prima non saranno esitate quelle di nostra ragione.

Onde poi habbia à riportar la presente in ogni, e qualunque tempo la sua puntuale, et inuiolabile esecutione, dourà essere publicato ne luochi soliti di Barbana, e Castel Nouo d'anno in anno, e registrata nel libro delle terminationi, che tanto ecc. Datta dal palazzo nostro in Venetia li 9 Settembre 1739. Lunardo Loredan patrone di Barbana, e Castel Nouo ecc.

1739. 20 Settembre.

Publicato al luoco, e con le forme solite moltissimi presenti, et ascoltanti, e particolarmente il zuppano Iue Colich Claco, e Mate Coroman.

Terminatione 75.

Per poner freno alla licentiosità de que'sudditi, che interrotamente in ogni anno uano alla caccia de lepri, e pernici destrugendosi le specie, e daneggiando li seminati, e piantade, fù in passato col capitolo XIX della terminatione XXXVII sufficientemente proueduto. Nondimeno però l'inobedienza, che consta patente al preccettato della terminatione medesima impegna la sourana autorità dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Lunardo Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territori à rinouare col tenere della presente le già con quella stabilite inhibitioni ordinando, e senza punto derogare à di già decretato, come di sopra espresamente commandando.

(c. 137)

Cacia proibito. Che d'ora in auanti, e per sempre resti à chiunque si uoglia siasi persona eccles'astica, e secolare, forastiera, ò suddita rissolutamente uietato l'andar alla cacia de lepri, e pernici con cani, rette, e schioppi dal giorno primo di quadragiesima sino à quello di San Martino, e ciò non solo sotto le pene tutte cominate nel citato capitolo dell'accennata terminatione, ma pur anche di L. 25 applicate all'accusatore, che sarà tenuto secreto, e che dourà conseguirle imediate conualidata, ò con suo giuramento, ò con proue l'accusa senza che al trasgressore possa essere fatta minima gratia.

Affitanze della cacia.

Ferma poi la prohibitione à chi si sii, et in ogni, e qualunque tempo della cacia de lepri con retti giusto il stabilito delle terminationi XXI al capitolo XXX, e XXII al capitolo X resti à chiunque permesso tanto quella d'essi anemali, che delle pernici, con questo però, che ogn'uno uolesse essercitarsi nella cacia medesima habbia à darsi in notta all'agente nostro in Barbana per pagare il solito annuale affitto in mano allo stesso, da cui dourà esserle rilasciato in scritto la licenza in forma alla qual conditione cadauno mancando, resti condannato nelle pene di sopra stabilite da essergli irremissibilmente leuata.

Et il presente pubblicato con le solite formalità anco in illirico, onde non possa da chi si sii fingersi inocenza, sii registrato nel libro delle terminationi per la sua puntuale, et inuiolabile essecutione.

(c. 138) Data in palazzo nostro di Venetia li 9 settembre 1739. Lunardo Loredan signore, e patrone di Barbana, Castel Nouo ecc.

1739. 20 Settembre.

Publicato al luco (!), e con le formalità solite moltissimi presenti, et ascoltanti, e specialmente il zuppano Iue Colich Claco, et Elia Duplich.

Terminatione 76.

Noi Leonardo Loredan signore, e padrone di Barbana, Castenuouo, e loro territorii.

Ad effetto, che nel giusto, et esatione della grauezza, che da sudditi nostri di Barbana uiene à noi contribuita col titolo di marche non succedesse minima cosa, che fosse in aggrauo de sudditi stessi, fù in passato da nostri maggiori sufficientemente proueduto con prudenti, e salutari ordinationi. Adempito ogni loro particolare del zuppano, et altri sino all'anno 1731, come rilleuasi da registri essistenti in quella cancelleria, ne fù poi maliciosamente da quel tempo fin ora negletta l'os-

seruanza con uniuersale pregiuditio de contribuenti, le de quali ben giuste negligenze uenimo con spiacere di rilleuare. Onde però non prenda maggior piede il dannatissimo abuso, che rimarca con la trasgressione alle già emanate terminationi nel proposito incompetenti angarie rimarcando il prescritto dalle terminationi medesime, et aggiungendo ci), che ripu- t'anno più consentaneo in rissoluta forma ordiniamo, coman- diamo, e statuimo.

Tense.

Che d'hora in auanti, e per sempre sì al tempo di San Giorgio, che à quello di San Michiele habbiano ad essere stabilite le tanse delle marche dal zuppano, e pozuppo coll'interuento del procurator del popolo, et alla presenza del capitano nostro, e non altrimenti, perche habbia poi ad essere conseruato il registro nella cancellaria à lume de sudditi, et (c. 139) à scanso d'ogni disordine à loro pregiuditiale, e ciò questo à quanto uiene precettato dalla terminatione 1694 — 10 Mag- gio del numero 52.

Giettata nella maniera sù espressa la grauezza medesima, e senza punto aggrauare chi si sia più del honesto habbiano d'anno in anno ad esser imbossolati prima li nomi de sudditi più benestanti, possia quelli degl'altri d'inferiori fortune, e dal capitano nostro presenti il zuppano, pozuppo, e procura- tore del popolo antedetti siano à sorte estratti gl'essatori della grauezza stessa intendendosi, che il più benestante habbia à riscuotere quella uolgarmente detta la grande, e l'altra quella nominata la piccola, douendo in ciò particolarmente eseguirsi quanto fù in passato ordinato per l'eletioni, e nomina de ga- staldi delle scuole, onde euitare la parzialità, e le coniuenze. Sortiti, e destinati nella forma di sopra dichiarita gl'annuali essatori resta uietato à chiunque si uoglia il rinunciare l'inca- rico, quando non tenesse legitimi impedimenti da esser da noi solo riconosciuti, e ciò sotto la pena di L. 25., particolar- mente cominata nella terminatione prima al capitolo 14.

Sia questa pure doppo publicata ad uniuersal cognitione noti- ficata al zuppano, pozuppo, e procuratore del popolo, regi- strata nel solito libro per la sua perpetua, puntuale, et inuola- bile essecutione.

Dal palazzo nostro di Venetia questo giorno 10 Genaro 1736. more veneto. Lunardo Loredan padrone di Barbana, Castel Nouo ecc.

Terminatione 77.

Noi Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con l'autcrità stessa come se fosse personalmente à questa parte l'illustris- simo, et eccellentissimo signor Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castel Nouo ecc.

Frà li molti incarichi, ch'ingionti ci furono in questa nostra straordinaria deputatione massimo, e principale fà quello di ueder assicurati i riguardi della religione, e di far instilare negl'animi de sudditi dalla loro prima età, come la più facile, e la più accomodata à riceuere l'impressioni, le massime salutari, (c. 140) e sempre mai adorabili di nostra fede.

**Dottrina
christiana.**

Internatisi per tanto nell'essame di questo gran punto rimarcato habbiamo con nostro dolore, che in alcuna delle chiese di questa giurisditione negletto uenga l'essercitio della dottrina christiana, col cui mezzo si spargano, e s'introducono ne cuori de fedeli i primi, e migliori semi di nostra religione. Come però questa esser deue la più forte, e la più soda base d'ogni gouerno, così chiamato uiene il zelo nostro d'accorrere con li più pronti, et aggiustati ripieghi, onde togliere l'importante grauissimo disordine.

**Fedi giurate della
dottrina
christiana.**

A freno dunque delo stesso, e salue sempre, e non mai derrogate le terminationi precedenti, che emanate fossero nel proposito, resta à pieuani di Barbana, e di Castel nouo fissato l'obbligo di far in cadaun giorno festiuo dell'anno la dottrina christiana, douendo in capo d'ogni sei mesi spedir à sua eccellenza signor, e padrone fedi giurate, e sottoscritte dal zuppan, pozuppo, e giudici, d'hauer fedelmente adempito à questa sacra incombenza, e in caso di mancanza, il che suppor non si deuenirà dall'eccellenza medesimo à quelle risoluzioni che più si riputeranno conferenti all'oggetto, di cui si tratta, e perche il diffetto più delle uolte potrà derriuare dall'incuria de padri, e delle madri di non mandare i figli loro alle chiese, onde instruirsi della dottrina christiana, e succhiare un latte così importante, e prosimo dourà alli stessi in giorno solene, e festiuo dai pieuani respetiui sopra dell'altare farsi nota questa nostra deliberatione, onde possano con quella rassegnatione, che conuiene, à uenerarla, et eseguirla; anzi in caso di trasgressione, al che restano eccittati li pieuani sudetti contribuire le attentioni più feruide, et accurate, dourà à cadauno padre, e madre ogni uola, che mancassero à questo douere essere leuata la pena d'una libra di cera, quale dourà essere applicata à quelle chiese, oue uenisse di succedere la mancanza medesima, à riserua però sempre di que'casi, doue constassero legittimi impedimenti, quali haueranno ad essere (c. 141) riconosciuti dalli pieuani soprannominati; e perche la presente terminatione non possa da alcuno ignorarsi oltre la prescritta publicatione dourà esser affissa nelle sacristie di Barbana, e di Castel Nouo, e raccomandata precisamente al zelo de capitani pro tempore per la sua inuiolabile, e perpetua esecuzione.

Barbana 25 Marzo 1742.

Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con l'auttorità ecc.

Terminatione 78.

Noi Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con la stessa auttorità, quando se s'attrouasse personalmente à questa parte l'illustrissimo et eccellentissimo signor Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castelnuou ecc.

Con l'occasione di questa nostra visita rileuato habbiamo con istupore, che all'hora quando sende il capitano dal palazzo, e passa in questa chiesa colleggiata, onde interuenire nelli giorni soleni alle sacre funtioni della chiesa medesima non le uenga da alcuno presentata l'aqua santa. Come un tal contegno mal risponde ai riguardi del decoro, alle pratiche, che corrono tutt'hora nelle giurisdizioni uicine, e sopra tutto alla dignità dell'illustre rapresentanza, che sostiene, così hà giusto motiuo l'auttorità nostra di prestarli al rileuato inconueniente l'opportuni compensi.

Aqua santa.

Resta dunque prescritto, che qualunque uolta il capitano interuenega nei giorni soleni alle funtioni sopradette oblige sia del pieuano, ò almeno d'uno delli quattro canonici in cosa esibibile nell'ingresso della chiesa l'aqua santa; e la presente terminatione sarà intimata da chi s'aspetta agl'accenati capitolari per la pontuale, e fedel sua essecutione, e così ecc.

Terminatione 79.

Noi Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con la stessa auttorità, come se s'attrouasse personalmente à questa parte l'illustrissimo, et eccellentissimo signor Lunardo Loredan signor, e patrone di Barbana, Castelnuou, e loro territorii.

(c. 142) Visitata in seconda delle nostre comissioni anche la giurisditione di Castelnuou trà importanti disordini siamo uenuti di scoprire in proposito di que'beni delle scuole; l'uno, che quelli, che tenuti sono à lauorarli, e che corrono per conto delle scuole sudette mancano tuttoche eccittati al loro douere, et in conseguenza restano li beni stessi inculti, e senza rendere alcun frutto; l'altro, che se bene à mancanti resta cominata la pena di L. 5 per cadauno, questa non passa in cassa delle scuole, onde risarcirle del douutto discapito, mà uiene conuertita in uso particolare, e priuato; l'ultimo finalmente, che alcuni beni delle scuole stesse inaffittati, e giacenti, perche considerati di natura pocco felice uengono rffiutati, e negletti. Giusto però non essendo, che a motiuo di tali disordini non

uengono le scuole à rissentire ulteriori pregiudittii, restano à norma dell'auuenire fissate, e statuite le seguenti ordinationi.

Primo. Pena a chi non uenisse a lauorare li beni delle scuole.

Che in auuenire à tutti quelli, che inuitati con la solita grida à lauorare li beni delle scuole mancassero d'interuenire al lauoro di beni sudetti leuata sia per cadauna uolta la pena di L. 10, quali passar habbiano nella cassa, et à beneficio delle scuole medesime.

Secondo. Beni delle chiese siano affittati dalli confinanti.

Che siano tenuti li confinanti à beni stabili di raggione delle scuole, che fossero inaffittati, riceuer li beni stessi ad affitto con l'annua corrisponsione di qual tanto, che fissato sarà dal capitano, et interuenienti delle stesse, premessa sempre la stima, come uole ogni ragione. }

E la presente nostra terminatione sarà spedita, e publicata à Castelnouo per la sua puntuale, et inuiolabile osseruanza.

Barbana 6 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato, con l'auttorità.

Terminatione 80.

Noi Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con la stessa autorità come se s'atrouasse personalmente à questa parte l'illustrissimo, et eccelentissimo signor Lunardo Loredan, (c. 143), signor, e padrone di Barbana, Castelnouo, e loro territorii ecc.

Instituito da secoli con oggietto ueramente di paterna carità il fontico di questo castello di Barbana, con cui negl'anni sterili, et infelici suffragare l'indigenze di questi sudditi segnate furono nel tempo stesso, et in seguito ancora prouedesce salutari terminationi nel proposito, e particolarmente l'ultima emanata nell'anno 1739 — tutte prescriuenti le regole, et i modi più aggiustati, co'quali doueua ben dirrigersi il fontico medesimo. Negletta però l'osseruanza dell'accenate terminationi, ma atteso il buon ordine della scrittura, praticati più intachi dal contegno infedele de fonticari, e finalmente introdotti alcuni giri fititi. et apparenti nell'occasione de soldi col mezzo d'alcuni uiglietti, s'è riddoto à dir uero il fontico stesso all'ultima desolatione, et al estremo suo eccidio. A mottiuo però di nouamente redimerlo, e di rauiuare questo corpo esanime, e languente à comodo, et à solieuo uniuersale de sudditi creduto habbiamo conferente d'appoggiare la reuisione ad un ministro d'habilità, e di fede qui da noi condoto, et incaricatole in appresso à stabilire il uero asse del fontico sudetto con la specifica quantità delle biade, che in esso esistono, e liquidare partitamente i debitori et il debito preciso,

che cadauno tenisse, così rispetto agl'intachi, come à quelli, che conseguite hauessero dall'imprestanza, e non l'haussero per anche restituite.

Supplitosi dal ministro con intiera esatezza all'incombenza ingiontale, e rimarcati distintamente li scoperti disordini, chiamano questi tutte le nostre intentioni, onde togliere la radice, et assicurare nel miglior modo il precioso periclitante capitale. Salue, e forme per tanto tutte le terminationi precedenti, e massime l'ultima enunciata 1739, quali doueranno essere imancabilmente eseguite à scanso dei disordini medesimi, et à miglior dirretione del pio luoco, cred'amo opportuno d'aggiungere le seguente prescitioni.

- Primo. Libro fontico.** In cadaun anno, et all'ingresso di cadaun fonticaro alla carica hauerà à tenersi un libro separato, e distinto, quale douerà denominarsi libro fontico, doue à specie per specie ueggasi registrata la partita delle biade, che in esso fontico (c. 144) ui si trouassero à tenere dell'esemplare, che si lascia per instrutione di chi hauerà à tenere la scrittura.
- Secondo.** Douerà nel principio del libro stesso registrarsi, e la terminatione presente, e l'anteriore già mentouata 1739.
- Terzo. Pieggiaria del fonticaro.** Ogni fonticaro prima d'intraprendere la carica tenuto sia d'ess'bire una pieggiaria de buona administratione, la di cui idoneità uerrà ad esser riconosciuta dal capitano pro tempore, et il costituito della pieggiaria stessa hauerà pure à registrarsi nel primo foglio del libro accenato.
- Quarto. Giri fititi uietati.** Li fonticari obligati saranno à praticar i loro saldi con dinaro effetiuo, abolito, e uietato inieramente il modo sin hora tenuto dei giri fititi, et apparenti col mezzo de uiglietti, che correuano, quali non haueranno mai più, ne in alcun tempo admettersi.
- Quinto. Riceuuta.** Douendosi far de cetero imprestanze di biade de qualunque natura, non solo hauranno ad appostarsi debitori nel libro fontico con partita separata, e distinta, ma hauerà à cadauno d'essi sudditi appostati debitori darsi un libretto, in cui espresso sia il suo debito, e quando egli uenga di praticare la restitutione darle credito, non solo nel libro fontico, onde pareggiar la partita, ma farle in appresso la riceuuta nel libretto, che le sarà consegnata e ciò à scanso delle confusioni, che pur troppo si sono uedute, e perche spicchino con equal chiarezza, e le prestanze, e le restitutioni sudette.
- Sesto. Debito del capitano à inuigliare per li debitori.** Restano peculiarmente incaricati li capitani pro tempore ad inuigliare, perche i debitori presenti, e futuri del fontico supplir habbiano al loro douere.

Settimo. Debito
del cancelliere
spedir a Venetia
copia del libro
fontico.

Al periodo di cadaun anno, e praticate la rascosioni de grani, obbligo preciso sia del ministro, ch'hauerà l'incombenza della scrittura di spedir à sua eccellenza signor, e padrone una copia del libro fontico per le necessarie, et opportune osseruationi.

Barbana 6. Aprile 1742.

Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con l'auttorità tal ecc.

(c. 145)

Terminatione 81.

Noi Marc'Antonio Pelegrini giudice dellegato con la stessa autorità come se s'attrouasse personalmente à questa parte l'illustrissimo, et eccellentissimo signor Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castelnouo, e loro territorii.

Massima fù costante, e plausibile di studiare tutti li mezzi possibili, onde accrescere la popolatione scarsa pur troppo et infelice di questo castello. Molti, e uarii sono li oggetti, che dano moto alla massima medesima, e trà questi uno de principali è quello di render con la molteplicità dei fumi meno insalubre quest'aria nelli mesi particolarmente dell'estate.

Cargnelli che
habitarono
con famiglia
in Barbana
essenti da
aggrau.

Con l'occasione però, che giudicata habbiamo una causa portata in appellatione al tribunale nostro, e che uertiua trà alcuni chergnelli, che qui, e nel territorio uengono in alcuni mesi dell'anno, adessercitare l'arti loro, et trà il procuratore de popolo à causa di certi aggrauii, che si uoleua à chergnelli stessi ingiongere, habiamo creduto di proffittare della congiuntura, e mirando sempre al primo fine d'aumentare il numero di questi habitanti spiegare in precisa terminatione qual sia il sentimento nostro, e co'quali misure haurasi à procedere nel proposito. Resta dunque fermamente statuito, che que'chergnelli, che pientar(!) uoranno domicilio con le famiglie loro in questo castello, ual à dire con moglie, e figlioli, et habitarui la maggior parte dell'anno essercitando cadauno respetiuamente l'arte loro s'intenderanno per hora essenti da qualunque di marche, carratade, et altro, cui sono soggetti.

Cargnelli senza
famiglia paghino
aggrau.

In caso poi, che recredessero à questa conditione, e che continuar uolessero, come prima à starui loro soli, ò in questo castello, ò in altri luochi della giurisditione senza l'accenata loro famiglia trafficando la propria industria, et asportando il soldo, che qui lucrano nelle patrie loro tenutti siano à pagare annualmente à testa L. 2 per cadauno oltre le marche, carratade, et altro. e con risserua in appresso d'aggiunger loro guegl'altri aggrauii, (c. 146) che più conuenissero, e dalle circostanze de tempi, e dall'auanzamento de loro lucri uenissero suggeriti. Cura, et incarico sarà del capitiano pro tempore

ad inuigilarsi, et impiegare non meno l'attentione che l'auttorità sua, perche cosi resti immancabilmente eseguito, e perche i chergnelli predetti ignorar non possono la presente nostra terminatione dourà essere questa à loro intimata non meno, che agl'esatori delle sudette grauezze per le opportune rassegnationi.

Barbana 12 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato coll'auttorità.

Terminatione 82.

Noi ecc.

Ben rispondendo ai doueri dell'ufficio suo Chregorio Zelesco procurator di questo popolo ci hà rassegnata diuota supplicatione in quattro punti, o siano articoli diuisa implorando con la stessa la riforma, et il ripparo d'alcuni abusi, che corrono, e che portan secco conseguenze di più graui pregiudittii al popolo medesimo. Internarsi però nell'essame particolarmente de punti eccennati, e prese in appresso quell'informationi, che più si sono credute occorrenti, onde meglio detterminarsi ueniamo in hora soura cadauno de punti sudetti à spiegare ia propria uolontà.

Primo. Mercede di giornata ai chergnelli. Che li chergnelli tutti comoranti in questa giurisditione nell'oggiotto d'essercitar l'arti loro siano tenutti, quando cosi uenghino ricercati da sudditi ad impiegarsi ne loro lauori à giornata con la mercede oltre le solite cibarie di L. 2 al giorno nell'estate, e di L. 1 soldi 10 nell'inuerno, come uiene ad essere di costume in ogni luoco della prouincia, inhibita restandole, quando non ui concoresse precisamente la uolontà, de sudditi stessi il pretender le loro mercedi à raguaglio de loro lavori, come hanno sin'ad (c. 147) hora praticato di fare con esorbitanti pretese.

Secondo. Mercede sia a piacere de'sudditi. Solito poi essendo, che li chergnelli medesimi riceuano in pagamento delle loro mercedi(!) come sopra in uece di dinaro effectiuo, uini, biade, et altri effetti. Statuimo, che li uini, biade, et effetti stessi siano da loro riceuuti à prezzi stabiliti dalla metà, e non altrimenti, e ciò quando non potesse da sudditi adempirsi al proprio douere in contante.

Terzo. Tanse. Tagli di legne comunali. Venendo già dalle sourane terminationi statuito. e precettato, che nel gietto, che annualmente si fa delli zuppano, e pozuppo delle tanse ci interuenga il procurator del popolo, resta da noi in risoluta forma precettato, e rinouato il comando, che non possano in auenire gettarsi le tanse stesse, e tanto meno far

ad alcuno de contribuenti alcun ben che minimò accrocimento senza l'interuento, et assenso del procurator del popolo sudetto, il che pure habbia ad essere osseruato in occasione e negl'incontri tutti de tagli de legni, che succedessero di farsi ne boschi di ragione del commune.

Quarto. Fabbro. Giusta finalmente la ricerca, che li sudditi habitanti in questo luoco, e giurisdictione, che professano qualch'arte restano preferiti à forastieri ad hauer il conueniente lucro, che porta seco l'essercitarla, comandiamo, che dandosi il caso dell'ellectione di fabro del comune in questo luoco resti per sempre escluso dalla concorrenza qualunque forastiero, quando si proponesse persona suddita à supplir all'essigenze uniuersali coll'essercitio dell'arte medesimo(!), douendo però la persona stessa per fruir d'un tal beneficio, elletta, che sii stabilir il proprio domicilio fisso in questo luoco stesso.

E la presente publicata, che sii dourà essere registrata nel solito libro, perche habbia in ogni, e qualunque tempo à sortir la sua inuiolabile essecutione.

Barbana 17 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pelegrini giudice delegato con l'auttorità.

(c. 148)

Terminatione 83.

Noi ecc.

Mietiture e vendemmie proibite senza licenza. Decima di tutto il prodotto. Intolerabili ormai diuentano i defraudati, che uengono praticati da questi sudditi nel pagamento della decima, ch'è quel sacro diritto, che tenuti sono di contribuire al loro sourano; poiche mesi prima ancora, che mature siano l'uue, e le biade si fano lecito di preuentiuamente raccogliere, e di conuertirle in proprio uso, così che minore in seguito à risultare la decima stessa, come pure con formalità dannata, et arbitraria prima di pagare la decima predetta dettrarui le semine, e le spese, che fano per gl'operarii. Ad oggietto però di togliere alla coscienza de sudditi il grande, anzi graue pericolo, e di coprire dagl'accenati pregiuditi la rendita douuta à sua eccellenza signor, e padrone uenimo di prescriuere, e di precisamente statuire, che nell'auuenire proibito sia à qualunque de sudditi d'ambidue le giurisdictioni à por mano nelle biade, e nell'uue prima, che à loro non uenga concessa la licenza con li soliti proclami, come pure non ardiscono in alcun modo di far le sù espresse arbitrarie dettrationi, contribuendo la uera, et effetiua decima di tutto l'intiero proddotto nei tempi prescritti dalle sourane terminationi, e per assicurarsi al possibile, che ciò uenga in conformità esseguito resta da noi impartita la facultà al capitano pro tempore d'ingerire con le forme, che

più credesse aggiustate, et opportune, e di deuenire ancora alla formation di processo anco con ritto, e quando uenisse di scoprirsi alcun delinquente posto sia in una priggione serrata, da cui liberar non si possa, se non doppo, che passati saranno sei mesi, e non hauerà supplito all'intiero rissarcimento della decima defraudata. La presente terminatione dourà essere publicata al luoco solito, e dattone una copia à pieuani non solo d'ambedue giurisditioni, ma à capellani ancora delle chiese campestri perche in giorno festiuo, e all'altare habbiano à farla (c. 149) nota à chiara intelligenza d'ogni uno.

Barbana 17 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pellegrini giudice dellegato con l'auttorità ecc.

Terminatione 84.

Noi ecc.

Con tutte le prouide, e salutari terminationi, che in uarii tempi segnate furono nel proposito delle scuole errete in questa chiesa collegiata di San Nicolò deplorabile sopra ogni credere è la constitutione infelice, in cui l'habbiamo trouate. Non distinti i loro patrimoni, non liquidata la uera quantità de beni, che li compongono, la mancanza de confini, et altre circostanze indiuiduali de beni medesimi, il difetto d'affitanze, e d'alcuni instrumenti di liuello non registrati, il pocco contegno fedele de gastaldi, il mal uso di certi uiglietti nella dispensa delle biade, senza, che ne sia responsabile alcuno, l'ordine confuso, et irregolare della scrittura, le partite de debitori multiplice, sparse, e seminate alla rinfusa senz'indice, e senza alfabeto e finalmente la mala aministratione delle rendite loro sia sin hora tenute state sono le cagioni fatali, da cui è deriuata la presente loro desolatione.

Beni delle chiese.

Penetrati per tanto da disordini così graui, e rimarcabili, habbiamo studiato di suelerli dalla loro radice, e depurati i patrimoni stessi, correte al possibile le scoperte mancanze, e liquidati i debitori nella uera loro quantità, instituire un nuouo, e facile metodo di scrittura, cui osseruatto sperar ci gioua di conseguirne i più beneffici effetti. Hà contribuito sopra tutti à quest'utile oggetto il ministro che qui habbiamo condoto, quale in seconda delle commissioni rilasciategli non risparmiando fatica, e sudori, hà fatto una uniuersale, et essatisima reuisione principiando dal secolo passato sino al tempo presente, e confessar dobbiamo à di lui merito, che i lumi tutti aquistati nell'inuoluta, et oscura materia sono prezzo unicamente de sudii suoi, e delle sue assidue applicationi.

Per cogliere però frutto ancor maggiore delle medesime (c. 150) à uantaggio delle scuole predette, che tutte rapiscono il cuore, et il zelo di sua eccellenza signor, e patrono, opportuno trouiamo d'aggiungere, e prescriuere le seguenti ordinationi.

Primo. Gastaldi scossione crediti chiese.

Che alli gastaldi in uece delle già corse polizze sia dal cancelliere à tempi soliti consegnata una uacchetta, nella quale à nome per nome siano descritti tutti li contribuenti, ò siano affittuali delle scuole, e questa di scuola in scuola, e di gastaldo in gastaldo, perche habbia all'incontro di cadaun nome ad appostar il credito ad ogni uno in particolare di ciò, che le fosse statto esborsato à saldo, ò à conto del loro dare, douendo i gastaldi d'ogni scuola nel giorno di San Michiele in occasione di contar in cassa il soldo rascosso presentar al cancelliere la detta uacchetta, col fondamento nella quale sia appostata debitrice la cassa à nome per nome, et à norma dell'impianto dell loro debito nel libro maneggio nuouamente instituito, e ciò ad effetto, che douendo detto libro cassa seruire di giornale, habbia il cancelliere col fondamento dello stesso ad accreditar parimenti à nome per nome tutti quelli, che haueranno supplito ò in parte, ò intieramente al proprio debito.

Secondo. Crediti chiese.

Passato che sia il giorno di San Michiele sarà obligo del cancelliere d'aggiunger sù la uacchetta d'ogni gastaldo il nome di tutti quelli, ch'hauessero diffettato di misurar biade all'essatore delle scuole à saldo di quanto contribuiscono in titolo d'affitto giusto l'accennata appostatione del loro debito nel libro maneggio, onde habbia poi il gastaldo, d'ogni scuola à farne nel tempo prescritto dalle terminationi l'essatione., da cui dourà à norma delle medesime essere in propria specialità risponsabile.

Terzo. Biade chiese.

L'essatore poi sù una uacchetta à parte da esserle consegnata dal cancelliere tener debba distinto registro à scuola per scuola del nome di tutti quelli, che misurassero à lui biade à saldo, ò à conto d'affitti per hauerne di (c. 151) uolta in uolta à far la relatione al cancelliere, dal quale registrata in consimile uacchetta col nome d'ogni uno, ch'hauesse misurato biada come sopra, la quantità, e qualità delle biade stesse per poter poi con un tal fondamento adempir al debito, ch'hà da eccreditare nel libro maneggio il nome de contribuenti.

Quarto. Animali delle chiese.

Che non ritrahendosi dalle socede d'animali si grossi, come minuti delle scuole utilità corrispondente alla massima, che s'hebbe ne tempi andati nel formarle, et instituirle, e constando anzi alle scuole stesse potenti discapiti causatagli dalla malicia de socedali, che s'approffittano indebitamente de na-

scenti occultandoli, et appropriandoseli, e tante uolte anco dello stesso animale insocedato fingendo, che sia perito, habbiano gl'animali tutti sì grossi, come minuti, che fossero e s'attrouassero insocedati (spirato che sia il quinquenio d'ogni soceda) ad essere uenduti perche il ritrato sia dato à liuello con la solita formalità e cautione in aumento delle rendite de pii luoghi.

**Quinto. Essazio-
ni chiese.** Che sia obbligo del cancelliere di rilasciar sul libretto, che ad ogni affittuale, ò liuellario sarà consegnato la riceuuta di quanto hauesse, ò misurato di biade, ò esborsato di soldo in conto d'affitti, ò liuelli, e ciò subito, che col fondamento delle uacchette de gastaldi, et essatore hauerà accreditato nel libro maneggio il nome d'ogni uno d'essi affittuali, ò liuellarii come di sopra.

Sesto. Che tanto l'essator, quanto li gastaldi, et ogni altro, ch'hauesse à contar nella cassa delle scuole soldo di ragione delle medesime habbiano à comparire nell'ufficio della cancelaria à specificar la quantità, e da chi rascosso, e ciò con ogni distintione, et ad effetto, che dal cancelliere le sia rilasciato in conscnanza un uiglietto con la specificazione delle summe, che conterranno, et il nome di chi li (c. 152) esborsò in loro mani, in forza del qual uiglietto siano dal capitano pro tempore riceuuti, et annotati li danari à proprio debito nel libro cassa, quali uiglietti siano conseruati dal capitano in filza à parte, e sia in pari tempo rilasciato à gastaldi, et essatori sudetti da lui altro uiglietto, ch'accerti il contamento del soldo per essi eseguito, onde habbiamo poi li gastaldi, et essator stessi à presentarlo al cancelliere per le douute appostazioni di credito, e perche posta col fondamento d'esso, che dourà pure in filza conseruare, rilasciar à medesimi la riceuuta sopra la uacchetta à loro douuta cautione, auertendosi, che senza un tal requisito, e senza l'uso delle cose premesse non potranno essi gastaldi, essator, et altri prettender in alcun tempo bonificatione di soldo, che fosse statto da loro in differente maniera contato.

Settimo. Che ferma resti per sempre l'institutione di riponer d'otto in otto giorni, che dalli gastaldi, essatori, et altri uenisse col metodo di sopra espresso contato nelle mani del capitano pro tempore nello scrigno delle scuole, come resta precettato dalle terminationi, e specialmente in quella del 1739. 20 Giugno, douendo ad una tal repositione di soldo nello scrigno interuenire il cancelliere rincontrare le partite del libro cassa, e li uiglietti de contamenti seguiti, ond'habbia di proprio pugno ad annotare sopr'il libro stesso, et in calce delle partite, che ui apparissero, il giorno d'essa repositione, et il preciso quantitatio.

- Ottavo.** Che nel libro del maneggio sia appostato debitore l'esator di tutto il formento, et altre biade, che riceuesse dagl'affittuali delle scuole col metodo, et ordine, che resta qui espresso. Dourà il cancelliere dar debito al esator medesimo, ò sia alla partita del suo nome del formento, e biade stesse à nome per nome, e (c. 153) correlatiuamente all'appostationi di credito, che saranno statte fatte alli affittuali contribueni, il tutto ridotto in contante, perche poi formata l'intiera summa del da lui rascosso habbia ad apparire in una sola partita il preciso quantitatio del suo debito, à scanso di cui dourà all'incontro esser accreditato di tutto quel soldo, che da lui di uolta in uolta s'esborsasse in cassa coll'ordine sù dichiarato, e non altrimenti, e ciò sino à saldo del suo debito medesimo da farsi dentro il termine precrito dalla sudetta terminatione 1739, e sotto le pene in essa particolarmente cominate.
- Nono.** Hauendosi con il mezzo della praticata reuisione rilleuati li massimi pregiudittii ressentiti dalle scuole per l'uso sin hora corso di bonificar all'essatore il quantitatio di quelle biade, che in titolo di uendita, ò di dispensa sono da lui con bolletini rilasciati dall'ufficio, e firmati dal capitano consignate dall'intiero delle da lui rascosse, e ciò à motiuo, che col corso del tempo non u'è alcuno, ch'accudisca, come dourebbe all'esatione dell'importar delle biade contenute ne bolletini suddetti, sia d'ora in auenire, e per sempre abolito l'uso de bolletini medesimi, douendo l'esator esitar le biade tutte predette da lui rascosse in quella forma, che più à lui competisse per hauere à render il douuto conto al tempo stabilito, e fissato dalle terminationi, come unico responsabile delle rendite de pii luochi.
- Decimo.** Che dalla cassa delle scuole siano sottisfatti gl'aggrauii giusto il solito fissi dalle medesime, che nel libro maneggio sono descritti separatamente à partita per partita, e cosi parimenti supplito ad ogni altra straordinaria spesa, che pure nel libro medesimo (c. 154) dourà apparire con ogni distinctione, douendo esser per l'effetto di ciò tutto conseruato l'ordine delle riceute, che doueranno nel libro cassa essere girate à credito della medesima di uolta in uolta con la specificatione sempre praticata del nome di quelli, à quali fosse esborsato il denaro, e segnata la riceuta, com'anco del motiuo della spesa, la quale accadendo li ducati 10, douerà portare la preuentiua sourana approuatione di sua eccellenza signor, e padrone come dalle terminationi uiene già stabilito.
- Undecimo.** Resta in aggiunta prohibito qualunque giro di soldo à credito de debitori, che s'hauessero impiegato, ò con la persona. ò con l'opra altrui in seruitio delle scuole, che non apparisse nel libro cassa accenato, douendo i nesso, e negl'altri del maneggio

chiaramente comparire si il credito, che la rascosione, e la spesa, e ciò à scanso di confusioni, e perche possa sempre rilleuarsi ciò che di tempo in tempo entrò, et uscì per qualunque causa dallo scrigno.

Duodecimo. Constando poi rimarcabile la summa de crediti de pii luochi mediante lo spurgo fattosi de debitori uerso li stessi con la reuisione praticata, resta eccitato il zelo, benemerito dell'attuale capitano à procurarne solecitamente la rascosione, onde respiri la cassa de pii luochi sudetti dalle presenti sue ristrettezze, et ottenghino quelli doppo si lungo tempo il ben douuto rissarcimento delle proprie rendite, de quali appariscono dilapidati.

Tredicesimo. Che di mese in mese sia tenuto il cancelliere humiliar à sua eccellenza signor, e padrone il solito mensuale perche sii alla uenerata di lui congnitione l'entrato, et il speso dalla cassa sudetta delle scuole, douendo poi in fine dell'anno spendir autentica copia del (c. 155) libro maneggio col ristretto, ò sia fondi della cassa medesima sottoscritto dalle persone tutte, à quali spetta sul piano decretato delle terminationi.

Quattordici. L'ordine di sopra espresso per li giri del soldo in cassa sia pure osseruato per le scuole di Castelnouo, douendo nello scrigno delle stesse conseruarsi un libro col titolo di cassa, nel quale sia registrato à partita per partita tutto il soldo, che in esso scrigno entrasse, e così quello, che fosse speso nell'occorrenze di quella chiesa. Debito inalterabile essendo del cancelliere di non bonificar minima partita in occasione della reuisione, che annualmente si fà, che non fosse come sopra registrata nel libro predetto, e perche non habbiano più ad hauer luoco li corsi abusi, resta uietato ad esso cancelliere il bonificar ad alcuno soldo, che fosse stato in passato da loro speso, come da certi uiglietti, che restano aboliti, alle uolte comparisce.

Tuttociò, ch'apparirà de contamenti e d'esborsi dal libro predetto, che al cancelliere seruirà di giornale douerà dallo stesso essere riportato nel libro maneggio per hauerne di trè mesi in trè mesi à rassegnare la copia à sua eccellenza signor, e padrone, come di sopra s'è stabilito in riguardo à queste scuole di Barbana.

Quindicesimo. Ruscindo(!) il nuouo instituito metodo dalla scrittura assai laboriosa al cancelliere d'impegno, e di particolar suo aggrauo, e rifletendosi, che l'onorario, che in presente uiene d'esigere non hà alcuna proportione con le nuoue incombenze, che le restono ingionte in aggiunta all'onorario passato habbiamo in ogn'anno ad esserli corrisposti ducati 20 da L. 6:4

ben certi, che animato da una tale riconoscenza contribuirà sempre più tutta l'attentione sua per il maggior uantaggio de luochi pii, che desideriamo sempre (c. 156) più tutteltati.

Barbana 18 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pelegrini guidice delegato con l'auttorità ecc.

Terminatione 85.

Noi ecc.

Angusta di sua natura, e per la breue sua circonferenza la cancellaria esistente in questo castello, e resa ormai quasi incapace à raccogliere i molti uolumi, che si uanno formando, forza è studiare tutti i mezzi possibili, onde accrescerla, e dilatarla.

Portati in persona à uisitare la cancellaria predetta riconosciuta habbiamo co'gl'occhi proprii l'indispensabile necessità, e non potendosi à motiuo di sua situazione estenderla dirrettuamente per alcuni impedimenti, che si frapongono, s'è trouato pochi passi discosto, e sù la linea medesima altro sitto, et altro fondo opportuno, onde corigerne una nuoua. Nell'esame della cancellaria stessa s'è scoperto altro disordine di non poco rimarco, ed'è, che non essendoui luoco destinato per riporui le pignore, queste uanno miseramente disperse con aggrauio de debitori, quali doppo hauer pagato il debito loro più non le trouano, e s'aggiungono di tal modo afflittioni all'afflito. Nell'oggietto però di prouedere all'uno, e all'altro di questi bisogni, che sono agualmente necessari perche si tratta di preseruare li capitali migliori de popoli, che sono le carte, e nelle pignore le sostanze de sudditi, crediamo giusto di prescriuere, che nel sitto indicato, et esistente nella piazza di questo castello habbiamo ad errigersi, et à stabilirsi due luochi, l'uno terreno, e l'altro in solaro, destinandoui nel primo la cancellaria, e nell'altro il deposito delle pignore predette. Mirando à questo fine s'è fatto da un proto esaminare la situazione, formare il disegno, et esibire (c. 157) la polizza delle spese tutte, che si renderano occorrenti per la fabrica meditata, quali riddote alle misure più ristrette montano alla summa di L. 1440. Trouato il sitto per la fabrica dispostone l'uso, e rilleuata la spesa, che si rende necessaria hor'è duoppo pensare à procurare anche il denaro, con cui supplire alla nuoua essigenza. Senza aggrauare alcuno à uolontà nostra, che le condanne de rei, che da qui inanti haueranno à succedere habbiano tutte à risseruarsi à questo solo fine, e raccolta la summa occorrente dar principio all'opera, et incaminare la fabrica, cui per ageuolare si permette di potessi uolere da legnami esistenti nel boschi di sua eccellenza signor, e pa-

drone, et obligare i sudditi à seruire in figura di manuali, e nella facitura della calcina senza alcun pagamento, certi noi, che uerrano pontualmente concorrerui, mentre si tratta del loro bene, e del loro auantaggio. Stabilita poi che sarà la cancellaria, et erretto il luoco superiore per le pignore resterà la cancellaria uecchia in qualità d'archiuio, doue hauerano à custodirsi dal cancelliere tutti i protocoli, et tutti i uolumi, che ui sono in presente, e che si anderanno in auenire formando. Caderà in tanto à peso del capitano il secondare non solo per quanto sarà à lui permesso, questa nostra utilissima dispositione, ma contribuire gl'atti di sua autorità perche in conformità resti opportunamente eseguito.

Barbana 19 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pellegrini giudice delegato con l'autorità ecc.

Terminatione 86.

Noi ecc.

Trà le molte inspecioni appoggiate à (c. 158) questa carica niente all'altre inferiore fù quella ad internarsi nell'essame de comestibili, e da loro prezzi, onde conciliare ad un tempo l'abbondanza nel paese, e l'onestà dei prezzi medesimi.

Riccolti però ad un oggetto così importante i nostri studii trouato habbiamo doppo hauer prese le necessarie informationi, doppo hauer personalmente uisitate le poche botteghe, ch'essistono in questo castello, ch'alcuni de comestibili stessi, et altri effetti soggetti al comertio uendansi ueramente ad un prezzo rigoroso, et ingordo. Applicati però à correggere il scoperto eccesso, e facilitare à questi sudditi il modo di poter uiuere, senza però staccarsi da ciò, ch'è giusto, et onesto rispetto à uenditori deuenuti siamo alle seguenti regolationsi, quali douerano essere immancabilmente osseruate.

Primo.

Dirretasi sempre per quanto s'habbiamo informati la piazza di questo castello con quella di Dignano, ch'è la più uicina riguardo ai comestibili, resta da noi prescritto, che da qui inanti non possa l'oglio rendersi, che due soldi di più alla lira di quel, ch'egli si uende à Dignano fatto giusto riffleso al porto, et all'onesto guadagno, ch'hauer deue il uenditore, cosiche questa sia una ferma, et inalterabile regola per l'auenire; e perche in questo anno si sono fatti leciti i uenditori di rethare un troppo eccedente guadagno nell'esito di questo comestibili uendendolo à soldi uintiotto alla libra in tempo, che à Dignano non si uendeua più di uintiquatro. mitius agendo, et à giusto rissarcimento di questa pregiudicata pouertà,

uolemo, che sino al nuouo raccolto uender non si possa l'oglio sudeto, che à un soldo solo alla libra di più di quello si uende à Dignano.

(c. 159)

Secundo. Il tabacco della qualità migliore riddoto in pouere dourà uendersi à L. 2 la libra, l'inferiore à L. 1:4, e quello in foglia à L. 1.

Terzo. Quanto poi all'uua passa, al peuere franto, alla canella fina, ai garosoli fini, al zuccaro candido, al uerzino, et al fino tutti questi effetti haueranno à uendersi ad un soldo di più all'onzia di quello si uendono à Dignano.

Come però anche in Dignano sudetto possono essere soggetti alla sua alteratione i prezzi dei comestibili sudetti, così siano incaricati il zuppano, et il procuratore del popolo à procurarne di mese in mese i riscontri, onde col metodo medesimo, e con la prescritta accenata regulatione possano ancor qui fissati il prezzo dei comestibili soprannominati.

E la presente sia publicata con le solite formalità per la sua irreuolabile perpetua essecutione, ecc.

Barbana 20 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pellegrini giudice delegato con l'auttorità.

Terminatione 87.

Noi ecc.

Per l'angustia del tempo, in cui si siamo qui fermati non potutti personalmente uisitare i beni comunali essistenti in questi territorii, et essendoci statte rassegnate più istanze, ch'alcuni di questi sudditi benestanti habbiano conuertito in poter loro li beni medesimi, e con pregiuditio ben graue degl'altri poueri, e men forniti di fortune, conuien pensare prima della nostra partenza di prouedere ancor à questo disordine, che mal s'accorda con gli riguardi della carità, e della iustitia, che deue ad ogn'uno indistintamente essere amministrata.

Resta per tanto incaricato il capitano attuale à trasferirsi sopra luoco de beni sudetti con la possibile solecitudine, e tuttocò. che riusisce alla diligenza sua, e tal suo zelo di rilleuare nel proposito **(c. 160)** 10 porterà in seguito sotto i riflessi di sua eccellenza signor. e padrone per l'opportune conferenti deliberationi.

Barbana 21 Aprile 1742.

Marc'Antonio Pellegrini giudice delegato con l'auttorità.

Terminatione 88.

Noi Leonardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castel Nuouo, e loro territorii ecc.

Trà le molteplici cose poste da noi in essame à conseruatione del buon ordine, e di una uero sistema di giustitia nelle nostre giurisdictioni di Barbana, e Castelnuouo habbiamo rimarcato necessarie di riformare l'infrascritte, che sussistendo tuttauia sul piano del correggibile inualso abuso produrrebbero sempre più disordini, d'una massima conseguenza.

La prima si è, che da religiosi, et altre persone pregati ad estender secondo gl'incontri l'ultime uolontà de uiuenti si prolunghi la prodduzione in actis delle scritture testamentarie cedule sino doppo la morte de testatorii.

La seconda, che da molti s'alieni à più d'uno un medesimo stabili, ò si ippotechi in occasione di stabilire liuelli con pregiuditio de liuelanti, ò de aquirenti, e che sucedi tal uolta per parte d'alcuno l'alienatione de beni, che sono non di propria, ma d'altrui raggione. La terza, che beneficati li pii luochi delle scuole con qualche legato da deffonti non lo conseguischino per mancanza de necessarij registri.

La quarta, che dal nodaro ad ontà dell'inibicione contenuta nel decreto di sua institutione firmato dal giudice delegato Pellegrini s'annotino stime, decreti, e sentenze uolontarie, il che è di particolar inspetione della sola cancellaria, e che (c. 161) fuori dall'atti di questo uenghino rogati instrumenti spetanti all'interesse di quella nostra economia.

Nell'oggetto però di dar una uera norma di ciò che debba in auenire esseruarsi, et eseguirsi, da chi si sii intorno le cose medesime, e perche l'accenato inualso abuso sempre pregiudiciale, e contrario alle rette massime del ciuile governo resti per sempre rimosso, siamo uenuti in deliberatione di comandare con il presente nostro, quanto resta qui sotto espresso.

Primo.

Che si da religiosi, come da ogni altra priuata persona, cui dasse l'incontro di scriuere pregato cedule testamentarie, habbiano ad esser le cedule stesse imediatemente, ò nel termine al più d'un solo giorno presentate in atti publici, ò della cancellaria, ò de nodari, uietato rimanendo à chi si sii per sempre l'arbitrio di trattenerlo per maggior tempo, ò sino la morte del testatore appresso di se medesimi, e ciò à scanso di qualunque uiciosa occultatione, ò alterationi contrarie alla mente de testatorii in auantaggio, ò in aggrauio dell'erede, e ciò in pena à cadaun trasgressore di L. 25 applicata alla cassa delle condanne.

Secondo. Che siano tenuti li nodari notificare nella cancellaria, ch'ha-
uerà debito instituire à tal fine un libro à parte, gl'instru-
menti tutti di uendita, liuelli, permuta, donationi, e simili, e
ciò ad effetto d'impedire l'accenate bine uenditioni, e doppie
ippoteche de stabili, che non fossero di uera special ragione
del uenditore; in esso libro per conseruar il buon ordine
doueranno pur apparire anco le notificationi degl'instrumenti,
che fossero rogati nella cancellaria, e specialmente quelli, che
appartengono à luochi pii non potendo dal cancelliere essi-
gersi per cadauna notificatione fatta dal nodaro, maggior
mercede di soldi cinque. Il (c. 162) nodaro, che diffettesse
l'adempimento del debito d'esse notificazioni incorrerà per
ogni, e cadauna uolta nella pena di lire sei applicata come
sopra, dichiarandosi à lume uniuersale, che gl'instrumenti con
le prescritte formalità notificate saranno sempre in tribunale
di giustitia considerati anciani tuttoche posteriori di tempo
à quelli, che non hauessero un tale requisito. Rissultando poi
col mezzo di dette notificazioni alcuna bina uenditione, ò alie-
natione de beni non di propria, ma d'altrui ragione sia, e
rimanghi punito il uenditore à norma delle leggi per l'esser-
citato inganno.

Terza. Che da nodari sia presentata copia autentica, che dourà à
parte in filza contenersi nella cancelleria le disposizioni tutte,
che col titolo de leggati uenissero fatte da testatori à benefi-
cio delle scuole, e ciò ad effetto, che possono dal cancelliere,
del di cui debito sarà pure d'infilzare la copia di que leggati,
ch'apparissero nella testamenti rogati nel suo officio fattosi
li necessarii registri ne libri delle scuole, et dal procuratore
delle stesse praticati gl'atti necessari per la consecutione de
legati predetti.

Quarto. Che rimanendo in risoluta forma rinouata al nodaro la prohi-
bitione d'anotar stime di qualunque sorte d'effetti, e d'esten-
der decretti, sia pure allo stesso uietato il poter rileuar testa-
menti per uiam breuiarii, che ricercano particolar decreto nel
giudice, che li aualori, come pure di scriuer sentenze uolon-
tarie, che con atti giudiciarii non possono essere riceuuti, che
dalla sola cancellaria in pena mancando della douuta obbi-
dienza dell'imediata priuatione del ministero.

Quinto. Che dal solo cancelliere, ò suoi assistenti, che (c. 163) s'impie-
gano continuamente nell'altre cose tutte di nostro particular
seruitio secondo l'essigenza, possono, e debbono, come è di
nostra risoluta uolontà stipularsi gl'instrumenti di uendita,
comprada, liuelli, et altro, e così le scritture di soceda, e d'affi-
tanza, che spetano, e riguardano l'interesse di quella nostra
economia, restando à tal effetto il detto cancelliere partico-

larmente incaricato di tener un libro separato, e distinto, sù di cui solo habbia, e debba ad apparir il registro di detti instrumenti, e scritte.

Et il presente resti con le solite formalità, et ad uniuersale notitia publicato, registrato nel libro delle terminationi, e notificato à chiunque sù rendesse necessario per la di lui esata, e pontual osseruanza.

Venetia nel palazzo nostro li 12 Decembre 1742.

Lunardo Loredan signore padrone di Barbana, e Castel Nouo ecc.

1743. 24 Febbraio Barbana.

Publicata al luoco, e con le formalità consuete molti presenti e specialmente il zuppano Giacomo Mircouich, e pozzuppo Matte Antoncich.

1743. 11 Marzo

Notificato per Andrea Cicutta caualiere di corte al signor Bernardin Capponi nodaro.

Terminatione 89.

Noi Leonardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castel Nouo, e loro territorii, ecc.

Insorte più differenze sopra l'essecutione, ò sia sopra l'intelligenza della nostra terminatione de di 12 Decembre 1742 ultimamente decorso, e dell'altra precedente segnata sotto il giorno 17 aprile 1742 dal giudice nostro dellegato, giusti moti ci persuadano à meglio ancora spiegare la uolontà nostra, cosiche cessar habbiano in auenire le differenze medesime, ogn'uno adempir possa alle proprie incombenze nelle particolari sue respetiue mansioni, coperti restino li riguardi della giustitia, e dell'interesse de sudditi, e s'introducono in fine, ne contendenti spiriti di concordia, e di pace oggetti. (c. 164) à cui sempre mirano i studi nostri, e le nostre applicationi.

Institutosi già coll'accenata nostra terminatione un libro nella cancellaria di Barbana, in cui habbiamo ad annotarsi le notificazioni di tutti quegl'instrumenti, che da esso, e dall'altro nodaro si stipulassero specificandoui il giorno, il mese, e l'anno di detti instrumenti, come pure le persone contraenti, e la materia, ò sia l'argomento del contratto medesimo, nuouamente statuimo, ch'habbia à tenersi, et ad osseruarsi questo metodo già fissato, anzi à sconto maggiore delle bine uenditioni, e dell'altre perniciose conseguenze, che suceder ui potrebbero, obliigo sarà del nodaro di riferire nella cancelleria ogni quindici giorni tutti quegl'instrumenti, che in questo frà

tempo hauesse stipulati con le circostanze di sopra espresse, onde il cancelliere possa farui la necessaria annotatione nel libro già instituito, e perche questa nostra ordinatione riportar habbia immancabilmente il suo effetto resta al nodaro, che cadesse in difetto cominata la pena di L. 10 per ogni instrumento che trascurasse di notificare dentro il termine da noi prefisso da esserle irremissibilmente eleuata dal capitano, et applicata alla cassa delle condane, dichiarando in appresso nulli, et inualidi tutti quegl'instrumenti, che diffetassero nella prescritta notifficatione, uietandosi espressamente nel tempo stesso al cancelliere di far alcuna notatione di sua mano, ò de suoi ministri subalterni sopra li protocoli, ò sia instrumenti, che stipulati hauesse l'altro nodaro prouedutosi abbastanza alla necessaria cautella con l'annotatione nel libro, ch'hauerà à tenersi, e custodirsi nella cancellaria.

Quanto poi all'altro punto controuerso dalle stime non distinte nella terminatione del giudice notro dellegato, ferma, e risoluta uolontà, nostra si è, che le stime de danni datti habbiano tutte à riferirsi, e registrarsi nella sola cancellaria non potendo professare il nodaro alcuna ingerenza, risseruate però al nodaro stesso le (c. 165) stime de que'stabili, e de que'effetti, che fossero l'argomento degl'instrumenti, ch'egli hauesse stipulati, così trouandosi giusto, e conueniente.

Per quello riguarda in fine le sentenze uolontarie et arbitarie, queste tutte hauerano ad annotarsi nella sola cancellaria ad esclusione del nodaro, cui resta prohibito di riceuerle, anzi in caso di trasgressione si dichiarano nulle, e di niun ualore. Spiegata di tal modo l'intentione nostra, che tende unicamente al buon ordine della giustitia, al seruitio de sudditi, et alla quiete de ministri, e datto ad ogn'uno ciò, che giustamente se le conuiene, dourà la presente nostra terminatione essere registrata, e publicata ne luochi soliti à chiara intelligenza d'ogn'uno per la sua inuiolabile, e perpetua essecutione.

Venetia li 14 Agosto 1743.

Lunardo Loredan padron di Barbana, Castel Nouo ecc.
1743. Primo Settembre.

Publicata ecc.

Terminatione 90.

Noi Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castelnuouo, e loro territorii ecc.

Inueterato in ogni luoco della prouincia, et altroue fù sempre l'uso, che suplischi in propria specialità, et à proprie spese il comune, e ciò tutto, che rendessi di suo seruitio, che confluischi

al suo commodo, e che rimarchi l'obbidienza delle pubbliche scurane prescrit'oni in qualunque straordinaria funtione, e massime nelle molestie insorgenze di salute.

Da publici registri, che nella cancelleria nostra di Barbana si conseruano rileuasi pure, che anco à quella parte ne fù per secoli la pratica derogata solo nel progresso degl'inuasi abusi, e della mala amministrazione delle rendite di quella comunità. Preuista però già essendo con nostra positua terminatione, àcio tutto, che può ripristinare la buona regola delle distributioni, et impiego delle rendite d'essa comunità, trouiamo di presente necessario di stabilire (c. 166) il preciso metodo, che deue tenersi per incarsare gl'altrui aggrauii nell'occasione delle pur molesti, e frequenti incontri per le gelosissime materie di sanità. Con l'esempio però di quanto universalmente si stila, e che si desume anco in Barbana praticato spiegando la risoluta nostra uolontà nel proposito ordiniamo, e statuimo hora per sempre.

Che dandosi, come lo è di presente il caso, che rimanghi interdetto gli riguardi di sanità il commercio co statti, e luochi confinanti, e contermini alle nostre giurisdizioni di Barbana, e Castelnouo, e l'accesso, e pratica ne porti, e spiagge, e littoralli delle medesime à barche, e bastimenti prouenienti da luochi maritimi banditi, interdetti, ò sospetti; cosiche siassi nell'impegno di custodire non meno li confini, che li porti, spiagge, e litorali sudetti con l'erretione de caselli, e dispositione de guardie habbiano ad esser li detti caselli stabiliti à spese del comune, e con il soldo della cassa dello stesso, in forma che douendo, mancandone ne boschi del comune, seruirsi per constuire gl'ennominati caselli degl'arbori, e legni esistenti in quelli di Dubroua, et Arsa di nostra special ragione, e particolarmente risseruati, habbiano ad esser sodisfatto il ualsente di quei legni, che à tal effetto fossero recisi alla cassa nostra economica da quella d'esso comune, il che sia praticato et osseruato senza minima alteratione, ò diminutione de prezzi uisitati, e correnti.

Resti perciò innibito per sempre l'uso delle licenze, che si rilasciauano da quella economia per l'effetto di tali tagli, quando però da un uiglietto da rilasciarsi alli representanti il comune dall'agente nostro non resti contrasto il detto officio con la certezza, che seguita già presentemente sii nella cassa economica l'effettiuo pagamento del numero de legni tutti, che hauessero à tagliarsi in detti nostri boschi Dubroua, et Arsa unicamente però per l'effetto di sopra espresso.

A' scanso di qualunque sbaglio nel rilascio d'essi uigletti, e respetiue licenze, e di quelle confusioni, che potrebbero insorgere trasgredendosi il da noi (c. 167) stabilito con pregiuditio

sempre della nostra economia, et à delusione delle nostre ordinationi sia respetiuamente eseguito da chi speta quanto segue.

Ricercato, che sia l'agente nostro de rapresentanti il comune per taglio di legni nelli enonciati nostri boschi, e per l'unico fine di sopra dichiarato hauerà debito conseguito prima il pagamento de legni medesimi rilasciar scritto, e sottoscritto di suo proprio pugno, e carratere ad essi rapresentanti l'accenato uiglietto ristretto in questi precisi termini. Li rapresentanti questo comune hanno contato in cassa economica L.... per il taglio d'arbori numero.... nel bosco N.... per il che potrà esserli rilasciata la licenza, ò sia permissione del taglio. Segnando in calce delle sudette espresioni il giorno, in cui havesse rilasciato il uiglietto medesimo.

Il cancelliere poi, à cui douerà essere detto uiglietto consegnato per conseruarlo in filza à parte, segnerà l'introscritta licenza di pugno, ò suo, ò de suoi asistenti d'esser firmata dal capitano coll'ordinaria sottoscrizione in casella. Possono li rapresentanti questo comune tagliar nel bosco N... di ragione di sua eccellenza signore e padrone coll'interuento de guardiani del medesimo legni numero.... degl'essistenti in esso, e delli bolati per tal effetto da essi guardiani per hauer ad impiegar essi legni nella constructione de caselli di sanità, e non in altre operationi in pena di ducati 50 applicati alla cassa delle condane, e così ecc.

Li guardiani, à quali douerà esser esibita per l'esecutione del taglio la detta licenza, douerano tenerla appreso di se, segnar li legni da recidersi, star presenti al loro taglio, consegnar imediate detta licenza all'agente nostro, che douerà conseruarla per li rincontri necessari à scanso de fraudi co'uiglietti da lui rilasciati. Sia in fine rinouata à chi si sii l'inibitione del taglio in essi nostri boschi di qualunque qualità de legni, il dannificarli sotto (c. 168) qualunque escogitato pretesto, e ciò à norma, e sotto le pene espresse, e comminate nelle terminationi, e massime da quella del numero 61, che contro à trasgressori uogliamo, e ordiniamo sia in ogni sua parte intieramente, e pontualmente da tutti eseguita.

E la presente publicata, che sii ad uniuersal intelligenza sia registrata nel solito libro, et in ogni altro, ch'occoresce per la perpetua sua executione.

Venetia li 22 Ottobre 1743.

Lunardo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo ecc.

1743. 10 Nouembre.

Publicata nel luoco, e con le solite formalità moltissimi presenti, et ascoltanti, e specialmente il zuppano Matte Antoncich, e pozzupo Iue Vucota testii.

Terminatione 91.

Noi Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castelnuouo, e loro territorii ecc. |

Hà posseduto per il corso de seculi la comunità di Barbana oltre la proprietà de multiplici beni, de quali à beneficcio uniuersale de sudditi, che la compongono fù dottatta dalla munificenza de nostri maggiori, prouenti tali, e tanti coll'esatione de quali supplir annualmente hà potutto alle proprie naturali esigenze. Il catastico de comunali ultimamente di nostra commissione stabilito, e formato, fà che costi chiaramente il uero quantitatiuo de beni stessi; e da quelli registri, che in questa nostra cancellaria si conseruano, si dessummano continuate sino nell'anno 1680 la respetiua rascossione, e la dispositione delle sue rendite. La corregibile innoferanza, però promossa dalle disattentione de capitani precessori in quelle nostre giurisdizioni, e dalla malitia, et impontualità de rapresentanti la comunità stessa, e suoi administratorii delle terminationi in uari tempi emanate, onde perpetuarne in essa comunità il godimento [sino (c. 169) all'ennonciato tempo non interoto] dalle proprie utilità rimarcar coll'incopetenti agrauii della cassa nostra economica, e quella delle condanne, conuertisse le di lui utilità stesse in priuato particolar beneficio con notabilissimo pregiudicio de sudditi angariati di quando in quando contro ragione da zuppani con capriciose compostre, e uiolentati à personali grauosi impieghi, onde adempire à misura dell'occorrenze all'indispensabile curamento de laghi, et alle spese de auocatti littigi et altro. Comosso giustamente l'animo nostro da tali esential'issimi disordini, e pregiudicialissimi abusi, preuio un diligente esame dell'importantissima materia, di cui si tratta, siamo deuenuti per intieramente rimouerli à rissolutamente preccettare l'inuiolabil esecuzione delle seguenti ordinationi, ch'habbiamo riputate ualeuoli repriminare nella detta comunità il possesso de propri beni, la dispositione delle sue rendite, et il solieuo ben necessario de sudditi.

An un tal oggetto dunque senza punto derogare allo stabito(!) altre uolte dalle terminationi in tal proposito publicate, statuiamo, ordiniamo, e comandiamo.

Primo.

Che senza dilatione sia proueduto una cassa chiusa con due chiaui, l'una delle quali star debba nelle mani del capitano nostro, l'altra del camarlengo della comunità, che uiene annualmente eletto ad effetto, che habbiano nella cassa stessa ad esser riposti di uolta in uolta li dinari tutti, che fossero dal detto camarlengo rascosi di ragione della comunità medesima, come resta prescritto nel capitolo 50 della terminatione ottaua, e della 20 di quella numero 48. non potendo dalla cassa

stessa esser estrata ... minima quantità di soldo senza special licenza del capitano sotto le pene in esso capitolo respettivamente (c. 170) cominate, douendosi contro il camerlengo, che mal amministrasse, o intacasse il capitali d'essa comunità proceder col rigore prescritto dal capitolo terzo della detta ottava terminatione.

Secundo.

Che dipendendo uno delli utili della comunità dagl'erbatici, che restano fissati sopra il quantitativo degl'animali, che da sudditi d'altre giurisdizioni uengono in questa introdotti per pascolarli ne beni della comunità stessa detti uolgamente comunali, e particolarmente catasticati, sia special incombenza de zuppani, e procurator del popolo, che saranno pro tempore riceuuti, ch'haueranno detti animali in erbatico far annotar nell'ufficio della cancellaria, come fù sempre in passato praticato, e spica da publici registri il preciso numero de predetti animali, et il nome de patroni delli stessi, giusto al precettato dal capitolo quarto della terminatione seconda in pena in caso di trasgressione di L. 100, e di priuatione del carico, e ciò ad effetto, che possa dal camerlengo nascondersi l'importare degl'erbatici stessi giusto all'apostatione del debito, che ad ogn'uno sarà formato per hauerli à contar poi in cassa, oue siano disposti à tenore di quanto nel capitolo XI. della terminatione 32.da resta ordinato, e prescritto.

Terzo.

Che li soprauanti della caratada, e marche, ch'annualmente si gettano sub piano delle terminationi, delle quali dall'anno 1680 sino ad hora s'hanno indebitamente approfittati li zuppani, et esatori delle dette grauezze, habbiano ad esser caute in cassa d'essa comunità, come sempre lo fù prima dell'enunciato anno, il che consta dal libro, che si conserua nella cancellaria nostra di Barbanal, e ciò à fine, che non restino ulteriormente distratte le redite peculiari della comunità stessa, e possono da essa supplirsi agl'ordinari suoi aggrauii. D'essi soprauanti sarà di uolta in uolta dal cancelliere appostato debitore (c. 171) nel libro maneggio d'esse redite il camerlengo, onde da questo sii nel periodo del carico reso anco d'essi soprauanti il douuto conto.

Quarto.

Essendo poi statto stabilito nel capitolo XV della terminatione 28.a, che da tutti quelli, da quali si tagliarono legne ne boschi, e costiere dell'Arsa di ragione della comunità siano contributi soldi sei per ogni passo delle medesime preuia la notificatione nella cancellaria della uera quantità delle legne tagliate, sarà preciso incarico del zuppano, che sarà pro tempore, e da cui sul piano del proprio jus resta concessa la permissione del taglio stesso partecipare le licenze, che rilasciasse per tali tagli, col nome de quelli, che l'hauessero ricercato, et

ottenute, onde si possa dal camarlengo esigere la predetta contributione, della quale sarà in propria specialità formato debitore nel già detto libro maneggio.

Quinto.

Mediante l'esationi delle precitate utilità, e col soldo da quelle dipendente, douerà la cassa in auenire soccombere al pagamento de salarii del camarlengo, dell'orologista, del procurator del popolo, agl'acconzi del palazzo, e... cisterna, della publica loggia, della bottega del fabro, e folli, delle porte del luoco, della torre dell'orologio, et supplir alle spese si ordinarie, ch'extraordinarie occorrenti per il curamento de laghi, per littigi, per viaggi, e per far mieter il fieno del prato di nostra ragione assignato al signor capitano, come lo ha sempre fatto sino all'anno 1680, in cui cessò per quello si comprende da publici registri il maneggio de camerlenghi.

Sesto.

Sopra il citato libro maneggio dauerano dal cancelliere essere à ditta per ditta fatti gl'impianti d'ogni rendita, e spesa della detta comunità, per appostarui anco di uolta in uolta, e d'anno in anno il respetiuo credito, e debito à facilità de rincontri.

(c. 172)

Settimo.

Risultando nel formato catastico de comunali multiplici essenziali usurpi à danno della comunità, douerano gl'usurpatori essere astretti al rilascio in comune de beni medesimi usurpati, e ciò sotto tutte le pene statuite dalla terminatione, e d'esser criminalmente inquisiti, e castigati. Li beni stessi però uenendo ricercati in inuestitura dagl'usurpatori medesimi douerano questi rassegnarsi à noi con possitue particolari suppliche, onde manendo persuasi di gratiarli, possono dall'auttorità nostra rilasciarsi al capitano, che sarà pro tempore l'adequate commisioni, e ciò ad effetto che uersando lui nell'esecutione delle medesime con quell'attentione, zelo, e pontualità, et essatezza, che sono delle particolari sue incombenze, possa segnarne le dette inuestiture à norma delle nostre prescrizioni, e di quanto disposto uiene dalla terminatione 37.a al capitolo 23.o, e dalla 47.a, non potendo però chi unque si sii sperarne, ne lusingarsi del concorso nostro alla gratia, senza il preuio esborso nella cassa della comunità dell'importar del stabile, di cui uenisse clementemente inuestito, e quando non, che l'inuestitura non porti pregiuditio, e danno à uicini, e confinanti, di che douerà particolarmente secondo l'occorrenze informarsi il sudetto capitano nostro per apportarne giurate con sue lettere le relationi, nel mentre d'accompagnarsi le suppliche, che le fossero esebite. E perche comprendiamo, che non da tutti, mediante le ristretezze delle fortune, si potrà adempire all'esborso sudetto in cassa del ualente del stabile usurpato per farsi strada all'inuestitura, et

ottenere con questa la proprietà, resta da noi demandata al sudetto capitano nostro la facoltà, di poter agl'usurpatori conceder à dazione, ò pure à liuello enfiteotico il stabile usurpato, e richiesto, fissando ad ogn'uno quell'annua corrisponsione, che fosse (c. 173) di giustitia, e questa à raguaglio del ualente del stabile, ò liuellato, ò dasionato come sopra con apperta d'chiaratione, che tutti quelli, che diffettassero per un trienio la corrisponsione del censo stabilitole decadi d'ogni beneficio scritto del liuello, e tenuto sia rilasciar imediate in comune il stabile liuellatole sotto le pene tutte di sopra cominate agl'usurpatori. L'annue corrisponsioni medesime doueranno essere rascosse dal camarlengo per passarle nella cassa, e dal cancelliere douerà essere appostato d'anno in anno nel libro maneggio il respetiuo credito, e debito ad ogni contribuente per li necessarij giri, e buon ordine della scrittura.

Ottavo.

Riffietendosi poi essere delle massime della giustitia, che tutti gl'usurpatori predetti soccombono à qualche pena per l'incorso trasgresso e reintegrino sodisfandola in qualche parte la comunità rimasta da loro pregiudicata cogl'eseguiti usurpi, resta ad detto nostro capitano impartita la facoltà di condannarli à raguaglio non che delle loro forze, ma per anche del quantitauo del usurpato à quegl'esborsi nella cassa di detta comunità, che riputasse con accertata epichegia adeguati, di che tutto douerà esser fatto dal cancelliere particular nota nel già detto libro maneggio, et alla ditta nel libro de comunali di cadauno degl'usurpatori medesimi.

Nono.

Che per li giri della scrittura s'hanno annualmente contribuire al cancelliere ducati . . . in titolo d'onorario, et in riconoscimento del laborioso suo impiego.

E la presente sii publicata con la solita formalità non meno nel libro delle terminationi, che in quello del maneggio delle rendite d'essa comunità per la sua inuiolabile, e perpetua executione.

Venetia dal palazzo nostro li 22 Ottobre 1743.

(c. 174) Lunardo Loredan signor di Barbana, Castel Nouo ecc.

1743. 10 Nouembre.

Publicata sotto la loggia di Barbana in frequenza di popolo ascoltante, e frà gl'altri il zuppano Matte Antoncich, et pozuppo Iue Vucota.

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text line]

[Faint, illegible text line]

I N D E K S ¹

A	Terminatione	à carta
Appellazioni per l'ordine	9	19
Accusa sù datta in termine di giorni 3, e passati, notata la stima	14	26
Non si accusi, se non u'e danno		27
Accuse di Castel Nouo possa notarle il reuerendo curato		27
Affittanze, e scritti	15	29
Autorità al zuppano per prouedare(!) il comune		30
Autorità del zuppano per l'estrazione de animal ¹		30
Regolazione circa l'accuse		31
Animali di Castel Nouo		31
Animali in erbatico		31
Animali, e uendita loro		32
Autorità del zuppano per giudicare nella prima istanza		32
Proibitione di tenir biade, e uini all'agente	18	37
Allienar terreni per ciuanzo		38
Armi	21	44
Armi da fuoco		45
Armi, e loro prohibitione	23	49
Ordine per l'appellatione	26	56
Termine per proseguir l'appelatione		56
Appellatione della sentenza del capitano	28	59
Affittanze si notino	32	65
Passaggio d'animali per Barbana		67
Accuse		68
Agnelli di decima		68
Armi da fuoco		68
Ricupera d'agnelli	33	69
Ordine d'affittanze, e liuelli	50	89
Agnelli di decima	63	113
Accusa secreta del taglio de boschi	70	123
Affittanze de beni delle scuole rinouarsi ogni cinque anni	71	129
Aqua santa	79	

B

	Terminatione	à carta
Beccari	2	8
Biade del fontico	4	11
Baredi	7	15

¹) Ovaj indeks nalazi se na početku kodeksa.

	Terminatione	à carta
Baredi		16
Baredi	8	17
Biada da cauallo		19
Prezzi alle biade	11	21
Banditi, che romponi (!) i confini	12	22
Prohibitione al capitano del bosco del comune	15	29
Comprada di biade		30
Dispensa delle biade delle scuole		31
La corrisponzione á beneficiati della decima	18	37
Benestanti habitino in Barbana		40
Bestemiatorii	21	44
Spalegiatori de banditi		44
Bosco Dubroua		46
Beccari		46
Pena à beccari	22	49
Bosco Dubroua	25	50
Nel bosco del comune niuno possi tagliare		51
Beni delle scuole ad affitto	26	51
Caualcata sopra beni delle chiese	28	57
Taglio del bosco del comune alla cassa soldi 6		59
Banditi	32	67
Biade non si dispensano da forastieri		68
Prohibitione di tagliar il bosco del comune	33	69
Banditi	37	72
Banditi d'altra giurisdittione		72
Spalegiatori de banditi		72
Tagli de boschi prohibiti		73
Boschi di Pissino		75
Beni comunali possino esser concessi		76
Prezzi di biade	40	77
Beni delle chiese á liuello perpetuo	47	80
Boschi, e loro taglio	48	85
Bosco Dubroua	49	85
Frasche del bosco	51	90
Li beni della chiesa di San Martino	60	106
Boschi Dubroua, Arsa, e costiere	61	108
Bosco di Pissino	62	109
Boscho Dubroua, Valle, e costiere d'Arsa	70	121
Boletino si ricerca per dispensarsi le biade dal fonticaro, et essatore	71	127
Pena à chi tenesse beni delle chiese senza l'affittanza		129
Biade proibise á uandersi		136
Beni delle chiese siano affitati dalli confinanti	79	143

C

	Terminatione	à carta
Carne e suo prezzo	1	2
Contestabile		2
Castrati, e loro nota	2	9
Parti del comune si notino	4	12
Condota dell'entrate alla marina	8	17
Contumazzia del zuppano, e pozuppo	11	20

	Terminatione	à carta
Non possino essercitar criminalità il zuppano ecc.	14	24
Cancelliere		25
Caneuaro tenghi le chiaue della caneua, e granaro	15	28
Corrisponsione al reuerendo capitolo	15	28
Cere, et og'io		29
Regolatione della contumatia del zuppano, e pozuppo		29
Carni offesse doueno esser stimate dal zuppano		30
Castellani habitando in Barbana siano sottoposti á tutte le funtioni		31
Obligo del cancelliere		32
Legne del capitano		32
Condota della decima	18	37
Corrisponsione à beneficiati della decima		37
Pena al cancelliere		39
Casali da fabricarsi		40
Per la morte del capitano si dà facultà al zuppano. e cancelliere	19	42
Calcina del comune		42
Obligo á contestabili	21	44
Contestabili, e loro obbligo		45
Chirurgghi		45
Caminar di note		46
Solo il cancelliere stipuli		48
Chiesa di Pessacco, et altre	26	53
Casali delle chiese		54
Comunità di Castel Nouo, e sua entrata		54
Capitale sia prima scosso della pena	27	56
Caualcata sopra beni delle chiese	28	57
Chierici non siano gastaldi	28	58
Cere	30	63
Regolatione delle candelle	32	65
Contamenti di danaro		66
Fabricar casali deuono i giudici		66
Cacia de lepri con retti		67
Mercede del caualliere	33	69
Al concorso del canonicato esclusi li forestieri	37	71
Eletione del canonico		71
Fabricar case in Barbana		72
Cacie de pernicii, e lepri		75
Obligo del cancelliere per le condanne	38	76
Non possi far il relascetur il cancelliere, se non sarà pagata la condanna	43	78
Selta de X huomini per il capitano	44	79
Calcara	45	79
Cassa delle condanne	46	80
Modo di far le spese della detta cassa		80
Carratada	48	85
Danaro della comunità		85
Cancelliere	50	87
Conti de gastaldi, e fondi di cassa		88
Cancelliere	51	90
Cancelliere	52	91

	Terminatione	à carta
Carratade, e marche		91
Cancelliere	55	93
Coadiutore	56	95
Cacia com retti	21	48
Cancelliere deua legar in uolumi tutte le carte dell'offitio	56	95
Il capitano deue riueder ogni 6 mesi la cancelleria		95
Prohibitione al capitano, cancelliere, e coadiutore di far negotii, ò acquisti		95
Il cancelliere salariato dalle scuole	58	99
Assegnamento a chirurgo, e speciale	59	101
Chirurgo, e speciale		102
Li beni della chiesa di San Martino	60	106
Contradotti	63	111
Più cariche non possono sostenersi	66	116
Capitolo	67	117
Casselleta dell'elemosine		117
Cere	68	118
Cancelliere non possa essiger il pagamento se non doppo fatti li conti à gastaldi	71	125
Cancelliere notar debba li nomi de debbitori delle scuole	71	126
Cancelliere suo obligo circa l'affittanze de beni ecc.		130
Catastico de beni delle scuole		130
Carrati non si scuotano se non è pagato il capitale		131
Cancelliere debba far li conti, e fondi di cassa		131
Cacia proibita	75	137

D

	Terminatione	à carta
Danni deouono esser notati in termine di giorni 3, e passato detto termine non possi notarla	4	12
Debbitori del fontico, comunità, e scuole	8	17
Prima di tutto sia pagata la decima		18
Dannatori, e pena loro	14	25
Non paghi decima il pieuano, e canonico del loro patrimonio	15	27
Diuisione delle decime		28
Pagamenti di decime		28
Decimare gl'agnelli uadi il caneuaro, e cancelliere		28
Sudditi di Castel Nouo seminando nel territorio di Barbana paghino la decima in esso	15	28
Danaro, che si caua dal scrigno		29
Danaro del scrigno(!) possi esser numerato dalli agentii del comune		29
Danaro delle scuole		31
Dispensa delle biade delle scuole		31
Essenti di decima zuppano, e pozuppo		32
Dannificatori del Prostimò, e loro pena	17	34
Pagamenti di decima	18	36
Condota della decima		37
La corisponsione à beneficiati delle decime		37

	Terminatione	à carta
Tempi di pagar la decima		37
Debitori de luoghi pii	21	48
Debitori di decima		48
Dubroua	25	50
Delitti di Castel Nouo deba notificarli il zuppano	26	54
Dispensa del fontico		55
Pascolo del bosco Dubroua	28	60
Dispensa del fontico		60
Contamenti di dinaro	32	66
Riscuoter la decima	33	69
Usurpi di Dubroua	37	73
Danaro del scrigno(!) deba contarsi ogni domenica	37	73
Danaro sia posto subito in scrigno		74
Modi di pagar debiti di scuole, e fontico		74
Modo di pagar debiti delle scuole	40	77
Danaro delle scuole possa contarsi anco dalli giudici	48	84
Danaro della comunità		85
Bosco Dubroua	49	85
Debitori de scuole possino pagar parte in soldo, e parte in biada	50	88
Dotte	64	111
Debitori de luoghi pii deuno essere astreti dal capitano al pagamento	71	126
Dinaro delle scuole deue riporsi in scrigno		128
Dinaro sudetto non può dispensarsi, ne far pagamenti solo capitano senza pieuano, e zuppano		128
Debitori del fontico paghino in formento		131
Dottrina christiana	77	140

E

	Terminatione	à carta
Erbatici	2	9
Nota necessaria per l'erbatice		9
Condota dell'entrata alla maria(!)	8	17
Elletione de gastaldi	16	33
Elletione del zuppano ecc. senza il capitano	21	48
Entrata della comunità di Castel Nouo	26	54
Simile		55
Elletione de gastaldi	28	58
Essecutione sumarie		59
Erbatici	32	67
Essecutione per le scuole, e prohibitione di leuar manzi	48	84
Esito delle rendite delle scuole	50	88
Essatore	55	92
Essatore, e sua pieggaria	71	124
Essatore, deue dispensare le biade con boletino		127

F

	Terminatione	à carta
Fieno per il castello	1	3
Fontico		7
Fonticari	3	10

	Terminatione	à carta
Intaco del fontico, e comunità	8	18
Restituzione di biade al fontico	11	21
Misure delle biade del fontico		21
Furti d'erbamà, e pena	14	25
Fonticari, e gastaldi	15	32
L'attore non possi tenere biade proprie nel granaro, ne uini nella caneua del padrone	18	37
Facoltà al zuppano, e cancelliere per la morte del capitanio	19	42
Essation de fator		42
Feste	21	44
Forastieri non possino far caccia		48
Caccia con retti		48
Dispensa del fontico	26	55
Esatione delli effetti del fontico	28	60
Dispensa del fontico		60
Sentenza de feudi		63
Forastieri non possino dispensar biade	32	68
Forastieri possino uender ecc.	33	69
Fabricar casali in Barbana	37	72
Modo di pagar debiti del fontico, e scuole		74
Fasani		75
Fiera	54	92
Quadreti(!) delle fedì	56	95
Fonticaro, e sua pieggiaria	71	124
Fonticaro e sua pena	71	124
Forze diansi dal capitanio alli gastaldì per farsi pagare da particolari debbitori		126
Fonticaro deue dispensare le biade con boletino		127
Fedì giurate della dottrina christiana	77	140

G

	Terminatione	à carta
Gastaldo di Castel Nouo	1	3
Gastaldi	3	10
Giustitieri	5	13
Gastaldi, e fonticari	15	32
Eletione de gastaldi	16	33
Giudici habitano in Barbana	18	39
Gastaldi non dispensano l'entrate delle scuole	26	52
Gastaldi possano spender L. 10		52
Giudici restaurino le case		55
Giri à cautione delle scuole	28	57
Eletione de gastaldi		58
Pieggiarie de gastaldi		58
Chierici non siano gastaldi		58
Giudicij del capitanio		59
Guardiani del castello	30	64
Gradische, e Prostimò	32	67
Guardiani		68
Eletione de giudici	37	72

	Terminatione	à carta
Obligo à gastaldi à saldare in giorni 20		73
Tempo di far conti à gastaldi		73
Gastaldi non possono ricever beni stabili in pagamento		74
Gastaldi, e loro piegiaria	71	124
Giri nel libro scrigno	71	129
Giri fititi prohibiti	80	144

H

	Terminatione	à carta
Habitar in Barbana	28	59
Habitar in Barbana debono il zuppano ecc.	32	66
Simile	42	78
Pure un'altra	60	105

I

	Terminatione	à carta
Intaco del font'co, e comunità	8	18
Incendiarii	21	47

L

	Terminatione	à carta
Venditori di legne di Castel Nouo	8	18
Legne del capitano	15	32
Libri del fontico, scuole, e comunità debono stare in cancelleria		32
Legne del Arsa	19	42
Licenza per uender	21	46
Caricar legne		47
Legne delle zatiche ò comunali		47
Legne del bosco del comune alla cassa soldi 6 per passo		47
Caccia de lepri prohibita	32	67
Loco in chiesa del zuppano	48	84
Libri delle chiese deba custodirli il cancelliere	50	87
Libro del scrigno(!) debba star in esso		87
Ordine de liuelli, e affittanze		89
Legne	51	89
Libro giornale	71	129
Libro fontico	80	144
Libro font'co	80	145

M

	Terminatione	à carta
Metta alla biada del fontico	1	7
Marcari		8
Misure, e pesi	15	30
Per la morte del capitano si dá facultà al zuppano, e cancelliere	19	42
Obligo á marcari	21	47
Molino di Blas	24	50
Manzi non possono torsi in pagamento di scuole	26	51
Circa li molini	33	69
Manzi prohibiti leuarli in essecutione	48	84

	Terminatione	à carta
Mercede del caualiere	33	69
Molini	48	89
Marche, e carratade	52	91

N

	Terminatione	à carta
Caminar di note	21	46
Notar le sentenze di Castel Nouo	26	54
Nodaro	72	134

O

	Terminatione	à carta
Obligo del fontico	1	8
Ospitale		9
Osteria	6	14
Oste, e la sua pena		14
Oglio, e cera	15	29
Obligo del cancelliere		32
Orto del fattor	20	43
Obligo al capitano, zuppano, e pieuano per le scuole	28	57
Orolog'io	32	67
Obligo del condutor per il pieuano		68
Obligo al caualiere, ufficiale, contestabile, e zuppano di Castel Nouo	37	74
Omicidi deuono esser partecipati à sua eccellenza	39	77
Omicidi	53	91
Omicidio	65	115

P

	Terminatione	à carta
Pastor agl'animali	1	6
Pegnore	4	11
Pegni		11
Pegni non siano tenuti dal caualiere		11
Parti del comune si notino		12
Pernici	8	19
Prezzi alle biade	11	21
Prohibitione al capitano del bosco del comune	15	29
Pan scarso		31
Pena del zuppano		31
Pascolo per cauali, e manzi		31
Prostimo	16	34
Dannificatorii del Prostimo	17	34
Pagamenti di decima	18	36
Pascolo intorno Barbana	19	41
Pesi	21	44
Pancogole		47
Pernici		47
Porci		48

	Terminatione	à carta
Pena à forastieri á ucelare		48
Pasti	26	53
Prima della pena sia scosso i capitale	27	56
Pieggiar.a de gastaldi	28	58
P'asto de confratelli		58
Obigo á pescatori		59
Prezzo del pesce		60
Pascolo del bosco Dubroua		60
Pieggi interdeti		60
Parte pressa dal zuppano ecc..	29	63
Predicatore		64
Pasto de confratelli	32	66
Passaggio d'animali per Barbana		67
Obligo per il pieuano		68
Proclama per il concorso per il canonicato	36	70
Pagamento	37	74
Pescatori di Pessacco		74
Prezzi di biade siano rileuati con fedì	39	77
Bisogo(!) del pane	48	83
Pene non si riscotino, se non è pagato il capitale	55	93
Pascolo del Prostimo, e Gradischie	58	99
Torno de pozuppi		118
Pieggiaria de gastaldi, essatore, e fonticaro	71	124
Pena à gastaldì, essatore, e fonticaro, che non reddessero conti giorni 8 doppo San Michiele	71	125
Pena á sudditi se non saldassero in termine di g'orni 20		126
Pagamenti non si puono(!) fare senza pieuano, e zuppano	71	128
Procurator delle chiese, e suo obligo, e sua pena		130
Pena à chi non uenisse laurare i beni delle scuole	79	143
Pieggiaria del fonticaro	80	144

Q

	Terminatione	à carta
Quadretti(!) di fedì	56	95

R

	Terminatione	à carta
Restituzione di biade al fontico	11	21
Ratte al reuerendo capitolo	15	28
Regallie prohibite		29
Regolatione della contumatia del zuppano ecc.		29
Regolatione circa l'accuse		31
Regalie nella fiera permesse		32
Radinizza	19	41
Riscosione dell biade delle scuole	26	52
Riscosione per le scuole	28	59
Riscosione delle scuole, e fonticari	37	73
Raptori		75
Riceute deuono farsi da chi si sia	48	84

	Terminatione	à carta
Riceuuta, ò copia della partita	50	88
Riducione del capitano, pieuano, e zuppano per tratar delle cose delle scuole	71	127
Riceuute	80	144

S

	Terminatione	à carta
Sudditi possono amazzare i loro animali nella beccaria	2	9
Scarso	5	13
Stima sia notata in termine di giorni 3	14	26
Danaro, che si caua dal scrigno	15	29
Scritti, et affittanze		29
Danaro delle scuole		31
Dispensa delle biade delle scuole		31
Supplica presentata al magnifico Consiglio de feudi	16	33
Strade non si arrino	16	35
Strada per andar nella custiera(!)	19	41
Spalegiatori de banditi	21	44
Strade non si sporchino		47
Stipuli solo in cancelliere	21	48
Riscosioni delle scuole	26	52
Soccede delle scuole		53
Notar le sentenze di Castel Nouo		54
In materia delle scuole non deliberi solo il capitano	28	57
Per le scuole obligo al capitano, pieuano, e zuppano		57
Soldo in scrigo(!)		57
Caualcata sopra li beni delle scuole		57
Socede delle scuole		58
Spese non si facino senza sua eccellenza	32	65
Vendita delli uini delle scuole	33	69
Sacrista	35	70
Salui condotti	37	72
Modo di pagar debiti delle scuole	40	77
Modo di saldar i manegi delle scuole	41	78
Spese delle chiese non si facino senza pieuano ecc.	48	83
Fissito delle rendite delle scuole	50	88
La sottoscrizione del pieuano ecc.		89
In materia delle scuole non possi far terminatione il capitano		89
Assegnamento al chirurgo, e speciale	59	101
Sacrista	67	117
Sudditi di Castel Nouo non possono alienare i loro beni	71	132
Scuoder debiti del fontico	80	145

T

	Terminatione	à carta
Tariffa del cancelliere, e coadiutore	1	4
Allienare terreni per ciuanzo	18	38
Termine per proseguir l'appellatione	26	56
Tanse	76	138

U

	Terminatione	à carta
Uini	6	13
Uini non condoti		15
Uini di Barbana		15
Uenditori di legne di Castel Nouo	8	18
Uindemie	10	20
Uino delle scuole deue esser pagato subito dal capitano	15	29
Persona per uender il uino delle scuole(!)		30
Uini con aqua prohibiti	18	35
Uindemie		36
Uagabondi	21	44
Non si uenda senza licenza		46
Non si taglino uiti, et arbori		47
Uini siano misurati all'agente con la quarta	32	68
Uendita delli uini delle scuole	48	84
Prezzo del uino deue esser posto dal capitano	55	94
Uua	69	120
Uender uino de particolari		121
Uue	74	135

Z

	Terminatione	à carta
Zuppano di Castel Nouo	1	3
Zuppano, pozuppo, e giudici debbono habitar in Barbana		7
Contumazzia del zuppano, e pozuppo	11	20
Zuppano, e pozuppo non poss'no essercitar criminalità	14	24
Autorità del zuppano per proueder il comune	15	30
Autorità del zuppano per estrazione d'animali		30
Zuppano agiusti le misure, e pesi		30
Stima de carni da carsi dal zuppano		30
Zuppano possi metter pena di L. 10		31
Autorità del zuppano per giudicar nella prima istanza		32
Zuppano, e pozuppo essenti di pagar decima		32
Zuppano habiti in Barbana	18	39
Simile de giudici		39
Zuppano di Castel Nouo debba notificar i delitti	26	64
Loco del zuppano ecc. in chiesa	48	84
Li zuppani non possino concorrer per zuppani con li pozuppi	64	113

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

101	101	101
102	102	102
103	103	103
104	104	104
105	105	105
106	106	106
107	107	107
108	108	108
109	109	109
110	110	110
111	111	111
112	112	112
113	113	113
114	114	114
115	115	115
116	116	116
117	117	117
118	118	118
119	119	119
120	120	120
121	121	121
122	122	122
123	123	123
124	124	124
125	125	125
126	126	126
127	127	127
128	128	128
129	129	129
130	130	130
131	131	131
132	132	132
133	133	133
134	134	134
135	135	135
136	136	136
137	137	137
138	138	138
139	139	139
140	140	140
141	141	141
142	142	142
143	143	143
144	144	144
145	145	145
146	146	146
147	147	147
148	148	148
149	149	149
150	150	150

S U M M A R Y

The state Archives in Rijeka possesses a transcript of the code of terms (*libro terminazioni*) of the feudal jurisdiction Barban-Rakalj written in Italian language by the middle of the 18th century, disclosing the internal ordering of the fief owned and administered by the Venetian family Loredano.

As an inhabited place, Barban was first mentioned in 1199, when it was dependently connected with the neighbouring commune of Pula. From the 14th century onwards we find both Barban and Rakalj attached to other Istrian properties belonging to Gorizian Counts who subsequently assigned these place to the Habsurgs in whose possession they remained until 1508 when they were seized by the Venetian Republic and formally annexed to it in 1516. In 1532 both places had been sold by auction to Loredano family and thereafter incorporated in a feudal estate retaining them in their possession right to the middle of the 19th century, so that they had survived the dissolution of the Venetian Republic to be subsequently abrogated by Austria which by then definitely abolished all the feudal rights all over its territory.

As far as the earlier stages, structure and organization of the Barban commune is concerned, this Archives disposes with only poor information and evidences, but according to the extent document of the 10th February 1199, it is evident that this place was already directed in the 12th century, having had a consolidated village commune of an old Slavic customary type, peopled by the Croatian population.

The commune was administered by a gastald or by a župan (chief) respectively and we may draw the conclusion that the gastald's function was quite identical to that of župan of neighbouring communes.

It is significant that the stated document as well as the other one of March 4th 1199 quote and mention only the Croatian family — names as: Stepizus de Plagna, Pribisclaus Gastaldus Barbane, Mirosclaus et Pridizius. thus conclusively affirming that the neighbouring communities of the suotheastern part of Istria were already inhabited by the Croatian population in that time.

In respect of Rakalj and its administrative structure we have no authentic sources covering that period of time.

When both these places were later appended to other Istrian possessions pertaining to the Gorizian Counts, as well as during the period of the Habsburgs' administration, they had evidently been restricted to the similar internal administrative regulations which were then in force and hereafter valid for the whole territory.

As to their early arrangement and organization while these places were under the ownership of the said lord, we, however have no available information, at least not until April 25 1365, when the last Gorizian Count Albertus the Third, by virtue of his charter of the even date, had confirmed the then established ordering and sanctioned the rights customs and privileges to all the subjects, noblemen and tenants which they had formerly enjoyed, and particularly to those concerning the feudal and hereditary rights. When these possessions were subsequently passed over to the Habsburgs, ownership they had likewise supported and maintained the continuation of the previous arrangements.

In consequence of these arrangements, petitions against the factor and other officials of this county had arisen, so that the king Fridricus the Third had upheld and sanctioned all the previous rights and privileges which were granted to the population by virtue of the charter of 1365 — especially those concerning maintenance and contributions which were due to imperial officials while travelling through these territories. Moreover, the king had ratified all those privileges concerning free — trade, hunting and fishing and finally approved the free choice regarding the nomination of parish priests.

At the head of this territory was a captain with his seat at Pazin and during the absence from his residence, he was substituted by a luogotenente (lieutenant). Besides, there were other functionaries of some importance, such as gastald who was titled either as »claviculario« or »vicedomo«, »questore« and »kastenhalter« (an administrative official) alternatively and thereafter ranked the fontico (a king of supplier). This administrative arrangement was fully sanctioned by the king Maximilian himself, the son of the king Fridricus the Third.

Contributions by the tenants which were customarily due to the feudal lord of the Pazin County were determined by virtue of the provisions set forth in the Pazin »urbar« (tenants obligations) of 1498. These were also subsequently extended on Barban and Rakalj, so that both these places were obliged to allot one fourth and respectively

one tenth of corn, wines and lambs together with some additional donations which had to be assigned to this county every year.

It is significant to note that early in 12th century as well as at that time the Barbana community was subjected to contribute one fourth except župans and vicežupans who were exempted from any donation whatsoever. Upon this evidence, we come to the conclusion that until then, the internal organization of this peasant commune was in general left unaltered.

The ecclesiastical service in Barban was performed in the Croatian language, namely in Glagolic (an old Croatian Script). In the connection with there is a reference reading as follows: »Urbanus plebanus Barbane« then »suum breuiarium nouum de littera sclaua« of 1444. -- In compliance with the last will of the parish priest Urban, this breviary was intended to be consigned to the Captol of Rijeka and in default of the execution of this intention (pledge), this church had subsequently lodged a protest solliciting the fulfilment of the aforesaid obligation.

When Barbana thereafter definitely passed into Venetian possession, eight terms were stipulated under the title »Capitula villae Barbae« of 1516 and in accordance with this Act of Settlement, this commune was also constrained to contribute one tenth of corn, wines and lambs apart from having been reduced to juridical subordination to the mayor of Labin. According to the same provisions of this Act the privileges for free election of župan and gastald were granted to the Barban community. These functionaries had a power to bring in the verdict upon all those cases pertaining to the first instance, whereas it was decided that all the lodged complaints put forward should be proceeded to the mayor of Labin, who was alone empowered to bestow last judgment. With the consent of bishop of Pula, the parishioners were furthermore at liberty to nominate their parish priest and canons, then they were not restricted regarding hunting, pasture and free disposition of their products, whereas the »Mayor Magnifico Rector« was not permitted to dispose freely with communal woods as they were considered the joint possession of all the community. According to this covenant it is evident that after the year 1516, Barban had mainly maintained all its previous rights, customs, privileges and obligations which were established during the Habsburgs' ruling.

When in 1536 this estate definitely passed into the joint possession of the family Loredano they had, in their turn, imposed their own administration and jurisdiction all over this territory, controlling

thus this community for almost three following century of their domination. Thus we find Barban and Rakalj to be completely exempted from any juridical control imposed by mayor of Labin and consequently all their affairs were thenceforth decided by their own feudal lord (padron). It was accordingly decided that complaints concerning any indictment should be submitted to auditors, while those subjected to penal impute to avogadors (lawyer). In accordance with the stipulation set forth in the Bill of Sale it furthermore provided not to increase any impositons which this community had hitherto contributed to their landlords. From 1637 onwards the family Loredano was authorized to make decisions upon all those cases of penal and civil proceeding pertaining to lawsuit of the second instance.

According to the information available by C. T. Tomasini, within the first half of the 17th century, this feudal property had then embraced an average area of 40 miles. Barban which is situated on the right bank of the river Raša, about one mile due west, was then the administrative and juridical centre of the whole feudal property. With its cathedral and the castle situated on an elevated ground, the town itself widely embraces a fertile surrounding rich in pasture, vineyards, and cornfields. Apart from being set apart as a store house, the castle was also appropriated as captain's dwelling quarters as well as the residence of the factor (fattor) and other officials and in the event of a war it also served a shelter for refugees.

Further to the south, in the region of estuary of the river Raša lies Rakalj. This place was very populated in that time because of its attractive environments and salubrious air. All along its eastern border this feudal estate bordered by the river Raša and by the sea. Further down to the south, its territory was adjoining to district of Pula and those of Vodnjan respectively, while its western border was verging again to Vodnjan stretching over St. Vincent closing thus the gap by Žminj and St. Ivanc. All in all, this feudal estate then counted about 300 houses which were spread all over its territory and had been exclusively inhabited by the Slav population whose occupation, with the exception of a minority who had lived in towns, was mainly farming.

The administration of this feudal estate was carried out in accordance with the code of terms (terminazioni), including 91 terms in number which the various feudal lords of Loredano family had enacted during the period between 1576 and 1713. The contents of this code are not arranged systematically, but on the contrary we often find

that the subsequent terms either transcribe (repeat) those already mentioned, or give some references to the terms previously recorded. Furthermore, we often meet passages dealing with proclamations of a minor importance, such as, letters and petitions which had been, in the course of events, handed over by various silicitants and subsequently inserted among the other terms.

In compliance with the prescriptions set forth in this code, the internal administrative functions were determined by the Loredano family itself, thus we find that the administration, jurisdiction and political authority was entrusted to the captain (capitano) who was bound to live permanently within the precinct of their feudal estate with Barban as his residential place. While performing his duty, this official was entitled to employ ten citizens who were led by a corporal (caporale) and were actually his body-guard. Having been authorized by their landlords, these captains had enacted various ordinances during their office, so that in 1739 a proclamation (proclama) had been issued by captain Rocco Antonio Marchese Gravisi, followed by the enactment of ten terms (terminazioni) by Marc Antonio Pellegrini in 1742.

Without an explicit consent given by the župan and parish priest, the captain, however, was not permitted to enact such ordinances which had been interfering with confraternities interest. On the other hand, when župan, vicežupan, fontic or whichever other official was about to be elected, the presence and approval of the captain was indispensable. In regard to his juridical authority, he was entitled to give his final and binding decision in all those judicial civil proceedings not exceeding the charge over 60 lires, while for those having a penal impute (of a penal character) his competence was limited to only 30 lires charge. He was neither authorized to make decision upon those ponderous cases of a murderous character which had to be reported to landlords in Venice who alone were empowered to issue the final verdict.

According to the existing sources we may draw the conclusion that this feudal estate had, from its foundation, been administered by 70 captains in succession right down to the year 1814.

The chancellor (cancelliere) ranked next to the captain in succession to whom various secretarial duties were entrusted. He conducted correspondence, registered and kept all kinds of confidential documents, such as testaments, official deeds, public acts etc. He kept records and statements of accounts concerning fontecary's and confra-

ternities' affairs, registered and examined financial documents of leasehold properties, superintended distributions of corn and other provisions which had periodically been given to population on credit, made entries, settled accounts and collected the money payable to him by various corn and provisions debtors, whereupon he had been acquainting the captain with all daily transactions and procedures. In addition to the duties already mentioned, he had had to be present at trials, taking notes upon their proceedings and decisions, being responsible for a safe keeping of all aforesaid registers, books, records and official documents which, including the cash, had been kept in his safe.

In addition to his fixed salary, this official was also rewarded for each issued document regardless its contents, either civil or penal. It was thereafter decided to defray his salary from the confraternities' and fontecary's revenue.

In the execution of all the foregoing functions, this official was considerably supported by the captain himself who, in his turn, superintended the whole office work and exercised a strict control of its function every six months.

Since a majority of the population was of the Slav origin, this official had an assistant (coadiutore) who was either a Croatian or any other person speaking the language of the said community. Owing to their functional standing, these official were not permitted to leave the territory of this estate during their service, and they were likewise not allowed to transact any business and loans or to pursue any other occupation with the intention to make profits.

The commune was represented by a body consisting of 13 members, 12 of which were judges (giudici) while the remaining one had a function as procurator (procuratore). The judges were elected by turns and their services lasted only one year. After this period they could be again appointed, provided they were not related to any of the judges which had previously been elected. Furthermore, the same regulations obliged every appointed judge to build his own house in the place of his permanent abode and to live there at least during their holidays. This order became subsequently strengthened forbidding this functionaries to leave their residence without captain's previous consent. Although that this commune was confined withinside of this feudal estate it, however, retained a complete structure of an old Slavic peasant community. The existence of these arrangements can be substantiated by the fact that his commune was internally administered

and outwardly represented by its župan (zuppani) and vicežupans (pozuppi) respectively.

In consequence of various duties which were entrusted to these functionaries it was decreed that they should reside inside the precinct of the castle with their families, and like the judges were not allowed to leave their residential place under penalty of being dismissed and fined accordingly. It was thereafter decided that only those župans who had possessed their own house within the castle could have been eligible to carry out their duties while in the event of their absence lasting over a week they were subjected to an immediate dismissal. Apart from many other minor duties, they were also responsible for all kinds of necessary supplies needed by the community, rendering information to the captain in writing. They were then empowered to dispense justice in the first instance but not for those cases pertaining to a penal punishment which fell under the captain's sole competence. On the other hand they were at liberty to exercise legal actions in all other cases of a minor importance where fines were restricted to ten liras. These fines were being appropriated to the comune itself.

According to a preestablished regulations the service of a župan and vicežupan lasted only one year, after which period they could be again reelected providing they were out of service for at least two consecutive years. On the other hand it was not permissible to any of the župans to stand for another term if one of their former subordinate had concurrently competed with them for the same situation. As far as vicežupan was concerned, he could have been promoted to the higher rank, viz., that of župan, if he had served in the capacity of vicežupan for at least two years, and similarly to a župan, if he had been out of service for two successive years. On the basis of this provision every vicežupan took advantage of such privileges which entitled them to accomplish the same rank of a župan on the same principles like their former colleagues.

In consequence of an eventual guilt which the župan of Rakalj might have failed to report at the appropriate place in Barban, an explicitly strict instructions were enacted for any future infringement of law, ordering an immediate representation of material facts to the respective authorities at Barban. They were whereupon bound to await their instruction upon any such decision, whereas any failure to comply with given regulations would have involved a very severe exemplary punishment manifested in fines, flogging, imprisonment and even expulsion which the captain would exercise upon the lawbreaker.,

while župan's duty in these affairs consisted of recording every verdict already passed on, and notifying the defendant thereupon about the outcome of the sentence.

In captain's absence, both the župan and vicežupan were permitted to issue permits which regulated selling of cattle and its further distribution. They were then authorized to superintend the quality and quantity of meat assigned for selling in the market place and to control weights and measures. In the event of captain's death while his place was vacant, the župan was entrusted to recover all the debts due to commune by communal debtors. While performing his usual function he was not permitted to take up any other duty pertaining to public procurator or to the fontecary.

As previously stated he was exempted from the contribution of one »tenth«.

The next important functionary in rank was the fontecary (a kind of supplier) to whom were entrusted the provisions and its distributions. He was thus responsible for collection, storage and distribution of all those quantities of cereals which in title of various duties, the gastald amassed for the benefit of churches and confraternities and which were, at a fixed market price, subsequently relinquished and handed over to this functionary who would, in his turn, distribute them among the local bakeries at a higher price.

In addition to these duties, fontecary was responsible for the safe preservation of all those quantities of corn which according to preestablished rule the peasants were obliged to sell to him. This official was always sufficiently provided with funds for such purchases and was making considerable profits from. The balance of the profits, after his own expenses had been deducted was allotted for the benefit of all the community. In order to be able to refer with speed and ease to any transactions of the similar kind, he had kept appropriate books recording every transaction, thus greatly easing daily control and examination of accounts duly executed by the chancellor.

The distribution of corn took place three times yearly with prior written consent made by the captain who superintended all the proceeding. At his own distretion the fontecary could not dispose of any quantity of corn. On the contrary he had to distribute it according to a strictly determined quantity which was allotted to every person. (moza dieci). According to an established custom the price of corn was regulated in common accord as between the captain, public procurator and župan.

Prior to taking upon himself all the responsibilities which his function demanded the fontecary was obliged to deposit caution money (pieggiaria). His duty lasted one year only, till the Michael — mass, falling on the 29th September, when he was exempted from all his functions in order to be releaved by a new fontecary. Within eight dayk following his discharge he had to render a statement of all accounts and of his activities.

The churches' and confraternities' landed properties were administered by the gastald whose intergrity and ability, prior to his nomination, were amply scrutinized and considered by the members of the confraternities themselves. His office was elective and besides it was strictly observed that no one might perform this function repeatedly. Prior to his appointment every gastald was obliged to deposit a fixed amount of caution money thus pledging himself for future uprightness. Any function connected with the duty of a gastald could not be entrusted to priests.

With a view to avoid any dispute in connection with the appointment of this functionary, it was decreed that his nomination should be subjected to a previous approval by the captain, parish priest and župan, while his election had to take place within the castle in the presence of all concerned. Apart from being entitled to carry out strictly determined duties, the gastald nevertheless was reminded not to meddle in any other functions which were the competence of other functionaries. Thus it was explicitly forbidden to him to distribute corn or wine pertaining to confraternities, further he was not permitted to execute any purchase or to defray any outlay which exceeded ten lires. The term of his office was one year, and within twenty days, following his discharge, he had to submit to the captain a full statement of all his previous activities.

The function which the esatore was vested in was in the main rather connected with that which the gastald executed. Thus the esatore was in charge to receive all those quantities of corn and other cereals, which in accordance with the captain's instructions, the gastald consigned to him in order to be subsequently distributed to the population. In addition, he was entrusted with taking over and storing all those quantities of cereals which the peasants and other persons under obligation, consigned to him.

When we compare the gastald's duties as at those times, with those they performed during the period which embraced the 13th and the beginning of the 14th century we come to the conclusion that

in the meantime the importance of his function underwent a considerable modification. Thus it came about that in the beginning while this official was in authority of representing the commune, the significance of his office was then incomparably more important than the case became subsequently when his functions consisted solely of administrative activities which the churches' and confraternities' landed properties demanded.

During the first half of the 18th century on the territory of this feudal estate there were 14 confraternities (scuole) viz.: St. Sacrament, St. Rosary, Holy Virgin Mary of Centure, Holy Virgin Mary of Porgnan, Holy Madonna of Pessacco, St. Nicholas, St. John, St. Peter, St. Anthony of Padova, St. Anthony Abbot, St. Sebastian Holy Ghost, St. Eleuter and St. Martin.

Within this feudal estate the churches and confraternities possessed their own landed properties, so called »zatiche« which by auction were let on lease for a period of five years, after which term, if the parties consented, the lease contract could be renewed for another period. As then practised, for the renewal of such contracts there was commissioned the confraternities' procurator (procuratore delle scuole) himself. But in reverse circumstances, mostly in the absence of any agreement between contracting parties, it was not unusual that by public notices and by threat of fines the reluctant peasants were coerced to take over the cultivation of those lands which these institutions otherwise were not in possibility to lease.

The confraternities' revenues were being jointly collected by the župan and parish priest, while the control over financial affairs was fully entrusted to the captain himself, who at the same time was in charge having the authority of instituting judicial proceedings in order to enforce the payment of those debts which were long overdue. With a view to facilitate somehow the settlements of these arrears, debtors had the option to clear off their liabilities, half in kinds and the remaining part in cash.

All the outlays in connection with the maintenance of the churches could not be defrayed without previous consent of the župan, vicežupan, churches' procurator (procuratore delle chiese) and parish priest., but sometimes it was indispensable that the landlord from Venice should give his approval as well.

Not less important office was that of the camerlingo, being a functionary entrusted with the keeping, guarding and disbursing of the communal funds. He was under the control of the captain, župan and

civil procurator, and consequently all payments executed by him could not be paid out without previous consent of the above functionaries.

Besides the foregoing functionaries a no less significant duty was assigned to the factor (fattor) being a kind of administrator who was in charge of the various functions in connection with revenues, collection of sundry duties etc. Without any distinction, like all the former administrative staff of this estate, he too was bound to permanently reside within the precinct of the castle. In addition, there were several other lower functionaries as the gendarme or bailiff (cavaliere) being an armed policeman in charge of executing all passed verdicts. He was rewarded according to a fixed tariff for every single performance of his duty. Then followed the marcary (marcari) being a lower-functionary commissioned to collect and receive all those duties, taxes or tolls which the subjects of this fief were bound to contribute to the landlord.

The constable (contestabile) being a kind of an officer who was responsible for the maintenance of the public order and peace, further, his incumbent duty was to report and bring the charge against any transgression of law which was perpetrated within the precinct of the castle.

The giustizieri were a kind of controllers appointed in order to verify the weights and measures. Finally, there followed guardians who were actually the warders or watchmen whose duties consisted in guarding the castle at night.

By virtue of previous established rules, the tenants were under obligation to pay periodically to the landlord strictly determined rents which consisted of the following kinds viz.: One tenth of wine, corns and lambs respectively, which were to be consigned in precedence of all the other tenants' liabilities. Exempted from contribution of one »tenth« were the župan, vicežupan, parish priest and canons, in so far their own land properties were concerned., otherwise without any distinction they too were liable to assign the same portion of their produces. The rents were collected by the canevar who subsequently rendered accounts to the factor in order that the latter jointly with a cleric of the Barban Captol might check and apportion one »fourth« wich pertained to this ecclesiastic institution. As regards one tenth of lambs which the canevar and chancellor received in title of rent, it was subsequently sold by auction.

As it was then customary the tenants were obliged to consign one tenth of cereals in the course of the month of August. while those

quantities of wine were to follow until November, at the latest, and in default of they were liable to pay in addition a fine amounting to 25 lires.

Whenever the inhabitants of Rakalj were admitted to cultivate soil, vineyards or breed sheep within the precinct of the territory of Barban, they too were liable to contribute one »tenth« of their products.

According to various specific instructions which were set forth in the terminations of this feudal estate, we may draw the conclusion, that without any distinction, the subjects of these territories were entirely free and independent, moreover they had every possibility to own their own lands, cattle and other possessions which they could freely dispose of.

The commune itself was a landholder disposing with considerable freehold properties which were let on lease to independent peasants for further cultivation. In addition, the inhabitants were at liberty to take in charge all those lands which patrons assigned to them for tillage. Thus, in both of these cases the tenants were under obligation to contribute one tenth of all their products, as it was customary and in conformity with the tenants' rights.

In the course of time there were enacted various prescriptions forbidding to the inhabitants of Rakalj alienation of their properties especially without previous consent from Barban authorities. At the same time the same provisions prevented all alien from any acquisition of land property within the boundaries of these territories.

All written documents of a confidential character as testaments, affidavits, deeds concerning disposal of properties, then contracts etc., were to be issued by the notary public himself and after having been attested under his official seal, their authenticity had the same legal power as if they were drawn up by the cancellaria itself (state office). In view of the fact that these territories were peopled by the Croatian population it was obligatory for this public official to be well acquainted with the Croatian language. Every fifteen days the notary was obliged to report to the chancellor about the issued documents in order that the latter might register them in the appropriate books which were kept in his office.

Besides all those previously stated instructions, there were issued many other prescriptions and decrees which regulated the rights, obligations and customs on this feudal estate. Thus, it was strictly prohibited to fell wood on penalty of fines and other exemplary punishments. At the same time the captain was warned not to issue any

permission regarding the felling of trees, because the župan or vice-župan were entitled to do so.

The sanitary prescriptions were fully elaborated, thus setting forth all those duties concerning the surgeon (chirurgo) and the hospital staff, including as well the instruction which regulated maintenance of the hospital and its administration and further prescribed that at the head of the hospital had to be appointed two procurators.

Furthermore there followed the regulations in regard to selling of various products and wines, their qualities and conditions for the sale. While other sundry provisions amply provided ways and means by which uncultivated soils, their tillage, maintenance could be acquired etc., then followed as well those instructions regarding legal remedies, how and in which way to seek them, especially for damages sustained and finally regarding the rights of pasture, hunting, fishing etc.

Apart from the foregoing weighty ordinances, regulations and prescriptions there followed in addition many other rules concerning the rights and duties which were indiscriminately valid for all subjects residing on this feudal territory.

Since this feudal estate was then not sufficiently populated, various beneficial regulations were enacted encouraging the colonization of its territory.

In conclusion it might be pointed out that notwithstanding the various dominations which in the course of centuries in turn were exchanged over these territories, the Croatian population stubbornly resisted all foreign influences preserving thus its customs and language right down to the present time. This statement is amply substantiated by the book of terms (terminazioni) itself, where all names, localities, as well as other denominations are of Croatian origin.

According to reliable versions the Barban Archives was completely destroyed by fire towards the end of the last century.